This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 110 379

ITALY

Commissione per i contratti agrari e per il contratto di lavoro

Verbali delle adunanze

Pt. I. Contratti agrari

1895

ITA
957.4
I/E95

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

COMMISSIONE PER I CONTRATTI AGRARI

E PER IL CONTRATTO DI LAVORO

VERBALI DELLE ADUNANZE

PARTE I.

Contratti agrari.

MINISTERO DI AGR.
IND. E COMM. (2)
DONO

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1895

BIBLIOTECA LUCCHINI
8176
N.° d'ord. G. E. 12

Digitized by Google

Digitized by Google

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

COMMISSIONE PER I CONTRATTI AGRARI

E PER IL CONTRATTO DI LAVORO

VERBALI DELLE ADUNANZE

PARTE I.

Contratti agrari.

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

1895

957.4
I/E
Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

	Pagina
Elenco dei Commissari	1
Seduta del giorno 8 gennaio 1894 (antimeridiana)	3
Seduta del giorno 8 id. (pomeridiana)	8
Seduta del giorno 9 id.	20
Seduta del giorno 10 id.	37
Seduta del giorno 11 id.	50
Seduta del giorno 13 id.	64
Seduta del giorno 14 id.	78
Seduta del giorno 15 id.	94
Seduta del giorno 16 id.	108
Seduta del giorno 17 id.	128
Seduta del giorno 18 id.	143
Seduta del giorno 19 id.	157
Seduta del giorno 20 id.	173

Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Con decreti in data 2 settembre, 29 ottobre, 21 dicembre 1893 e 5 e 7 gennaio 1894, il ministro di grazia e giustizia, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio, istituì una Commissione con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel diritto vigente per quanto si attiene ai contratti agrari ed al contratto di lavoro.

La Commissione fu composta come segue:

Arcoleo comm. prof. **Giorgio,** deputato al Parlamento;
Bodio comm. **Luigi,** direttore generale della statistica;
Cancellieri comm. **Rosario,** senatore del Regno;
Cavalieri comm. dott. **Enea;**
Chimirri comm. avv. **Bruno,** deputato al Parlamento;
Cogliolo cav. avv. **Pietro,** professore di diritto romano nell'Università di Genova;
De Bernardis avv. **Vincenzo,** deputato al Parlamento;
Faina conte **Eugenio,** senatore del Regno;
Fortis avv. **Alessandro,** deputato al Parlamento;
Gianturco prof. **Emanuele,** deputato al Parlamento;
Guelpa avv. prof. **Luigi,** deputato al Parlamento;
Landucci cav. avv. **Lando,** professore di diritto romano nell'Università di Padova;
Majorana-Calatabiano avv. **Angelo,** professore di diritto costituzionale nell'Università di Catania;
Miraglia comm. avv. **Nicola,** deputato al Parlamento, direttore generale dell'agricoltura;
Nitti prof. **Francesco Saverio;**
Orlando avv. **V. E.,** professore di diritto amministrativo nell'Università di Palermo;
Parenzo comm. **Cesare,** senatore del Regno;
Salvioli avv. **Giuseppe,** professore di storia del diritto nell'Università di Palermo;
Schupfer avv. comm. **Francesco,** professore di storia del diritto nell'Università di Roma;
Tammeo prof. **Giuseppe.**

La Commissione fu presieduta dal comm. Bruno Chimirri, deputato al Parlamento, e convocata pel giorno 8 gennaio 1894.

Tennero l'ufficio di segretari:

Ghersi cav. avv. **Alfredo,** segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
Ronchetti cav. avv. **Giuseppe,** segretario nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Digitized by Google

Digitized by Google

Seduta del giorno 8 gennaio 1894.

(Antimeridiana).

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 10. 20.

Sono presenti i commissari: **Bodio, Cogliolo, Faina, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Giustificarono l'assenza i commissari **Cancellieri, De Bernardis, Orlando** e **Parenzo**.

Intervengono alla seduta S. E. il guardasigilli **Calenda di Tavani** e S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio **Boselli**.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Saluta gli intervenuti e li ringrazia della premura con cui accettarono l'invito. Fa rilevare che sebbene, fra i contratti, quello di lavoro sia uno dei principali, pure al riguardo sono assai scarse le disposizioni del Codice di commercio e quelle del Codice civile. Si è cercato di provvedere a talune fra le maggiori esigenze mediante leggi speciali, come quella sui probiviri industriali, quella sulla polizia delle miniere e cave, e l'altra sul lavoro dei fanciulli. Ma altri e più gravi problemi incombono. Per esempio fino a qual punto il padre od il tutore potranno vincolare i figli od i minorenni col contratto di tirocinio? Che deve dirsi del lavoro delle donne, tenuto conto specialmente dell'aspetto che può presentare tale problema sotto il riguardo delle condizioni speciali della loro salute e nei rapporti della società coniugale? Ma la forma principale sotto cui il contratto di lavoro deve essere esaminato è quella dei contratti agrarii. Mentre che per la grande industria gli operai possono trovare una difesa nelle coalizioni e negli scioperi, mancano i mezzi di difesa ai lavoratori della terra contro le soverchie esigenze del capitale. È su tale forma di contratti che è principalmente richiamata l'attenzione della Commissione, e di ciò meglio dirà il collega dell'agricoltura.

Boselli, *ministro d'agricoltura.* Ringrazia egli pure i commissari e rivolge loro una speciale preghiera. La materia dei contratti agrari interessa tutta l'Italia, ma è urgentissima per la Sicilia. Chiede quindi che la Commissione, comunque libera nell'adempimento e svolgimento del proprio mandato, e pur esaminando i contratti agrari in generale nelle varie parti d'Italia, si occupi anzitutto dei contratti agrari in Sicilia. Vi è in proposito un progetto dell'onorevole Sonnino; si esamini se di tal progetto si può fare un punto di partenza. Vi è anche una nuova proposta di legislazione sociale dell'onorevole Guelpa; gli duole di non averne avuto prima conoscenza per poterla fare stampare e distribuire ai commissari; ma a ciò si provvederà subito. Rinnovando alla Commissione i ringraziamenti del Governo, chiede che siano formulate proposte concrete in tempo utile per mettere il Governo in grado di presentare al Parlamento un progetto di urgenza al prossimo riaprirsi delle sedute della Camera.

Presidente. A nome suo e dei commissari ringrazia delle cortesi parole e prende im-

Digitized by Google

pegno di fare esaminare con ponderazione e sollecitudine i gravi problemi sottoposti allo studio della Commissione.

Boselli, *ministro d'agricoltura*. Annunzia che l'onorevole Sonnino, ora ministro delle finanze, ove si credesse opportuno di interrogarlo, interverrebbe volentieri in seno della Commissione per fornire gli schiarimenti che gli fossero richiesti, non avendo potuto illustrare colla penna le sue proposte. Per parte sua sarebbe poi lieto di essere invitato ad intervenire nella Commissione per sentire il riassunto dei suoi lavori e prenderne norma per le discussioni che dovrà sostenere in Parlamento.

Gli onorevoli ministri si ritirano.

Presidente. Prega l'onorevole Guelpa di comunicare il suo progetto, perchè sia stampato e distribuito.

Invita la Commissione a deliberare sull'ordine dei lavori.

I progetti degli onorevoli Sonnino e Guelpa non limitano, nè circoscrivono il campo de' suoi studi. Il mandato affidatole, è vasto, e tocca problemi urgenti e di suprema importanza. Per venire senza indugio ad utili risultati bisogna evitare le discussioni astratte, ed esaminate accuratamente le condizioni di dritto e le consuetudini, che regolano nel nostro paese i rapporti contrattuali fra il capitale ed il lavoro, la Commissione avviserà quali riforme occorrono per rendere più equi ed amichevoli i rapporti fra questi due potenti fattori della produzione nazionale. Propone quindi che anzitutto si prenda in esame tutta quanta la materia dei contratti agrari, riservandosi di affidare ad una Sotto-Commissione la cura di raccogliere gli elementi e presentare un questionario per ciò che riguarda il contratto di lavoro.

Faina. Rilevando la grande varietà dei contratti agrari in vigore in tutto il Regno, crede difficile proporre, nel breve tempo assegnato alla Commissione, modificazioni complessive alle norme che li regolano e chiede se si debba studiare il problema in rapporto ad una sola regione od a tutto il paese.

Presidente. Il mandato della Commissione si desume dal decreto che la istituisce. Lo studio generale della materia non esclude che possa la Commissione dar avviso anche sul progetto che le è stato comunicato.

Nitti. Benchè convinto che la proposta che farà non sarà accolta, per il desiderio della Commissione di sollecitare i lavori, non può tacere che crede che il metodo proposto dia insufficienti garanzie. Differenze economiche, sociali ed etniche esistono fra le diverse parti d'Italia, dipendenti dalle differenze di clima, di produttività, ecc., per cui nonostante gli elementi contenuti nel volume « I contratti agrari » non si può dire che si conoscano perfettamente i bisogni veri e reali delle classi agricole, tanto più che quelle informazioni vengono da una sola fonte, i Comizi agrari. Basta scorrere le risposte dei Comizi agrari per convincersi della loro unilateralità. Stando ai Comizi, la nostra Commissione non avrebbe alcuno scopo di esistere: poichè dopo tutto le cose andrebbero benissimo. Bisogna invece, per sapere qualche cosa, ricorrere alle fonti pure e dirette: bisogna fare, come l'Inghilterra ci ha dato nobilmente l'esempio, in modo che vengano a noi le voci delle cose, che vengano le voci non di coloro soltanto che fanno soffrire, ma anche di coloro che soffrono. Date queste circostanze e l'infinita moltiplicità dei contratti agrari, sembragli difficile porre principii generali da applicarsi universalmente. Propone quindi che si faccia una inchiesta, anche sommaria, sui contratti agrari esistenti, per vedere induttivamente le cose. Gli sembra che non vi sia urgenza di prendere deliberazioni, poichè nella stagione che corre i contratti agrari già sono fatti. Per oltre trent'anni non si è fatto nulla: si può bene, per far le cose sul serio, tardare ancora di qualche mese!

Digitized by Google

Altrimenti la nostra Commissione sembrerà niente altro che uno spediente politico!

Miraglia. Evidentemente la proposta di raccogliere nuovi elementi per chiarir meglio un problema, ha sempre un lato che seduce. Nel caso attuale però gli pare che il volume « I contratti agrari » contenga quanto è necessario per dare quell'idea generale, e nello stesso tempo abbastanza particolareggiata, che è indispensabile alla Commissione. Le notizie contenute in tale pubblicazione furono raccolte in tre tempi diversi (Relazione sulle condizioni dell'agricoltura in Italia pubblicata nel 1874 - Inchiesta agraria venuta alla luce nel 1882 - Risposte dei Comizi alla circolare 19 novembre 1882), di guisa che dalla pubblicazione stessa si rileva che in epoche più recenti hanno avuto vita contratti, come quello di miglioria, che prima non esistevano e di cui prima non è quindi fatta menzione. Per ognuna poi delle località non si sono accennate le notizie ricavandole da una sola fonte; ma perchè il giudizio non si sostituisse ai fatti, furono richiesti dei moduli di contratti agrari effettivamente praticati e furono pubblicati quelli che ne rappresentavano la media nelle varie località. Nel volume stesso furono raccolti i voti espressi dai Comizi agrari, e questi voti, completati con quelli manifestati dalle stesse rappresentanze in risposta ad altre posteriori circolari, e con quelli del Consiglio di agricoltura, sono stati poi riprodotti in apposita pubblicazione comunicata alla Commissione. Per queste considerazioni e perchè il problema urge e l'inchiesta farebbe perdere un tempo prezioso, prega il collega prof. Nitti di desistere dalla sua proposta. Osserva inoltre che il volume dei contratti agrari fu sottoposto al Consiglio di agricoltura il quale ebbe ad approvarlo nella tornata del 19 maggio 1892, e che osservazioni circa il contenuto del volume, distribuito a tutti i Comizi agrari, non furono fatte se non dal Comizio agrario di Modena, il che fa ritenere che gli altri Comizi abbiano trovati esatti i dati pubblicati per ciò che rispettivamente li riguardava.

Cogliolo. Si dichiara assolutamente contrario all'inchiesta proposta dal Nitti, perchè il volume di cui trattasi è molto esatto, come ha potuto praticamente constatare in rapporto ad alcune provincie, e perchè il còmpito della Commissione è di studiare le riforme da introdurre nella legislazione vigente per quanto riguarda i contratti agrari, di proporre quindi modificazioni di carattere giuridico e non di esaminare il contenuto economico di essi.

Del resto se nel corso della discussione sorgessero dubbi, questi si potrebbero chiarire ricorrendo pei punti dubbii anche ad un'inchiesta.

Aggiunge poi che, benchè la Commissione sia chiamata a studiare le riforme da portarsi in genere alla legislazione sui contratti agrari, nulla si oppone a che, richiesta del suo parere riguardo ai contratti agrari in vigore specialmente nella Sicilia, possa esprimere il proprio avviso sul progetto sottopostole.

Guelpa. Stante il breve tempo ed il lungo lavoro propone sia chiusa la discussione e sia accettato il punto di partenza posto dal presidente.

Nitti. Ritiene sarebbe improficua qualunque discussione che si limitasse al solo lato giuridico dei contratti agrari, senza aver riguardo all'essenza dei medesimi, e quindi al modo in cui si effettua la ripartizione del prodotto.

Se noi vorremo fare dell'*estetica giuridica* e non delle *leggi agrarie* faremo opera vana e superflua.

Presidente. Chiede al prof. Nitti se insiste nella sua proposta, che gli parrebbe conveniente non venisse pregiudicata. Il punto di partenza per gli studi della Commissione, a parer suo, dovrebbe essere questo: 1° esaminare le condizioni di dritto e di fatto dei contratti agrari ora vigenti; 2° studiare i difetti di essi e le necessità nuove a cui vuolsi provvedere; 3° suggerire i rimedi opportuni.

Digitized by Google

Nitti. Non insiste nella sua proposta.

Presidente. Apre la discussione generale sul tema dei contratti agrari.

Gianturco. Pone tre questioni. Riferendosi a quanto disse il prof. Nitti, chiede anzitutto se il còmpito della Commissione debba limitarsi alla semplice riforma dei criteri giuridici o debba spingersi sino all'esame del modo per assicurare una più equa ripartizione del prodotto. Nel primo caso la Commissione verrebbe a proporre una riforma del Codice civile; nel secondo una legge agraria, sociale.

A suo avviso, la Commissione dovrebbe limitarsi a suggerire le riforme da introdursi nel diritto vigente.

Chiede inoltre se sia utile stabilire un tipo di contratto unico, oppure conservare le forme attualmente in uso, e finalmente se occorra istituire una magistratura speciale agraria, o ricorrere invece ai giudici ordinari.

Presidente. Fa rilevare nuovamente che il còmpito della Commissione è definito nel decreto che la istituisce, secondo il quale essa non è chiamata a far leggi speciali od agrarie, ma a proporre le modificazioni opportune da introdurre nel diritto vigente; prega perciò l'onorevole Gianturco di svolgere le sue proposte sull'ordine della discussione.

Tammeo. Crede che nel proporre riforme del diritto vigente in materia di contratti agrari non si possa prescindere dal loro contenuto economico.

Salvioli. Non comprende il concetto di una riforma di carattere esclusivamente giuridico. Dato il sistema a cui s'informa il Codice civile, quello della libertà contrattuale, qualunque modificazione che vi si introducesse non avrebbe effetto se non limitasse tale libertà, rendendo obbligatoria una data forma di contratto. La questione è essenzialmente economica, nè si può scindere dalla giuridica. Occorre quindi modificare prima il principio fondamentale della contrattazione e venire ad una vera e propria legge agraria.

Cogliolo. Se ha distinto recisamente il lato giuridico dall'economico si fu per combattere la proposta di un'inchiesta. Conviene che nella riforma delle norme giuridiche occorra tener conto dell'elemento tecnico-economico.

Gianturco. Spiega il suo concetto circa la differenza fra una legge modificatrice del dritto contrattuale e una legge agraria. La legge agraria per l'Irlanda, ad esempio, trasformò il locatario in comproprietario ed il diritto personale di esso in un diritto reale. La Commissione non potrebbe entrare in tale ordine di idee, dovendo prendere per punto di partenza il diritto vigente. Ciò non esclude, che le riforme di indole giuridica che potranno essere proposte debbano avere anche un substrato economico.

Venendo poi ad accennare i punti che dovrebbero formare oggetto di discussione, pone come primo di questi quello dell'unicità, o meno, del contratto. Si dichiara avverso a tale unicità, poichè in un paese così frastagliato come il nostro, con tanta varietà di clima, di colture e tradizioni storiche, non sarebbe possibile stabilire un contratto tipo ed occorrerebbe mantenere le forme attuali di contratto, modificandole opportunamente.

Crede che occorra stabilire il divieto della rinunzia ai casi fortuiti nei contratti di breve durata e il divieto della rinunzia all'indennizzo delle migliorie, pur escogitando qualche provvedimento per non gravare soverchiamente il proprietario.

Non vede ragione perchè, con certe limitazioni, non debba ammettersi l'azione di rescissione per lesione nel contratto di locazione, ammessa dall'antica pratica del dritto comune.

Reputa conveniente studiare se non convenga limitare l'affrancazione legale nei casi in cui si tratti di enfiteusi temporanea e ristabilire la indivisibilità del canone enfiteutico, che parrebbe esclusa dalla recente giurisprudenza.

Digitized by Google

Osservando che la maggior parte dei contadini sono analfabeti e che in gran parte dei casi contratti scritti non si fanno, o solamente per mezzo di notaio, riconosce opportuno facilitare la stipulazione di essi, al che soccorrerebbe una riforma alle leggi sulle tasse di registro, sulla imposta di ricchezza mobile e sui dritti notarili.

Rispetto al giudice, dubita della utilità dei Collegi di probiviri. Si potrebbe, con concetto più modesto, istituire un magistrato composto del conciliatore, di un proprietario e di un coltivatore per definire le questioni che abbiano carattere tecnico, giacchè non troverebbe ragione che siano sottratte al magistrato ordinario le controversie che abbiano strettamente carattere giuridico.

Un altro punto sostanziale, senza di cui sarebbe vana ogni riforma, è quello che concerne l'usura agraria. Senza voler ritornare all'antico sistema della limitazione dal tasso dell'interesse, propone che sia data facoltà al magistrato di ridurre l'ammontare dell'interesse, quando dalle circostanze risulti che esso è usuraio.

Quanto ai modi di pagamento osserva che alcune legislazioni antiche davano facoltà al magistrato di accordare termini di grazia, o l'autorizzazione del pagamento dei debiti a rate quando vi fosse stato il requisito della buona fede. Crederebbe opportuno studiare se tale facoltà possa essere ancora consentita al magistrato, e così pure se, tornando in un certo senso al concetto del *beneficium competentiae* del Diritto Romano, non debbano estendersi i casi di impignorabilità stabiliti dal Codice di Procedura Civile.

Nessuna riforma poi potrà giovare se non si provveda anche alle condizioni igieniche dei contadini, al che si potrà arrivare coll'agevolare le sovvenzioni di capitali, col favorire la costruzione delle case coloniche mediante un'esenzione vera dalle tasse fondiarie, sia sui fabbricati, sia sul suolo. Occorrerà prendere in esame anche la materia dei tributi.

Ma su tali punti la Commissione, per la natura del suo mandato, non potrà fare delle proposte, ma soltanto esprimere dei voti.

Infine, resta a considerare il problema dei lavoratori avventizi o giornalieri, le condizioni dei quali tutti sanno come siano deplorevoli. Qui siamo in tema di contratto di lavoro e non più di contratto agrario; ma le due forme così strettamente si riannodano e collegano, che torna opportuno trattarne insieme.

Tammeo. Propone che l'onorevole Gianturco formuli un questionario.

Faina. Chiede se l'onorevole Gianturco nelle sue proposte relative ai casi fortuiti, indennizzo per migliorie, e rescissione per lèsione abbia inteso parlare dei contratti tra proprietario e coltivatore diretto o anche di quelli fra proprietario e intermediario (affittuario, fittabile o gabelloto).

Gianturco. Risponde che era sua intenzione di trovare il modo di combattere o almeno di limitare anche il subaffitto.

Considerando che una delle ragioni per cui persiste il latifondo è la certezza del reddito che il proprietario ottiene locandolo a chi poi lo subloca, proporrebbe di estendere anche a tale caso la nullità del patto di rinunzia ai casi fortuiti, e di introdurre la rescissione per causa di lesione anche nei rapporti fra affittuario e latifondista.

Presidente. Invita i Commissari ad esprimere ciascuno succintamente le proprie idee sul tema in discussione ed accennare alle proposte che stima di fare, lasciando a lui la cura di riassumerle in uno schema di questionario, che serva di guida ai lavori della Commissione.

La seduta è tolta alle 12.

Digitized by Google

Seduta del giorno 8 gennaio 1894.

(Pomeridiana).

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i commissari: **Bodio, Cogliolo, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Gianturco. Ci sono leggi speciali di cui è bene che la Commissione abbia notizia. Per esempio, le leggi antiche prussiane, le rumene, le inglesi, le austriache. Per quanto creda che il mandato della Commissione non sia quello di adattare leggi straniere a cose italiane, è bene si abbiano sott'occhio.

Presidente. Dichiara di aver già disposto perchè una raccolta di codeste leggi sia messa a disposizione della Commissione.

Landucci. Richiama l'attenzione della Commissione sulla legislazione toscana di Leopoldo I, che fu modello di riforma agraria e recò immenso giovamento alla Toscana, sovra tutto col nuovo sistema livellare che introdusse.

Cogliolo. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione potesse aver notizia delle riforme Leopoldine, specialmente per quanto riguarda l'enfiteusi.

Guelpa. Nell'esporre le sue idee, parte da due concetti generali. L'uno è quello che la Commissione è chiamata non a far proposte di leggi speciali, ma di modificazioni al Codice civile, o, come nel decreto di istituzione della Commissione è detto, alle leggi vigenti.

L'altro che non può supporre una riforma giuridica la quale non abbia una base economica sociale.

Partendo da questi due concetti è venuto a quest'altro, che cioè la causa di tutti i mali economici della povera gente è il difetto di stabilità; mancando la quale nel lavoro, nel contratto, si ha un fluttuare continuo di occupazioni, e quindi un malessere sociale.

A suo avviso una riforma delle leggi vigenti deve avere in mira di rendere stabili le condizioni dei lavoratori: affittuari, coloni, mezzadri.

Osserva poi che ci sono fatti generali i quali si riproducono continuamente ed obbediscono a leggi economiche; e questi si prestano ad una verifica. Altri poi sono dipendenti da diversità regionali o etniche, come diceva il professore Nitti, o da diversità di produttività, e questi sono fenomeni più variati che non possono essere codificati e per i quali quindi deve prevalere la consuetudine, il *mos* dei Romani, il costume.

Movendo da questi concetti, sarebbe di avviso di codificare, prima di tutto la loca-

Digitized by Google

zione d'opere in genere, modificando l'articolo 1627, che a suo modo di vedere riguarda soltanto la piccola industria e non altro, mentre si deve tener conto anche della grande industria.

Tre sono i punti capitali che occorre aver di mira:

1° Rendere stabile il contratto; cioè far sì che il lavoratore abbia una garanzia di stabilità nel suo contratto, che non sia alla mercè del produttore, il quale ad ogni tratto cambia i contratti, soltanto perchè sul mercato muta il prezzo della merce, o per un altro fenomeno qualsiasi. Il produttore per rifarsi fa ripercuotere il danno sul lavoratore che deve lasciare il lavoro, oppure subire i patti del più forte;

2° Estendere, come già ha accennato l'onorevole Gianturco, la rescissione del contratto di lavoro per lesione; perchè succede ad ogni momento che, per esempio, viene distribuita lana cattiva, artificiale, difficile a lavorarsi, e che tuttavia il lavoratore debba restare al contratto, con danno suo;

3° Regolare il lavoro dei minori. C'è inoltre una piaga sociale, nei figli naturali, i quali, se si prendono le statistiche, costituiscono se non la metà, almeno 1/3 dei lavoratori moderni. E questi, poichè sono raccolti in genere dagli orfanotrofi, sino all'età di 18 o 20 anni non possono produrre un lavoro a sè proficuo. Vorrebbe che anche questo lavoro avesse le sue garanzie.

Nelle sue proposte ha anche provveduto in linea generale a quello che si chiama la carezza della difesa del lavoro davanti ai magistrati.

Per quanto riguarda il contratto agrario, ciò su cui si può legiferare è ciò che obbedisce a fatti costanti e che può essere codificato, lasciando alla parte consuetudinaria tutto ciò che vi è di vario e mutevole nel contratto di lavoro.

Ha proposto che venga modificato l'articolo 1571 del Codice civile in modo che la locazione dei beni rustici possa estendersi anche oltre ai trenta anni. Pensa essere necessario che i miglioramenti procacciati dagli affittavoli siano loro devoluti per un terzo in base ad estimo, sotto forma d'interesse del capitale speso; ed è d'avviso che si debbano curare le case di abitazione annesse ai fondi rustici e specialmente le case coloniche. Per i beni già coltivati potrebbe essere estesa la legge sulla tutela della igiene pubblica del ministro Crispi, che è una legge sociale e che, se fosse applicata, recherebbe grandi vantaggi. Le case coloniche sono insufficienti e causa di gravi mali.

Il contratto agrario deve avere applicazione anche nelle case d'abitazione. Ogni volta che si fanno bonifiche si devono costruire anche corrispondenti case coloniche per i lavoratori che attendono alla bonifica.

Proporrebbe inoltre di abolire tutto ciò che fa argomento degli articoli 1588, 1589, 1590 del Codice civile riguardanti specialmente le obbligazioni del conduttore verso il locatore. Sono obbligazioni terribili e prepotenti che al conduttore soltanto recano danno.

Propone invece di modificare l'articolo 1583 nel senso che il conduttore deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, per l'uso determinato nel contratto; deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti, riparare i danni cagionati da sua negligenza od imperizia ed assicurare contro gli incendi la cosa locata, con facoltà, in mancanza di ciò, al locatore di rescindere il contratto.

Per rendere stabile il contratto di affitto bisogna sopprimere il fitto a tempo indeterminato e ciò perchè il locatore è furbo, ha gli avvocati con i quali si consulta; il conduttore invece è ignorante; viene quindi cacciato via e succede che le popolazioni agricole tolgono i loro figli dall'agricoltura per impiegarli nelle industrie.

Digitized by Google

Ed ora siamo in tempo di crisi e quindi nuova crisi nella crisi, perchè i capi delle fabbriche preferiscono operai avventizi, che si possono licenziare quando si vuole, agli operai fissi e costanti.

Un inglese molto noto ebbe a dire, che « per limitare questo problema, bisognava fissare le popolazioni agricole nell'agricoltura, le industriali nelle industrie, essendo la instabilità un grave male. »

A questo scopo proporrebbe anche di rendere obbligatoria la durata del contratto d'affitto per non meno di un quinquennio. Quando una popolazione agricola sa che per 5 anni è fissa al suolo, si preoccupa del miglioramento del fondo e quando sa che il miglioramento è in suo favore si interessa al suolo.

Un altro punto gravissimo di discussione è quello di deterioramenti che riguardano i beni rustici. Il C. C. si è occupato lungamente negli articoli 1617, 1618, 1620, 1621, specialmente, di questi deterioramenti. Anzi l'articolo 1620 dice: « L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti. »

Ciò vuol dire mettere il conduttore alla mercè del locatore. Bisogna preoccuparsi non dei luoghi in cui il contratto di locazione si eseguisce in buona fede, ma dei luoghi dove si eseguisce con prepotenza ed in mala fede.

Sottoporrebbe tutte le controversie che sorgono intorno a queste questioni, ai probiviri, che dovrebbero essere simili ai probiviri già riconosciuti per le industrie; ed in questo ha una opinione diversa da quella dell'on. Gianturco. Vorrebbe scemare i tribunali ed aumentare i pretori, perchè approva la giustizia che si avvicina al povero, la giustizia popolare. Una delle ragioni per cui manca la giustizia è perchè essa non è a buon mercato.

Quanto alle condizioni della popolazione siciliana, secondo quello che ha letto, e per le informazioni che gli sono state fornite, ciò che le rende gravi è l'esistenza dell'intermediario. Se questo non si abolisce, se non si creano rapporti diretti tra il proprietario ed il mezzadro, non si avrà la solidità sociale. Perchè il proprietario ed il mezzadro hanno interessi eguali; ciascuno cerca di eseguire il contratto secondo la propria coscienza e con tutti gli sforzi quando il contratto è unico; ma se il contratto è imposto con la forza ciascuno cerca di frodare.

Occorre infondere nella coscienza popolare che l'utile viene dall'onestà. Per quanto sia difficile, è necessario che si abolisca l'intermediario ed anche l'usura.

Forse non sarà d'accordo col prof. Cogliolo, ma propone che la durata della mezzadria non possa essere inferiore ai 5 anni e che s'intenda rinnovata se non si dà la disdetta un anno prima. Bisogna preoccuparsi di questa grande questione: quanto più l'uomo si discosta dalla terra, tanto più vive di vita aleatoria. Allora egli si abbandona alle grandi speranze, alle ambizioni, ai sogni. Le promesse che gli vengono da una parte e dall'altra, viaggiando e vedendo, aumentano il numero dei suoi bisogni; l'uomo si sposta ed una volta spostato non torna più sulla retta via.

Bisogna chiamare gli uomini all'agricoltura; rendere l'affittavolo stabile col contratto che duri almeno un quinquennio; il mezzadro anch'esso bisogna che sia in condizioni pari a quelle del proprietario; e ciò si ottiene colla divisione per metà dei frutti del fondo.

Il prof. Cogliolo dice che in certi paesi il raccolto dell'uva non si divide per metà.

In Toscana ed in Piemonte si divide per metà nel contratto di mezzadria, quindi pare evidente la necessità e la possibilità della divisione del prodotto in parti eguali. Una tale divi-

Digitized by Google

sione ha il suo fondamento nella giustizia e risponde al concetto moderno che chi lavora dà il lavoro, e chi non lavora dà la terra.

Il proprietario ed il mezzadro sono buoni amici che lavorano d'accordo con interesse pari.

Nelle annate cattive il mezzadro si ricorda del proprietario ed a lui ricorre, non ad altri.

Altrimenti i lavoratori si rivolgeranno alle industrie; e si avranno rapporti fittizi e troppo instabili. Un mutamento nei prezzi della lana in America è indubitato che può avere un contraccolpo anche nelle montagne del Biellese. E d'altra parte non si ha denaro sufficiente per provvedere ai bisogni delle industrie.

Si torni un passo indietro, si torni agricoltori; ma per ciò bisogna che l'agricoltura abbia un proprio fondo stabile.

Osserva che in Sicilia tutto si riassume nel contratto di gabella, la forma più crudele, più contraria ai sentimenti moderni, che esista.

Gli altri contratti vigenti nell'isola sono forme sussidiarie di essa e propone che senza altro: il contratto di gabella ed ogni altro di eguale natura siano aboliti, sostituendo ad essi la mezzadria con rapporti diretti fra proprietari e coloni.

Le condizioni odierne della agricoltura in Italia sono tali, che non esistono agricoltori capaci di far fronte alle esigenze di una vera agricoltura. Chi nulla possiede trova modo di fare mille debiti presso le banche; in quella vece un piccolo proprietario per avere un piccolo fido deve dare mille garanzie.

Bisogna anche tenere presente che durante la locazione la proprietà mobiliare del conduttore è tutta in pegno del locatore. E questo fatto è contrario alle norme che nel Codice civile disciplinano il pegno.

Vorrebbe quindi fosse limitato questo diritto di pegno: nel senso che il conduttore possa avere la disponibilità della sua scorta, salvo quello che può servire a garantire anno per anno il fitto.

Tutta questa parte, secondo l'oratore, deve essere codificata, come quella che risponde a fatti generali e costanti; giacchè se si prende la storia della agricoltura di cento anni fa si trovano sempre gli stessi fatti: mezzadria e locazione di opere agrarie.

Quanto poi ai fatti che non sono costanti rileva questo: l'Italia è un paese essenzialmente regionale; i concetti della storia ed i concetti della politica generale uniscono tutti i cittadini, ma i concetti economici diversificano.

Per questa parte fa la seguente proposta:

I Consigli comunali e provinciali facciano essi la raccolta degli statuti agrari in modo che si possa codificare quello che è della consuetudine. Il punto generale rimane così nel Codice civile; il punto speciale viene regolato dagli statuti agrari.

In questa maniera si avrà un concetto esatto della questione, e saranno distinti i due punti capitali di essa: sarà codificato il fatto costante e lasciato alla consuetudine il fatto che non è più costante, ma che è diverso secondo l'indole delle varie regioni.

Conclude dicendo che la Commissione deve indirizzare il suo lavoro essenzialmente allo scopo di fissare le popolazioni agricole alla terra; di ricondurle all'amore per la terra; di creare tra il proprietario ed il conduttore una tale unità di interessi che possa essere salvaguardia di un lavoro continuo, non soltanto a prò delle due parti contraenti, ma anche nell'interesse del movimento economico di tutto il paese.

Il valore economico di un paese non è dato soltanto dai valori bancari, ma, e special-

Digitized by Google

mente, dal lavoro minuto, paziente che si fa nei piccoli paesi rurali. Se si giungerà ad innamorare i contadini delle loro terre, rendendo proficuo il lavoro, e buoni ed onesti i rapporti tra il proprietario ed il contadino, si farà opera ancora più importante che quella che fu diretta a procacciare l'unità della patria.

Majorana. Gli pare da ciò che hanno detto i precedenti oratori, specie l'onorevole Gianturco, che già vi sia materiale più che sufficiente per i lavori della Commissione.

Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sopra altri punti.

Uno è di tenere conto tassativamente del così detto *Truck System;* nel senso di ricercare sino a qual punto il pagamento del salario in natura e anche sotto la forma di ritenzione, si debba ammettere e con qualche modalità o condizioni limitare. Questo è un problema importantissimo, che rappresenta nelle provincie siciliane un vero lato patologico del problema agrario, su cui più urgente è il provvedere, potendosi per questa via colpire la usura agraria più facilmente ed efficacemente che non con le proibizioni dirette, che sono sempre eludibili.

Un altro punto non sarebbe che indirettamente pertinente alle riforme del Codice civile. Intende dire delle cooperazioni agrarie. Non esistono in Italia; ma se si potessero favorire, sarebbe un gran bene, specialmente in Sicilia dove uno dei fomiti principali della formazione dei fasci è stato quello di limitare i danni che vengono dalla gabella. Crede che se le associazioni agrarie potessero erigersi specialmente nei latifondi e prenderne l'affitto, sarebbe un grandissimo vantaggio.

Non vuole nè può anticipare sviluppi; ma crede che questo punto della determinazione dei *subbietti di diritto* nella materia agraria, comprendendo non solo le persone *fisiche* dei lavoratori, ma anche quelle *morali* delle associazioni dei medesimi, abbia una estrema importanza, non solo dal riguardo politico, ma anche da quello della tecnica giuridica.

Chiede inoltre che la Commissione, se crede, rivolga raccomandazioni al Governo specialmente riguardo alla censuazione dei beni dei Corpi morali, facendo per essi ciò che in qualche regione d'Italia si è fatto per i beni delle Corporazioni religiose.

Osserva che esistono in Sicilia dei comuni addirittura angariati, perchè tutto il loro territorio è patrimonio di qualche opera pia. Accenna in particolar modo al comune di Palagonia, provincia di Catania, per cui è di assoluta necessità rompere la manomorta che lo soffoca. Se si potesse favorire l'enfiteusi si avrebbe in quei paesi un grandissimo beneficio. Ed è perciò che egli è d'accordo con altri oratori nel ritenere che, in materia di enfiteusi si debba *tornare all'antico*, rendendo migliore la condizione del direttario e non iscoraggiandolo dal concedere le sue terre a censo.

Un ultimo punto riguarderebbe la quotizzazione dei beni demaniali.

È persuaso che si debba trattare del Codice civile sopra tutto; ma poichè non si può negare che la Commissione abbia una importanza politica, fa istanza perchè, se non altro in linea subordinata, la Commissione voglia interessarsi degli altri argomenti accennati, d'indole amministrativa e politica.

Landucci. Osserva che determinando il campo della discussione si fa opera pratica e propone nel questionario due punti fondamentali. Nel Codice civile è evidente che la forma di contratto che domina, che è la regola, è la locazione pura, l'affitto. Degli altri contratti agrari speciali, il Codice civile ne considera due soli: la mezzadria e la soccida; e ciò prova che li considera come eccezione. Gli pare che uno dei quesiti che convenga proporre sia questo: determinare in quale rapporto deve stare la forma regolare, per dir così, di locazione dei beni rustici con questi contratti speciali, se come regola o come eccezione.

Digitized by Google

In secondo luogo, perchè la discussione proceda rapidamente, gli sembra che si debba determinare di quali contratti agrari dovrà occuparsi la legislazione. Perchè i contratti agrari sono moltissimi, ma alcuni non sono che formalità, modalità di certi altri.

Miraglia. Concorda nella necessità di occuparsi del contratto di enfiteusi. Ed anticipa il suo modo di vedere, dichiarando essere suo avviso che si debba ritornare alle norme che reggevano il contratto di enfiteusi nelle provincie meridionali; perchè contro le norme stabilite nel Codice attuale si protesta e in Sicilia ed in Toscana.

Si discuterà a suo tempo dell'argomento; ma, per la Sicilia specialmente, l'enfiteusi ha una grandissima importanza, perchè molti miglioramenti in Sicilia si devono alle enfiteusi fatte dalle Opere pie e dai Corpi morali. Anzi la storia insegna che tutti i miglioramenti nella Piana di Mascali si devono alla enfiteusi ed alla quotizzazione fatta dalle Corporazioni religiose di Catania.

Forse la legge del 1862 non ha dato tutti i risultati che avrebbe potuto dare ed è perciò ch'egli insiste perchè la enfiteusi sia regolata dalle norme prima esistenti.

E poichè si è parlato di divisione dei demanii in Sicilia, gli preme di dire che questa non avrebbe tutta quell'importanza che si può credere, perchè in Sicilia è scarso il numero dei demanii comunali. Dalle statistiche risulta che non si potrebbe disporre che di 21 mila ettari; 31 mila rimangono per gli usi civici. In ogni modo il Governo è nella intenzione di presentare appunto un progetto di legge che faciliti la quotizzazione anche dei terreni di demanio comunale che ancora rimangono, con provvedimenti che si accostano a quelli che lo Zurlo in Napoli diede quando volle sollecitare la quotizzazione dei demanii comunali.

E poichè si tratta della formazione del programma dei lavori della Commissione, prega l'onorevole presidente di tenere conto dei lavori che sono stati presentati. La pubblicazione sui contratti agrari comprende due parti: 1° Stato di fatto; 2° Voti delle Associazioni agrarie rispetto ai contratti agrari attuali.

L'Amministrazione dell'agricoltura si è creduta in obbligo di completare questi voti con quelli espressi dai Comizi in altre occasioni e di riassumerli in un fascicolo a parte, aggiungendovi quelli espressi dal Consiglio di agricoltura.

Faina. Poichè si vuol far precedere uno scambio di idee per formare poi un questionario che dia norma alla discussione, verrà esponendo le sue.

L'onorevole Miraglia ha annunziato che il Governo presenterà un nuovo progetto di legge per la quotizzazione dei demanii comunali in Sicilia. Ora è opportuno osservare che un progetto per la quotizzazione già trovasi dinanzi al Senato pronto per la discussione: forse sarà intenzione del Governo di ritirarlo.

Riferendosi alla esposizione fatta dall'onorevole Gianturco, chiede che sia ben tenuto distinto il contratto di locazione di fondi rustici fatta dal proprietario al contadino, diretto lavoratore del suolo, ed il contratto di affitto che interviene fra proprietario ed intraprenditore il quale subloca poi il fondo ai contadini, dividendolo in piccoli lotti. La distinzione, se giuridicamente pare poco importante, economicamente parlando è essenziale; giacchè mentre il contratto diretto è utile e necessario, l'intervento dell'intermediario è sotto tutti i punti di vista dannoso. Nel trattare i singoli quesiti che saranno presentati nel questionario, si dovrà sempre tener conto di questa distinzione capitale.

Quanto alla nullità del patto di rinuncia all'indennizzo per casi fortuiti è discutibile se e fin dove convenga ammetterla a pro' dell'affittuario all'ingrosso; per il contratto diretto fra il proprietario ed il coltivatore la nullità è ammissibile se il contratto è annuale o a scadenza breve; controvertibile invece se il contratto è a lunga scadenza.

Digitized by Google

Ammette in massima il diritto di compenso per le migliorie tanto più che bisogna andar molto cauti nel decidere se convenga o no incoraggiare il contratto a miglioria. Nelle Puglie e nella Sicilia con questa forma di contratto vastissimi terreni sono passati dalla cultura estensiva alla intensiva, trasformandosi da campi in vigneti. Ciò dapprima ha portato larghissimi utili al proprietario ed al colono insieme; ma per effetto della eccessiva specializzazione è bastato un semplice mutamento nei rapporti doganali dell'Italia con altri Stati per cangiare in danno gravissimo ciò che sul principio sembrava un bene.

Relativamente alla rescissione per causa di lesione, vale la osservazione fatta per i casi fortuiti. Nei limiti del diritto conviene proteggere il contadino contro i possibili abusi del locatore, non rafforzare l'intermediario di fronte al proprietario. Con questa riserva non è alieno dall'esaminare se sia il caso di estendere ad altri contratti il principio stabilito dal Codice in materia di vendita di immobili e di animali.

Consente che si debba limitare il diritto di affranco, perchè come è attualmente costituito, ha reso impossibile l'enfiteusi, la quale invece in molti luoghi d'Italia merita di essere incoraggiata quando venga fatta per piccoli lotti. Non si dimentichi che in Italia la bonifica dei terreni incolti o poco redditizi si è operata più mediante il lavoro continuo, che mediante i capitali, e ciò è avvenuto grazie al contratto di enfiteusi.

Quanto alle riforme della divisibilità del canone enfiteutico chiede spiegazioni non avendone bene compresa la ragione; qualche cosa che concerne l'indivisibilità dell'enfiteusi si ha in Olanda, ove per proteggere i terreni contro l'invasione del mare si è stabilito che essi non possano essere soverchiamente frazionati fra diversi proprietari.

Gianturco. Spiega che non intenderebbe di limitare la divisione ereditaria del fondo enfiteutico, ma vorrebbe soltanto che a maggiormente garantire il proprietario ed indurlo così a concedere i suoi fondi in enfiteusi, fosse considerata dalla legge come indivisibile l'obbligazione del pagamento del canone enfiteutico.

Faina. Occorrerà dunque conciliare questi due termini: divisibilità del fondo enfiteutico per eredità; indivisibilità del canone.

Venendo alla competenza giudiziaria, sono stati accennati tre sistemi: quello dei probiviri in agricoltura a simiglianza dei probiviri per l'industria; quello dell'estensione della competenza del conciliatore; ed infine quello di un tribunale nuovo che risulterebbe composto dal conciliatore e da due assistenti, l'uno proprietario, l'altro coltivatore. Poco disposto a novità non necessarie, constata con piacere come il giudice popolare acquisti sempre maggiori simpatie, se come spesso, massime nelle campagne, le parti si rivolgano al conciliatore anche nelle questioni che eccedono la sua competenza. Riterrebbe sufficiente riforma il trovar modo che nei contratti agrari possa includersi agevolmente la clausola dell'arbitraggio avanti al conciliatore, anche quando una od entrambe le parti siano analfabete.

Approva il concetto di una limitazione degli interessi, e poichè tutti conoscono quanto sia difficile stabilire legislativamente tale limitazione ed i mezzi che praticamente assicurino che non sarà violato il divieto della legge, trova accettabile la proposta Gianturco, che il magistrato possa caso per caso decidere se gli interessi convenuti siano o no usurari, con facoltà di farne la riduzione secondo le circostanze.

Circa la facoltà nel magistrato di ripartire in rate il pagamento dei debiti, crede si debba nuovamente richiamare la distinzione fra il contratto diretto fra locatore e coltivatore e l'affitto all'ingrosso ad un intermediario, che a sua volta subaffitta il fondo e non fa quindi che una speculazione. Nel secondo caso tale facoltà del pagamento rateale non è ammissibile; l'intermediario è un industriale come ogni altro, e deve subire la sorte di tutte

Digitized by Google

le altre industrie. La trova ammissibile invece nel contratto diretto: in cui del resto non si tratterebbe che di legalizzare uno stato di fatto già esistente, essendo soliti i conciliatori di stabilire talvolta anche il metodo del pagamento.

Non si oppone ad una maggiore estensione della insequestrabilità, a favore del contadino, ma fa delle riserve per quelli attrezzi rurali che sono di proprietà del colono, ma che furono acquistati col denaro del padrone. Questo accade talvolta nei paesi di mezzadria, quando si introducono nuovi attrezzi più perfezionati e costosi come carri, aratri potenti, trinciaforaggi, ecc. Estendere a questi la insequestrabilità avrebbe per effetto di arrestare un movimento di progresso che giova invece incoraggiare.

Si è accennato pure alle case coloniche ed all'obbligo della loro costruzione. Certo niente giova più della casa al miglioramento del contadino ed all'aumento della produzione, ma per imporre al proprietario l'obbligo legale delle nuove costruzioni occorre denaro; se no si ripeterà il caso della legge Crispi sulla tutela della pubblica igiene, che non viene applicata per mancanza di mezzi. Allo stato delle cose, ossia date le condizioni finanziarie dello Stato, e l'alto saggio corrente dell'interesse, il proprietario, che non si vuole rovinare, deve fabbricare con le proprie economie e non ricorrendo al credito. Ma, disgraziatamente, in Italia vi sono moltissimi proprietari anche latifondisti oberati dai debiti; e proprietario povero vuole dire agricoltura povera e contadini miserabili. Crede che sia il caso di seriamente discutere se non convenga di sbarazzare questo ospedale di proprietari incurabili, abbreviandone l'agonia, ciò che si potrebbe ottenere col rendere la proprietà eccessivamente mobile, e facilitare le vendite e le liquidazioni.

Importantissima e urgente è la riforma dei tributi, ma è questa una materia che riguarda più le leggi finanziarie che il Codice civile; pure anche nei riguardi col Codice civile sarebbe utile qualche disposizione. Si va introducendo in molte parti d'Italia la tristissima abitudine di imporre al mezzadro l'obbligo del pagamento di una quota-parte del tributo fondiario; il che è contrario al concetto giuridico fondamentale di tale tributo. Dove per opera del proprietario il capitale fondiario è cresciuto di valore, ne è aumentata la rendita e le condizioni del contadino sono divenute abbastanza agiate, si introduca piuttosto una diversa modalità nella ripartizione dei frutti, per alcune determinate colture. Per tal modo i prinicipii di diritto non riceveranno offesa, ed il contadino si rassegnerà più facilmente al nuovo aggravio, perchè non avrà da pagare una quota fissa in denaro, ma variabile e in generi, come variabile è il raccolto relativo.

Dovrà essere poi certamente discusso l'argomento del *truck*, accennato dal collega Majorana.

Resta da ultimo la proposta della istituzione di cooperative: queste non si possono confondere con le antiche Università. Si tratta di argomento quasi nuovo, poco studiato, e prima che passi dallo stato degli studi a quello della legislazione occorrerà ancora del tempo. Crede quindi che non debbasi introdurre nel Codice alcuna disposizione a tale riguardo.

Cogliolo. Seguendo il sistema adottato dai precedenti oratori, verrà anche egli esponendo alcuni punti che dovrebbero essere oggetto di discussione.

Anzitutto si potrà esaminare se l'articolo 1663 del Codice civile che riguarda il libretto colonico e fa eccezione alle norme comuni della prova testimoniale, debba estendersi a tutti i contratti agrari.

Occorrerebbe poi vedere se agli articoli 1617 e 1618 del Codice civile debba essere portata alcuna modificazione. Tali articoli concernono la riduzione del prezzo dell'affitto nel caso in cui il raccolto venga a perire per oltre la metà per caso fortuito. L'articolo 1617

Digitized by Google

stabilisce poi che si debba fare un compenso delle annate cattive con quelle precedenti in cui il raccolto sia stato buono. Ora questo, che sembra un giusto equilibrio, si riduce invece ad una ingiustizia, sia perchè difficilmente nelle annate buone il coltivatore è in grado di fare dei risparmi per prepararsi a pagare l'intero affitto delle annate cattive, sia perchè in pratica il proprietario, rievocando i conti delle annate precedenti, trova sempre il modo o di rifiutarsi a qualunque riduzione del fitto nell'annata cattiva, o di costringere il coltivatore ad una transazione.

Un altro punto degno di attenzione è quello dell'articolo 1655 del Codice civile per cui il colono deve fornire il fondo del bestiame, dei concimi, del capitale dell'invernata e degli strumenti di lavoro. Ora per la legge sul credito agrario chi presta il denaro ha privilegio sul bestiame e sugli altri capitali posti sul fondo, ed evidentemente non sborsa il denaro se non è certo dell'esistenza di quanto dovrebbe formare il pegno del suo credito. Nasce da ciò la necessità pel colono di fornirsi di quanto occorre per l'articolo 1655 anche a condizioni usurarie, subendo talvolta quelle che gli vengono imposte dal proprietario. Sembrerebbe pertanto corrispondente a giustizia che l'obbligo di cui parla l'articolo 1655 fosse imposto non al colono, ma al proprietario.

Per ciò che concerne le imposte è d'accordo con l'onorevole Faina e trova logico che la tassa fondiaria sia sempre pagata dal proprietario e non accollata al coltivatore, il quale merita tutta la simpatia e tutto l'aiuto.

Nella mezzadria, come si rileva dai voti dei Comizi agrari, viene generalmente lamentato che si vada perdendo il concetto puro e genuino della mezzadria toscana, cioè della divisione a metà dei prodotti, o di quasi tutti i prodotti, poichè, ad esempio per l'uva al colono in talune contrade non spetta che il terzo. Questa materia è regolata dalle consuetudini locali, in conformità dell'articolo 1654 del Codice civile. Ora converrà esaminare quale importanza sia da attribuirsi e da lasciarsi alle consuetudini locali e se non convenga modificare su tal punto la struttura del Codice.

Circa tali consuetudini poi, è certo che in qualche parte bisognerà pur rispettarle; e per istituire l'esame a ciò necessario sarebbe opportuno conoscerle tutte e farne quindi la raccolta. Come le Camere di commercio hanno fatto dei voti perchè siano raccolte e pubblicate tutte le consuetudini commerciali, così egli fa ora dei voti perchè siano raccolte e pubblicate tutte le consuetudini locali in materia di contratti agrari.

Per quante riforme si facciano, esse urteranno tutte contro una gravissima difficoltà: il concorso del capitale al lavoro. Ora tale concorso trova un grande ostacolo nella quantità di privilegi che il proprietario può vantare sui frutti del fondo. Per lo stesso articolo 6 della legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887 il privilegio del mutuante è posposto a quello del proprietario. Ora bisognerebbe che i privilegi del padrone passassero in seconda linea; così resterebbe incoraggiato il prestito al colono e crescerebbe il numero di coloro che sarebbero disposti a fare tali prestiti. Ben si sa che in materia di usura l'unica legge che abbia un'efficacia è quella della concorrenza fra i mutuanti.

Riguardo alla casa colonica bisognerebbe fare assolutamente scomparire il patto che impone al mezzadro di pagare l'affitto della casa stessa. Per l'enfiteusi sarebbe oramai opportuno decidere una quistione dibattuta nella giurisprudenza, quella della realità del canone. La Cassazione di Torino ha deciso che il canone debba essere reale; sarebbe bene dare a tale decisione forma di legge, il che tornerebbe di vantaggio all'istituto della enfiteusi.

Dovrebbesi ancora comminare la nullità del patto, che si usa in molte parti d'Italia, per

Digitized by Google

cui il mezzadro è obbligato a vendere al proprietario la propria parte dei frutti. In alcuni luoghi questa vendita si fa al cosidetto prezzo della *Comune*, cioè alla media dei prezzi fissata dal municipio.

Tale consuetudine, ottima una volta, ora non è più tale, perchè venendo esportate le uve, queste vengono per lo più vendute privatamente all'esportatore; onde le contrattazioni che vengono poi fatte in pubblico si riducono a poca cosa e non rappresentano il vero valore del prodotto. Per tal modo l'obbligo della vendita al proprietario da parte del colono si riduce ad una decimazione della parte spettante al colono stesso, e come tale deve essere assolutamente vietato.

Dovrebbero essere colpiti di nullità nei patti colonici i cosidetti patti d'arbitrato, per cui proprietario e colono rimettono la decisione delle quistioni che possono insorgere fra di loro ad un terzo. Ora tale patto, bello in apparenza, nella pratica produce molti inconvenienti, venendo la facoltà di decidere rimessa spesso a persone incompetenti, sul cui giudizio il proprietario come più intelligente o come più ricco può in diverso modo influire. Meglio quindi sarebbe rimettersene a quella qualunque nuova competenza giudiziaria che si crederà di introdurre.

Occorrerebbe poi studiare l'introduzione di due forme di associazioni: quella *dei coloni* e quella *dei braccianti.*

A tale riguardo si ha nel Veneto, ove fa buonissima prova, la responsabilità solidale di tutti i contadini che partecipano alla coltivazione, ed è da vedersi se tale sistema non sia da portarsi a regola generale. Si potrebbe inoltre esaminare se pei beni dello Stato, dei comuni e dei corpi morali non si possa imporre l'obbligo di fare l'affitto ad associazioni di braccianti e di coltivatori del suolo. Occorrerà ancora esaminare il problema della quotizzazione dei beni demaniali, e provvedere infine al mantenimento degli usi civici ove ancora esistono, essendo tali usi, benchè forme antiquate, adatti alla soddisfazione di bisogni elementari e comuni delle classi agricole.

Salvioli. Dalla discussione generale si è man mano venuti ad una discussione speciale. Ma prima di addentrarsi in essa urgerebbe definire una quistione di capitale importanza. I tipi dei contratti agrari debbono essere fissati come obbligatori, nel senso cioè che la legge stabilisca tutte le norme e regoli le condizioni dei contratti, sottraendoli alle consuetudini locali e alla libera contrattazione, in guisa che non sia lecito al proprietario ricorrere ad altra forma di contratto che a quei determinati tipi, nè derogare a queste norme, o basta invece portare qualche modificazione sulle modalità dei tipi ora esistenti, correggendo o vietando qualche patto, rispettando sempre il principio della libertà di contrattazione?

Si dovranno stabilire le forme di industria agricola che si deve seguire in una determinata zona e per una determinata coltura e ciascuna disciplinare, rendere, per esempio, in certi casi obbligatoria l'enfiteusi, la censuazione, la mezzadria, oppure lasciar libero ognuno di scegliere la forma che più gli aggrada? Ecco due sistemi e due scuole: una delle quali ritiene indispensabile una efficace ingerenza dello Stato per ottenere qualche risultato nel campo dell'agricoltura e per elevare la situazione delle classi agricole, ritenendo che se non si fissano tutte le regole dei patti agrari e non si obbligano i proprietari a seguire alcuni tipi determinati, nessun vantaggio si otterrà per gli scopi che si vorrebbero, perchè il proprietario libero di scegliere e comporre il contratto immaginerà altre clausole non meno pericolose di quelle che sarebbero vietate, o inventerà nuove forme di contratto, od alla peggio ricorrerà alla coltivazione diretta, per mezzo cioè dei salariati. E di questi, che oramai in Italia ascendono già a 6 milioni, non è certo opportuno crescere il numero. Pro-

Digitized by Google

pone pertanto il seguente ordine del giorno, persuaso come egli è che soltanto per tal modo si farà una legge capace di dare dei risultati, essendo ufficio del legislatore non solo quello negativo di vietare l'illecito, ma anche quello positivo di prescrivere il bene.

« La Commissione, considerando che i mali di cui soffrono le popolazioni lavoratrici « agricole non dipendono dalle modalità dei patti agrari, ma, se anzitutto si connettono a « cause complesse del presente ordinamento economico, trovano la causa diretta nell'es- « senza dei patti agrari che non si devono lasciare all'illimitata libertà contrattuale, ma de- « vono essere fissati per legge: considerando che mentre da una parte è certo che i mali « deplorati, se curati soltanto con modificazioni della legge civile, si riprodurranno sotto altre « forme, e d'altra parte i proprietarii abbandoneranno le forme di industria agraria che ora « si vorrebbero diffuse e favorite, quando queste apparissero loro onerose, ricorrendo al « lavoro salariato, il che inasprirebbe altre questioni, specialmente quella dell'aumento del « proletariato agricolo: passa ad esaminare quali patti agrari siano da stabilirsi in modo « coattivo almeno dove esiste il latifondo e a stabilire le norme tassative per ciascuno di « essi.

« Salvioli. »

Bodio. Risponde all'onorevole Faina ed al prof. Cogliolo che non vede la ragione per la quale non si potrebbe imporre anche al colono nel contratto di colonia parziaria una parte del tributo fondiario, quella che corrisponde ai centesimi addizionali dei comuni. Se questi centesimi addizionali sono destinati a pagare dei servizi locali, come mantenimento di strade, di scuole, ecc., dei quali approfitta il colono anche più direttamente del padrone, nulla ripugna a che questa porzione dei carichi gli venga addossata. Una simile ripartizione si fa anche nei contratti di affitto in Lombardia, dove generalmente l'affittuario prende sopra di sè il pagamento dei centesimi addizionali del comune.

Orlando. Crede che il prof. Salvioli abbia posto la questione nei suoi veri termini, e che per il carattere generale della proposta da lui fatta, l'ordine del giorno presentato debba aver la precedenza sulla formazione di qualunque questionario.

Presidente. Occorre bene tenere distinti i due compiti affidati alla Commissione. Uno di essi, affatto accessorio, è quello di dar parere sul progetto Sonnino per la Sicilia. L'altro, principalissimo, concerne lo studio delle modificazioni che debbano essere introdotte nel contratto di lavoro in genere e nei contratti agrari in ispecie. Del primo si discuterà più innanzi; ora si tratta di fissare in forma di quesiti i temi, che dovranno formare oggetto di esame e di proposte. L'ordine del giorno del prof. Salvioli potrà opportunamente discutersi domani in principio di seduta, trattandosi del 1° tema iscritto nel seguente questionario, che egli ha compilato, tenendo conto delle idee e delle proposte enunciate dai commissari, che hanno preso successivamente la parola.

Ciò posto, ecco il questionario:

1° Natura e forma dei contratti agrari.
2° Durata dei contratti.
3° Disdetta e rescissione.
4° Casi fortuiti e patti ingiusti - Assicurazione.
5° Migliorie, onoranze ed appendizi.
6° Riduzione ed aumento del fitto (art. 1614 Codice civile).
7° Sublocazione.
8° Enfiteusi.
9° Mezzadrie.

Digitized by Google

10. Riparto dei prodotti nella mezzadria.
11. Imposte - Attrezzi - Anticipazioni - Limite all'usura agraria.
12. Arbitraggi - Probiviri.
13. Limite delle sequestrabilità.
14. Limite del privilegio del locatore.
15. Abolizione del *Truck System*.
16. Salariato delle campagne.
17. Associazioni agricole.

Gianturco. Prega il prof. Salvioli a fare le proposte che crede opportune in ordine ai tipi di contratti agrari.

La seduta è tolta alle ore 17. 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 9 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 20.

Sono presenti i commissari: **Bodio, Cavalieri, Cogliolo, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Luducci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Parenzo, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Salvioli. Dirà qualche cosa brevemente sull'ordine del giorno che ieri ha proposto. Non intendeva in modo assoluto di limitare a pochissime le forme dei contratti agrari. Ritiene che tutta la questione si basi sul punto, al quale si connette tutto il lavoro che la Commissione è chiamata a fare, che quanto più si renderanno restrittive le forme dei contratti agrari vietando quella o questa clausola, tanto più si metteranno i proprietari nella necessità di abbandonare i patti che ora praticano, ricorrendo nel proprio interesse ad altre forme, che non essendo disciplinate, saranno più onerose delle presenti, oppure si avvicineranno senza dubbio al lavoro salariato.

Prescindendo ora dalla questione se può essere nell'interesse della società di vedere aumentato il numero del proletariato agricolo, crede che si debba stabilire in modo tassativo quali siano le forme tipiche da fissare, affinchè non si debba verificare tra breve l'inconveniente che tutto il lavoro della Commissione si risolva in nulla.

Non intende di restringere a poche le forme dei contratti agrari, anzi queste devono essere accresciute secondo le varietà delle colture, dei climi e delle regioni: l'essenziale è che si fissino almeno le regole principali intorno al modo con cui effettuare la ripartizione del prodotto.

Si potrebbe obiettare che il numero delle disposizioni che dovrebbero regolare i contratti agrari verrebbe ad essere troppo grande; ma osserva che i paesi i quali hanno legislazioni industriali non si sono spaventati di leggi che contengono un grande numero di articoli. Cita fra le leggi relative ai contratti agrari la legge rumena 13 maggio 1882, il regolamento russo 12 giugno 1886, che hanno creduto opportuno scendere ai particolari nelle materie a cui hanno più specialmente inteso provvedere.

Posta così la questione e senza esaminare fino a qual punto lo Stato abbia il diritto ed il dovere di entrare in siffatti argomenti, che limitano e distruggono la libertà di contrattazione, dichiara di accettare l'invito fattogli ieri dall'onorevole Gianturco, di indicare cioè le forme che preferirebbe.

Vuole distinta la proprietà lavoratrice da quella dissociata dal lavoro e soltanto percettrice di rendita. Vorrebbe fosse stabilito che colui che è proprietario di terra e non la coltiva direttamente colla propria famiglia, oppure col sussidio di servi di campagna, possa soltanto coltivarla coi seguenti sistemi, ma senza escludere che altri possano essere dalla Commissione studiati e disciplinati:

Digitized by Google

a) Mezzadria. Seguendo in questa tutte le disposizioni che l'hanno resa celebre nella Toscana, nell'Emilia, nelle Romagne, accrescendola e perfezionandola con tutte le modificazioni più opportune. Con questo contratto tutti i prodotti del suolo dovrebbero essere divisi a metà. Il proprietario dovrebbe porre metà del capitale vivo e delle scorte, intere le sementi e dare le anticipazioni al colono coll'interesse del 5 per cento. Metà degli attrezzi dovrebbero essere a suo carico e per metà egli dovrebbe sostenerne le spese di riparazione. Il bestiame dovrebbe sempre essere acquistato col consenso del colono; l'assicurazione contro i danni dell'incendio e della grandine dovrebbe sempre essere pagata a metà. Il pagamento delle imposte dovrebbe essere messo tutto a carico del proprietario. Il concime da acquistarsi vorrebbe fosse tutto a carico del proprietario. È d'avviso convenga vietare la rinunzia ai casi fortuiti, vietare tutti gli oneri sotto forme di appendizii, affitti di cortile, ingrasso di animali porcini, giornate gratuite o semigratuite di lavori in altri fondi, lavori con carri e bestiame fuori del proprio fondo. Se per la cultura del fondo a mezzadria occorresse l'opera di braccianti avventizi, il loro pagamento dovrebbe essere a carico del proprietario. La durata del contratto non dovrebbe essere inferiore a 9 anni. Tutte le migliorie dovrebbero essere indennizzate colla norme da stabilirsi uniformemente agli altri contratti agrari e colle stesse essere regolato lo scioglimento del contratto.

b) Contratto di boaria, schiavanderia e analoghi, variamente chiamati secondo le regioni. In questi contratti essendo il colono pagato in generi e ricevendo soltanto una piccola parte in denaro, si imporrebbe la necessità che il legislatore stabilisse il *quantum* della retribuzione. Propone che questa sia fissata proporzionatamente al numero dei membri componenti la famiglia del boaro, schiavandaro, ecc., e all'estensione e natura del fondo, per ogni novennio da Commissioni speciali, quale potrebbe essere una Commissione composta da un membro del Comizio agrario locale, da un rappresentante della Camera di lavoro o di Associazioni operaie agricole costituite nel mandamento e presieduta dal magistrato o dall'ispettore del lavoro. La stessa Commissione dovrebbe regolare i salari dei giornalieri, braccianti, operai avventizi, servi di campagna, ecc., che fossero assunti pei lavori di qualsiasi natura, necessari pel contratto di boaria, schiavanderia, o nel sistema della proprietà coltivatrice, ecc., quanto per quello di mezzadria. Fa notare che già la citata legge rumena obbliga i Comuni a compilare annualmente una tariffa dei prezzi dei lavori agricoli, e che il Regolamento russo ha disposizioni intorno alla quantità e qualità degli alimenti che devono essere forniti ai contadini.

c) Contratto di miglioria. Se il contratto fosse sciolto si dovrebbero applicare le disposizioni contenute all'articolo 6 del progetto Sonnino.

d) Enfiteusi direttamente conceduta a coltivatori.

e) Affitto a contadini esercenti essi e le loro famiglie i lavori agrarii, o a cooperative di agricoltori. Di questo contratto la durata non dovrebbe essere inferiore ai 15 anni. Il proprietario dovrebbe somministrare gli attrezzi. L'assicurazione contro la grandine dovrebbe essere obbligatoria e il padrone dovrebbe concorrere al pagamento del premio per la metà: e concorrere pure per metà nel danno per devastazione, inondazione e altro infortunio. A suo carico dovrebbe restare tutto il pagamento del premio per l'assicurazione contro gli incendi dei fabbricati. A Commissioni arbitrali sarebbe rimesso il valutare come deve essere ridotto l'affitto nel caso di cattive annate.

Rileva l'inefficacia delle leggi demaniali e propone che i beni dei Comuni, delle Opere pie e degli altri enti morali, ed i Demani comunali, come quei beni posseduti dai privati sui

Digitized by Google

quali in virtù delle leggi eversive della feudalità pesassero ancora controversie relative alle promiscuità e al loro scioglimento, come pure tutte le terre incolte sieno date:

1) a mezzadria colle norme sopra accennate;

2) a censuazione. L'ammontare del canone dovrebbe essere ogni 12 anni fissato da Commissioni speciali. La censuazione dovrebbe essere fatta direttamente a coloni per estensioni non superiori a 15 ettari, non inferiori a 4, essere dichiarata inalienabile, indivisibile e durare per un periodo non minore di anni 9 con diritto agli indennizzi per le migliorie, da fissarsi da Commissioni di probiviri.

Queste forme di contratti dovrebbero soltanto essere sciolte:

per offese gravi al proprietario, dietro condanna;

per sottrazione provata e seguita da condanna;

per deprezzamento del fondo.

La soccida per animali dovrebbe avere una durata non minore di 3 anni.

Per le culture speciali: tabacco, cotone, olivo, frassino, innesto, potatura, come per la custodia del bestiame grosso o minuto e per tutte le altre industrie attinenti all'agricoltura, dovrebbero essere da speciali Commissioni fissati i salari secondo le regioni e le stagioni.

Presidente. Invita i commissarii a formulare le loro proposte su ciascun tema, ed inviarle alla Presidenza perchè possa averle presenti ed, occorrendo, farle stampare e distribuire, la qual cosa agevolerebbe la discussione.

Landucci. Gli pare sia di fondamentale importanza decidere nettamente se si debbano o no, porre nel Codice civile forme di contratti agrari obbligatorie. Se si stabilissero forme obbligatorie, queste si dovrebbero circondare di una infinità di cautele e si dovrebbero rendere elementi essenziali del contratto anche gli elementi naturali e gli accidentali, altrimenti si farebbe opera vana, perchè anche questi contratti obbligatorii sarebbero elusi.

Si dichiara avverso a determinare quali debbano essere tassativamente i contratti agrari; certo, ove si volesse farlo, bisognerebbe farlo in modo diverso per le diverse regioni; ma egli in qualunque modo lo trova dannoso sotto ogni rispetto. Del resto eccederebbe il mandato ricevuto, perchè la Commissione è chiamata a studiare modificazioni al diritto vigente e lo stabilire forme obbligatorie non sarebbe un modificare, ma un distruggere, un rinnovare il diritto vigente, e snaturerebbe il nostro Codice civile.

Gli sembra esagerata la libertà contrattuale lasciata dal Codice; ma crede che eccederebbe i limiti del mandato della Commissione il distruggerla per una categoria di contratti, che più di qualunque altra ha bisogno di esser libera ed indipendente e di essere regolata non dalla mente, per quanto saggia, del legislatore, ma al contatto continuo delle condizioni di fatto che mutano anche in breve lasso di tempo, ed a seconda delle diverse località e colture.

In ogni modo quando questo sovvertimento riguardo ai contratti agrari fosse accettato dalla Commissione, resterebbero intatte molte altre parti del Codice ispirate o coordinate alla libertà contrattuale e sarebbe distrutto quel tutto armonico che esso costituisce, od altrimenti la modificazione di tutte le altre parti sarebbe opera vastissima e difficilissima.

Le forme di contratto poi non sono creazione del legislatore; ma sono sorte spontaneamente nel mondo dei fatti. Il legislatore le ha regolate e migliorate.

Ammette che la legislazione intervenga per impedire gli eccessi e gli abusi; ma non che ponga, in cosa così mutevole, le colonne d'Ercole, ciò a cui, anzitutto, non riuscirebbe e che in ogni modo sarebbe causa di gravi danni agli stessi lavoratori e d'una incalcolabile rovina economica per la nazione.

Digitized by Google

Non si preoccupa del numero degli articoli, quantunque sappia che le leggi più pratiche e che hanno dato origine a minor numero di liti sono state quelle condensate in principii fondamentali; ma ciò che lo spaventa è il numero dei contratti: il Salvioli ne ha indicati cinque, mentre nel volume, « *I contratti agrari* » se ne trova registrato un numero stragrande, che, anche sotto la stessa denominazione, hanno diverse forme, richieste dalle speciali condizioni del luogo.

Nessuno può essere più di lui favorevole a togliere gli abusi dei proprietari, in quanto ve ne sieno, contro i lavoratori della terra; ma ben altra cosa è imprigionare la proprietà in modo che non possa più rilevarsi.

Il proprietario, secondo il sistema proposto, dovrà scegliere il contratto scritto nel Codice, e questo non sarebbe un gran male: ma egli dovrà rinunciare a qualsiasi parte nella determinazione delle quote dei frutti e dei termini del contratto.

Si darà così un colpo grave alla proprietà, istituto che, se deve esser mantenuto, non può esser conservato in guisa da ucciderlo. La rovina della proprietà trarrebbe con sè quella dei lavoratori.

Con un Codice che determinasse alcune forme di contratto, sole, tipiche, indipendenti dalle condizioni locali, non si farebbe altro che spingere l'agricoltura al lavoro salariato, che, secondo lui, non è un vantaggio, se non in certe speciali circostanze, tornando più utili in genere alle classi lavoratrici quelle forme di contratto che affezionano il lavoratore alla terra.

Ritiene quindi opportuno che la Commissione, prima di passare oltre, restringa il suo esame al punto fondamentale se debbano, oppure no, stabilirsi forme obbligatorie, tipiche di contratti agrari, e se queste devono essere determinate per tutto il Regno, oppure per le varie regioni.

Presidente. Prega di non rientrare nella discussione generale.

Fortis. Riconosce essenziale il definire il punto se si debba rendere o no obbligatoria una data forma di contratto.

Cogliolo. Crede che non si possa decidere la questione se debbansi rendere obbligatori certi determinati tipi di contratti agrari, se prima non si esaminano i tipi stessi, e se non si dimostra che quelli che si vorrebbero prescegliere sono sufficienti ad assicurare la libertà contrattuale in rapporto alla terra. I sostenitori dei tipi determinati debbono dire quali sono i tipi da rendersi obbligatori, ed occorre che questi siano tali da esaurire ogni possibilità pratica di rapporto fra l'uomo e la terra. Allora soltanto si potrà dire che non si creeranno altri tipi, perchè non se ne possono escogitare di nuovi.

Il prof. Landucci dice: non è vero che noi abbiamo due o tre forme di contratto agrario, ma ne abbiano 500 o 1000.

Ciò sarà vero se si guarda alle sfumature; ma essenzialmente e praticamente non sono possibili che due tipi.

Il rapporto agrario si esplica fra i due termini: capitale e lavoro e qualunque contratto agrario è una associazione di questi due termini. Se chi ha il capitale è puranco il lavoratore del proprio fondo, il contratto agrario è impossibile; potrà egli ricorrere al lavoro avventizio, a quello del salariato; e non sarà allora possibile che un semplice contratto di lavoro.

Ma se si viene ad una vera e propria associazione del capitalista da una parte, del lavoratore dall'altra, non sono possibili che due tipi.

In uno il capitalista mette il capitale per avere una determinata somma *à forfait*; nel-

Digitized by Google

l'altro il capitalista mette il capitale per avere una quota degli utili. Nel primo caso la somma dovuta rappresenta gli utili probabili del fondo; si ha quasi l'interesse di un mutuo, e questa è la forma-tipo *affitto*. Nel secondo caso invece vi è una partecipazione in diversa misura degli utili effettivi, ed allora si ha la forma-tipo della *mezzadria* o, per meglio dire, *colonia*.

Ciò posto, invece di portare la quistione nel campo del socialismo di Stato o del liberismo, imponendo l'una piuttosto che l'altra forma, occorre mettere così il problema: le condizioni e modalità speciali, di queste due forme, le sole possibili di associazione di capitale e lavoro, devono essere lasciate alla volontà delle parti, oppure essere fissate dal Codice?

Per rispondere a questo problema esaminerà quali siano le modalità speciali con cui si può creare un determinato tipo, e se queste corrispondano ai tipi storici. Nell'industria col progresso umano sono possibili forme sempre nuove di associazione; ma nei rapporti agrari, ove vige ancora per forza di cose l'antico detto *terra stat*, l'esame storico di ciò che è finora avvenuto si impone come una necessità.

Cominciando dall'*affitto* rileva essere questa indubitatamente la forma più combattuta dai sostenitori delle classi sociali. Statisticamente parlando (e lo si può dedurre dal volume sui contratti agrari) si può constatare un fatto che si verifica in tutte le provincie, e cioè che il contratto di affitto non si fa che su terreni aventi estensione considerevole; per quelli di estensione più limitata si ricorre nel fatto ad altre forme, quali la colonia, od il lavoro salariato. Questa grande estensione dei terreni che si danno in affitto dà luogo ad un'altra necessità, che cioè non possa diventarne normalmente l'affittuario se non chi sia già a sua volta capitalista. Onde è tolta tale forma di contratto alla classe disagiata, al puro contadino, al quale pur si vuole provvedere.

In qual modo pertanto si potrebbe adattare tale forma agli interessi delle classi disagiate? Anzitutto poichè occorre essere capitalista per prendere in affitto terreni di grande estensione, si stabilisca che i fondi dati in affitto non possano eccedere un determinato numero di ettari; alla quale determinazione si procederà secondo che il terreno è coltivato a campo, a grano e ad uva, essendo questi i tre tipi fondamentali di coltura che producono differenze enormi nella valutazione del fondo.

In secondo luogo qualche provvedimento è possibile modificando le regole del subaffitto

Il prof. Salvioli ed altri con lui vorrebbero abolire affatto il subaffitto.

L'onorevole Guelpa vorrebbe che il rapporto di mezzadria fosse sempre diretto, fra il proprietario ed il mezzadro. Questi due sistemi aprono la via ad una terza proposta. Come l'articolo 1562 del Codice civile vieta la subenfiteusi, così si vieti pure il subaffitto, ma poi all'affittavolo si permetta di dare il fondo a mezzadria, quantunque tale concessione possa sembrare una violazione di alcune regole fondamentali nell'attuale concetto giuridico della mezzadria.

In terzo luogo infine si proibisca l'affitto per tutti i beni degli enti morali, a meno che esso non venga concesso a *Società cooperative* o a *Comunioni agricole*; dirà poi in che queste ultime debbano consistere.

Si potrebbe poi dare una precisa determinazione all'affitto con altre disposizioni, quale la diminuzione del canone nelle annate cattive, la rifazione dei miglioramenti ed altre da stabilirsi in appresso.

Venendo alla mezzadria o colonia, condividendo l'opinione del prof. Salvioli e di molti giuridico-socialisti, troverebbe opportuno fissare che la mezzadria non fosse lasciata alle

Digitized by Google

private convenzioni. Si rovesci pure il sistema del Codice, ed al principio che le convenzioni private determinano il contenuto del contratto, e solo in loro mancanza suppliscono gli articoli della legge, si sostituisca il sistema inverso e si ponga che nel contratto di mezzadria le convenzioni delle parti sono valide, solo in quanto non derogano alle regole della legge.

Sarebbe però inopportuno stabilire quale debba essere la durata del contratto. Ma d'altra parte occorre avvertire che fra i voti dei Comizi agrari appare il desiderio costante che la mezzadria abbia una durata maggiore. Applicando il principio accolto nell'articolo 366 del Codice di commercio pel licenziamento ingiustificato del mandatario, principio che dalla giurisprudenza si va estendendo a favore di tutti gli impiegati privati; seguendo quanto la legge sanitaria stabilisce a favore dei medici condotti, che dopo il triennio di prova non possono essere licenziati senza giusto motivo; ricordando quanto a favore dei segretari e degli impiegati comunali in genere è stato fatto colla nuova legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, accordando loro di ricorrere al Consiglio di Stato contro le deliberazioni con cui vengono licenziati, si faccia qualche cosa di tal genere anche per i mezzadri e si estenda alla campagna quanto fu finora fatto per la città. Si stabilisca che niuno possa licenziare il mezzadro senza giusto motivo. L'ammissione d'un tale principio sembrerà in urto con gli attuali concetti giuridici; ma questo non deve fermare. Nè è possibile obbiettare che i tribunali non sono giusti apprezzatori delle cause del licenziamento; se essi sono riconosciuti competenti pel licenziamento dei ferrovieri, dei mandatari commerciali, ecc., lo potranno essere pure pei mezzadri: niente di strano che si entri nei fondi e con una perizia si veda se essi sono tenuti da buon padre di famiglia, ecc. Per tal modo si potrà fare a meno di fissare un termine alla mezzadria, il che sarà un bene, perchè tale fissazione non potrebbe essere che arbitraria. Il giudice dirà se il licenziamento fu giusto o no.

Un'altra riforma sarebbe opportuna, ed è quella di stabilire che la mezzadria sia un diritto reale. Di leggieri si potranno apprezzare le conseguenze pratiche di un tal principio.

Circa all'enfiteusi, se non è da approvare il sistema restrittivo del Codice attuale, nemmeno è consigliabile un ritorno puro e semplice all'antico. Se tale istituto non risponde più alle esigenze odierne, non è perchè il Codice lo abbia coartato, ma perchè è venuto a mano a mano mancando un elemento che al concetto giuridico dell'enfiteusi è considerato come essenziale, e cioè quello del miglioramento. Dati gli attuali scambi internazionali, è ben difficile precisare in che consista il miglioramento, poichè può essere ottimo concetto oggi mutare la vigna in campo e non esserlo più domani. Nelle Puglie si abbandonò la coltivazione del grano e le si sostituì quella della vigna, e sembrò un miglioramento; ed ora colà si vorrebbe ritornare di nuovo alla cultura del grano. Sarebbe dunque opportuno togliere dal concetto dell'ènfiteusi questo estremo del miglioramento.

Un'altra riforma sarebbe opportuna, togliere cioè l'enfiteusi a tempo e renderla perpetua; in questo modo il coltivatore avrebbe maggiore interesse a prendere in enfiteusi la terra, poichè ciò gliene assicurerebbe il condominio.

Nel nostro Codice vi è pure l'istituto della rendita fondiaria, che in pratica non ha alcuna applicazione per due ragioni fondamentali: 1° perchè è esagerato il diritto di redenzione accordato dal Codice; 2° per la natura della rendita che deve essere perpetua o vitalizia. Ora, se si potesse costituire la rendita a tempo e con un limitato diritto di redenzione, forse in pratica tale specie di contratto, verrebbe ad essere praticata.

Si è sopra accennato alle *comunioni agricole*. Queste non sono da confondersi colle cooperative agricole, alla cui costituzione nulla si oppone secondo le nostre leggi. Se in pratica esse non si hanno, le ragioni non ne sono di carattere giuridico. La comunione dovrebbe

Digitized by Google

essere invece una riunione di più famiglie comproprietarie e coltivatrici ad un tempo di un fondo o di un gruppo di fondi. Essa sarebbe diversa dalla comunione quale è regolata dal Codice civile, poichè là si hanno degli individui condomini *pro indiviso*: qui invece condomine sarebbero le famiglie coltivatrici, che sarebbero sottoposte ad uno statuto e ad un reciproco controllo di tutta la comunità. Dei frutti, una parte piccola formerebbe la cassa sociale; il rimanente apparterrebbe alle famiglie che hanno coltivato i terreni. Fra tali famiglie adunque si avrebbe un vincolo sociale; però sempre esse dovrebbero essere le investite del diritto e l'ente non dovrebbe mai essere elevato a persona morale, per non fare scomparire le famiglie e dar luogo ad un ente astratto.

Però ove si prenderanno i beni da darsi a queste comunioni agricole? Vi sono i demani ed i beni soggetti a promiscuità: sarebbe questa una delle tante forme per risolvere la questione dei demani comunali, i quali non dovrebbero quotizzarsi fra gli individui, poichè la esperienza insegna che col tempo vengono alienate le singole quote e le terre ricadono nelle mani di pochi; nè essere soggetti alla censuazione ad uso inglese, suggerita dal Salvioli. I beni di cui lo Stato può disporre dovrebbero essere pertanto concessi a tali comunioni agricole, colla condizione che i beni stessi rimanessero inalienabili, salvo permessi speciali. Il modo della costituzione delle comunioni agricole può facilmente determinarsi secondo le leggi attuali sui consorzi. La forma del consorzio si va estendendo sempre più ed è la forma più eminentemente sociale e più utile al povero.

Alle comunioni agricole potrebbero puranco essere conceduti i fondi che vengono devoluti allo Stato per diritto di successione ed il cui numero potrebbe essere vieppiù aumentato quando il diritto di successione *ab intestato* fosse limitato a date categorie, secondo il concetto che si va facendo strada anche in Parlamento. Potrebbero puranco concedersi alle comunioni i fondi che fossero dichiarati incolti e come tali espropriati dallo Stato.

Circa la procedura, non pare accettabile il sistema dei probiviri agricoli, come pare poco lo fosse fra noi quello dei probiviri industriali, la cui creazione presuppone un ambiente di maggiore istruzione. Sarebbe opportuno invece estendere la competenza dei conciliatori, secondo il concetto del senatore Faina. Potrebbesi poi anche introdurre il sistema del ricorso amministrativo da farsi alle autorità agrarie, e cioè ai Comizi agrari, ai Sindacati agrari e alle Camere di lavoro: poichè accanto alla competenza giudiziaria ben ne è possibile un'altra, che più che al lato giuridico della questione, miri al lato onesto e morale di essa. Non dovrebbe essere concesso il ricorso all'autorità giudiziaria se prima non fosse stato espletato il ricorso amministrativo.

Conclude quindi che, senza la necessità di porre uno speciale articolo che dica quali sono i tipi differenti dei contratti, basterebbe dire: i contratti agrari sono i seguenti: qualunque contratto differente è nullo; i patti speciali sono ammessi se non derogano alle tali e tali regole.

Fortis. Ricorda il mandato che ha avuto la Commissione, di vedere cioè quali siano le modificazioni da fare al Codice civile in ordine ai contratti agrari ed alle varie forme sotto le quali essi sono contemplati dal Codice. Ma anzitutto vi è da decidere la questione fondamentale se debbasi rispettare il punto da cui parte il Codice, cioè quello della libertà contrattuale, e quindi se le modificazioni che si proporranno dovranno essere assolutamente obbligatorie per le parti contraenti, oppure restare subordinate alle loro convenzioni. Il problema sostanziale è quello del miglioramento della condizione dei lavoratori della terra, e poichè, senza dubbio, la mezzadria è la forma più equa che si possa concepire di associazione fra capitale e lavoro, non vi sarebbe da esitare, qualora la cosa riuscisse praticamente

Digitized by Google

possibile, a dichiarare obbligatoria la mezzadria ove ancora non esiste. Ma vi è questa possibilità pratica? Non è possibile concepire una obbligazione senza sanzione; e qui quale sanzione si può escogitare? Crede adunque che a risolvere il problema non si offrano che delle vie indirette, le quali nulla hanno a che fare colla sanzione obbligatoria del Codice. Vi sono, per esempio, i beni delle Opere pie, delle Università, quelli comunali; ebbene, per la coltivazione di questi beni lo Stato introduca quelle norme che reputa le più eque, e l'esempio che esso così darà sarà un incentivo per i proprietari ad uniformarsi alle medesime.

Anche con le leggi tributarie si potranno efficacemente aiutare la piccola proprietà, i piccoli fondi, la mezzadria e così di seguito. Ma in tutto ciò il Codice civile nulla ha che fare. Si dice che una delle cause principali delle cattive condizioni degli agricoltori in Sicilia sia il latifondo. Ebbene si cerchi di spezzarlo. Colle leggi sulla abolizione dei fedecommessi, colle norme del Codice civile circa le successioni si è cercato di dividere la proprietà. Orbene in Sicilia anche quando la divisione dovrebbe aver luogo per cause naturali, si elude ciò non ostante la legge, col lasciare indiviso il fondo, mantenendo ciascuno dei proprietari il diritto sulla sua parte di frutti. Ciò si dovrebbe impedire, perchè quando la legge impone la divisione non deve essere lecito eludere la legge. Spezzato effettivamente il latifondo, è l'interesse la gran molla che deve entrare in azione e quindi sarà più facile al piccolo proprietario di introdurre le forme di colonia e di mezzadria che sono nei voti di coloro che si preoccupano delle condizioni dei lavoratori.

Lo Stato ha un altro modo di intervenire senza rendere obbligatorie certe determinate forme di contratti agrari, per il che mancherebbe la sanzione necessaria. Sarebbe certamente desiderabile la bonifica delle terre incolte o di cultura negletta: nulla in diritto si oppone a che, rispettando il concetto della libertà, lo Stato proceda alla espropriazione di tali terre. E una volta che egli ne sia padrone, concedendole ai privati, o gratuitamente, o per piccole enfiteusi, potrebbe ad essi imporre di coltivare le terre secondo quelle norme che più vagheggiamo. Accenna al progetto per la colonizzazione interna da lui presentato al Consiglio di agricoltura, nel quale, dice, sono contenute moltissime norme per cui l'impiego di un dato capitale in espropriazione di terre incolte può tornare vantaggioso fino a costituire una cassa nazionale di colonizzazione.

Ma non si possono legare piedi e mani ai proprietari, perchè si otterrebbe bensì vittoria contro il diritto di proprieta, ma si sacrificherebbe un uguale diritto dei lavoratori; essendochè la condizione disagiata del proprietario porta con sè la condizione disagiata del lavoratore. Perciò si deve cercare l'equità per via d'interesse; altrimenti l'equità sfuggirà perchè sarà sfuggito l'interesse.

Conclude quindi: che si debba lasciare intatto il principio del Codice civile, quello della libertà; e si dichiara disposto ad accettare di buon grado tutte quelle modificazioni che si vorranno introdurre nella forma concreta dei singoli contratti contemplati dal Codice, perchè ove manca la convenzione si debbano osservare quelle norme di maggiore equità che sono richieste dai nuovi tempi e dai nuovi bisogni.

Nitti. A differenza dell'onorevole Fortis e dei conservatori, crede che le leggi non debbano solo conformarsi ai bisogni presenti, ma debbano prevederli, e crede che esse abbiano, o devano avere, una missione non solo giuridica ma pedagogica, diffondendo la coscienza del bene e del male. È questa la differenza fra la scuola liberista e la socialista. L'onorevole Fortis vorrebbe che lo Stato desse l'esempio: ora l'esperienza insegna come l'influenza dell'esempio sia inefficace.

Digitized by Google

A che cosa varrebbe mai questo esempio? È curioso del resto il principio. Si vorrebbe permettere ai privati l'abuso di forme contrattuali, che si ritengono pessime, e viceversa si vorrebbe proibire che questo abuso vada a beneficio delle opere pie, cioè dei poveri. In altri termini: sfruttamento a benefizio dei ricchi, sì; piccolo abuso a benefizio dei poveri, no.

Risorge qui, come risorgerà sempre, nel corso della discussione, la questione che egli aveva fin da principio sollevata: se si deva cioè fare della semplice estetica giuridica o se si devano fare delle leggi agrarie.

Nel primo caso basta, come l'onorevole Fortis vorrebbe, l'esempio, e basta modificare delle formule giuridiche: nel secondo caso è necessario invece andare arditamente avanti e ricorrere alla costrizione.

L'Italia agricola è travagliata da male intimo e profondo: bisogna audacemente affrontare questo male, se si vuole fare cosa seria ed efficace.

L'onorevole Fortis ed altri amici suoi si mostrano spaventati dinanzi all'idea della costrizione legale; ma senza di essa tutto è vano. Meglio allora non fare leggi e contentarsi di predicare il sublime principio del *neminem laedere*.

Quando in Inghilterra si volle introdurre quella grandiosa *Factory Legislation*, che ora è giunta a un così alto grado di sviluppo, la riduzione delle ore di lavoro e tutti i limiti messi allo sfruttamento dell'uomo, parvero la rovina della industria. E invece la industria inglese non solo non ne ha risentito alcun danno, ma ne ha risentito invece un benefizio grandissimo.

Ritornando alla questione agraria in Italia egli ritiene che nulla di serio e di efficace si possa fare fino a quando la legge non sopprimerà, sotto tutte le sue forme, il contratto di fitto.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, ritenendo che il contratto di fitto, quali che ne siano la essenza « e le forme, crei per necessità una classe intermediaria fra i padroni e i lavoratori della « terra;

« ritenendo che necessariamente il fitto determini la depressione dei salari agri- « coli e crei un eccesso sistematico di popolazione, conseguenza inevitabile della forma « economica;

« ritenendo che, ammesso il fitto, non s'abbia alcuna ragione di non ammettere « il subaffitto;

« ritenendo che soltanto la coltivazione diretta possa trasformare insieme le condi- « zioni dell'agricoltura e quelle dei lavoratori;

« Fa voto:

« 1° che ogni riforma della legislazione agraria parta dal principio che altri contratti « agrari non siano ammessi fuori quello di colonia parziaria, determinato dalla legge in « tutte le sue forme essenziali;

« 2° che il contratto di enfiteusi sia riformato secondo i bisogni e le esigenze « dei tempi.

« Nitti ».

A chiarimento di tale ordine del giorno aggiunge che la quistione fondamentale si riduce a sapere che l'affitto sia compatibile con lo sviluppo della coltura e con quello dei lavoratori. Le statistiche insegnano che dove è più esteso l'affitto, ivi è maggiore la fecondità, e quindi più violenta l'emigrazione, e più grave il fermento delle popolazioni; e che il contrario avviene ove l'affitto è parcamente esercitato.

Digitized by Google

Si ferma lungamente a esaminare la natura del contratto di fitto. La proprietà individuale della terra si giustifica solo perchè permette un alto grado di produzione. Dato il contratto di fitto il proprietario diventa non solo un essere parassitario, ma un essere dannoso. Fra lui ed il coltivatore crescono e pullulano delle classi intermediarie quasi sempre torpide ed oziose, la cui sola funzione sembra quella di deprimere i salari.

Nei paesi a base di fitto i salari agricoli sono generalmente assai tenui e il lavoratore è sempre assai depresso. Il proprietario coltivatore è un vero direttore d'impresa: il proprietàrio che dà in fitto è una vera calamità sociale.

Mostra con molti esempi come nessun economista veramente disinteressato abbia osato difendere il contratto di fitto: le crudeli pagine di Mill e di Stein sulle conseguenze del fitto sono ancor più vere se si applicano all'Italia.

Bisogna aspettare che il fitto scompaia da sè? E chi ci garantisce che questa forma spuria e immorale, che fa del padrone una persona che non è cointeressata alla produzione e che cerca per necessità di deprimere i lavoratori, chi ci garentisce che scomparirà?

Tutto anzi fa credere il contrario. Come l'attrazione verso le città cresce insieme al lusso pubblico e all'abuso del capitale improduttivo, come i sentimenti di solidarietà sociale si indeboliscono, le antiche forme di colonia parziaria, che univano in un comune interesse proprietario e coltivatore della terra, sono uccise dall'invasione del fitto. Il fenomeno comincia già a presentarsi in forma allarmante nei paesi a base di mezzadria.

L'Italia sarà rigenerata il giorno in cui, rinunziando a mantenere questo ospedale di proprietari semifalliti, si vorrà procedere a una riforma agraria basata su criteri veramente audaci.

Or qualunque riforma, se veramente vorrà essere utile ed efficace, non potrà che partire dalla soppressione del contratto di fitto. Solo mediante essa noi ci salveremo dalla rovina che ci sovrasta, da questo incessante e terribile sfruttamento della terra e dell'uomo, che è a base del contratto di fitto.

L'oratore spera che la sua proposta prevarrà; poichè ritiene con sincera fede, che una radicale riforma agraria non sia possibile senza la soppressione del contratto di fitto. Pure, se anche la sua proposta non dovesse prevalere, e si volesse continuare ad adottare il solito sistema dei pannicelli caldi, egli seguirà con cura i lavori della Commissione. I nostri lavoratori agricoli sono così poveri, così angariati, così depressi che può anche darsi che i pannicelli caldi, voluti dall'estetica giuridica, portino loro un momento di sollievo.

E forse anche questi nuovi errori cui andremo incontro ci saranno di vantaggio: poichè vedendo la nostra impotenza dinanzi al male, ci convinceremo una volta per sempre che non è se non cambiando metodo che si farà opera veramente alta ed efficace.

Faina. Il parere ch'egli esporrà sarà quello di un proprietario che vive della campagna ed a contatto coi lavoratori. Il prof. Salvioli ed altri si figurano il proprietario come un semplice capitalista, il quale coll'affidare alla coltivazione il capitale fondo abbia compiuto l'ufficio suo, e a cui non resti altro diritto e altro dovere che quello di riscuotere i fitti, senza ingerirsi affatto nella produzione. Egli non crede che sia così; crede che la proprietà individuale della terra sia una funzione, e che il proprietario debba partecipare e partecipi alla coltivazione non solo col contributo del suo capitale stabile, ma anche con quello dei capitali mobili, e, ciò che più importa, col contributo della sua intelligenza, e della opera sua. Per lui il proprietario è il direttore nato dell'azienda agraria, tanto nel caso di conduzione col mezzo del salariato, tanto nel caso di mezzadria, quanto nel caso di fitto diretto con i coltivatori dei singoli poderi che costituiscono il latifondo, perchè tutte queste forme di con-

Digitized by Google

tratto fra proprietario e coltivatore diretto consentono al primo di esercitare la sua funzione morale, sociale ed economica. Egli è, e deve essere il primo e principale fattore della produzione; a lui spetta l'ufficio di conservare ed aumentare la fertilità del suolo, difenderlo dalle corrosioni e dilavamenti, arricchirlo di case e di piantagioni; a lui l'onere e l'onore di tutelare, sovvenire ed educare i contadini che, vivendo sulle sue terre, fanno parte in certo modo della sua famiglia. La questione non sta nella forma del contratto tra proprietario e contadino; salariato, piccolo affitto, o partecipazione al prodotto non sono che modi diversi di retribuzione al lavoro, e purchè vivificato da spirito di equità e benevolenza il migliore è quello che meglio risponde alle tradizioni e ai bisogni locali.

La questione vera, dal punto di vista sociale è fra conduzione diretta per conto del proprietario, o indiretta per conto e nell'interesse dell'intermediario. Per grandi che siano le benemerenze dei *farmers* inglesi e degli antichi fittabili lombardi, il loro intervento non è più consentito dalle mutate condizioni sociali e politiche. La proprietà individuale attaccata da tutte le parti non si difende col solo Codice civile; bisogna che i proprietari dimostrino coi fatti che la proprietà in mano loro è ancora la forma che meglio risponde agli interessi dei consumatori in generale, e dei lavoratori della terra in particolare. Combattere quindi il grande affitto sotto tutte le forme; togliere la ragione d'essere all'industriale agricolo; ricondurre il proprietario alla campagna, al contatto diretto del contadino, ecco la nostra missione.

Conviene quindi sia un male sociale il grande affitto; ma non crede nè giusto, nè utile, nè opportuno il sopprimerlo con una legge. Vi sono dei minori, degli interdetti, da cui non si può certo pretendere che sovraintendano personalmente alla coltivazione dei loro fondi; vi sono periodi di formazione della richezza durante i quali il nuovo proprietario non può ancora abbandonare l'industria o la professione per i campi; talvolta anche il proprietario miglioratore è costretto a concentrare i suoi sforzi in una tenuta, trascurando temporaneamente le altre; in tutti questi casi, il grande affitto è una dura necessità. E in secondo luogo si può con un tratto di penna ledere tanta massa di interessi? La natura non agisce per salti, e nemmeno il legislatore sapiente. È sui mezzi indiretti e sopratutto sulla propaganda delle idee, ed un indirizzo fermo e costante di Governo che dobbiamo confidare per la trasformazione dell'ordinamento agrario, là dove manifesti ne sono i difetti.

Esclude, come liberista, la proposta di restringere i contratti agrari a tipi determinati per legge. Riconosce la superiorità della mezzadria raccomandata dai precedenti oratori, ma nota che la mezzadria fra tutte le forme di cultura è la più cara di ogni altra; per trasformare un terreno e renderlo adatto alla mezzadria occorre una immensa quantità di lavoro e di capitale, mentre la coltura diretta per mezzo di salariati costa assai meno.

Con le proposte riforme si verrebbe ad escludere da questa costosa trasformazione l'unico che può seriamente farla, cioè il proprietario; vincolato, sospettato, non più padrone in casa propria, egli preferirà abbandonare le terre e fare il capitalista.

Invece di combattere l'assenteismo lo avremo favorito.

Accetta, lo ha già detto, l'enfiteusi, di cui riconosce l'opportunità in luoghi e circostanze determinate; non la vorrebbe però generalizzare. Essa ha il difetto di togliere un proprietario per sostituirne un altro, che bene spesso difetta oltre che dei capitali, anche dell'intelligenza del primo.

Concludendo chiede che si provveda per impedire possibilmente il male; ma non per impedire il bene.

Digitized by Google

Si lasci libera la gara della intelligenza, senza fossilizzare in poche forme la conduzione agraria.

Orlando. È convinto che fra la coazione assoluta e l'assoluta libertà non vi sia, in queste materie, una conveniente via di mezzo. Difatti, l'intervento del legislatore in un determinato tipo, al fine di aiutare il lavoratore, produce l'effetto opposto a quello divisato, che è la diffusione di quel tipo. Il proprietario trovando a sè oneroso di ricorrervi, prescieglierà di ricorrere al salariato.

Ricorda l'opinione del Von Goltz che ha dovuto confessare dopo una lunga esperienza che nulla si può fare a prò dei lavoratori della terra, se non si costringono i padroni ad attenersi ad uno piuttosto che ad un altro tipo di contratto. Ed un altro esempio ancora vi è, quello della Francia: ivi una volta la mezzadria era diffusissima; sotto l'impulso di condizioni simili alle nostre, lo Stato intervenne per limitare la libertà del proprietario a favore del mezzadro.

Non vi era l'obbligo assoluto pel proprietario di ricorrere esclusivamente alla mezzadria.

Ebbene dopo pochi anni era grandemente diminuito il numero degli ettari coltivati in tale modo. Perciò occorre essere logici: o si vuol fare opera efficace ed allora, è necessario fissare i tipi obbligatorii; o questa obbligatorietà non si vuole e sarà preferibile l'assoluta libertà coi vantaggi di questa.

Presenta pertanto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione convinta che una legge sui contratti agrari diretta a una efficace ga-
« renzia dei lavoratori della terra non è attuabile senza il principio della obbligatorietà dei
« contratti e colla determinazione di un *minimum* di salarii e che, in mancanza di ciò, è
« preferibile, perchè più conseguente, l'assoluta libertà di contrattazione, passa all'ordine
« del giorno.

« Orlando. »

Parenzo. Gli pare che coloro che vogliono fissare i tipi obbligatori per legge eccedano il tema che è imposto alla Commissione. Ubbidiscono evidentemente essi ai principii della scuola socialista: egli invece pure ammettendo che, come si può discutere di qualunque argomento, possa discutersi anche se l'attuale ordinamento sociale ed il principio della proprietà individuale debbano essere mantenuti, crede che il punto di partenza delle discussioni della Commissione debba essere la proprietà quale essa è ordinata al presente, con lo scopo di recare nelle contrattazioni quanto può giovare ai lavoratori, senza però ledere l'ordinamento attuale di essa. Altrimenti facendo, si verrebbe a poco a poco a discutere tutto quanto l'ordinamento sociale.

Ora ciò non sarebbe pratico. È da secoli che si trovano fissati certi tipi di contratti agrari; è segno che essi sono buoni; si cerchi di migliorarli e di riempirne i vuoti. Riempirne i vuoti specialmente, poichè ove la legge tace, ove è la volontà dei contraenti che deve imperare, si ha che nella contrattazione il più debole si trova in balìa del più intelligente, del più forte; e la giurisprudenza non può poi che dare ragione a quest'ultimo.

Si migliorino questi contratti anche con modificazioni; ma queste non siano tali da denaturare il contratto, da costituire una spogliazione pel proprietario, da costringerlo ad abbandonare la terra. Così facendo si farà opera utile; non si stabilirà un più perfetto ordinamento sociale, ma si sarà fatto pur sempre cammino nella via dell'onestà e del bene generale.

Majorana. Non può negar fede al principio di libertà. Sta bene che si cerchi di aiutare i

Digitized by Google

lavoratori della campagna: ma occorre avvertire che non si può prescindere dalle condizioni dei proprietari, che le sorti degli uni sono legate a quelle degli altri, che non si può danneggiare il proprietario senza recare danno ai lavoratori. Si tenga saldo il principio di libertà, e si curi il solo lato patologico, avendo mira precipua di colpire le sole violazioni di diritto. D'altronde la libertà non può essere intesa altrimenti, che come *condizione di diritti*: rispettare la libertà non significa altro che rispettare il diritto, senza di che la società sarebbe scalzata dalle sue basi.

Osserva d'altro canto che le tendenze progressive dell'età moderna portano ad accrescere sempre più il campo del diritto, epperò delle sue guarentigie. A tale tendenza la Commissione può, anzi deve ubbidire, riconoscendo un maggior numero di *patti angarici* nelle contrattazioni agrarie che non si fosse potuto riconoscere in passato, e perciò proibendoli e perfino punendoli. Ma non si può andare così oltre (mediante la determinazione dei tipi obbligatori di contratto) da aver riguardo alle ragioni di una sola delle parti contraenti, dimenticando completamente l'altra. Il diritto è, per sua essenza, reciproco.

I colleghi Orlando, Salvioli ed altri temono che, non fissandosi i tipi obbligatori, si dia modo ai proprietari di ricorrere al salariato. Ma anche fissandoli si riuscirà allo stesso fine; anzi vi si riescirà molto di più, chè il proprietario per isfuggire ai patti onerosi che gli imporrà la legge civile, non farà altro che rivolgersi ai salariati. Ed allora quale garanzia potrebbero avere costoro? una soltanto, quella della fissazione del minimo obbligatorio dei salari connesso al minimo delle ore di lavoro. Ma è possibile ora ed è pratico affrontare una tale quistione? Certamente no, e diciamo no, dal solo riguardo dell'applicabilità pratica di un simile procedimento, senza entrare nella questione giuridica! Ecco come la determinazione obbligatoria dei contratti nuocerebbe direttamente agli stessi lavoratori, a beneficio dei quali la si vorrebbe introdurre; a parte che rovinerebbe i proprietari, e quindi indirettamente tornerebbe a nuovo e maggiore aggravio dei lavoratori stessi!

Presenta pertanto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, convinta che nelle attuali condizioni economiche e sociali d'Italia, « non si possano sovvertire i principii fondamentali del vigente Codice civile, passa ad esa- « minare quali parziali riforme si possano o debbano introdurre, con l'intento precipuo di « migliorare le condizioni dei lavoratori. « MAJORANA. »

Guelpa. Chiede che si abbandonino le discussioni scientifiche ed astratte; vi sono dei mali da curare ed occorre un'opera pronta e sovratutto pratica. Si prenda adunque il Codice civile, lo si esamini articolo per articolo, lo si modifichi; ma siano fatti più che parole.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che nel Codice civile già sono determinate le forme tipiche e storiche del « contratto agrario:

« *a*) affitto;

« *b*) mezzadria;

« *c*) soccida.

« Ritenuto che è soltanto il caso di modificare il Codice civile in ordine:

« *a*) alla durata;

« *b*) alla facoltà di sublocare;

« *c*) alle case coloniche;

« *d*) all'imposta;

« *e*) alla locazione di opere agrarie;

« *f*) all'enfiteusi;

Digitized by Google

« Delibera:

« *a*) di introdurre nel Codice civile le modificazioni che risguardano la sostanza del contratto agrario;

« *b*) di raccogliere in statuti agrari deliberati da ciascun Consiglio provinciale del « Regno, tutto quanto riguarda le modalità per cui si diversifica il contratto agrario nelle « diverse regioni d'Italia.

« Dichiara proibita ogni altra formola o modalità di contratto non considerata nel Co- « dice o nello statuto agrario.

« L. Guelpa. »

Fortis. Si sarebbe aspettato piuttosto la proposta di rendere demanio pubblico tutta la terra, che quella di abolire il solo contratto di affitto.

L'iniziativa individuale è la molla, e lo Stato deve soltanto intervenire ove essa manchi o sia deficiente. Stabilendo dei tipi obbligatori, quale ne sarà la sanzione? forse la rescissione del contratto? Ed allora si verrà alla ribellione dei proprietari e lo Stato sarà obbligato ad espropriare. Non si può capovolgere il sistema fondamentale del Codice civile, che pur corrisponde soltanto ad una sola parte della vita nazionale, negando la libertà nei contratti agrari, mentre tutti gli altri ordinamenti continuerebbero ad essere informati al principio della libertà.

Tammeo. Risponde all'onorevole Fortis spiegando come la sanzione avverrebbe naturalmente, qualora fossero obbligatori i tipi di contratti agrari cioè fissati per legge e nulli tutti gli altri. Nelle Puglie per il ribasso del prezzo del grano, la coltura a grano non era più possibile, e la sola possibile era la coltura a vigna. Se fra i tipi obbligatori di contratto vi fosse stata l'enfiteusi, l'obbligo al proprietario di mutar contratto, o meglio la sanzione, sarebbe venuta dal fatto che la coltura a grano non era possibile, e che quella a vigna era la sola possibile, però con l'enfiteusi, e si sarebbe così evitato l'attuale iniquo contratto di miglioria inventato dai proprietari.

Miraglia. Quantunque convinto fautore della mezzadria, là dove essa è tecnicamente applicabile, per gli effetti oltre che economici, anche morali e sociali di essa, crede che sarebbe però inopportuno prefiggerla come tipo obbligatorio. Bisogna tener conto delle condizioni di coltura, di viabilità, di commercio e di altre infinite che non dipendono dalla volontà umana. Le forme dei contratti agrari sono il portato del luogo e del tempo, di un complesso di fatti economici e sociali e non sono improvvisate dalla legge. Ciò che è utile in un luogo, non lo è altrove; e dimani può rendersi necessaria e sorgere una forma affatto nuova di contratto, che oggi nemmeno si saprebbe escogitare. Cita il fatto che l'istituzione a Rieti di una fabbrica di zucchero di barbabietole rese necessaria una modificazione nel contratto agrario colà vigente. Perchè precludere la via all'agricoltura di avvantaggiarsi di tutte le forme? Siano i contratti quali le esigenze del tempo richiedono. Si modifichino in essi le clausole che si ritengono onerose, ma non si impedisca il progresso. Si è detto, ad esempio, che l'enfiteusi è poco praticata, perchè manca ora uno degli elementi che al concetto giuridico dell'enfiteusi è considerato come essenziale, e cioè quello del miglioramento: eppure i voti che più comunemente si fanno per la bonifica della campagna romana sono appunto per l'estensione della enfiteusi, quindi il bisogno del miglioramento non da per tutto manca. Un altro punto a cui bisogna porre attenzione, che non è stato ricordato che dal senatore Faina, è quello della necessità di capitali. Senza di essi a nulla si può arrivare; è per la loro mancanza che le quotizzazioni di beni demaniali che sinora sono state fatte in Italia,

Digitized by Google

non hanno dato tutti gli utili risultati che il legislatore aveva di mira. Non si tolga adunque la libertà che è stata la base di tutto il nostro risorgimento politico ed economico.

Cavalieri. Il contratto agrario non è tristo o buono nella sua specie, ma soltanto per le clausole che lo individualizzano e pel modo come viene eseguito. Vuol dire cioè che in ogni specie di contratto agrario vi è una forma tipica alla quale bisogna pur rendere omaggio, e vi sono delle forme degenerate, che noi dobbiamo prevenire e curare. Se volessimo portare a fondo il confronto tra la mezzadria ed il fitto per concludere quale delle due specie di contratto abbia la superiorità, sia pure rispetto soltanto alle convenienze del lavoratore, noi ci accorgeremmo che la questione è molto meno semplice di quel che può parere a prima vista; se poi invece vogliamo schierarci contro il fitto solo perchè è agevole che se ne propaghino delle forme degenerate, sarà bene avvertire prima che questo è difetto insito di ogni cosa umana, e che nemmeno la mezzadria sfugge a questa regola comune.

In ogni modo, fosse pure possibile arguire tra le due specie di contratto una superiorità, e comunque la si arguisse, sarebbe enorme inferirne l'ostracismo, la proibizione anzi della specie che si reputa inferiore.

Qui s'impone subito un altro punto d'esame. Rispettate pure tutte le forme di contratto che già il Codice riconosce, ed ammesso che in omaggio alla libertà se ne possano anche escogitare di nuove, fino a qual punto possiamo noi spingerci nella via del completamento e della riforma delle disposizioni legislative che già regolano ciascun contratto? Io credo che diventi accademico il voler qui tirare in campo le scuole. Il Codice, in generale, non fa che sostituirsi alle parti contraenti nel caso di loro silenzio e queste sue prescrizioni segnano altresì una maniera di falsariga la quale non è senza valore di esempio in quanto possa esserne favorito l'un contraente a preferenza dell'altro. È naturale però che in ciò vi siano delle tendenze e dei gradi secondo il progresso storico delle idee. Oggi il contadino è riconosciuto un elemento più efficace di produzione che non apparisse ieri; oggi, come se ne è accresciuta la potenzialità amministrativa e politica, bisogna proporzionalmente accrescerne la potenzialità giuridica e sociale. E lo svolgimento incessante delle idee, mena ad importanti conclusioni nuove, che cioè l'equità deve contemperare più largamente il diritto; che Stato ed Opere Pie devon fare a gara in provvidi esempi, che gl'intermediari non hanno più la stessa necessaria funzione, che la cooperazione può rappresentare un opportuno correttivo sia dell'individualismo, sia dell'Associazione. Tutto questo sarà via via materia singolare di studio per noi; ma poichè ora siamo soltanto in tema di discussione generale contentiamoci di affermare che appunto perchè nei contratti agrari il diritto si sposa più intimamente col fatto, più frequenti e più spregiudicate devono essere le sue riforme.

V'è però anche un altro fatto di cui dobbiamo tener conto; e forse è per la sua influenza, che qui si sono presentate le proposte più radicali.

Pur troppo avviene che il contadino si trova in condizioni inferiori di fronte al proprietario, e che è manomessa la sua libertà di contrattazione. Tale quistione però potrà trattarsi quando si parlerà delle associazioni di contadini; se il contadino isolato non può ottener nulla dal proprietario, non vi è altro rimedio che la voce collettiva dell'associazione. Su tal punto è praticamente possibile una conciliazione fra liberisti e socialisti. Le società di resistenza possono ottenere assai più che gli articoli del Codice. Voterà intanto quell'ordine del giorno, che pur modificando e completando la legislazione sui contratti, non andrà a sovvertire ciò che starebbe non contro i conservatori, i liberali od i socialisti, ma contro l'ordine logico. Ove correggere e completare il Codice non basti, si vedrà se sia necessario introdurre leggi contro l'usura.

Digitized by Google

Nitti. Non tutti i proprietari intendono la loro funzione sociale nel modo come l'intende il senatore Faina. Non solo singoli proprietari, ma tutta l'intera classe di essi, in gran parte delle regioni d'Italia, fugge dai suoi terreni. Coll'assenteismo dei proprietari le terre sono date in affitto ed i coltivatori sono abbandonati all'arbitrio dell'affittavolo. Occorre sopprimere questo assenteismo. Come? Si costringano i proprietari alla conduzione diretta, alla mezzadria, all'enfiteusi; ma non si facciano proposte soltanto formali, che non abbiano influenza sulla sorte e sulle condizioni dei contadini. La questione ora, come al principio della discussione, si erge dinnanzi a noi nettamente. Bisogna osare di attaccare il male nelle radici, o non vale affatto la pena di far nulla.

Gianturco. Il sistema che si vorrebbe introdurre coi tipi obbligatori di contratti agrari sarebbe affatto nuovo e non mai praticato in alcun Codice del mondo. Si prenda la legge inglese del 1881, che pure non mirava che alla sola Irlanda: essa ha due parti, l'una contiene delle clausole a cui non si può derogare, l'altra costituisce il campo riservato alla libertà contrattuale.

Quella era una vera legge agraria; concetti informatori ne erano: 1° che il fittavolo si mutasse in comproprietario; 2° il rilascio di parte dei canoni arretrati; 3° l'aiuto dello Stato che interveniva coi propri capitali all'acquisto di una parte delle terre. Ora una legge agraria la Commissione non potrebbe fare, anzitutto perchè non ne ebbe il mandato, secondariamente perchè si sovvertirebbero i principii del Codice civile.

Concludendo esprime l'avviso che le parti siano lasciate libere di contrattare come vogliono; ma, movendo dallo stesso concetto degli avversari che il più forte vince il più debole, propone sia limitata tale libertà di contrattare coll'annullare certi determinati patti, quale quello del caso fortuito a carico del colono, ed altri. Si tratta quindi di una quistione di limite e di misura da risolversi sul fondamento dell'equità commutativa.

Taluni vogliono mettere come regola la limitazione, come eccezione la libertà; egli invece pone come regola la libertà, e la limitazione come eccezione.

Presidente. Riassume la discussione e fa notare che gli ordini del giorno presentati muovono da due concetti opposti: gli uni stanno per la libertà di contrattazione, gli altri per la fissazione di tipi obbligatori di contratti agrari. Tali ordini del giorno saranno trascritti nel verbale come motivazione di voto. Oltre quelli svolti furono presentati i seguenti: uno del prof. Cogliolo, l'altro del prof. Landucci, i quali pure verranno posti a verbale:

« I contratti agrari sono l'affitto, la colonia, l'enfiteusi, la comunione agricola.

« L'affitto non è permesso che per terreni superanti una determinata estensione.

« Il subaffitto è vietato e nullo. — L'affittavolo può concedere mezzadrie.

« Le Opere pie non possono affittare che a Cooperative agricole o a comunioni agricole.

« La lesione enorme è causa di riduzione dell'affitto.

« La colonia dev'essere mezzadria. — Divieto al padrone di licenziare il colono senza « giusti motivi. — La mezzadria concede al mezzaiolo un diritto reale. — Il privilegio per « l'anticipo di sementi, da parte del padrone o di un terzo, precede ogni altro.

« L'enfiteusi non può esser fatta a tempo. Abolito l'elemento del miglioramento. — Il « canone è un obbligo reale.

« La comunione agricola è un'associazione non di persone ma di famiglie coltivatrici « con responsabilità solidale. — Il modo di godimento e di uso è determinato dallo statuto « della comunione. — I beni dei Demani comunali, le promiscuità, i beni pervenuti allo « Stato per successione *ab intestato*, e gli altri beni derivanti da eventuali espropriazioni di

Digitized by Google

« terre incolte o altro, saranno assegnati in proprietà alle comunioni agricole, la cui forma-
« zione e vita sarà stabilita secondo le norme dei Consorzi.

« La procedura nelle questioni agricole sia la giudiziaria, estendendo la competenza del
« Conciliatore e ammettendo un sistema di ricorsi amministrativi a Comizi agrari riformati.

« Cogliolo. »

« La Commmissione delibera che i tipi di contratti agrari regolati dal Codice civile non
« debbano essere obbligatori, ma rappresentare le forme più frequenti ed usate nella realtà
« delle cose, e, pure essendo regolate nel modo più equo, non debbano sovvertire il principio
« informatore del nostro Codice in materia di contratti.

« Prof. Landucci. »

Pone quindi ai voti la seguente formula che compendia le proposte restrittive della libertà contrattuale: « È utile ed opportuno stabilire tipi di contratti agrari resi obbligatori per legge? »

Guelpa. Dichiara di astenersi avendo presentato un ordine del giorno, nel quale il principio della coattività è ammesso sulla base dei tipi storici di contratti agrari contenuti nel Codice civile.

Cogliolo. Dichiara di non esser tra quelli che vogliono forme tipiche di contratto, quantunque abbia dimostrato che sono possibili due tipi soli di associazione di capitale, e lavoro.

Posta ai voti la proposta, è respinta.

La seduta è tolta alle ore 18 1/2.

Digitized by Google

Seduta del giorno 10 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14, 15.

Sono presenti i commissari: **Arcoleo, Bodio, Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Presidente. Perchè la discussione proceda ordinatamente propone che questa venga iniziata sulle due forme principali di contratti agrari disciplinate dal Codice civile, lasciando per ora da parte l'enfiteusi e salvo ad occuparsi poi delle forme nuove che si potranno introdurre. Le due forme principali sono l'affitto e la colonia parziaria.

Dà la parola all'onorevole Guelpa, il quale fece parecchie proposte concernenti la locazione.

Guelpa. Comincia ad esaminare ordinatamente gli articoli del Codice civile circa la locazione, per vedere quali fra essi debbano essere aboliti, quali mantenuti, e quali modificati.

All'articolo 1571 riguardante la massima durata della locazione di immobili, propone che sia sostituita la formola seguente:

« La locazione dei beni rustici, degli opifizi e dei terreni incolti *può estendersi per un* « *tempo maggiore dei trent'anni*, sempre quando non risulti per iscritto della contraria vo- « lontà delle parti.

« Nel caso di locazione duratura oltre il trentennio, allo scadere di questo avrà luogo la « revisione del prezzo di affitto, tanto in favore del locatore, quanto del conduttore.

« I miglioramenti procacciati dall'affittavolo al fondo saranno, per un terzo, devoluti a « quello, in base ad estimo, sotto forma d'interesse del capitale speso.

« Trattandosi della locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima « duri tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo. »

La proposta consiste nell'accordare la facoltà di estendere la locazione oltre i trent'anni; e lo scopo di tale innovazione è quello di fissare il coltivatore alla terra e di dargli la speranza ed il modo di godere il frutto dei capitali che vi impiega. Tale estensione dovrebbe essere accordata anche per la locazione degli opifici, poichè il suo progetto non si limita alla sola agricoltura, ma concerne anche l'industria, ove si va infiltrando l'assenteismo.

Però durante il trentennio possono mutarsi le condizioni economiche locative dell'immobile; la giustizia quindi impone che alla fine del trentennio si possa procedere ad una revisione del canone d'affitto, nell'interesse sia del proprietario, sia del conduttore.

Può accadere che l'affittavolo introduca miglioramenti nel fondo. Talvolta ciò avviene in forza di uno speciale contratto, quello della locazione a miglioria; può pure

Digitized by Google

avvenire che, a prescindere dall'esistenza o meno di tale contratto, la locazione cada su di un fondo incolto ed i miglioramenti assumano il carattere di una bonifica. Spesso i proprietari non hanno capitali sufficienti per ciò fare, e si debbono incoraggiare gli affittavoli a dedicare a tale opera i loro capitali. Da ciò la sua proposta della devoluzione di un terzo dei miglioramenti all'affittavolo sotto forma d'interesse del capitale speso.

Ma vi possono essere dei minorenni i cui beni attualmente, per l'articolo 1572, non possono essere vincolati in locazione oltre i nove anni. Tale termine dovrebbe essere portato a 30 anni; e perciò l'articolo 1572 del Codice civile resterebbe così modificato:

« La locazione che eccede i trent'anni non è permessa a coloro i quali non possono « fare che gli atti di semplice amministrazione. »

Ad evitare poi la continua trasformazione dei contadini in operai industriali, i quali alla minima crisi sono costretti ad emigrare, sarebbe opportuno togliere dal Codice la locazione a tempo indeterminato. Bisogna pure considerare che, oltre il grande affitto, vi è l'affitto piccolo, fatto dai piccoli proprietari, difensori accanitissimi del proprio interesse, e che pur di poter avere un lieve aumento nel prezzo dell'affitto sono capacissimi di licenziare da un minuto all'altro i propri contadini.

Fa quindi la seguente proposta:

« Il contratto d'affitto dei fondi rustici non può essere inferiore alla durata di cinque « anni; e s'intenderà per rinnovato, se non vi ha licenza per iscritto almeno un anno prima « della scadenza del termine pattuito. »

Come si può vedere, tali proposte sono piuttosto modeste; ma poichè da noi ben pochi capitali si impiegano nella terra, bisogna procedere a riforme miti ed a modificazioni temperate, per invogliare ad un tempo a consacrare i propri capitali e la propria opera alla terra, tanto il proprietario che il contadino. Nel quinquennio padroni ed affittuari potranno meglio intendersi, si stabiliranno rapporti di interessi e di affettuosità, i quali saranno garanzia di stabilità.

Occorre provvedere anche al caso della silvicoltura. Vi sono dei terreni interamente boschivi, ma ve ne sono anche altri in cui si ha una parte a bosco, un'altra a vite ed un'altra a campo. L'affitto di tali terreni può quindi dar luogo a questioni, ed il reddito può essere o in tutto o in parte saltuario, cioè non venir riscosso anno per anno. Propone quindi i seguenti due capoversi, da inserirsi all'articolo 1614 del Codice civile.

« Il contratto d'affitto dei boschi non può essere inferiore ad anni dieci; e se non si dà « o non si riceve licenza per iscritto un anno prima, s'intenderà di diritto duraturo per anni « venti, compreso il tempo decorso.

« Se unitamente ai boschi sono affittati fondi coltivi, allora l'affitto sarà unico, cioè non « minore di anni cinque, salvo che le parti espressamente si riferiscano al capoverso pre- « cedente. »

Riassumendo, bisogna eliminare tutto ciò che può rendere improvvisa ed aleatoria la licenza. Quindi il Codice civile deve essere modificato riguardo alla durata. Non si può coltivare la terra se a questa non si porta amore, nè l'amore può nascere senza la stabilità, senza la fissazione del colono al suolo. Il fatto economico odierno più importante e più triste è la disoccupazione; a togliere questo fatto devono intendere le nostre proposte ed i nostri sforzi.

Presidente. L'onorevole Guelpa propone che sia tolto il divieto di stipulare locazioni di beni rustici per un tempo maggiore di 30 anni; e sia fissato un minimo di durata di 10 anni per le terre selvose e di 5 per gli altri terreni.

Digitized by Google

Fa rilevare che i voti espressi dal Consiglio di agricoltura e dai Comizi agrari sono favorevoli al concetto di dare al contratto di affitto una durata tale da assicurare al coltivatore i vantaggi delle migliorie da lui fatte. I Comizi agrari propugnano un *minimum* che varia dai 3 ai 20 anni.

Gianturco. Dissente dall'onorevole Guelpa circa la proposta di estendere la durata della locazione dei beni rustici oltre i 30 anni. Bisogna considerare che già c'è nel Codice un articolo che permette la locazione sino ai 100 anni pei terreni incolti. È difficile che un contadino si assuma di fare un contratto di affitto per un tempo che supera i 30 anni.

Opportuno invece è il fissare un minimo, e per questo crede arbitrario tanto il termine di tre, quanto quello di venti anni: propone che si tenga conto del concetto più logico ed insieme più pratico, quale viene dato dalle condizioni del luogo, dalla natura della coltivazione e dalle consuetudini, e che è quello della rotazione agraria.

Nemmeno potrebbe accogliere il voto del Consiglio di agricoltura, che cioè la locazione debba durare tanto quanto occorre affinchè all'affittavolo sia assicurato il godimento delle migliorie introdotte nel fondo. Tali migliorie possono essere così varie, da riuscire difficile il determinare in quale momento esse producano il loro effetto; il concetto è troppo elastico: vi possono essere delle migliorie che per esplicarsi in tutta la loro efficacia abbiano bisogno di lunghissimi anni. Propone quindi che scartando la quistione del massimo e limitando l'esame e le proposte a quella del minimo, si ponga il seguente principio: *Le locazioni dei beni rustici non possono stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni, nè per tempo minore a una rotazione agraria. Le locazioni stipulate per un tempo maggiore di trenta anni si intendono limitate a trenta anni, e quelle stipulate per un tempo minore di una rotazione si intendono estese a tutta la rotazione.* I tribunali, secondo la natura della coltivazione e le condizioni dei luoghi, possono stabilire quale durata abbia la rotazione agraria.

L'onorevole Guelpa propone che nel caso di locazione duratura oltre il trentennio, allo scadere di questo si possa procedere alla revisione del prezzo di affitto. Ora, tenendo fermo che la locazione non possa invece eccedere il trentennio, o si vuol lasciare come è il diritto costituito, nel senso che scaduto l'affitto il proprietario possa senza ragione mandar via il colono, e allora è inutile parlare di tale revisione; o invece si riconosce il principio che scaduto l'affitto il proprietario non può licenziare l'affittavolo senza giusta ragione, ed allora sarebbe a discutersi se tale revisione si debba o no ammettere.

Faina. L'onorevole Gianturco vorrebbe stabilire la durata di tutte le locazioni di fondi rustici sulla base della rotazione agraria. Fa riflettere che la rotazione più semplice e più antica è la biennale; mentre le nuove più perfezionate vanno sino a 5 ed anche a 10 anni. Se al proprietario si impone di non poter fare contratti per un termine minore di una rotazione, egli per non rimanere a lungo vincolato, sarà indotto a ritornare all'antico, alla rotazione biennale, ciò che sarebbe dal punto di vista agricolo un vero regresso. Del resto il nodo della quistione non sta qui; lo si incontrerà più innanzi, quando si discuterà delle anticipazioni. Le condizioni dell'affitto, della mezzadria non si cambiano facilmente, sono stazionarie. Se le relazioni sociali fra il proprietario ed il coltivatore sono sincere e non vi è l'intermediario, queste rapide mutazioni di cui si ha paura non avvengono. Vi sono famiglie di mezzadri che da secoli vivono sullo stesso fondo.

Concludendo crede che, tranne ove si volesse distinguere l'affitto con l'intermediario dall'affitto col coltivatore diretto, non si debba introdurre alcuna innovazione circa la durata dell'affitto.

Digitized by Google

Cogliolo. È contrario all'idea di prolungare la durata della locazione oltre i trent'anni, specialmente per due ragioni; la prima è l'impossibilità di prevedere il valore del canone di affitto. Il proprietario e l'affittuario fanno un *forfait*, istituiscono un calcolo di probabilità, e secondo tale calcolo determinano il canone di affitto. Ora nelle locazioni a lunga durata per le possibili alterazioni economiche dei prezzi, a cui non verrebbe a corrispondere una uguale variazione nel canone, tale calcolo diventerebbe, se non impossibile, sommamente difficile. In secondo luogo le disposizioni accolte nell'articolo 1571 del Codice civile rappresentano, a quanto fu sempre ritenuto, un progresso sul passato, sui diritti precedenti che lasciavano durate più lunghe, ed a questo non si deve rinunziare. Pertanto non può accettare la proposta Guelpa circa il massimo della durata.

Circa il minimo di questa trova che il concetto della rotazione agraria non è tecnicamente preciso, e che essa in molti luoghi per le condizioni di coltura, come nella vigna, nell'uliveto, nell'agrumeto, nemmeno è concepibile. È piuttosto opportuno stabilire un minimo in cifra; ed il minimo di tre anni sembra accettabile. Anzitutto la gran maggioranza dei Comizi sta per una tale cifra, e bisogna pur tener conto di questa specie di plebiscito. In secondo luogo poi esso rappresenta il minimo che meglio si adatta al numero maggiore delle coltivazioni, quantunque per qualcuna di esse e per ciò che riguarda le migliorie possa non permettere al coltivatore di godere l'intero frutto delle sue fatiche. È un minimo che ha gli inconvenienti delle approssimazioni numeriche, ma ne ha puranco tutti i vantaggi.

L'on. Guelpa propone poi una modificazione all'articolo 1572 nell'intento di permettere la locazione dei beni dei minorenni oltre il novennio.

In ciò egli non può essere d'accordo, poichè la locazione limitata entro i nove anni è atto di semplice amministrazione, se li eccede *habet quid venditionis*. Accettando la riforma proposta dall'onorevole Guelpa occorrerebbero altre modificazioni, che non sarebbero sorrette da ragioni plausibili, in altre parti del Codice, ad esempio, ove si tratta della trascrizione (1932).

Esclusa quindi ogni questione circa il massimo; fermo l'articolo 1572, occorre provvedere a stabilire il minimo della durata della locazione. Si abolisca quindi l'articolo 1618 che presuppone la locazione limitata ad un anno soltanto, e l'articolo 1571 venga così modificato: *Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni, nè per un tempo minore di tre anni. Quelle fatte per un tempo maggiore si intendono ristrette ai trenta anni, quelle fatte per un tempo minore si estendono a tre anni.* Circa le locazioni a tempo indeterminato si dovrebbe stabilire che esse fossero nulle, oppure che si intendessero stipulate per il tempo minimo.

Miraglia. Prega l'onorevole Faina di considerare che tutte le risposte che si sono avute dai Comizi agrari sono dirette ad ottenere che sia fissato un termine. Qualunque termine si fissi, sarà sempre empiricamente stabilito, se non si faccia riferimento ad una ragione tecnica, intima del contratto, come appunto accennò l'onorevole Gianturco.

L'onorevole Faina accennava alla tendenza che vi è ora in Italia di estendere la rotazione agraria.

Opina che quando la durata del contratto abbia per base la rotazione, si indurrà il proprietario ad allungare la rotazione stessa, anzichè a restringerla, perchè gli accordi fra proprietario e coltivatore potranno più facilmente essere stabiliti. Piccola o grande che sia, del resto, la rotazione agraria non sta nelle mani del proprietario; ma a stabilirla contribuisce una serie di fatti.

Partendo dallo stesso punto da cui parte l'onorevole Faina ritiene che, adottando il

Digitized by Google

concetto della rotazione agraria, si prenderebbe a base un elemento intrinseco alla natura stessa del contratto.

Quando si verrà a parlare del rimborso per le migliorie si provvederà anche a questo.

Quanto ai boschi, o si tratta di boschi di alto fusto e allora bisogna adottare un periodo di 50 o più anni; o si tratta di boschi cedui ed allora, dovendosi prendere il tempo necessario per l'utilizzazione, il periodo dovrebbe essere di 15 anni.

Majorana. Aderisce all'opinione degli onorevoli Gianturco e Miraglia. Gli pare che come principio generale voler fissare per legge un termine all'affitto, abbia un'influenza proibitiva sull'affitto stesso, perchè quanto più il termine fosse lungo, tanto più i proprietari lo respingerebbero ed allora si avrebbe l'inconveniente di sospingerli al salariato: se d'altro canto il termine fosse breve, sarebbe per lo meno inutile il prestabilirlo. Ora tutti sono d'accordo nel ritenere l'affitto preferibile al salariato e nel favorire il primo, eliminando le cause che possano scoraggiare i proprietari dal ricorrervi. Quindi è d'avviso che qualunque proposta proibitiva sia da escludere e poichè la rotazione agraria d'altro canto ha una propria figura tecnica, ritiene che la si possa accettare per base, tanto allo scopo di favorire gli affittuari, quanto per far cosa utile alla cultura della terra.

Landucci. Premette di ritenere che non sia opportuno allungare il termine stabilito dal Codice e tanto meno renderlo illimitato, ciò che snaturerebbe il contratto di locazione. Ma l'articolo 1571 distingue la locazione di immobili in genere da quella di terreni incolti, e siccome gli pare questa distinzione molto opportuna, propone che la dizione dell'ultimo periodo dell'articolo sia cambiata così: o affatto incolti, o di coltura molto inferiore a quella che potrebbe essere utile in quei terreni. Ciò perchè se un limite di 30 anni è più che sufficiente in genere, non trova però che si abbia ad impedire una locazione più lunga quando questa potrebbe condurre ad una migliore coltivazione.

Faina. Vede generalmente accettata l'idea della rotazione agraria; ma non ha inteso una risposta soddisfacente all'osservazione del prof. Cogliolo relativa ai terreni a coltura industriale, pei quali la durata della rotazione è di un anno. Se si opponeva a questa determinazione anche per l'affitto, era solamente perchè intendeva, a tempo e luogo, di proporre qualche cosa che avvicinasse al contratto di mezzadria l'affitto fatto al conduttore diretto.

Vuol distinguere il trattamento che il legislatore fa all'affitto in grande, da quello che fa all'affitto in piccolo. Crede che se si vogliono dare al piccolo affittuario alcuni dei diritti che la consuetudine accorda al mezzadro in fatto di anticipazioni e soccorsi bisogna rendere le condizioni del proprietario abbastanza libere, senza costringerlo ad adire ogni momento i tribunali. Il proprietario molte volte quando il mezzadro non fa buona prova preferisce abbandonare le somministrazioni fatte per un anno e licenziarlo. Quando invece la locazione debba durare due o tre anni, non può il proprietario ricorrere al licenziamento e quindi è evidente ch'egli non farà più le somministrazioni. Se così si vuole, egli si acqueta e si riserba di dire a tempo e luogo, a proposito della mezzadria, quali sono le ragioni per cui crede che lo stesso criterio non sia applicabile in quella forma di contratto.

De Bernardis. Se, come ritiene l'on. Miraglia, sarebbe arbitrario il fissare a 3 od a 5 anni la durata del contratto, non ci sono che due vie da seguire: o la libertà contrattuale, a cui già si ispirò la Commissione, oppure il principio stabilito dall'articolo 1622, che prescrive dover la locazione durare pel tempo che è necessario affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Digitized by Google

Gianturco. L'articolo 1622 non parla di rotazione agraria; detta soltanto che il colono ha diritto di rimanere fino a che non abbia raccolto tutti i frutti.

Secondo la proposta da lui fatta invece, raccolti tutti i frutti, l'affitto non cessa, ma dura per tutto il periodo della rotazione agraria.

Quando si sarà stabilito che un minimo obbligatorio per i contratti agrari si debba introdurre, ritiene che converrà modificare l'articolo 1622.

Si è già stabilito che la libertà contrattuale debba esser la regola e che lo Stato debba intervenire solamente quando essa danneggi gli interessi legittimi del coltivatore.

Sarebbe una contraddizione al concetto organico della locazione eccedere i 30 anni, che la legge ha fissato come termine massimo per ragioni d'ordine pubblico.

Arcoleo. Crede che benchè siano cattivi i termini fissati dal legislatore, sia meglio fissarli in cifre, anzichè in concetti, e la rotazione è un concetto che, a suo avviso, sarà sottoposto a mille diverse interpretazioni. Dove c'è un Codice ci deve essere un meccanismo di termini, ed il fissarli in base a concetti dà luogo a controversie, le quali danneggiano la povera gente. Siccome poi non si potrebbe stabilire un termine minimo che potesse conciliare le varie opinioni, così ritiene che, per ovviare ad ogni inconveniente, sarebbe meglio lasciare le cose come sono.

Schupfer. Richiama l'attenzione della Commissione sul secondo capoverso dell'articolo 1571. I colleghi partono dall'idea che esso si riferisca al contratto di fitto; invece si riferisce ad una forma di mezzadria, che è il contratto di miglioria, il quale ha resi tanti servizi e si è sostituito alla enfiteusi.

Tale contratto tiene più della società che della locazione, tanto che in esso si distingue un *socio maggiore* ed un *socio minore*: quest'ultimo paga al primo una parte del prodotto ed il contratto prende nome diverso a seconda della parte di prodotto che il socio minore paga al maggiore.

È una vera società, che si rivela in più cose; perchè l'uno pone il fondo, la casa e la stalla, l'altro il lavoro; perchè i frutti si dividono; perchè le migliorie si dividono; perchè a volte il fondo stesso si divide; perchè uno sopporta le imposte prediali e tutte le spese relative alla proprietà, l'altro le contribuzioni riguardanti l'industria e tutte le spese della coltivazione e gestione del fondo.

Propone di sospendere ogni discussione su questo secondo capoverso, per riprenderla quando si discuterà del contratto di mezzadria, allo scopo di vedere se in quest'ultimo contratto si possa mettere qualche cosa che riguardi la miglioria.

Del resto se si dovesse mantenere l'articolo dove sta, converrebbe nel concetto di non limitarlo ai terreni affatto incolti che si affittano col patto di dissodarli, ma di estenderlo anche ai terreni dati in affitto col patto di cambiarne la coltura da estensiva in intensiva, perchè, come tutti sanno, questo cambiamento richiede più capitali, che non il dissodamento.

La ragione che ha indotto il legislatore a stabilire tale disposizione calza anche quando si tratta di mutare la coltura dei terreni da estensiva in intensiva.

Guelpa. Dichiara di non insistere nella sua proposta, riservandola ad altro tempo, giusta la proposta del prof. Schupfer.

Presidente. Pone ai voti la proposta di fissare un termine minimo per la locazione dei beni rustici.

La proposta è approvata a maggioranza di voti.

Presidente. Ricorda che vi sono tre proposte relative al detto termine: quella dell'ono-

Digitized by Google

revole Guelpa che lo fissa in 5 anni: quella del professore Cogliolo, che lo stabilisce in 3 anni e quella degli onorevoli Miraglia e Gianturco, i quali lo circoscrivono alla durata di una rotazione agraria.

Tammeo. Accetta la proposta Gianturco-Miraglia; ma chiede schiarimenti per i terreni coltivati a vigna, grano ed agrumi.

Miraglia. Per la vigna non c'è rotazione: essa fa parte del fondo in cui si coltiva l'erba, la quale determina la rotazione.

Orlando. Crede che il concetto che esporrà concilierà le varie difficoltà.

Vorrebbe che si adottasse come termine minimo generale la rotazione agraria; ma quando questa fosse minore di tre anni, il termine minimo dovesse essere di tre anni.

Cavalieri. Chiede che cosa avverrebbe quando la rotazione comprendesse effettivamente soltanto due anni; così è in Toscana dove si avvicendano granturco e grano facendo tutt'al più seguire il grano, ma nell'anno medesimo, da erbai temporanei; così è nel Bolognese e nel Ferrarese dove talora la rotazione comprende un anno canapa e l'altro frumento, così fu per qualche tempo in Serbia dove si coltivava cotone eppoi frumento. Fa poi notare che nella rotazione, tanto più se molto complessa, potrebbero esserci colture per cui si richiede una speciale attitudine del contadino.

Presidente. Collo stabilire un minimo, non si toglie alle parti la libertà di stabilire una durata maggiore. Anche il Codice determina un minimo di durata rispetto ai fitti stipulati senza determinazione di termine, e lo limita al tempo necessario affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato. La proposta Gianturco non fa che estendere questo criterio, applicandolo alla determinazione del minimo obbligatorio.

Bodio. Desidererebbe avere uno schiarimento circa la proposta fatta ora che cioè la minima durata dell'affitto abbia da permettere di raccogliere almeno una volta tutti i frutti del podere. Nel caso in cui sia preso in affitto un bosco, se questo bosco è ceduo e viene a maturanza di taglio solamente nel periodo di quindici anni, sarà vietato di stipulare un affitto per un tempo minore di quindici anni? Si capisce che se il bosco è affittato per il pascolo, potrà bastare un anno; ma allora bisognerà che sia escluso il taglio degli alberi, il quale non potrebbe farsi che nei periodi consentiti dalla silvicultura.

Gianturco. Anche stabilito un termine minimo per l'affitto, non si sarà impedito al proprietario del bosco di vendere il taglio. Il dott. Cavalieri si preoccupa degli inconvenienti pratici che possono derivare dalla proposta avente per base la rotazione agraria; ma gli inconvenienti che derivano dalla proposta di stabilire 5 o 3 anni sono infinitamente maggiori. Supponiamo che si tratti di una rotazione biennale: egli vuole stabilire un termine minimo di tre anni. Alla metà della seconda rotazione biennale verrebbe interrotto l'affitto, e sarebbe spezzata la rotazione.

Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 1622. Può accadere che si tratti di fondi divisi in porzioni ed allora l'affittuario raccoglierà parte dei frutti in marzo, parte in agosto e parte in novembre. Il Codice ha stabilito che l'affitto si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni. Noi non facciamo che sostituire al criterio della produzione dei frutti quello della rotazione.

Guelpa. Intende che si voti un minimo della durata nel senso che sia vietata qualunque locazione a tempo indeterminato.

Landucci. Vorrebbe fosse chiarito questo dubbio. Col termine minimo si intende di giovare ai lavoratori. Ma l'affitto è duplice: fatto cioè a chi coltiva ed a chi non coltiva e

Digitized by Google

l'affittuario che non coltiva direttamente, coltiva per mezzo di salariati. Non converrebbe stabilire un principio diverso per i due casi?

Presidente. Il minimo che si pone è così breve, che non si deve lesinare come se si concedese un gran favore. La distinzione fatta dal prof. Landucci è savissima; ma converrà farla in un punto in cui si accordino favori di maggiore entità.

Cavalieri. Fa alcune osservazioni per il caso in cui nelle rotazioni, che possono avere la durata di 3 o 5 anni, ci sia un anno di pascolo.

Tammeo. Riferendosi al già detto circa gli agrumeti, i pascoli, ecc., ritiene che converrà specificare le varie colture.

Presidente. Il concetto della maggioranza della Commissione è di stabilire un termine minimo. Invita i Commissari a mettersi d'accordo sopra una formula unica, ed a passare a discutere la questione del termine rispetto alla mezzadria.

Faina. Nonostante che molti dei paesi a mezzadria desiderino che venga stabilito anche per questa forma di contratto un tempo più lungo dell'anno, è del parere che debba essere conservato il termine minimo di un anno, salvo i patti in contrario. La ragione principale che sta a favore di questo termine è quella delle anticipazioni. Pregio principale della mezzadria è che il proprietario fornisce le anticipazioni al colono non solo nel primo anno, ma anche al colono già debitore anticipa, senza interesse, tutto ciò che è necessario. Il banchiere del mezzadro è il proprietario ed il suo conto corrente è senza interesse. Ma il proprietario non può licenziare il contadino per mancato pagamento di fitto, non può rescindere il contratto col colono che dà la sua metà, se anche questa è minore della sperata. I contadini si indebitano o per infortuni celesti, o per sproporzione del numero dei componenti la famiglia coll'estensione del podere. Il padrone fa tuttavia le sue anticipazioni, e quando vede che le cause di sproporzione perdurano, si rassegna a perdere ciò che ha anticipato. Stabilendo un termine minimo lungo, massime in base alla rotazione agraria, il proprietario non farà più anticipazioni, perchè obbligato a tenere il contadino se anche non gli conviene. Così le relazioni, che oggi sono ottime, si inaspriranno. La legge stabilisce che la disdetta al mezzadro non si deve dare oltre il mese di marzo, e le mezzadrie più precoci vanno fino al 2 ottobre, le più tardive all'11 di novembre. Quindi vi sono almeno sei o sette mesi di preventiva disdetta, la quale poi, per uso, si dà sull'aia, o al novembre alla chiusa dei conti colonici. Se si lascia che il padrone possa perdere le anticipazioni fatte, e così finirla, senza metterlo nella dura necessità o di lasciar morire di fame il contadino, o di continuare a perdere per molti anni, nessuno si lagnerà, come nessun mezzadro si lagna. Alcuni Comizi agrari chiedono un termine; ma si tratta di paesi i quali non sono a vera mezzadria e d'altronde i Comizi agrari sono composti di proprietari. E se questi chiedono un termine, chi vieta loro di fissarlo? Se così non fanno, dichiara di trarne un argomento contro la loro domanda.

Guelpa. Propone che la durata della mezzadria non sia inferiore a 5 anni. Osserva che nell'industria i lavoratori cercano che le loro mogli e tutti gli altri componenti della famiglia entrino nell'opificio. E l'industriale, a sua volta, vede ciò con piacere, specialmente perchè le donne sono elemento d'ordine, e come tali cercano di evitare gli scioperi. Si stabilisce in siffatto modo una specie di attaccamento dell'operaio e della sua famiglia all'opificio. Altrettanto devesi cercare di fare nell'agricoltura, di fissare cioè il contadino e la sua famiglia al terreno. In molti luoghi si ha il lieto spettacolo di famiglie di mezzadri che vivono da lunga serie di anni sullo stesso terreno e che considerano come propria la famiglia del padrone. Si cerchi che questo uso si estenda e che non vada diminuendo. Ricorda che

Digitized by Google

in qualche parte d'Italia il mezzadro stesso, invece di coltivare il fondo con l'aiuto della propria famiglia, ricorre all'opera del salariato, e ciò, aggiunge, si deve assolutamente evitare. Insiste quindi perchè sia accolto il concetto di un minimo anche nella mezzadria; minimo che è consigliato anche da due altre ragioni. Il contadino anzitutto ha bisogno di un determinato tempo per impratichirsi delle colture del luogo e bisogna dargli il modo di acquistare tale pratica; in secondo luogo poi è principio di equità e di giustizia che egli abbia dinanzi a sè un tempo sufficiente per poter raccogliere e godere il frutto del suo lavoro e dei miglioramenti che con l'opera sua apporta alla terra.

Un'altra considerazione ancora è da farsi. Il proprietario che avesse l'obbligo di contrarre una mezzadria a lunga scadenza potrebbe porsi d'accordo col mezzadro per introdurre nel fondo dei miglioramenti che verrebbero a costituire un progresso per l'agricoltura.

Fortis. Teme che, toccando la mezzadria come viene ora esercitata ed introducendovi degli obblighi che ora non vi sonó, si venga in ultimo a danneggiare chi ora si vuol beneficare, cioè precisamente i lavoratori della terra. Imponendo dei vincoli ai proprietari, questi abbandoneranno la forma della mezzadria e si metteranno a coltivare per proprio conto e ricorrendo ai salariati. Il che sarebbe grave danno, perchè la mezzadria, anche se in qualche parte difettosa, è la migliore forma di contratto che si possa escogitare nell'interesse dei lavoratori. Prolungando il termine, non si eviteranno, ma si prorogheranno soltanto le liti che possono nascere fra proprietario e mezzadro; e se si teme che la giurisprudenza, nel decidere tali liti, debba essere, per le migliori condizioni che nel contratto furono fatte al proprietario, necessariamente più favorevole a quest'ultimo, ciò avverrà sempre, indipendentemente dalla durata del contratto.

Guelpa. Ma si dovrebbe introdurre per tale genere di quistioni una magistratura speciale, e già se ne è fatta la proposta.

Fortis. Se con tale magistrato si riuscirà ad evitare gli abusi, sarà inutile allungare il termine. Se la Commissione avesse dichiarata obbligatoria la mezzadria per tutte le terre d'Italia, allora si sarebbe pur dovuto rendere obbligatorio un dato termine; ma ciò non si è fatto e si lascia quindi libero il proprietario di scegliere il sistema che vuole ed il termine che gli pare più opportuno.

Salvioli. Benchè non abbia molte simpatie per la mezzadria e l'abbia altre volte combattuta, pure ora, accettandola, crede che essa possa dare discreti risultati soltanto qualora ne sia fissata la durata, tuttociò che di buono vi si può introdurre dipendendo dalla stabilità del colono sul terreno.

Una delle principali cause della miseria del colono in Sicilia ed anche nell'alta Italia è nella mezzadria annua.

Il mezzadro deve impiantare sulla terra che gli è data in coltivazione un'azienda agricola propria, al che non si può accingere se la necessaria stabilità non gli viene assicurata dalla legge o dalla consuetudine, chiaritasi impotente a ciò fare. Uno dei benefizi della mezzadria è quello dei piccoli soccorsi del proprietario al colono, soccorsi che il primo non darebbe se non fosse certo che il colono anche per gli anni successivi deve rimanere sullo stesso fondo. Un altro dei benefizi inoltre è quello delle piccole industrie a cui il colono si può accingere, quali l'allevamento del pollame, l'ingrasso dei maiali, certe culture erbacee, ecc., industrie che è impossibile stabilire se il contratto di mezzadria non ha una sufficiente durata.

Miraglia. Bisogna tener conto dei risultati dell'esperienza.

Il prof. Salvioli crede che perchè la mezzadria possa dare buoni risultati, sia assoluta-

Digitized by Google

mente necessario stabilirne la durata. Egli dimentica per tal modo le regioni d'Italia ove la mezzadria è da secoli in onore e dove il termine minimo della durata di essa non è mai stato fissato. E in tali regioni i risultati sono così soddisfacenti, che tutto dovrebbe consigliare ad estendere altrove la mezzadria ed a rendervela obbligatoria, se condizioni tecniche non vi si opponessero. Non si turbi quindi lo stato di fatto. Ma, si dice, vi possono essere le annate cattive. Certamente; ma queste nel fatto vanno a carico del proprietario e non del colono, poichè il primo deve allora mantenere il secondo. Nè si parli in tal caso di usura agraria: essa è affatto ignota in Toscana ed in Romagna: si può piuttosto dire che nelle annate successive è invece il colono che forse abbandona il fondo per esimersi dal pagamento dei suoi debiti verso il padrone. Il prof. Salvioli teme che non fissando il termine si faccia opera vana: certo che fissandolo si farà un'opera efficace, ma soltanto a produrre del male.

Cogliolo. Trova una contraddizione nell'aver fissato un termine minimo nell'affitto e nel non volerlo poi ammettere per la mezzadria. La grande maggioranza dei Comizi agrari ha chiesto che sia stabilito anche per la mezzadria un termine minimo. A tale proposito l'onorevole Faina ha osservato che tali Comizi sono formati dai proprietari, e che se costoro hanno espresso tali voti, è segno che la fissazione del termine sarebbe giovevole specialmente a loro. Ma non bisogna dimenticare che fa d'uopo distinguere il momento in cui un individuo cura i propri interessi da quello in cui facendo parte di un Comizio ed esercitando una pubblica funzione, astrae da sè e mira al pubblico interesse. Si è detto che nella Toscana e in Romagna i mezzadri per consuetudine restano sempre sul loro fondo e non avvengono i temuti mutamenti. Or, se ciò è vero, perchè temere la fissazione del termine? La legge che lo stabilissè in tali casi non farebbe che consacrare un fatto; con questo di più che impedirebbe che l'arbitrio od altro potesse in tale fatto portare delle mutazioni.

Propone quindi di sostituire all'attuale articolo 1664 del Codice civile un nuovo articolo così formulato:

« La colonìa non può essere determinata per un tempo minore di tre anni. L'anno co-
« mincia e termina col 31 marzo.

« Nella colonìa senza determinazione di tempo, il mezzadro licenziato senza giusti mo-
« tivi ha diritto ai danni. »

Questo nuovo articolo è composto di tre parti. La prima mira alla fissazione di un termine minimo, e già ha spiegato le ragioni che lo consigliano. La seconda parte è giustificata dal fatto che, facendo finire l'anno colonico con l'11 novembre, è necessario dare la disdetta nel mese di marzo per cui il colono attende al raccolto quando è già licenziato. La terza parte mira ad uno scopo che dall'oratore già è stato chiarito in precedenti sedute. Un nuovo argomento però si può ancora addurre in favore ed è che questo principio dei giusti motivi già è stato riconosciuto dal Codice all'articolo 1652, e che, se esso deve secondo il Codice aver valore per otttenere lo scioglimento del contratto, deve anche valere per ottenerne la continuazione.

Nitti. Le opinioni espresse rispecchiano le condizioni in cui il contratto di mezzadria si esercità nelle varie regioni; secondo il modo come è in ciascuna esercitata la mezzadria, la si trova buona o la si trova cattiva. Ora per ottenere che ove non è bene esercitata, il male venga attenuato, si stabilisca il limite della durata. L'onorevole Faina troverebbe la fissazione del termine contraria agli interessi stessi del colono, che, quando la sua famiglia diventa troppo numerosa, sente il bisogno di andare in un altro fondo.

Digitized by Google

Ora, non è vero che la famiglia del colono possa crescere in tal modo da creare un ostacolo alla continuazione della mezzadria.

Dimostra come la natalità di una famiglia colonica, quale che possa essere, non costituisca in nessun modo difficoltà alcuna al limite che si vuole adottare.

Si è invocata la consuetudine; si è detto: in questa, come in altre cose, rimettiamoci alla consuetudine. Or che cosa è la consuetudine se non la sanzione della vittoria del più forte? Sono in lotta due classi diverse; prevale l'interesse del più forte ed ecco stabilita la consuetudine.

Tutta la funzione riformatrice del legislatore non si svolge se non a danno della consuetudine. Anche le angarie e le *corvées* erano delle consuetudini e la legge le ha abolite. Non pieghiamoci dunque dinanzi a questo idolo dai piedi di argilla.

Nei luoghi ove la consuetudine è cattiva si dia invece ai contadini la coscienza dei loro bisogni e dei loro diritti.

Insiste quindi per la fissazione di un termine minimo.

Landucci. Contesta l'asserzione del professore Cogliolo che la maggioranza dei Comizi agrari si sia pronunciata per il prolungamento del termine della mezzadria nel silenzio delle parti o per la fissazione d'un termine minimo alla sua durata. Di 38 Comizi agrari, 8 domandano che la mezzadria abbia un termine minimo, fra i quali due fanno tale dimanda con molte perplessità; 4 si oppongono alla fissazione di un termine minimo; gli altri poi non se ne occupano affatto.

È convinto che in Sicilia le condizioni degli agricoltori siano tristi; ma la mezzadria di Toscana non è la metateria siciliana. Non si oppone quindi che per la metateria si prendano dei provvedimenti che la mettano sulla buona strada; ma chiede che nulla si immuti per la mezzadria di Toscana ove ha sempre sentito i contadini lodarsene, forse anche perchè è l'unico mezzo di uscire dal fondo senza pagare i debiti. Propone quindi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione opina, che non debba essere stabilito un termine minimo della durata « del contratto di vera e propria mezzadria e che non debba esser modificata la disposizione « dell'articolo 1664 del vigente Codice civile. »

« Lando Landucci. »

Miraglia. È sua opinione che dove le cose vanno bene non si debbano fare mutazioni, e che invece dove le condizioni delle classi agricole sono cattive sia necessario cercare di curare il male.

Nella mezzadria le condizioni dei lavoratori sono abbastanza buone, e quindi non la si tocchi. Nell'affitto invece circa alla durata si verificano dei danni e si è stabilito il termine minimo.

Non vi è quindi contraddizione, come dice il professore Cogliolo, se si desidera un termine minimo per l'affitto e non lo si voglia per la mezzadria. E poi anche in questo argomento non si può prescindere dalla pratica. Ora la pace non è turbata, i buoni rapporti esistono, ma se si vuol imporre un termine anche per la mezzadria, se si vuole obbligare il proprietario a conservare la famiglia colonica qualunque sia il numero dei suoi membri, si farà cosa che potrebbe essere dannosa agli stessi coloni perchè il proprietario finirebbe col mandare via i mezzadri ed attendere direttamente alla coltivazione del fondo.

Cavalieri. Il professore Nitti ha accennato alla consuetudine; essa giuoca diversamente secondo le diverse regioni. Conviene distinguere decisamente fra quelle dove la rotazione suol comprendere uno o più anni il maggese o pascolo, e le altre dove la rotazione

Digitized by Google

consente una coltura per ogni anno e perfino più colture in un anno. Nel primo caso la consuetudine è che il contadino non coltivi o mai o quasi mai e quando bene si fosse fissato un periodo minimo per la durata della mezzadria non si porrebbe nessun ostacolo a che egli girasse entro quel termine qua e là per il fondo e tanto meno si costituirebbe il desiderato impulso perchè, al compiersi della rotazione, il proprietario richiamasse lo stesso contadino sullo stesso podere. Nel secondo caso invece la consuetudine, come oggi vige, è già tutta a favore del contadino. L'anno non ha altra importanza che quella di un esercizio rurale, e il solo fatto che al suo spirare il contadino già si trovi sul podere, milita per la conferma del contratto, giacchè si risolve in una specie di forza d'inerzia contro la quale al proprietario rincresce d'insorgere. Voi vedete difatti che anche senza un termine minimo del contratto, le stesse famiglie di mezzadri in Toscana ed in Romagna coltivano da secoli gli stessi fondi, e finisce perfino coll'essere uno degli inconvenienti sociali della mezzadria questo impero continuo della tradizione che impedisce in ultima analisi ogni oscillazione di classe. Il ripetersi tacito e costante della rinnovazione del contratto agisce come una prescrizione ed a beneficio del contadino s'ingenera un vero titolo di lungo possesso e di compartecipazione alla rendita fondiaria che sarebbe subito pregiudicata qualora la legge all'attuale continuità indeterminata delle riconferme sostituisse dei periodi fissi che si protrarrebbero oltre l'anno agrario. Inoltre egli crede poter dimostrare che la fissazione del termine minimo anzichè un vantaggio pei coltivatori, sarebbe un'arma in mano ai proprietari.

Quale è la ragione per cui in qualche Comizio agrario si è manifestato il desiderio che sia stabilita una durata minima al contratto di mezzadria? Perchè i proprietari si trovano impotenti di fronte alla consuetudine a dar la disdetta al colono senza gravi motivi. Questa facoltà di licenziare ogni determinato numero di anni il colono è quella che vogliono i proprietari. La scadenza a termine fisso sarà una ragione per rivedere in quel giorno il contratto, e cacciare anche via il contadino.

Se la consuetudine, secondo la frase del professore Nitti, la fanno i più forti, più forti sono qui i contadini. Poi di questo speciale contratto della mezzadria si vuol fare l'introduzione *ex novo* in luoghi ove ancor non esiste; ora bisognerebbe pur farne in qualche modo l'esperienza, e sarà sempre più facile che si sia indotti a farla se essa dovrà durare un anno soltanto, invece che un tempo maggiore.

È pertanto contrario alla fissazione di qualunque termine nella durata della mezzadria.

Guelpa. Insiste per la fissazione del termine, per il quale militano ragioni di economia, e di equità; e vi è infine questa principalissima, che la mezzadria è il *quid medium* desiderabile fra la proprietà individuale e la collettiva. Si fissi adunque il termine, e sia di cinque anni, tacitamente rinnovabile per altrettanto tempo.

Orlando. Prende la parola per una dichiarazione di voto. Si trova di fronte a due tesi contradittorie; chi afferma che il termine minimo gioverebbe al coltivatore, chi dice che invece gli nuocerebbe. Fra queste due opinioni egli è di parere contrario. Voterà quindi contro la fissazione del termine: perchè, o tale fissazione nuoce al colono e la si deve respingere, o invece giova, ma crea poi d'altra parte vincoli tali alla libertà del proprietario, da indurre questo a sfuggire a tale forma di contratto ed a danneggiare quindi indirettamente il colono, e quindi pure la si deve respingere. Ora la mezzadria non è quel contratto ideale che si crede; ma in Italia rappresenta il meno peggio.

Tammeo. Se si fossero votati i tipi fissi, obbligatori di contratti agrari avrebbe compreso la fissazione del termine nella mezzadria; ma lasciar libero il proprietario di ricorrere o no alla mezzadria, ed imporgli poi dei vincoli nell'addivenire a tale contratto, equivale a

Digitized by Google

costringerlo a ricorrere ad altre vie. È quindi contrario alla fissazione del termine e chiede la chiusura.

Fortis. Come bene ha osservato il dottor Cavalieri, la fissazione del termine non sarà che una occasione per i proprietari di rivedere i contratti a danno del colono. Si parla tanto della mezzadria, come se bastasse imporla per legge, perchè senz'altro si verificasse poi in pratica. Ma essa richiede certe condizioni di fatto, cioè la bonifica del terreno.

Si bonifichi la terra in Sicilia, si costruiscano le case, si facciano le strade, e la mezzadria verrà da sè, senza bisogno di tante prescrizioni.

Cogliolo. Si è detto dal collega Orlando, che in Francia furono imposti per legge dei vincoli alla mezzadria nell'interesse del mezzadro e che se ne ebbe per risultato la diminuzione del numero dei terreni coltivati a mezzadria. Ora questa legge in Francia non fu mai fatta.

Salvioli. Intese parlare di un semplice disegno di legge che fu discusso al Senato francese.

Presidente. Vi sono due proposte: una più lata dell'onorevole Guelpa, che fissa a 5 anni il termine minimo della mezzadria, l'altra del professore Cogliolo, che lo limita a 3 anni. Prima di mettere a partito tali proposte, pone ai voti la quistione generale *se si debba fissare un termine minimo alla durata del contratto di colonia parziaria.*

Tale proposta è respinta.

Schupfer. Propone che si addivenga ora alla discussione se si debba fare un contratto a parte del contratto di locazione a miglioria, oppure se si debba fare una modificazione al capoverso dell'articolo 1571 del Codice civile.

Presidente. Nessuno si oppone a farne un contratto a parte per cui se ne discorrerà a suo tempo.

Annuncia di aver nominato a membri della Sotto-Commissione per l'esame del progetto Sonnino i commissari Arcoleo, Cavalieri, Faina, Fortis, Gianturco, Majorana-Calatabiano, Orlando e Salvioli.

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 11 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 40.

Sono presenti i commissari: **Arcoleo, Bodio, Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Presidente. Ricorda che nella precedente seduta era rimasta a determinare la durata minima dell'affitto.

I proponenti sonosi accordati nella seguente formula, la quale se non elimina tutte le difficoltà, ne toglie la maggior parte.

« La locazione dei terreni soggetti a rotazione agraria non può essere inferiore alla durata di una rotazione secondo gli usi locali, nè minore di tre anni per i terreni altrimenti coltivati. »

Cavalieri. Ricorda i dubbi sollevati nella seduta di ieri, ed aggiunge che gli sembra ci siano parecchie difficoltà: una riguarda la spezzatura delle rotazioni in quanto vi possa essere un affittuario che sia stato licenziato e rimanga un resto di periodo. Ma questa può essere superata con dei temperamenti. La difficoltà principale riguarda alcuni contratti che si fanno in Sicilia, vale a dire la terzieria che abbraccia un anno di pascolo, uno di maggese ed uno di cereali. Si affitta al contadino per un anno solo, cioè l'annata dei cereali: nel primo anno si fa la fida, o si affitta a qualche persona diversa da quella che farà la coltivazione dei cereali. Il secondo anno, del maggese, o lo fa il padrone o chi farà l'affitto nel periodo dei cereali, oppure una terza persona, il salariato.

Accettando la proposta fatta si renderebbe impossibile qualsiasi contratto agricolo ed invece di facilitare si sarebbe distrutto, senza dar luogo a checchessia.

Tammeo. In Puglia c'è il pascolo. Come si può affittare per tre anni?

La siccità è frequente nelle Puglie, sicchè ogni anno conviene scegliere il terreno più conveniente per il pascolo. Se si obbligherà il conduttore di armenti ad andare per tre anni di seguito nello stesso pascolo, lo si metterà in una brutta condizione; perchè potrà darsi che egli non trovi acqua per le sue bestie.

Gianturco. Osserva che altra cosa è la locazione del fondo coltivato a pascolo, altro la vendita d'erba: quest'ultima forma di contratto dura soltanto il tempo in cui l'erba è prodotta. La locazione del fondo coltivato a pascolo importa il possesso del terreno per tutto l'anno ed obbliga il conduttore a tenerlo da buon padre di famiglia.

Digitized by Google

Tammeo. Alle volte non si tratta solamente di una stagione ma di un anno e più.

Presidente, Propone che si aggiungano le parole « eccettuati i boschi ed i pascoli ».

Cavalieri. La risposta dell'onorevole Miraglia è molto giusta ed in parte era anche prevedibile.

Ha riflettuto bensì che si tende a procurare un trattamento più umano del contadino, a togliere di mezzo l'usura, ma si chiede se è proprio nel momento in cui si sentono le conseguenze della crisi dei prezzi e di terribili flagelli, come la fillossera, che si vuole imporre una rivoluzione agraria.

Osserva poi che nella campagna romana se i pascoli perdurano con tanta ostinazione, ciò dipende dall'elevato prezzo che si paga pei pascoli stessi dai pastori della Sabina. Il prescrivere una rotazione non sarebbe lo stesso che bandire queste forme di coltura, le quali sono il risultato non di un interesse unilaterale, ma di quello di entrambe le parti?

Vorrebbe un emendamento il quale precisi che quando ci siano colture speciali si possa ridurre la rotazione a quel periodo di coltura speciale, od a quella parte di rotazione che riguarda la coltura progredita e miglioratrice. Si escluderebbero così dal computo della rotazione il maggese ed il pascolo.

Landucci. Dice che con la formola proposta, nel caso che dovesse essere approvata, non essendo egli favorevole, sovratutto per difficoltà pratiche, al concetto che rappresenta, non si decide se i patti contrari importino la nullità o l'annullabilità della locazione, e la cosa gli sembra importante, perchè l'articolo 1571, parlando del termine massimo delle locazioni d'immobili, stabilisce che qualunque patto contrario è di nessun effetto. La semplice annullabilità potrebbe non esser domandata, anzi lo sarebbe per lo più, onde lo scopo dei proponenti non sarebbe raggiunto.

Crede quindi che l'indicata disposizione dell'articolo 1571 debbasi mettere in fondo perchè si riferisca a tutto l'articolo, o debba esser ripetuta anche riguardo alla durata minima della locazione.

Presidente. Osserva che ciò si terrà conto nel lavoro di coordinamento.

Guelpa. Propone si proceda per classificazione, avendo riguardo ai vigneti, prati, boschi, agrumeti, uliveti, pascoli, alle colture saltuarie delle montagne, non ritenendo possibile raccogliere tutte queste colture sotto una sola disposizione e parendogli che la formola proposta non risponda perciò alla pratica agraria.

Prega quindi sia ritirata la proposta fatta e si ricorra al sistema di determinare gli anni, avendo riguardo al maggior numero delle colture.

Gianturco. Consente di aggiungere alla proposta « eccettuati i pascoli ed i boschi ».

Presidente. Mette ai voti la proposta quale fu formulata, con l'aggiunta accettata dall'onorevole Gianturco: essa è del tenore seguente:

« La locazione dei terreni soggetti a rotazione agraria, non può essere inferiore alla « durata di una rotazione secondo gli usi locali, nè minore di tre anni per i terreni altri« menti coltivati, eccettuati i pascoli e i boschi ».

La proposta è approvata.

Presidente. Apre la discussione sul punto se si debba mantenere la facoltà concessa al conduttore dall'articolo 1573 del Codice, oppure vietare il subaffitto.

Guelpa è d'avviso che la sublocazione debba essere assolutamente vietata.

Orlando. Non si nasconde che l'opinione pubblica è ostilissima al contratto di subaffitto, di cui egli del resto non vuol farsi difensore. Vorrebbe però agevolare l'opera degli abolizionisti mettendo sotto i loro occhi, in perfetta buona fede, gli ostacoli materiali che incon-

Digitized by Google

trerebbe una legge abolitiva della sublocazione. Non vorrebbe si ritenesse che una disposizione di legge la quale vietasse la sublocazione, potesse togliere di mezzo tutti i mali che si rimproverano alla sublocazione. Osserva preliminarmente che l'intermediario (gabelloto) il quale riceve in fitto il latifondo, per concederlo a sua volta in minori lotti al coltivatore diretto, nella sua origine pura e teorica adempie ad un compito economico, che trova il posto suo nella generale economia, e che potrebbe in astratto riescire immensamente utile. Il grande proprietario sta lontano dal fondo: ciò sarà un male; ma è un fatto di cui pure bisogna tener conto. Da ciò consegue che non avendo il coltivatore diretto capitali per assumere direttamente la coltura del latifondo, sorge l'intermediario, che è un vero intraprenditore, il quale col suo lavoro e coi suoi capitali adempie ad una funzione economica.

Tutto ciò però è un'astrazione, e son noti gli abusi a cui questi intermediari si abbandonano. È perciò che, se si potesse giungervi, vorrebbe fosse soppresso l'intermediario, il gabelloto. Ma il dichiarare nella legge che la sublocazione è vietata, non raggiungerebbe lo scopo, giacchè nessuna disposizione di legge sarebbe più facilmente eludibile di questa.

Già fin da ora, ad eludere il fisco, si va introducendo la seguente consuetudine. Il proprietario del latifondo fa il contratto di gabella e, per evitare le tasse, lo stipula mediante scrittura privata, avendo cura però di garantirsi con una parte del fitto la quale viene pagata a fondo perduto. Perchè poi il gabelloto possa sorvegliare il subaffittuario e percepire le quote che gli spettano, il proprietario gli dà una procura, incaricandolo di procedere agli affitti, di esigere, ecc. Sicchè già da ora che il divieto della sublocazione non esiste, e per una ragione meno grave, quale è quella di sfuggire al fisco, l'intermediario assume la veste di procuratore ed il subaffittuario ha l'aria di essere un primo affittuario, che riceve la terra in diretta locazione dall'amministratore del proprietario. Il divieto della sublocazione produrrà la generalizzazione di questa forma, oppure costringerà il proprietario a nominare un vero amministratore ed è noto che in generale questi amministratori delle grandi case sono persone assai più dure e spietate di quello che non sieno i proprietari. Non vede quindi che cosa guadagnerà in tale ipotesi il coltivatore. Quindi se il provvedimento di vietare il subaffitto si vuol prendere, bisogna circondarlo di cautele sufficienti per renderlo reale efficace.

Nitti. Aveva gia precedentemente proposta l'abolizione del contratto di fitto; ma se la Commissione non accolse tale sua proposta, ritiene non avrà difficoltà a vietare il subaffitto sotto tutte le forme.

Presenta quindi, d'accordo coi commissari Cavalieri, Cogliolo e Tammeo la seguente proposta:

« La Commissione, ritenendo che il subaffitto, sotto tutte le forme, riesca dannoso alle « classi lavoratrici, determinando la depressione dei salari agricoli;

« Ritenendo che la questione agraria esista con maggiore intensità nei paesi a base di « subaffitto;

« Fa voto:

« Che il contratto di subaffitto sia, pena la nullità, vietato.

« Nitti — Cavalieri — Cogliolo — Tammeo. »

Rinunzia a svolgere largamente questo ordine del giorno, poichè non deve che rimettersi a quanto ha già detto a proposito del contratto di fitto.

Nessuno ha osato contestare i malefici effetti del fitto: se non si è osato proporne l'abolizione, è stato perchè non si è voluto proporre una cosa che molti interessi scuoteva e

Digitized by Google

molte tradizioni spezzava. Ma dinanzi al subaffitto tutte le oscitanze dovrebbero cadere. Se non si avesse il coraggio di abolire almeno il subaffitto, mediante la legge, bisognerebbe rinunziare a qualunque riforma seria ed efficace.

Faina. Si è parlato di sopprimere l'intermediario, il gabelloto, ed intanto si comincia col sopprimere il coltivatore. Si colpisce di nullità il subaffitto che il gabelloto faccia al coltivatore diretto e non si colpisce di nullità l'affitto del latifondo, per cui il gabelloto lavorerà il fondo per mezzo di salariati, la sola forma che gli sia lasciata libera. È un vero e proprio progresso il chiudere la porta a qualsiasi forma di compartecipazione? Quando fu approvata la proposta relativa alla durata minima della locazione si ebbe in mira l'interesse del coltivatore. Colla proposta che è stata fatta ora il coltivatore diretto viene a sparire e non vi è altra possibilità in Sicilia che di introdurre la concessione diretta a piccoli lotti fatta dal proprietario al coltivatore.

È forse questa la forma che si vagheggia, dal momento che si è detto che l'affitto è una forma buona. Ma si crede forse di arrivarci con la soppressione della sublocazione, lasciando esistere il gabelloto? Gli pare allora più logica la proposta del professore Nitti, di vietare addirittura l'affitto. Questa sarebbe una misura radicale, che, osservata, avrebbe un risultato pratico. Non sa se con la proposta di vietare il subaffitto si intenda di escludere, o di ammettere la metateria. Alcuni dei colleghi dicono di sì; il professore Nitti dice: no. Trova logica la condotta di quelli i quali ritengono che la forma dell'avvenire debba essere il salariato e non la mezzadria, ed in tal caso riconosce che la proposta conduce allo scopo vagheggiato: ma ritiene che non debbano far opera la quale porti al salariato puro e semplice coloro che non credono opportuno di aumentare il proletariato agricolo, che credono il salariato una forma instabile e mal sicura di rimunerazione.

Non esprime in proposito alcuna opinione: solo richiama l'attenzione della Commissione sugli effetti della proposta. Se si vuole arrivare al salariato, si prenda la via diretta di vietare la sublocazione: se invece si vuol altra cosa, si cerchi qualche mezzo per sopprimere l'intermediario.

Nitti. Anche l'onorevole Faina riconosce la necessità della soppressione della classe degli intermediari e confessa che nessun progresso è possibile senza questa soppressione. Quando fu proposta la soppressione del contratto di fitto si disse che ciò poteva produrre conseguenze troppo gravi: quali mali però potrebbero mai derivare dalla soppressione del contratto di subaffitto? Invita gli avversarii a formularli nettamente, affinchè si vegga come si tratti più che d'altro di pregiudizi. Quando in Inghilterra si discusse lungamente la questione del salario del sudore determinata da industrie parassitarie che vivevano fra la grande industria ed il lavoratore, si disse che si sarebbe reso impossibile all'operaio, mediante tali industrie intermediarie, di pervenire ad una posizione superiore. Ma quando queste industrie intermediarie finirono a poco a poco, il salario si elevò. Se la massa del prodotto non è aumentabile, togliendo la parte che è dovuta al padrone, quella che è dovuta al fittavolo e quella che va dovuta al subaffittavolo, che cosa mai resterà per il vero lavoratore? Si dice che il padrone che vive lontano preferisce dare il fondo tutto ad una sola persona, che lo assicuri dai rischi e che abbia i capitali. Ma questa non sembra, e non è, una ragione sufficiente. Insiste quindi perchè sia vietato il subaffitto sia nel caso di sublocazione, sia nel caso di metateria, perchè non riconosce che la mezzadria possa essere esercitata ed aver i suoi vantaggi se non fatta direttamente fra il proprietario ed il mezzadro, e chiede che tale soppressione sia circondata di tutte quelle misure, che la possano rendere efficace e sicura.

Guelpa. Aveva proposta la soppressione del contratto di sublocazione per la ragione

Digitized by Google

principalmente esposta dall'onorevole Faina, cioè che tal forma crea a colui che rimane coltivatore diretto una posizione inferiore a quella del contadino salariato. Cita per esempio il cottimo, in seguito al quale il lavoro è indiretto, perchè il cottimista è già di per sè un subappaltatore. Il cottimo influisce sul deprezzamento del salario. Il cottimista guadagna tanto più, quanto più diminuisce il salario dell'operaio. Trasportando questo concetto nel contratto di gabella, si vede che il coltivatore diretto non prende tutta intera la rimunerazione del suo lavoro, la quale viene ad essere il risultato di quanto fu dedotto per ciò che l'affittuario diretto paga al proprietario e per ciò che l'affittuario o gabelloto intende di guadagnare, tenuto conto anche della sua perdita eventuale.

Quindi al coltivatore indiretto resta una porzione inferiore a quella del salariato, perchè quest'ultimo ha una giornata fissa, stabile, costante, e terminate le ore di lavoro può dedicarsi alla famiglia, mentre il coltivatore diretto è obbligato a lavorare di giorno e di notte, e non è sicuro di ricavare un profitto corrispondente al lavoro fatto. La sublocazione si risolve specialmente in uno sfruttamento, il che è cosa gravissima. È preferibile quindi mettere in contatto diretto il gran latifondista col suo salariato, come avviene in Lombardia, dove il latifondista affitta direttamente la terra ad uno che la lavora per proprio conto, avendo alla sua dipendenza una gerarchia di operai fissi, i quali si trovano in buone condizioni, e ricorrendo ad avventizi soltanto per talune operazioni agricole, come la mondatura dei risi.

Se anche si dovesse venire a sostituire l'intermediario con l'amministratore, come fu detto, questa seconda forma gli fa meno paura, perchè l'amministratore guadagnerà nel caso a spese del proprietario e non del coltivatore.

Majorana. Si rende ragione delle riserve dell'onorevole Faina e dichiara di non potere aderire alla proposta di sopprimere il subaffitto. Nella sublocazione tipica, di cui tanto si parla e che tanto preoccupa, vi sono due gradi e tre persone. Le persone sono il latifondista, il gabelloto e l'affittuario-coltivatore. I due gradi sono: dal latifondista al gabelloto, e dal gabelloto al coltivatore. Si mira a far sparire il gabelloto ed il grado fra proprietario e gabelloto. Praticamente invece non sparirà il primo grado, ma il secondo; non il gabelloto, ma la terza persona, l'affittuario-coltivatore. Quando si parla di sublocazione si parla di fondi grandi, perchè i piccoli fondi sono coltivati dal proprietario. È ammissibile che il latifondista venga direttamente a dirigere la coltura dei suoi beni? No, perchè non vuole e non sa, e perchè non ne ha bisogno. Nella lotta per l'esistenza il debole soccombe. Il latifondista, che è forte per il latifondo che possiede e per le tradizioni e per lo sprezzo che ha verso il lavoro ordinario, non verrà a gerire i suoi fondi e ricorrerà al gabelloto. Sicchè si toglie di mezzo non il gabelloto, ma l'affittuario-coltivatore, giacchè il latifondista sarà sempre costretto ad appaltare, per così dire, le sue terre e queste saranno coltivate da una quantità di salariati, i quali sarebbero proprio servi della gleba. Si manifesta qui, come la Commissione ha già visto in altri punti, la difficoltà capitale in materia di legislazione agraria: quanti più vincoli si vogliono imporre ai proprietari, per migliorare le condizioni dei contadini che lavorano le terre con forme di partecipazione al prodotto, tanto più si riesce, praticamente, a scoraggiare queste forme e ad accrescere il salariato! Nè vale il dire che con una savia legislazione sociale possonsi migliorare le condizioni di questo. Non si può aver fiducia nell'efficacia pratica di una legge disciplinatrice del contratto di lavoro nella campagna.

Conviene che, per quanto si possa, si debba agevolare la mezzadria, cioè la coltura in cui il contadino, oltrechè il lavoro, mette anche un po' di capitale. Ma il sistema del

Digitized by Google

prof. Nitti diventa disastroso in quanto non solo proibisce la locazione, ma anche la mezzadria. Si vuol cacciare l'intermediariato ad ogni costo e si disconosce che questo spesso fa sì che il contadino si interessi alla terra traendone per sè una quota parte degli utili. D'altro canto gli stessi sostenitori dell'abolizione della sublocazione riconoscono l'opportunità di garanzie per l'efficacia del divieto; ma queste garanzie non sono state da alcuno determinate.

Fortis. Conviene che si debba, finchè l'utilità lo comporta, sopprimere l'intermediario, giacchè la sublocazione abbassa il salario. Questo ragionamento lo ammette però nella sola ipotesi, che la coltivazione del fondo si faccia a salariato, non in quella che tale coltivazione si faccia dal mezzadro, poichè nel secondo caso la parte del colono rimarrebbe sempre intatta, qualunque fosse il numero degli intermediari esistenti. Il ragionamento del professore Nitti e di altri si basa quindi sull'ipotesi che il fondo sia coltivato a salariato. Dichiara di rimanere fedele al concetto di eliminare lo sfruttamento dove si riscontra e quindi, escluso il caso della mezzadria, ammetterebbe l'abolizione della sublocazione, quando però questa non fosse fatta col lavoratore diretto, perchè allora lo sfruttamento non c'è. Per es., Tizio ha un latifondo e lo dà in affitto: può darsi che l'affittuario trovi conveniente di fare un subaffitto, e se lo fa, si ha un intermediario e quindi uno sfruttamento. Se invece lo fa col coltivatore, lo sfruttamento non c'è, perchè il contratto primitivo del lavoratore riguardo al podere resta intatto.

Presidente. Il professore Nitti propone che il contratto di subaffitto debba essere in ogni caso vietato: altri vorrebbe che fosse vietato, a meno che il fondo si dia poi a mezzadria; altri che non fosse vietato ogni qualvolta il conduttore concede la terra al lavoratore diretto.

Preme dunque innanzi tutto risolvere se si debba, o no mantenere il subaffitto: poi si verrà alle modalità.

Cogliolo. Crede che la questione principale debba essere questa: se cioè l'articolo 1573 debba essere modificato nel senso che l'affitto dell'affitto è vietato. Ciò porterebbe alla sola conseguenza che colui che ha preso i beni in affitto non possa alla sua volta darli in affitto. Non si esclude però che possa servirsi di salariati per la coltivazione del fondo, o darlo a mezzadria. Anche l'enfiteuta non può dar in subenfiteusi il fondo, ma può però darlo in affitto od a mezzadria. Pare che si sia d'accordo nella necessità di togliere di mezzo l'appaltatore, l'affitto dell'affitto. Si fa carico della osservazione fatta dal professore Orlando, che non basta scrivere una disposizione di legge per eliminare l'intermediario, il quale continuerebbe a sussistere con altro nome, con altra parvenza. Quale sarebbe la posizione giuridica di questo affittaiuolo qualora, per non incorrere nel divieto del Codice, fosse costretto a nascondersi? Egli non potrebbe che avere la veste di un procuratore. Ma, osserva, il procuratore è revocabile, e non sempre in quella incerta posizione l'intermediario avrebbe interesse ad anticipare i capitali al proprietario. Tutte le volte del resto che la legge pone un obbligo, ha già guadagnato una percentuale di persone che non vogliono allontanarsi dalle norme della legge. L'articolo 1562 vieta l'enfiteusi dell'enfiteusi ed anche in questo caso si sarebbe potuto obbiettare che il subenfiteuta avrebbe assunto un altro nome, un'altra apparenza e far a meno quindi di scrivere quell'articolo. Quanto più si pongono gli individui nella necessità di eludere la legge con modi indiretti, tanto più si diminuisce il numero delle persone che con modi indiretti cercano di sottrarsi alla legge stessa.

Sarebbe già tanto di guadagnato se colui che vuol fare un subaffitto fosse costretto a ricorrere a dei modi indiretti. Non sarebbe poi strano che la legge, usando una frase che si

Digitized by Google

trova ripetuta nel Codice, non solo annullasse il subaffitto, ma lo rendesse nullo anche se fatto per interposta persona.

Osserva poi che, il giorno in cui l'affitto dell'affitto fosse proibito, l'affittuario o gabelloto sarebbe condotto a fare delle mezzadrie, e di queste mezzadrie concesse da affittuari vi sono non pochi casi. Oggi, nel caso di subaffitto, il latifondista non vede, nè può vedere i contratti che fa l'affittuario; ma il giorno in cui, vietato l'affitto, il gabelloto non potesse figurare che come amministratore, il proprietario dovrebbe, almeno è supponile, aver sott'occhio i contratti e firmarli, ed allora comincierebbe ad intravvedere la possibilità di far egli stesso i contratti direttamente, eliminando l'intermediario.

Non bisogna dimenticare poi la quantità di beni posseduti dalle Opere pie, le quali, per la loro natura, non potrebbero ricorrere a questa procura, a questi mezzi indiretti per eludere la legge.

Conchiude quindi che non lo spaventa la possibilità di eludere la legge: tutte le leggi si possono eludere, ma questa non è una buona ragione perchè non si debbano fare. Osserva poi nuovamente che vietando il subaffitto non si vieterebbe all'affittuario di dare il fondo a mezzadria. Quindi col divieto del subaffitto o si otterrà l'affitto diretto, oppure si avrà che l'affittuario darà il fondo a mezzadria, il che sarà sempre un gran bene.

Miraglia. Osserva che se in Sicilia l'intermediario ha dato luogo a lamenti, l'imprenditore agrario è stato invece in Lombardia uno dei fattori del miglioramento agricolo e cominciò a scomparire quando il margine del suo profitto è venuto diminuendo. D'altra parte, quando si tratta di fondi estesi, anche il proprietario non può sempre trovare da un momento all'altro il capitale ingente necessario per condurli.

Nel proporre l'abolizione dell'intermediario, bisogna pur aver sott'occhio le condizioni di fatto attuali. E se, come accennava il professore Cogliolo, il gabelloto è diminuito perchè il proprietario, avendo mezzi per fare da sè, volle far suoi i profitti che prima andavano al gabelloto, non per questo la condizione del coltivatore è migliorata di molto.

Se la causa per cui esiste il gabelloto è la mancanza di capitale nel proprietario, dato che questi potesse averne, il gabelloto scomparirebbe. Si chiede se una dichiarazione così assoluta, come quella che vieta, sotto pena di nullità, il subaffitto, conseguirebbe lo scopo che si ha in animo di raggiungere e dichiara di dubitarne. Spera di essere illuminato dalle disposizioni che si proporranno per rendere efficace il divieto.

Salvioli. Dichiara di appoggiare la proposta del professore Nitti ed in via subordinata quella dell'onorevole Fortis.

Cavalieri. L'industriale che sta intermedio fra il proprietario ed il lavoratore compie una funzione tutt'altro che superflua e viziosa. Egli rappresenta ciò che il proprietario del latifondo non sa o non vuol fare; rappresenta il capitale e sopratutto la mente, la direzione dell'azienda. Fino ad un certo punto ammette che questa persona sia necessaria; ma non può però ammettere che siano necessarie le sue superfetazioni, le quali non danno gli stessi vantaggi che si hanno da lui. Se si avesse dappertutto lo stesso stato di cose, come in Toscana ed in Romagna, se cioè si movesse sempre dalla base e si cominciasse dalla mezzadria per resegare poi il margine di tutti i contratti interstanti non già sul beneficio del contadino, ma su quello del proprietario, nessun male dalla presenza degli intermediari. Nella Valtellina e nel Piemonte, dove l'industriale è venuto a dar valore a terreni che prima non l'avevano e li ha trasformati in vigne, egli non ha ceduto ad altri il suo còmpito ed ha avvantaggiato se stesso, il proprietario ed il contadino; ma in molte delle provincie meridionali l'industriale, per non trovarsi alle prese colle difficoltà, si contenta di una buona

Digitized by Google

uscita, e chi gliela paga se ne rivale poi sul contadino. Quindi con queste superfetazioni si finisce per ridurre il contratto del lavoratore ad uno sfruttamento e quanto più si aumenta il numero degli intermediari, tanto più si rende triste la condizione del lavoratore. Uno dei vantaggi grandi della mezzadria sta in ciò che essa finisce col soddisfare le esigenze del proprietario; il quale non vuol mettere troppo capitale e non vuole ingerirsi troppo nel lavoro, ma ama conservare una certa alta direzione. Invece con la metateria e col terratico nulla si ha di tutto questo ed il proprietario vuol sempre starsene in disparte; ora, se oltre agli ozi beati dei proprietari, noi legittimeremo quelli dei loro grandi gabellotti, moltiplicheremo argomenti alle querimonie sociali. La paura è che, sopprimendo queste superfetazioni, si finisca per andare dal gabelloto al salariato; ma il salario sarà sempre un bene di fronte non alla mezzadria, ma al terratico ed alla metateria. Nel salario non sono possibili tutte le angherie che si verificano ora in Sicilia. Con questo sistema si avrà il salario, è vero; ma non si avrà il derubamento del colono. Esprime la profonda convinzione che il colono dinnanzi alla forza maggiore delle annate tristi e delle concorrenze schiaccianti, vedendo l'esempio dei sacrifici del proprietario si adatterebbe ad un salario basso; ma aggiunge che al pari di ogni altro uomo, egli, a ragione, non può sopportare ed ammettere di essere la vittima costante dell'egoismo, dell'ignavia e della prepotenza altrui. Crede che col proibire il subaffitto si miri a togliere questi inconvenienti. Ci si riescirà, o no? Bisognerà aprire gli occhi, aumentare le cautele; ma non cambiare strada.

Insiste quindi nell'ordine del giorno Nitti al quale ha apposta la firma.

Landucci. Molte delle cose che voleva dire sono state già dette da vari colleghi, specialmente dal prof. Cogliolo e dal dott. Cavalieri. Non vorrebbe che il suo voto il quale sarà per l'abolizione del subaffitto, fosse ritenuto in contraddizione del concetto che ha della mezzadria, della quale è caldo fautore; perchè appunto intende che si debba fare eccezione per la mezzadria vera e propria. Vuole rispondere sopratutto ad un argomento dell'onorevole Fortis, col quale ieri si trovava in così completo accordo nel difendere la mezzadria. L'on. Fortis ha detto: quando il frutto della terra si divide in due metà ed una spetta al lavoratore, non importa se l'altra sia divisa anche in dieci parti tra altrettanti affittuari, perchè la condizione del mezzadro è sempre quella. Ma da quanto ha letto sulla Sicilia la metà che vien decimata è quella che spetta al lavoratore.

Nè può aderire alla seconda osservazione dell'on. Fortis, che sia cioè sempre preferibile al salariato un rapporto qualunque in cui il coltivatore è direttamente aderente alla terra. Ed infatti si possono trovare salariati in condizioni molto migliori di certi lavoratori della terra, in forza di certi contratti loro sfavorevoli.

Quindi è d'avviso si debba abolire il subaffitto, facendo però eccezione per la mezzadria, vera e propria, il che gli pare sufficiente temperamento alla soverchia asprezza della regola.

Soltanto quando l'unica forma di subaffitto sia la mezzádria vera e propria si è certo che la suddivisione del profitto non colpisce il lavoratore della terra. Se poi la metà, che è la base della mezzadria, paresse troppo, si determini una frazione inferiore, ma non si lasci libero il subaffitto a qualunque misura di divisione nemmeno con i lavoratori della terra, perchè si deluderebbe molta parte del buono effetto, che ci ripromettiamo dalla regola, e sanzioneremmo con la esplicita parola della legge un modo di sfruttamento del lavoratore tutt'altro che equo. Quando si volesse ammettere il subaffitto per qualunque rapporto del lavoratore con la terra, allora, se non ha mal inteso l concetto dell'onorevole Fortis, tutte

Digitized by Google

le ragioni che lo fanno fautore della mezzadria, lo rendono avverso a tutti questi rapporti, i quali assomigliano alla mezzadria, ma non ne hanno i caratteri economici e di equità.

Aggiunge essersi accorto che su molti ha fatto impressione l'argomento dei latifondisti siciliani.

Non crede che le proposte da farsi dalla Commissione, le quali devono risolversi in modificazioni al diritto vigente sui contratti agrari, si possano subordinare a questioni indipendenti dal contratto agrario. Come giureconsulto non comprende il latifondista, ed è una gloria della legislazione italiana di aver in tutti i modi combattuto il latifondo. Se questo non è sparito, e lo deplora, è segno che la legge non ha raggiunto il suo scopo. Si cerchi il modo di distruggere di fatto i latifondisti, si imaginino disposizioni speciali di legge destinate a raggiungere questo scopo, giacchè questo stato di cose è contrario alla legislazione nostra e non esiste altrove. Anche in Lombardia c'è il gran signore, ma non il latifondista.

Non vorrebbe però che, nella discussione dei contratti agrarii, questo spettro del latifondista feudale dovesse avere un'influenza, la quale toglierebbe efficacia alle deliberazioni della Commissione.

Arcoleo. Dinanzi alla unanimità del concetto, dichiara di parlare con esitanza. La proposta del professore Nitti suona: è proibita la sublocazione, e qui si troverebbe d'accordo con parecchi suoi semi-sostenitori, perchè parecchi oratori hanno detto: combattiamo la sublocazione, tranne che se si tratti della mezzadria. Se in questo momento si mettesse a partito la proposta radicale del professore Nitti essa troverebbe molti amici fra gli avversari. Si vorrebbe sopprimere un elemento indispensabile. Il dottor Cavalieri per la parte della Sicilia è contrario a questo intermediario o gabelloto, mentre rispetto al Piemonte, alla Lombardia sarebbe di altro avviso. Egli detesta anche la metateria ed il terratico, che in Sicilia sono le forme uniche in vigore. Tutti gli strali sono rivolti contro il gabelloto. Si è detto: c'è il proprietario, il gabelloto, il fittaiuolo e ci sono altri.

Il fittaiuolo ed il gabelloto sono la stessa cosa; quindi i quattro si riducono a tre. Il professore Landucci dice che il latifondo esiste in Sicilia contro la legge. Il latifondo esiste; ma appartiene a persone che non stanno in Sicilia, perchè la metà della Sicilia è posseduta da proprietari che stanno in altre parti d'Italia ed anche all'estero. Questi latifondi saranno contro la legge; ma ci sono, e costituiscono un'immensa estensione di terra, la quale si deve pur mettere a profitto. È certo che il proprietario, deve avere un reddito dal latifondo: deve quindi affittare il latifondo al gabelloto, il quale nell'uso, non nell'abuso, rappresenta l'individuo che fa comodo al proprietario, il quale riceve così una somma fissa. Il gabelloto diventa poi l'usuraio della terra quando subaffitta, perchè dal subaffitto viene ad avere dei vantaggi, che gli si devono togliere giacchè egli si riduce ad essere uno speculatore. Se si toglie il subaffitto, si ha il proprietario, che deve avere di fronte a sè il coltivatore.

Si deve quindi ammettere che questo coltivatore sia in grado di pagare al proprietario il compenso che gli spetta. Ed ecco che sorge la figura della mezzadria. Ma questa figura non può esistere, perchè ha bisogno della casa, degli arnesi, del bestiame e se queste cose ci fossero, anche l'oratore sarebbe del parere di abolire il subaffitto. Il gabelloto invece di essere quindi un'interposta persona, è costretto ad essere veramente il fittaiuolo, ed allora si avrà che il gabelloto si può mettere in relazione coi coltivatori. Sopprimere il subaffitto significa per l'oratore, secondo le condizioni speciali della Sicilia, togliere la possibilità che il latifondo si affitti.

Ammette che si possano avere idee a vantaggio dei contadini; ma non però che si possa con leggi sopprimere uno stato di cose, per cui il latifondo non possa più in alcun modo es-

Digitized by Google

sere affittato. Non si troverà mai la possibilità di affittare a persona, altro che con questa libertà di subaffitto.

Il subaffitto fa sì che il fittaiuolo eserciti una parte del fondo e possa darne un'altra a subaffitto. Perchè togliere questa libertà? Si faccia in modo che i patti del subaffitto non siano troppo duri; ma non si tolga che il latifondo sia dato in subaffitto.

Nella Sicilia la mezzadria non c'è affatto. Perchè tutta una regione d'Italia dovrebbe essere perciò esclusa dalla sublocazione?

Presidente. Fra le varie proposte sembragli preferibile quella dell'on. Fortis, che è del tenore seguente:

« Il conduttore non ha diritto di sublocare o di cedere il suo affitto, eccettochè ai diretti « lavoratori del suolo, e ciò sotto pena di nullità « A. Fortis ».

Dovendo introdurre nel Codice una modificazione sostanziale, non si può prescindere dallo stato di fatto e dalle condizioni di importanti regioni d'Italia.

Non si possono obbligare i proprietari dei latifondi a ridursi come sarebbe desiderabile, nelle loro campagne, nè togliere di mezzo gli industriali, che hanno il capitale, mentre il proprietario spesso ne difetta. Ciò che importa è di eliminare il parassita.

Il concetto più logico e assoluto sarebbe quello di vietare sotto ogni forma il subaffitto e con questo divieto non si colpirebbe la mezzadria, la quale non è un contratto di subaffitto, ma un contratto di società.

Ma egli crede potersi senza inconvenienti adottare il temperamento suggerito dall'onorevole Fortis. Giacchè in alcune regioni d'Italia oggi e per un certo tempo, la mezzadria nella sua forma vera e propria non si può attuare di un tratto, bisognerà contentarsi di evitare il danno maggiore, accettando una proposta la quale, mentre innova il diritto vigente, non lo sconvolge, e risponde al criterio prevalente di giovare ai lavoratori della terra. Con ciò sarà sodisfatto il voto dell'onorevole Arcoleo, che non vuole abolito il gabelloto; ma s'impedisce che costui diventi un parassita ed un assenteista.

Proibire la sublocazione sotto qualsiasi forma, sarebbe cosa poco pratica e forse nociva perchè in materia di legislazione non si può passare da un sistema ad un altro, senza tener conto delle condizioni del paese. Si deve arrivare a quel punto; ma per le condizioni di alcune regioni d'Italia, si farà opera prudente se non potendo abolire il subaffitto, si metteranno i capitalisti nell'alternativa o di condurre direttamente il fondo, o di concederlo a mezzadria, intendendosela direttamente coi lavoratori, senza altri intermediari.

Tammeo. Ma sono appunto i lavoratori della terra gli sfruttati. Non si muteranno con ciò per nulla le condizioni delle cose.

Presidente. Il conduttore è senza dubbio un intermediario, ma non del tutto inutile, e spesso necessario nelle attuali condizioni, giacchè egli sostituendosi al proprietario, apporta alla terra il capitale, e l'intelligenza tecnica che talvolta manca al proprietario. Questo primo intermediario è utile economicamente ed è necessario nello stadio attuale. Il danno lo arrecano i parassiti, che si interpongono fra questo conduttore ed i lavoratori del suolo. Il conduttore può o lavorare egli direttamente con salariati, e questo non si vuole impedire, oppure dare il fondo ad un affittuario, il quale faccia una speculazione per conto proprio. Bisogna impedire questo secondo intermediario; e metter in contatto diretto il conduttore col lavoratore del suolo. La questione dunque ponesi così: si deve vietare assolutamente il subaffitto, o soltanto con altri speculatori? Si deve ammettere il subaffitto quando è fatto direttamente a coloro che lavorano la terra?

Tammeo. Lo sfruttamento è in ciò che il sublocatario quando v'è il conduttore di

Digitized by Google

mezzo, che pure vorrà guadagnare, ricaverà, per esempio, dieci invece di dodici che potrà rendere il fondo, due andranno a beneficio del conduttore che non fa nulla.

Fortis. Il fittaiuolo non si può eliminare. Che sfruttamento ci può essere quando egli si intende direttamente col lavoratore della terra?

Tammeo. Cita fatti avvenuti nelle Puglie. Alcuni proprietari affittarono dei terreni per trasformarli a vigna. Gli affittaiuoli divisero il terreno in tante parti, che alla loro volta affittarono ai contadini, e mentre pagavano 100 lire all'ettaro ai proprietari, ne percepivano 200 dai coltivatori, intascando la differenza.

È questo sfruttamento che bisogna eliminare. Cita anche il caso di terreni sativi subaffittati al contadino dal conduttore, il quale non pone nell'impresa alcun capitale.

Faina. La proposta dell'onorevole Fortis ha una mira limitatissima e non crede possa essere rifiutata da alcuno, se non da chi volesse cosa diversa e più importante. Il fatto di subaffitto ad altri industriali è raro; ma c'è e quindi si fa bene ad impedire che si verifichi. Il nodo della questione non sta però in ciò. Chi si vuole sopprimere? L'intermediario. Sopprimerlo direttamente non si può: indirettamente sì. L'affittuario, a suo avviso, anche se sul tipo inglese, ha il grave inconveniente di rendere superfluo il proprietario e qualunque forma che rende inutile il proprietario è dannosa, perchè la proprietà non si difende altrimenti che col provare che il proprietario adempie ad una funzione sociale.

Siccome ritiene poco utile, in tesi generale, l'intervento dell'intermediario, anche nel tipo inglese e lombardo, sarebbe del parere di sopprimerlo. Se si vuol sopprimere l'intermediario in via indiretta, il metodo da seguire non è quello suggerito dal prof. Nitti. Ve ne sono altri e molti: p. es. l'imposta. Si faccia sì che il contratto d'affitto coll'intermediario sia un cattivo affare per il proprietario e raramente un buon affare per l'intermediario. Si metterà in moto così una gran molla, quella dell'interesse, che spingerà il proprietario a tornar al villaggio. Faccia quindi la Commissione voto perchè, ricorrendo a forme speciali di imposta, di tasse di registro, ecc., si renda poco utile il contratto d'affitto in grande.

C'è però un'obbiezione: la legge della ripercussione. Avverte che la ripercussione può non farsi sul lavoratore. Certamente il gabelloto non andrà di mezzo, perchè se l'affare è cattivo, non lo concluderà ed egli non ha assoluta necessità per vivere di concludere quell'affare. Possono soffrirne, in proporzione uguale o disuguale, gli altri due ed il primo a soffrirne sarà il proprietario. Tutti i mezzi indiretti sono difficili e richiedono studi minuti per andare a colpire i piccoli particolari, che soli possono permettere di raggiungere la meta. Lo studio da farsi è di trovare il modo, per mezzo di disposizioni legislative, che la ripercussione sul lavoratore sia la minore possibile. La proposta del prof. Nitti non gli sembra pratica ed attuabile: sarebbe disposto quindi ad accettare la proposta dell'on. Fortis, pregando però la Commissione di studiare il modo per evitare la ripercussione e di escogitare all'uopo provvedimenti speciali.

Gianturco. Consente con l'on. Faina nel concetto che la proposta dell'on. Fortis non risolve la questione, perchè non abolisce l'intermediario, ma impedisce che ce ne sia più di uno. Si dichiara contrario all'abolizione del subaffitto. Lo scopo è di abolire il latifondo e lo sfruttamento del coltivatore. Gli argomenti addotti dal prof. Cogliolo non lo persuadono, perchè è una pratica che vige non solo in Sicilia, ma in moltissime parti d'Italia il mutare l'affittuario in amministratore e mandatario. Ciò si fa per molte ragioni, quella fra le altre gravissima di sottrarre l'affittaiuolo al pagamento della tassa di ricchezza mobile. Il prof. Cogliolo dice che il mandato è revocabile. Nel caso non è esatto, perchè se apparentemente esisterà un mandato per atto pubblico, esisterà anche una scrittura privata e segreta d'af-

Digitized by Google

fitto, per cui se il mandato sarà revocato, il gabelloto domanderà i danni e gli interessi, se pure non è stata stipulata una penale. Il prof. Cogliolo propone di dichiarar nullo il subaffitto anche se fatto per interposta persona. Su questo sarà opportuno considerare che il Codice parla di nullità anche nel caso di interposta persona, quando la nullità dipende da incapacità di una delle due parti; ma nel caso in esame la nullità del subaffitto non dipenderebbe da incapacità delle parti, giacchè se il subaffitto si vietasse sempre, la nullità di esso sarebbe dettata da ragioni di ordine pubblico.

Fortis. Osserva che colla locuzione per interposta persona si intendeva dire simulatamente.

Gianturco. Quando si può prevedere che per eludere una legge c'è una facile scappatoia, riesce evidente che la legge è inutile.

Le vie per giungere allo scopo non sono queste: bisogna attenersi a mezzi indiretti, sia per limitare i latifondi, sia per rendere inutile l'intermediario. Mezzi fiscali possono essere utilmente impiegati. Quando, per esempio, nella divisione dell'eredità i fondi sono trasmessi ad uno solo della famiglia, si aggravi su di esso la mano con l'imposta. Quando lo Stato si sarà persuaso a vendere od affittare in piccoli lotti i beni demaniali, avrà contribuito a rendere impossibile la costituzione del latifondo.

Quanto alla subenfiteusi non sembra che siano concorsi a giustificare la sua abolizione gli stessi principii che spingerebbero oggi ad abolire la sublocazione.

Conchiude quindi esprimendo l'avviso che si debba lasciar immutato il Codice, e tutt'al più, come proclamazione di un principio morale, potrebbe associarsi alla proposta dell'onorevole Fortis.

Tammeo. Tutti convengono nell'idea di eliminare lo sfruttamento, e di impedire l'usura agraria. Si potrebbe a tale scopo stabilire che non si possa subaffittare ad un prezzo superiore, ad esempio, di un terzo, di un quinto a quello che si paga al proprietario.

Gianturco. È un precetto vano: il gabelloto il resto se lo farà dare *brevi manu.*

Tammeo. Gianturco, pur troppo ha ragione! Guai a chi è soggetto. Ciò dimostra quanto sia vero il principio della libertà nella libera concorrenza!

Nitti. Quando sosteneva la necessità della soppressione del fitto, non si sarebbe mai aspettato che la Commissione non avesse proposto nemmeno di vietare il subaffitto. Queste riforme che si hanno in animo di proporre non saranno neppure pannicelli caldi. Le ragioni addotte contro la tesi da lui sostenuta non sono state tali da persuadere nè lui, nè alcuno di quelli che sono della sua opinione. L'onorevole Fortis dice essere evidente che la sublocazione deprime il salario, ma che ciò non avviene quando si tratta di mezzadria. Ora se la mezzadria non è fatta nella forma pura, ciò che va all'intermediario è tolto alla parte che ordinariamente tocca al coltivatore, od a quella che tocca al padrone? È una risposta che attende dall'onorevole Fortis.

Vi sono fra noi quelli che riconoscono il male e vogliono abolirlo per via diretta: vi sono quelli che lo riconoscono ma che non pensano di affrontarlo e non vogliono ricorrere se non a mezzi indiretti; vi sono infine quelli che nulla di male vedono e che nulla vogliono mutare.

A questi ultimi non ha nulla da dire.

Ai secondi, che come l'onorevole Faina, vorrebbero sopprimere il male per via indiretta, per mezzo cioè dell'imposta, egli dice con il grande tragico inglese: che è meglio non aver la coscienza della bontà quando essa non serve che a farci vedere il male.

Non ha nè può avere fiducia nella efficacia delle imposte a raggiungere lo scopo, giac-

Digitized by Google

chè in Italia l'imposta non ha esercitata mai una funzione benefica. Attendere la salute da mezzi indiretti quando si può direttamente colpire il male, sembragli sia volersi fare delle illusioni. Si fa presente la possibilità che tali disposizioni di legge non siano qualche volta osservate; ma si sarà fatto almeno entrare nelle masse la coscienza che il subaffitto non è un contratto morale.

Insiste quindi nell'ordine del giorno proposto.

Miraglia. Crede che se la proposta del prof. Nitti venisse tradotta in legge, resterebbe assolutamente lettera morta. Osserva che quando il grosso proprietario di Sicilia non potrà più sublocare al gabelloto, il quale solo ha i mezzi, lascerà a pascolo tutta la sua proprietà ed un gran numero di contadini, ora occupati nella coltivazione sia anche di cereali, rimarranno senza lavoro. Accetta come una necessità che, nelle presenti condizioni dell'agricoltura, qualcuno che non sia il proprietario porti il suo capitale alla terra.

Si è parlato delle Puglie. Non esclude il caso che qualche abile sfruttatore, senza capitale, non abbia fatto altro che prendere i terreni dall'uno per darli agli altri; ma il proprietario che aveva i mezzi non ha certamente ricorso all'intermediario.

Dovunque, anche in Sicilia, la vigna è stata sostituita al pascolo, dovunque è subentrata una coltura più intensiva, il gabelloto è sparito. Egli scomparirà non per un articolo di legge; ma quando il proprietario si troverà nella possibilità di trarre dalla terra quell'utile che ora ne ricava il gabelloto.

Si associa completamente a ciò che ha detto l'onorevole Gianturco relativamente all'ordine del giorno presentato dall'on. Fortis.

Cogliolo. Dichiara di accettare l'ordine del giorno Fortis unicamente mosso dalla considerazione che forse il maggior ideale da lui e da altri vagheggiato non è attuabile per il momento.

Chiede se la frase: « diretti lavoratori del suolo » è, tecnicamente parlando, certa e pratica, e non oscura e derogabile, e se inoltre si coordini a tutto il sistema del Codice.

Fortis. Per lavoratore si deve intendere colui che lavora con le proprie braccia.

Presidente. Quanto alla forma, i proponenti dell'ordine del giorno sono completamente deferenti ai Colleghi che proporranno delle modificazioni.

Fortis. Il prof. Nitti ha cercato di ribattere ciò che l'oratore aveva detto della mezzadria, sempre per il concetto che si deve evitare lo sfruttamento del lavoratore. Dice che il prof. Nitti ha chiesto se l'affittaiuolo lucrerà a carico del colono o del proprietario. L'oratore risponde che lucrerà a carico del proprietario, perchè gli darà meno di quello che presuntivamente è il reddito del fondo. La mezzadria esiste in parte della Lombardia, del Veneto, in tutta la Toscana, in buona parte dell'Emilia, nel Bolognese, nella Romagna, nelle Marche e nell'Umbria, e in questa forma pura il lavoratore non perde nulla col subaffitto. Le forme spurie potranno essere circondate dalle garanzie opportune, ma non si disturbino i contratti di coloro che già stanno bene.

Osserva poi che c'è anche l'usanza in Italia di dare in subaffitto allo stesso colono la parte padronale, ciò che avvantaggia il colono.

Nell'ammettere il subaffitto col lavoratore della terra non c'è alcun male ed anzi esso si risolve in un vantaggio per lui e per la sua famiglia.

Orlando. Voterà, dopo essere stato a lungo incerto, l'ordine del giorno Fortis, principalmente perchè l'effetto di una proibizione del subaffitto porterebbe necessariamente all'aumento del salariato, che taluni considerano un bene, ma che l'oratore è convinto sarebbe un danno immenso.

Digitized by Google

De Bernardis. La continuità del contratto nell'erede del conduttore è resa possibile solo dalla facoltà di cedere il contratto. Se si abolisse il diritto di sublocare, bisognerebbe prendere in esame l'articolo 1596.

Gianturco. Chiede: se muore il conduttore ed i figli non sono in grado di coltivare il fondo, perchè non potranno subaffittare? L'onorevole Fortis diceva che in questo caso non si tratterebbe di una sublocazione, ma di una cessione di affitto. È quistione di parole: e il conduttore che emigra, che è infermo, perchè non potrà subaffittare?

Presidente. Vi sono tre proposte, quella cioè del prof. Nitti, alla quale si accostano il prof. Tammeo, il dott. Cavalieri e il prof. Cogliolo: l'altra dell'onorevole Guelpa, il quale nel suo progetto di legislazione sociale ha proposto, a modificazione dell'articolo 1647, che « il contratto agrario detto gabelloto ed ogni altro di eguale natura siano aboliti »; la terza dell'onorevole Fortis.

Guelpa. Dichiara di associarsi all'ordine del giorno del prof. Nitti.

Presidente. Eliminata così la proposta dell'onorevole Guelpa, mette a partito la proposta Nitti.

È respinta a maggioranza di voti.

Presidente. Mette ai voti la proposta Fortis, così concepita:

« Il conduttore non ha diritto di sublocare o di cedere il suo affitto, eccettochè ai di-
« retti coltivatori del suolo, e ciò sotto pena di nullità.

Nitti dichiara di astenersi.

La proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 18.

Digitized by Google

Seduta del giorno 13 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 30.

Sono presenti i commissari: **Arcoleo, Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Faina, Fortis, Gianturco, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer** e **Tammeo.**

Ha scusata la propria assenza il commissario **Guelpa.**

Presidente. Dà la parola al prof. Schupfer per svolgere una proposta aggiuntiva a quella votata ieri che non consente il subaffitto se non quando sia concesso ai diretti coltivatori del suolo.

Schupfer. La ragione della sua proposta è semplice e risulta da tutta la discussione che sinora si è fatta.

Egli era contrario alla sublocazione, perchè ove concorrono molte persone nella divisione del prodotto, l'ultimo a dividere ha la peggio. Il conduttore che subaffitta deve ricavare, oltre che il prezzo pagato al proprietario, anche il profitto su questo prezzo. Sarebbe opportuno introdurre in ciò delle limitazioni, facendo qualche cosa di simile a quello che per la cessione dei crediti fu fatto nel diritto romano colla legge Anastasiana e nel diritto civile attuale (art. 1546) per la cessione dei diritti litigiosi. Si stabilisca cioè che il locatario non possa esigere dal subconduttore un affitto maggiore di quello che viene pagato al proprietario, più un dato interesse, che potrebbe essere del 6 per cento. Il progetto Sonnino, all'articolo 3, ammette che sia lecito un interesse per le anticipazioni e pei soccorsi che vengono accordati dal proprietario o dal conduttore a chi coltiva il fondo. Si ammetta che un tale interesse sia pure lecito sul capitale che il conduttore deve anticipare pagando il prezzo di affitto al proprietario; ma si stabilisca in pari tempo che a tale interesse soltanto debba limitarsi il profitto che egli riceve da tale anticipazione.

Cogliolo. Prende la parola per sollevare alcuni dubbi circa la proposta del prof. Schupfer. È evidente che essa è ispirata dal sentimento, ora prevalente, di evitare lo sfruttamento del coltivatore, ed è bellissima in teoria; ma alla teoria non risponde la pratica.

Il prof. Schupfer ha accennato al retratto Anastasiano; ora questo è scritto nel Codice, ma la prova ne riesce difficilissima. Esaminandone poi l'indole, si trova che esso si applica alla vendita dei diritti litigiosi, cioè ad un contratto che non si esplica in un rapporto di diritto continuativo, in una prosecuzione cioè del rapporto di diritto fra i contraenti È invece questo il caso della locazione. Ora, da tale circostanza deriverebbe che nel fatto il divieto

Digitized by Google

della legge sarebbe quasi sempre eluso, poichè, data appunto tale prosecuzione del rapporto di diritto fra le parti, sarebbe facile con le piccole angherie e con mezzi di straforo costringere il coltivatore a dare effettivamente un interesse maggiore di quello concesso dalla legge. Si ricordino a tale proposito le disposizioni dell'articolo 1831 del Codice civile, che nell'ultimo capoverso prescrive che l'interesse convenzionale eccedente la misura legale deve risultare da atto scritto. Quando si fece quell'articolo si sperava che, costringendo il mutuante a confessare in uno scritto che egli prestava ad un interesse usurario, si sarebbe indirettamente riusciti a colpire l'usura. Ma nella pratica si è venuto invece a questo che, siccome a niuno piace confessarsi usuraio, il mutuante nel fare il prestito dice di farlo gratuitamente, ma il mutuatario si confessa debitore, oltre che della somma ricevuta, anche dell'ammontare degli interessi che decorreranno dal giorno del mutuo a quello della scadenza. Si riesce per tal modo a salvare apparentemente la moralità e la buona fama dei contraenti ed a frodare nello stesso tempo la legge sulla tassa di ricchezza mobile.

Concludendo, sarebbe certamente ottima cosa fissare un limite all'interesse in favore del contadino subconduttore; ma disgraziatamente finora non si è riusciti a trovare un congegno pratico meccanico-giuridico, un contatore dell'interesse. La proposta quindi del professore Schupfer, se accolta in una legge, non avrebbe praticamente alcun risultato.

Schupfer. Per amore di brevità non si occuperà, nè della legge Anastasiana, nè di Codici, poichè in tal modo la discussione sarebbe portata in un campo affatto accademico.

Nemmeno si occuperà delle possibili analogie col progetto Sonnino e verrà all'esame della più vera e seria obbiezione che sia stata sollevata contro la sua proposta e che attacca l'essenza della proposta medesima, cioè la inefficacia che avrebbe la disposizione da lui vagheggiata. Si è detto che si ricorrerà alle frodi: si indicherà, poniamo, nella locazione fra il proprietario ed il primo affittuario un affitto più alto di quello reale. Ma non c'è legge che non possa venire raggirata; e nondimeno è opportuno e necessario che leggi ci sieno. D'altronde egli non crede che il latifondista, che poi nel fatto è un gran signore e se ha i difetti di questo ne ha pure le virtù, possa facilmente prestarsi a questa specie di truffa a danno del piccolo coltivatore e rendersi complice del gabelloto. Aggiunge che il prezzo della subconduzione, anzichè essere determinato dal conduttore e dal subconduttore nella loro convenzione, potrebbe esserlo dal Collegio dei probiviri, che determinerebbe il prezzo stesso in base al contratto interceduto fra il proprietario ed il primo conduttore; e sarebbe trovato in tal modo quel contatore giuridico a cui accennava il professore Cogliolo.

Cancellieri. È seguace del principio assoluto di libertà, che nei contratti deve essere sempre rispettato, sino a che non sianvi in contrario serie ragioni di ordine pubblico.

Per tale motivo quindi non può accettare la proposta del professore Schupfer.

In linea di fatto poi e come siciliano crede di dover far rilevare che si sta discutendo della questione dell'affitto e del subaffitto senza che si abbia una idea esatta del come vanno le cose in Sicilia. Si parte dal concetto di un vasto latifondo, che dal proprietario verrebbe affittato ad un gabelloto, il quale lo subaffitterebbe ad altri, che lo subaffitterebbero alla loro volta e così via. Ora le cose nel fatto stanno un po' diversamente. Il proprietario che ha un latifondo, per affittarlo più facilmente lo divide in varie tenute, che vengono locate ai cosiddetti massari. Il massaro poi a sua volta divide la tenuta in appezzamenti, e di questi uno lo coltiverà a grano, un altro lo terrà a pascolo, un altro in altro modo. Può accadere che fra questi appezzamenti ve ne sia alcuno facilmente irrigabile ed allora il massaro affitta questo appezzamento ad un ortolano, cioè ad un contadino pratico dei lavori orticoli, così come or sono molti anni, al tempo della guerra di secessione negli Stati Uniti, quando era

Digitized by Google

molto ricercato il cotone, certi appezzamenti, adatti appunto alla coltura del cotone, venivano affittati a persone pratiche di tale genere di coltivazione. Lo stesso avviene per i terreni adatti alla coltivazione del tabacco. Ora date tali circostanze di fatto, come potrebbe essere accolta la proposta del professore Schupfer?

La determinazione del prezzo per mezzo di arbitri nel modo da lui indicato sarebbe impossibile, variando i prezzi del subaffitto secondo le annate, secondo la fertilità dell'appezzamento, secondo circostanze di tempo e di luogo che non si possono determinare così astrattamente. Si è iniziata una specie di crociata contro i gabelloti, considerandoli come sfruttatori dei coltivatori e causa unica dei mali di questi. Ora come dato di fatto non sarà inopportuno rilevare che una delle vere cagioni dei mali attuali della Sicilia sta nell'essersi i gabelloti rovinati pecuniariamente e nel mancare essi dei capitali che occorrerebbero per la coltivazione. Osservando che nessuno, del resto, stipulerebbe un contratto di subaffitto se non sapesse prima quanto deve pagare, dichiara di non credere all'utilità del Collegio dei probiviri.

Tammeo. Le spiegazioni fornite dal senatore Cancellieri sono importantissime. Risulterebbe da esse che il subaffitto in Sicilia non è così generale come si crede, e che la Commissione avrebbe studiato e cercato dei rimedi per un male che non esiste o che esiste in proporzioni infinitamente minori di quelle che si immaginavano.

Cogliolo. Rilevando che il professore Schupfer vorrebbe ricorrere ai probiviri, si dichiara non persuaso dell'utilità, nell'industria, di tale istituto, che crederebbe poi assolutamente dannoso, se non affatto impossibile, nell'agricoltura. Per attuare la proposta Schupfer occorrerebbe anzitutto creare questo nuovo tribunale. Ma da quali persone dovrà questo essere costituito? Da contadini? Essi non hanno l'intelligenza e le cognizioni giuridiche a ciò necessarie. Da proprietari? Ed allora sarebbero chiamati a fungere da giudici precisamente coloro che si suppongono nemici di quei coltivatori che si vorrebbero aiutare.

Del resto crede che allo scopo a cui tende il professore Schupfer si possa giungere anche con una proposta già enunciata dall'onorevole Gianturco, cioè quella dell'introduzione della lesione enorme anche nell'affitto. Tale rimédio, che non dovrebbe certamente essere ammesso e non avrebbe ragione di esistere nei rapporti fra proprietario e gabelloto, dovrebbe essere invece introdotto nei rapporti fra gabelloto e coltivatore, e riuscirebbe allora ad evitare quello sfruttamento, che tutti voglion evitare e che ha indotto il prof. Schupfer a fare la sua proposta.

Orlando. Crede di dover far rilevare che le spiegazioni del senatore Cancellieri, se vere per la sua provincia di Siracusa, non rispondono però alla realtà per il resto della Sicilia.

Non comprende però la proposta del professore Schupfer per varie ragioni. Anzitutto è da considerare che il gabelloto deve fare delle anticipazioni al proprietario, deve sottostare al rischio della perdita per le annate cattive, deve sopportare le spese per la sorveglianza: ecco tre criteri di cui è d'uopo tener conto e che occorrerebbe capitalizzare per conoscere quale è la spesa che egli realmente sostiene, e per stabilire a qual punto finisce il rimborso e principia il profitto. In secondo luogo si comprende facilmente che in un latifondo alcuni appezzamenti saranno più fruttiferi ed altri meno: è chiaro che si dovranno subaffittare a prezzo più caro i primi che non i secondi, e che è sulla media di questi due prezzi che il gabelloto stabilirà il prezzo per cui crede di potersi obbligare verso il proprietario. In terzo luogo l'affitto del proprietario al gabelloto è fatto per la durata di parecchi anni; invece quello del gabelloto al coltivatore è annuale: quindi mentre il prezzo del primo affitto viene stabilito a priori in base ad una presumibile media annuale, il prezzo

Digitized by Google

del secondo viene determinato anno per anno secondo il prezzo delle derrate. Ed oltre queste difficoltà pratiche sostanziali, ve ne è un'altra di indole esclusivamente giuridica. Comprende che intervenga una legge per regolare i rapporti fra i contraenti: si tratta del potere veramente sovrano dinanzi a cui tutto deve cedere. Ma non comprende che si faccia intervenire il tribunale dei probiviri, cioè un terzo, a regolare, all'infuori dei contraenti, un punto essenziale della loro contrattazione. Per tali ragioni voterà contro la proposta Schupfer.

Salvioli. Fa rilevare all'onorevole Cancellieri che l'inchiesta agraria ed i documenti ufficiali riconoscono come normale l'esistenza del subaffitto nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Girgenti. Si dichiara poi contrario alla proposta Schupfer. Comprendeva quella del professore Nitti, che voleva affatto vietato il subaffitto; non comprende quella del professore Schupfer che urterebbe contro numerose e gravi difficoltà pratiche di tempo, di spazio ed anche di sanzione, non essendo ammissibile che nella determinazione di un estremo del contratto, si ricorra al tribunale dei probiviri.

Schupfer. Dichiara di ritirare la sua proposta per non pregiudicarla.

Presidente. Comunica la seguente proposta del prof. Schupfer:

Patti illeciti. *Propongo che siano colpiti di nullità:*

1° *Il patto con cui il conduttore si obbligasse a pagare in tutto o in parte le imposte prediali;*

2° *Il patto con cui il conduttore si assoggettasse ai casi fortuiti, sia ordinari sia straordinari;*

3° *Il patto con cui il conduttore rinunziasse all'indennità pei miglioramenti introdotti nel fondo;*

4° *Il patto con cui il conduttore si obbligasse a pagare un affitto per la casa colonica;*

5° *Il patto con cui si obbligasse a dare la preferenza al proprietario nella vendita dei prodotti.*

Chiede al prof. Schupfer se intende riferire tale proposta a tutti i contratti agrari o soltanto ad alcuni di essi.

Schupfer. A tutti, meno l'enfiteusi.

Presidente. Invita la Commissione a discutere il primo punto di tale proposta, cioè quello della nullità del patto con cui il conduttore si obbliga a pagare in tutto o in parte le imposte prediali.

De Bernardis. È contrario a che sia dichiarata la nullità del patto col quale il conduttore si obbliga al pagamento delle tasse prediali. Nel fatto non si ha che questo che la fondiaria, di cui si pattuisce il pagamento a carico del conduttore, non è che un soprapiù che gli si fa pagare sul prezzo dell'affitto: ove si dichiarasse nullo tale patto, la fondiaria verrebbe bensì pagata materialmente dal proprietario, ma egli ne terrebbe conto nel fissare l'ammontare del prezzo di affitto. Invece di affittare per 90 mettendo fra gli obblighi del locatario quello di pagare la fondiaria, si pattuirebbe addirittura un prezzo maggiore, affittando, poniamo, per 100. Crede poi che per dichiarare nullo un patto sia necessario che questo sia contrario all'ordine pubblico od al buon costume, e queste due ipotesi non si verificano certamente nel patto in quistione.

Orlando. È del medesimo parere. Nulla vi è in simile patto che possa turbare l'ordine pubblico. Se si impone al conduttore il pagamento della fondiaria lo si fa per ragioni di pratica comodità, perchè il conduttore si trova sul luogo, o più vicino all'ufficio ove deve essere pagata la tassa, mentre il proprietario può esserne assente.

Digitized by Google

Tammeo. Ritiene che tale patto debba essere sempre dichiarato nullo. Si dice che nel fatto la cosa sarà sempre uguale. Egli non crede che sia così; in pratica, data la concorrenza, l'estaglio sarà sempre quello, aumentato del tributo fondiario, se non si dichiara nullo il patto in parola. Questo dichiarato nullo, l'estaglio non potrà crescere. Gli estagli non possono crescere e diminuire come le derrate portate sul mercato. D'altronde bisogna bene radicare nelle menti il concetto che l'imposta prediale è un carico che deve colpire esclusivamente la proprietà, il fondo, perchè la legge deve avere anche una influenza moralizzatrice per le classi dominanti.

Presidente. Prega il proponente di indicare in quali provincie d'Italia si usa includere un tal patto nei contratti di locazione. Per decidere con conoscenza di causa se esso deve essere o no vietato è opportuno sapere se tale patto sia molto diffuso, quali gli inconvenienti e se dà luogo a contestazioni o reclami. Nel volume sui contratti agrari presentato alla Commissione, non ve n'è traccia. Accennasi soltanto all'obbligo che talvolta assume il conduttore di anticipare le tasse, scontandone poi l'importo nel pagamento del fitto; ma ciò non costituisce un onere, ma una semplice delegazione.

Gianturco. Appunto come tale questo patto, senza nuocere ad alcuno, è di grande utilità pei proprietari che dimorando in luoghi lontani da quello ove è la loro proprietà, non possono occuparsi del pagamento delle tasse. Del resto, bisogna considerare che se si vieta al proprietario di imporre al conduttore il pagamento delle tasse, egli troverà un facile rimedio aumentando il prezzo di affitto.

Tammeo. Ma dichiarando nullo tale patto, la legge avrà sempre il valore di una proibizione morale; e finirà con l'imporsi anche all'ingordigia dei proprietari.

Cancellieri. La proposta del prof. Schupfer è buona sotto un aspetto speciale. Si deve tener presente che nei comuni, per ciò che riguarda le elezioni comunali, i gabelloti sono i grandi elettori e quindi possono indirettamente esercitare influenza affinchè sulla fondiaria non vengano stabilite delle sovraimposte comunali. Da ciò deriva che i proprietari trovano un interesse nel mettere a carico del gabelloto il pagamento della fondiaria. Occorre fare poi un'altra osservazione, ed è che un tale patto riesce comodo ai proprietari, specialmente per ciò che riguarda le imposte future, e le spese che vengono eventualmente imposte, come quelle per la costituzione di consorzi stradali, di consorzi idraulici ed altri; ma questo patto si dovrebbe proibire, perchè è immorale che l'imposta cada su chi ha il possesso temporaneo.

Gianturco. L'osservazione fatta dal senatore Cancellieri è giustissima, avendo la giurisprudenza riconosciuta la validità del patto col quale il conduttore si assume il carico tanto delle imposte presenti, quanto di quelle avvenire. In via di transazione col prof. Tammeo accetterebbe quindi il concetto per cui fosse colpito di nullità soltanto il patto con cui il colono si obbliga a pagare le imposte future.

Presenta, d'accordo con l'on. Cancellieri, il seguente ordine del giorno:

« È nullo il patto, col quale l'affittuario si obbliga a pagare imposte non ancora sta-
« bilite al tempo del contratto.

« Gianturco — Cancellieri. »

Presidente. Chiede al prof. Schupfer se accetta l'emendamento proposto dagli onorevoli Gianturco e Cancellieri, o se insiste nella sua proposta.

Schupfer. Insiste, anche se la proposta da lui fatta non dovesse avere che l'importanza teorica di una semplice affermazione di principii. Nota del resto che ha per sè il regolamento sul catasto, il quale espressamente riconosce che l'imposta prediale deve essere a

Digitized by Google

carico del proprietario della terra, e che ha per sè inoltre il Consiglio d'agricoltura il quale, rilevando che tale patto viene stipulato in varie parti d'Italia, ha fatto voti perchè ne sia dichiarata la nullità.

Presidente. Mette ai voti la proposta del prof. Schupfer che colpisce di nullità l'obbligo di pagare le imposte prediali imposto al conduttore; si intende che ove non sia approvata, si procederà poi alla votazione della controproposta degli onorevoli Gianturco e Cancellieri.

Procedutosi alla votazione, la proposta Schupfer è respinta a maggioranza.

Presidente. Mette ai voti la proposta Gianturco e Cancellieri circa la nullità dell'obbligo del pagamento delle imposte future.

È approvata.

Cavalieri. Chiede se nell'imposta debba ritenersi compresa anche la sovrimposta.

Gianturco. Risponde affermativamente.

Presidente. Verrebbe ora in discussione il secondo punto della proposta Schupfer concernente la nullità del patto con cui il conduttore si assoggetta ai casi fortuiti.

Gianturco. La Sotto-Commissione ha deliberato su questo punto, come su tutti gli altri che il prof. Schupfer ha compreso nella sua proposta.

Presidente. Invita il segretario prof. Majorana a riferire il parere della Sotto-Commissione sui vari punti della proposta del prof. Schupfer, cominciando da quello relativo al patto con cui il conduttore rinuncia ai casi fortuiti.

Majorana. La Sotto-Commissione opina che sia da dichiarare nullo il patto di rinuncia ai casi fortuiti per ogni caso prevedibile od imprevedibile purchè la locazione non superi i sei anni e trattisi sempre di contadino coltivatore. In questo, come per il resto, la Sotto-Commissione ha avuto in mira, non soltanto l'affitto, ma anche le altre forme di contratto, sia che trattisi cioè di affitto in denaro od in generi, sia che si abbia un contratto di partecipazione al prodotto. Ha stabilito il limite dei sei anni, perchè quando l'affitto è molto lungo, l'elemento dell'alea perde della sua intensità e viene più equamente ripartito fra i contraenti.

Cancellieri. Accetta il principio della nullità del patto, ma non la limitazione di tempo che si vorrebbe introdurre. Nel fatto si otterrebbe questo che, invece di fare gli affitti a scadenza breve, si farebbero per sette anni o più, e così risulterebbe inefficace la sanzione della nullità, e frustrato lo scopo cui mira la proposta della Sotto-Commissione.

Majorana. Ma ciò sarà un vantaggio, perchè si raggiungerà lo scopo di avere il coltivatore più strettamente legato alla terra.

Cancellieri. Se si vuole che il divieto sia realmente efficace, bisogna togliere appunto questa limitazione, giacchè in pratica si sa che una causa di rovina pei coltivatori sta nell'obbligo di sottostare ai casi fortuiti. Verificandosi una annata di cattivo raccolto, il coltivatore, obbligato cionondimeuo a pagare, si trova ridotto alla rovina. Osserva del resto che i contratti a breve durata sono i più vantaggiosi per l'agricoltura.

Tammeo. I casi fortuiti verranno calcolati nell'affitto: il proprietario invece di affittare per 200, pretenderà 300, pretestando l'obbligo per parte sua di sottostare ai casi fortuiti; ciò nonostante egli ritiene giusto e morale che sia dichiarato nullo il patto di rinuncia ai casi fortuiti.

Gianturco. La Sotto-Commissione ha fatto questa distinzione dei 6 anni perchè non si può mutare l'indole del contratto di locazione. Questo per sua natura è, sotto il rispetto economico, un contratto aleatorio. Quando per la brevità della durata del contratto non è presumibile una compensazione fra le annate grasse e magre, si ammetta la nullità del patto

Digitized by Google

della rinuncia. Quando per contrario per la maggior durata del contratto aumentano le probabilità di una tale compensazione, si dichiari invece valido il patto. È perciò che si è scelto un termine medio, distinguendo fra i contratti che durano più di 6 anni e quelli che non eccedono tale termine.

Landucci. È contrario ad ogni limite di tempo. Anzitutto si è parlato sempre del coltivatore e non si è considerato il caso che il proprietario abbia ceduto in affitto il suo fondo ad un intermediario, che poi lo subaffitta al coltivatore. Mentre la nullità del patto di rinuncia ai casi fortuiti avrebbe un valore di ragione pel coltivatore, non troverebbe alcuna giustificazione nei rapporti fra proprietario e primo affittuario.

Gianturco. Anche di ciò la Sotto-Commissione ha tenuto conto, e la nullità non dovrebbe essere pronunziata che nei contratti nei quali l'affittuario è anche coltivatore. Si comprende che questi debba essere sottratto all'alea, mentre nessun motivo militerebbe nel caso di un intermediario, cioè di un locatario industriale, capitalista.

Landucci. Tale distinzione è certamente ottima. Ma meglio sarebbe non introdurre affatto limiti di tempo, sia che il coltivatore abbia avuto il fondo direttamente dal proprietario, o indirettamente per l'intervento di un primo conduttore. Introducendoli, si indurranno i proprietari che non vogliono fare affitti molto lunghi e vincolare per molto tempo la loro proprietà, a ricorrere piuttosto all'affitto con uno che subaffitti. Così si renderanno più rare le locazioni fatte direttamente fra il proprietario ed il coltivatore, e si verrà ad introdurre un primo affittuario, che di tale affitto farà necessariamente una speculazione rendendo più dure le condizioni del coltivatore.

Tammeo. Propone che la nullità del patto di rinuncia ai casi fortuiti non abbia luogo che per i terreni la cui estensione non supera i dieci ettari. Ove alcuno prenda in affitto un terreno di estensione maggiore vi è luogo a credere che egli sia già a sua volta un capitalista e che miri ad una speculazione.

Presenta all'uopo il seguente ordine del giorno:

« Sono nulli tutti i patti con cui i conduttori di una estensione di terre minore di 10 « ettari, rinunziano a tutti i casi fortuiti.

« TAMMEO. »

Schupfer chiede che nella sua proposta al n. 2 si sostituisca la parola *coltivatore* alla parola *conduttore*. Non accetta poi alcuna limitazione di tempo.

Tammeo. In seguito alla sostituzione di parola chiesta dal prof. Schupfer ritira la propria proposta e si associa a quella del prof. Schupfer.

Presidente. Mette ai voti la proposta relativa alla nullità del patto con cui il coltivatore rinuncia ai casi fortuiti, senza tener conto della limitazione del tempo. Se sarà approvata in massima si voterà poi su questa limitazione.

Messa ai voti, la nullità del patto, è approvata a maggioranza di voti.

Presidente. Circa il limite di tempo v'è il seguente ordine del giorno firmato dai commissari Gianturco, Majorana e Miraglia: « *Nei contratti di affitto stipulati per un tempo minore di sei anni è nullo il patto col quale il coltivatore diretto rinunzi ai casi fortuiti preveduti od impreveduti, prevedibili ed imprevedibili* ».

Messo ai voti, è approvato.

Presidente. Pone in discussione il terzo punto della proposta Schupfer, cioè quello che riguarda la nullità del patto con cui il conduttore rinunzia all'indennità pei miglioramenti introdotti nel fondo.

Digitized by Google

Gianturco. La Sotto-Commissione per ciò che riguarda le migliorie ha accettato il progetto Sonnino, salvo alcuni temperamenti. Questo progetto all'articolo 6, prevedendo il caso che venga risolto un contratto di miglioria che abbia una durata di nove o più anni, prescrive che il proprietario debba un'indennità di tanti dodicesimi del maggior valore acquistato dal fondo quanti sono gli anni che ancora mancherebbero al termine del contratto stesso, e ciò sino a metà sia del complessivo maggior valore del fondo, sia della somma effettivamente impiegata dal coltivatore.

Invece la Sotto-Commissione proporrebbe di stabilire la metà fra lo speso ed il migliorato e dividerla in tante rate eguali quanti sono tutti gli anni di durata del contratto, ponendo quindi a carico del proprietario il pagamento di tante rate quanti sono gli anni di locazione che ancora resterebbero. Tali rate poi dovrebbero essere pagate annualmente e senza onere di interessi.

Circa poi la validità del patto di rinuncia all'indennizzo pei miglioramenti, validità che in genere viene attualmente ammessa dalla giurisprudenza perchè il locatario come tale non ha alcun obbligo di migliorare, nella Sotto-Commissione è prevalsa una opinione intermedia, di dichiarare cioè nullo il patto di rinuncia soltanto quando i miglioramenti siano stati fatti senza opposizione del proprietario. Se invece questi si è opposto a che le migliorie venissero fatte, l'affittuario non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo e pertanto il patto resterà valido. Si è venuti a tale decisione considerando che talvolta il locatario approfittando delle sue condizioni particolari può far eseguire dei miglioramenti non necessari, magari anche speculando su di essi per costringere poi il proprietario a pagargliene l'importo.

Tammeo. Crede che, in caso di risoluzione di contratto, l'affittuario debba essere sempre indennizzato dei miglioramenti introdotti nel fondo e nella loro totalità. La Sotto-Commissione nel porre a carico del proprietario soltanto una metà di essi è partita dal concetto che il conduttore possa sempre ritrarre un utile immediato dalle migliorie da lui fatte, il che in pratica non succede sempre. Se, per esempio, il conduttore pianta una vigna, ne avrà, è vero, i frutti dopo tre anni, ma in misura assai scarsa, e bisognerà aspettare nove o dieci anni perchè possa avere un prodotto veramente rimuneratore.

Presidente. Prega gli oratori a tener conto nel discorrere dell'indennizzo della doppia ipotesi, della semplice locazione e del contratto di miglioramento.

Tammeo. Intendeva per ora riferirsi alla locazione in cui siano state fatte delle lievi migliorie.

Majorana. La Sotto-Commissione ha tenuto distinte le due ipotesi. Circa il contratto di miglioria si è accostata alla disposizione del progetto Sonnino coi temperamenti già enunciati, e di ciò si parlerà più tardi di proposito. Quanto alla semplice locazione ha ammesso il diritto all'indennità, purchè il miglioramento sia stato fatto senza opposizione del proprietario, non intendendo con ciò scostarsi dai principii generali di diritto; poichè nel concetto della *mancanza di opposizione* da parte del proprietario è implicita l'idea dell'assenso che egli, benchè non in modo esplicito, ha dato a che quei miglioramenti si eseguissero.

Landucci. Chiede che sia ammesso senza limitazione di sorta il principio della nullità del patto con cui si rinuncia alle indennità pei miglioramenti. Non comprende la limitazione che si vorrebbe fare a tale nullità nel caso di opposizione da parte del proprietario a che siano eseguiti i miglioramenti. Prescindendo dalla giurisprudenza che deve star attaccata allo spirito ed alla lettera della legge, non può ammettersi il diritto del proprietario ad opporsi a che sia migliorata la coltura dei suoi fondi, perchè ciò sarebbe contrario all'interesse sociale. Evidentemente deve trattarsi di una miglioria obbiettiva, tecnicamente riconosciuta,

Digitized by Google

che non cambi la destinazione del fondo, non subbiettiva, non tale nei riguardi del solo coltivatore, che produca un effettivo e realizzabile aumento del valore del fondo stesso, sicchè non vi sia pericolo d'alcun depauperamento del proprietario. Ma quando il coltivatore vuol procedere a questa miglioria reale, veramente obbiettiva, il proprietario non deve avere la facoltà di impedirla. Oramai non è più ammissibile, se non circondato di opportune e minute cautele, il concetto del diritto romano che il padrone possa, oltre che usare, anche abusare delle sue cose.

Cogliolo. Trova ingiustificata l'opposizione che si fa al principio adottato dalla Sotto-Commissione. Questa viene specialmente attaccata perchè ha ammesso che non sia dovuta l'indennità se il proprietario si oppose ai miglioramenti. Ora quale può essere la base giuridica per cui il proprietario può essere obbligato a pagare una tale indennità? Se per uno sforzo giurisprudenziale anche ora si ammette l'obbligo di un tale indennizzo, due sono i concetti giuridici che servono di substrato: la teoria dell'indebito e quella della *negotiorum gestio*. Ora è difficile applicare tali due criteri quando ricorra l'ipotesi del *prohibente domino*. Quando si dice che i miglioramenti devono esser pagati, si dice cosa già esistente per giurisprudenza, ma che sarebbe bene fosse dichiarata per legge.

Orlando. Tutti convengono nel volere che in genere i miglioramenti debbano essere indennizzati, e sarebbe quindi superfluo insistere su di ciò. Il disparere nasce invece sul punto se l'indennizzo sia dovuto anche quando il proprietario siasi opposto ai miglioramenti. Ora la Sotto-Commissione non ha creduto di poter giungere fino a questo punto. Il professore Landucci che vorrebbe arrivarvi, ha dovuto metter dei limiti e richiedere che la miglioria sia vera ed obbiettiva. La parte giuridica della quistione è stata brillantemente trattata dal professore Cogliolo e perciò diventa inutile l'insistervi. Esamina la cosa dal lato dell'utilità: in che consisterà questo miglioramento obbiettivo? quali saranno i criteri per stabilirlo? Ecco un immensurabile fomite di liti.

Una delle cause della rovina della Sicilia sono stati i debiti incontrati per ottenere questo miglioramento obbiettivo, cioè per mutare i fondi in vigneti, agrumeti e così via. Non bisogna poi prescindere anche dal concetto dell'equità. Ora essa non deve militare soltanto a favore di questi presunti coltivatori del suolo. Il semplice contadino non può fare i miglioramenti: per riuscirvi deve avere dei capitali, essere quindi un piccolo capitalista anche lui. E perciò l'equità deve estendersi, anche al proprietario. Se questo non può pagare i miglioramenti, si dovrà costringerlo ad indebitarsi od a spogliarsi della sua proprietà? Si dovrà forse espropriarlo, sciupandone il patrimonio in spese giudiziali? Crede pertanto che non possa esservi dubbio che i miglioramenti fatti *prohibente domino* non debbono essere indennizzati. Può invece nascere la quistione se il consenso debba esser dato in modo positivo, o se basti la semplice mancanza di opposizione. Nulla aggiungerà a quello che ha detto il professore Cogliolo, ed osserverà soltanto che se si ammettesse il principio del consenso positivo, si costringerebbe il contadino ad andare in cerca del proprietario anche pei miglioramenti di piccola entità, e che l'attenersi al principio opposto sarebbe un modo per colpire la piaga dell'assenteismo.

Cancellieri. Si parte dal concetto che quando ci sia l'opposizione del proprietario i miglioramenti non debbano essere indennizzati, e sta bene. Ma questa opposizione può essere fatta a priori, nel contratto stesso, proibendo in modo assoluto i miglioramenti e statuendo, che se fossero fatti non sarebbero indennizzati, ed allora migliore opposizione di questa non si può trovare; in questo caso, a meno che non si voglia derogare alla deroga stessa, si dovrà ammettere la piena validità della convenzione delle parti. O invece i con-

Digitized by Google

traenti hanno taciuto ed allora si può ammettere che la non opposizione del proprietario possa equipararsi ad un tacito consenso. Però affinchè questa equiparazione possa avere un fondamento di verosimiglianza sarebbe necessario accertarsi prima, caso per caso, se il proprietario fosse stato in grado di fare opposizione preventiva.

Ora è difficile opporsi preventivamente ad un lavoro, non potendosi esattamente prevedere in qual modo esso debbasi eseguire e quali risultati possa dare. Ad ogni modo questa mancanza o meno di opposizione, l'esistenza o no di questo tacito consenso diventa in tali casi una semplice quistione di fatto, che si deve lasciar decidere dai tribunali, e che non si deve interpretare *a priori* con una disposizione legislativa.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« Quando il proprietario nel contratto di locazione abbia proibito al locatario di fare « miglioramenti senza il di lui consenso esplicito, il patto è valido.

« CANCELLIERI. »

Gianturco. Rispondendo al professore Landucci osserva che in un fondo si possono fare dei miglioramenti, i quali, benchè possano chiamarsi tali obbiettivamente parlando, pure di fronte al proprietario tali non sono. In via di esempio può accadere che in un fondo alle porte di una città il fittavolo pianti una vigna, mentre il proprietario ha in animo alla fine della locazione di costruire su quel fondo una casa per abitazione. Come si potrà limitare sino a tal punto il diritto di proprietà da costringere il padrone a dare al suo fondo una destinazione piuttosto che un'altra? Finchè non sia fatta una legge che obblighi il proprietario a migliorare il fondo, e non vengano da essa stabiliti i criterii misuratori di tale miglioramento, non si potrà agire contro di lui per pretendere il pagamento di miglioramenti che sono stati fatti contro la sua volontà. Rispondendo poi alle osservazioni dell'onorevole Cancellieri nota che la Sotto-Commissione ha tenuto distinte le due ipotesi, quella cioè in cui nel contratto nulla siasi detto dei miglioramenti, e quella in cui questi siano stati espressamente vietati. Nel primo caso i miglioramenti, o saranno fatti *prohibente domino* e non vi sarà diritto ad alcuno indennizzo; o saranno fatti senza che il proprietario si opponga ed allora l'indennizzo sarà dovuto. Se poi nel contratto sono stati vietati i miglioramenti, è evidente che chi li ha fatti nulla potrà pretendere, a meno che non riesca a provare che, non ostante il precedente divieto, sono intervenuti dei fatti che autorizzano a credere che il proprietario abbia derogato alla volontà precedentemente manifestata. L'onorevole Cancellieri ha detto che non si può fare l'opposizione preventiva. Ebbene la Sotto-Commissione nell'ammettere l'obbligo dell'indennizzo quando non vi sia stata l'opposizione del proprietario non ha fatto che interpretare ed estendere il diritto vigente, che all'articolo 452 del Codice civile, a simiglianza di quanto stabiliva il Codice Albertino, ha derogato ai principii del diritto di accessione nel caso in cui, costruendosi un edificio, una parte di esso venga elevata sul fondo del vicino e senza opposizione di lui.

De Bernardis. Prendendo argomento dall'ultima osservazione dell'onorevole Gianturco, osserva che nell'articolo 452 del Codice civile si richiede che la costruzione sia avvenuta non solo *senza opposizione*, ma anche *a saputa* del vicino. Chiede quindi che se si deve votare la deliberazione della Sotto-Commissione vi sia incluso anche quello elemento della *saputa* da parte del proprietario.

Fortis. Trova pienamente accettabile l'emendamento De Bernardis; ma ad evitare ogni fomite di liti chiede che prima venga bene e chiaramente definito il concetto della migliorìa.

Digitized by Google

Presidente. È bene che non si confonda il contratto di affitto preveduto nell'art. 1569 del Codice civile col contratto di miglioria, introdotto dall'uso, del quale la Commissione avrà campo ad occuparsi largamente più innanzi. Trattandosi della locazione semplice non si può ammettere che da essa derivi l'obbligo ad indennizzare le migliorìe che venissero fatte dal colono senza il consenso del proprietario. Ammette che in taluni casi le migliorìe fatte possano costituire un titolo di credito pel coltivatore, ma se tali migliorìe costituiranno un titolo di credito pel coltivatore ciò non deriverà dal contratto originario di locazione, ma da un quasi contratto *superveniens*, cioè dalla *negotiorum gestio*, la quale non può assolutamente concepirsi *prohibente domino*. Fare adunque una discussione sull'indennizzo delle migliorìe a proposito della locazione è un fuor d'opera. Si verrebbero ad innestare in essa delle condizioni proprie affatto di un altro contratto aprendo l'adito ad un semenzaio di liti, e si renderebbero più tristi di quello che non siano attualmente, le condizioni della proprietà rurale. Se vi sono dei grandi proprietari assenteisti, ve ne sono dei piccoli, a cui gli utili del fondo nemmeno bastano per sostenere gli oneri ai quali si vorrebbe aggiungere quello di pagare le migliorìe da loro non volute.

Gianturco. Si teme che, ammettendo il diritto all'indennità pei miglioramenti, si venga ad introdurre un fomite di liti. Ma il timore è affatto chimerico. La nostra giurisprudenza ha già accolto il principio che nella locazione semplice debbano essere indennizzate le migliorìe. Il diritto ad un tale indennizzo quindi già è praticamente riconosciuto: non si tratterà che di mutarne la costruzione giuridica. L'onorevole Fortis vorrebbe che fosse ben precisato il concetto del miglioramento. Ora di tale definizione non si ravvisa la necessità; in molti luoghi del Codice si parla di *miglioramenti* senza definirli; e la legge che di questa definizione non ha sentito il bisogno, si è rimessa alle tradizioni giuridiche, alle perizie, agli altri mezzi probatori. Pertanto il temperamento della Sotto-Commissione dovrebbe essere accolto perchè si riannoda a due concetti, codificare la consuetudine vigente, rendere diritto fisso quanto oggi è rimesso ai tribunali, e fissare i limiti di tale consuetudine e di tale diritto. L'unica innovazione che si potrebbe accettare è questa, che a simiglianza di quanto dice l'articolo 452, si aggiungesse l'espressione *a saputa*, per modo che il miglioramento, perchè se ne possa chiedere l'indennizzo, debba essere fatto *senza opposizione ed a saputa del proprietario*.

Cogliolo. L'onorevole presidente ha fatto rilevare che se vi è un obbligo di indennizzare i miglioramenti, esso deriva dalla *negotiorum gestio*, da un quasi contratto successivo al contratto originario; e che con l'innovazione proposta si vorrebbe mutare tale derivazione, facendo dipendere l'obbligo stesso dal contratto primitivo. Da ciò nascerebbe la conseguenza che se nel contratto originario fu pattuito che il conduttore non potesse aver diritto all'indennizzo, questa *negotiorum gestio* verrebbe esclusa e quindi mancherebbe ogni base giuridica a pretendere l'indennizzo.

Ora si vede invece che i Comizi agrari nella loro maggioranza hanno richiesto che sia sempre ammesso l'obbligo di tale indennizzo; e questa è la prova di fatto che dall'attuale stato di cose nascono degli inconvenienti i quali danno luogo a recriminazioni generali e che bisogna togliere quindi con una disposizione legislativa. Si domanda: come farà a pagare il piccolo proprietario?

Se i miglioramenti vennero effettivamente introdotti nel fondo e se si limita l'obbligo del proprietario a quello di pagare la sola differenza fra lo speso ed il migliorato, non riuscirà a lui difficile il procurarsi la somma necessaria, anche ricorrendo al credito agrario. Se i miglioramenti vi sono, essi avranno accresciuto il valore e la produttività del fondo. Nè

Digitized by Google

occorre introdurre in tale argomento il concetto della *scienza*, della *saputa* del proprietario.

Questo nuovo elemento nel caso della locazione darebbe vita ad un mandato tacito. L'articolo 452 del Codice civile parlando dell'edificazione su parte del suolo del vicino richiede questo elemento della *scienza* del vicino, come quello della *buona fede* del costruttore, perchè non si abbia, per così dire, un furto, se la parola fosse ammissibile parlando di immobili, da parte del costruttore stesso, e perchè il proprietario non venga a propria insaputa espropriato del suo terreno. Invece il locatario ha un incarico dal proprietario, quello di tenere il fondo a nome di lui, di coltivarlo, di cercare di migliorarlo puranche, perchè così facendo fa l'interesse di tutti e due, e l'introdurvi l'elemento della *scienza* del proprietario nei miglioramenti non sarebbe che un estendere maggiormente ed un caratterizzare meglio questo incarico.

Tammeo. Rispondendo al presidente, riconosce che è giusto tener presente la distinzione fra il contratto a miglioria e la forma semplice del contratto di locazione. Ma occorre tener presente un'altra distinzione.

I miglioramenti possono essere di due sorta: quelli cioè che modificano la coltura del fondo, e quelli che non lo modificano. Se si muta un campo in vigna si sarà nella prima ipotesi e questa realmente dovrebbe essere regolata con quella forma di contratto che si dice a miglioria. Ma se si prende invece in affitto una vigna, si sostituiscono a mano a mano le piante che deperiscono, si tolgono le pietre, si regola meglio lo scolo delle acque, si avranno dei miglioramenti che non modificano la coltura del fondo, e che non eccedono l'ambito del contratto semplice di locazione e che sarebbe giustissimo che fossero indennizzati dal proprietario.

Nitti. Ha sentito discutere largamente della quistione sotto il lato giuridico; pochissimo invece sotto il riguardo economico. Sotto tale riguardo è necessario che i miglioramenti siano sempre indennizzati. Non ha l'orrore dell'onorevole Fortis per la possibilità che il proprietario nel fatto venga a perdere il fondo ed a lui succeda il coltivatore che col proprio lavoro ha reso il fondo più fruttifero. Sotto l'aspetto economico non vi sarebbe che da esserne lieti. Non approva il nuovo elemento che si vorrebbe introdurre colle parole *a saputa*. Bisogna combattere l'assenteismo e queste due parole restringerebbero d'assai i buoni effetti della innovazione richiesta. Se il proprietario non sa nulla delle sue terre e non se ne occupa e non le guarda, non saremo noi che di questa disastrosa condotta dovremo lodarlo. Presenta il seguente ordine del giorno:

« Il locatario ha diritto alla rivalsa di tutte le migliorie introdotte nel fondo senza oppo-
« sizione del padrone. Ogni patto in contrario è nullo.

« NITTI. »

Cancellieri. Non crede che la legge possa accordare al locatario maggiori diritti di quelli che accorda all'usufruttuario; al quale per l'articolo 495 del Codice civile non spetta altra facoltà, per ciò che concerne i miglioramenti, se non che quella di compensare con essi i deterioramenti del fondo, seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Gianturco. Ma nell'usufrutto si tratta di una servitù, e questa per l'essenza sua non può mai imporre al proprietario l'obbligo di fare.

Cancellieri. Considera invece l'usufruttuario come un mezzo proprietario, avente perciò sulla cosa diritti maggiori di quelli, che un semplice locatario. Ora il principio di proprietà è, o non è, da rispettarsi. Se tale non è, se ne faccia quello che si vuole. Ma se, dato l'attuale ordinamento sociale, il diritto del proprietario ancora debba essere rispettato,

Digitized by Google

non si può togliere a questo la facoltà di vietare qualunque miglioramento. Chiede quindi che, quando si tratti di locazione semplice, siano lasciate libere le parti di ammettere o di escludere il diritto all'indennizzo pei miglioramenti. Si noti pure che se si introduce questo diritto assoluto all'indennizzo, quando sarà scaduto l'affitto, il locatario pretenderà di rimanere sul fondo sino a che non gli venga pagato l'indennizzo. Da ultimo rileva che in sostanza è la stessa cosa che il proprietario « proibisca di fare miglioramenti » o che dichiari che « se si faranno dei miglioramenti, non darà alcun indennizzo. »

Fortis. Rispondendo al prof. Cogliolo non ammette che la *scienza* equivalga al mandato.

Cogliolo. Al mandato tacito sì. Cita la *lex* 62 *de judiciis*.

Fortis. Si tratterà di un caso speciale. Rispondendo poi al prof. Nitti, fa rilevare che mentre nelle adunanze precedenti si voleva quasi escludere l'affitto dal novero dei contratti possibili, ora dell'affittuario si vuol fare quasi uno strumento di riforma sociale. Il professor Nitti sarebbe lieto che al posto del proprietario venisse il coltivatore, perchè quest'ultimo può aver accumulato tanto di capitale e di lavoro sul fondo, che il fondo stesso dovrebbe essere piuttosto del coltivatore che del proprietario. Ed allora non si costringa il proprietario a dare un indennizzo al coltivatore; ma si dichiari padrone il coltivatore e lo si obblighi a indennizzare l'antico proprietario del valore originale del suo fondo. Non nega che la teoria possa parer bella; ma soltanto nel campo delle astrazioni.

Miraglia. Dovendosi ancora esaminare il contratto di migliorìa, la discussione attuale è inutile. Ammesso il diritto all'indennizzo per le migliorìe, si avrà per effetto che tutti i proprietari inseriranno nel contratto di affitto il patto proibitivo. È vero che i Comizi agrari, nella grande loro maggioranza, hanno reclamato che sia riconosciuto il diritto a compenso pei miglioramenti; ma se ad essi fosse stato sottoposto il quesito, come è stato ora sottoposto alla Commissione dal presidente, crede che i loro voti sarebbero stati assai diversi. Chiede che si domandi qualche cosa di più della semplice *non opposizione*, giacchè il proprietario, per opporsi con cognizione di causa, dovrebbe aspettare a vedere in che modo il lavoro è stato eseguito, e dovrebbe quindi intervenire a fatto compiuto. Trova ancora elastica pel suo significato la parola *migliorìa* e, d'accordo in ciò con l'on. Faina, preferirebbe la parola *bonifici*, che indica miglioramenti stabili e che, fra l'altro, ha il vantaggio di indicare un lavoro, il quale non può essere compiuto in un momento, per modo che vi è non solo la possibilità, ma anche la necessità pel proprietario di saperne qualche cosa.

Majorana. D'accordo con l'on. Gianturco e col prof. Cogliolo presenta il seguente ordine del giorno:

« È nullo il patto con cui il conduttore rinunci genericamente ad essere indennizzato « per qualunque miglioramento che egli possa introdurre nel fondo, a saputa e senza oppo- « sizione del locatore.

« Maiorana — Gianturco — Cogliolo. »

Bodio. Insiste perchè siano aggiunte le parole *a saputa* del proprietario, dove si tratta di imporre l'obbligo a quest'ultimo di pagare al colono i miglioramenti fatti e sussistenti al momento in cui gli verrà riconsegnato il fondo. Del resto, le parole *a saputa* del proprietario, includono evidentemente il senso di annuenza per parte di lui, e non di semplice informazione ch'egli ne abbia ricevuta dopo compiuto i lavori, e quando non sarebbe stato forse neppure più in grado di opporvisi.

Fortis. Se la Sotto-Commissione accetta l'emendamento che consisterebbe nell'aggiun-

Digitized by Google

gere la parole *a saputa del proprietario*, si può dire che nella grande maggioranza i commissari sono d'accordo.

Presidente. Trova anch'egli accettevole la proposta della Sotto-Commissione quando vi si aggiungano le parole: « a saputa del proprietario », ma dovendosi trattare ampiamente dei miglioramenti quando la Commissione si occuperà del contratto di migliorìa, stimerebbe opportuno che ogni decisione su questo punto fosse rimandata al momento in cui si discuterà di questo contratto.

Fortis. Gli duole di non esser d'accordo col presidente, poichè la quistione gli pare che sia essenzialmente diversa nei due casi. L'obbligo dell'indennizzo, la nullità del patto con cui si rinunzia all'indennizzo stesso, nulla hanno a che fare col contratto di migliorìa in cui i lavori sono già preveduti e contemplati nel contratto. Se è affittato, per esempio, un fondo vicino ad un fiume, e l'affittuario ne rinforza ed assicura le difese contro le inondazioni, egli avrà fatto opera utile, oltre che al proprietario, anche a sè stesso, e che, giovando alla conservazione del fondo, egli aveva diritto di fare come puro e semplice locatario, a meno che il padrone non gliene avesse fatto o non gliene fosse venuto facendo esplicitamente divieto.

Schupfer si oppone alla sospensiva, essendo il contratto a migliorìa non già una vera locazione, ma una forma di colonia parziaria.

Presidente. Le proposte da votare sono tre: prima quella del prof. Schupfer, poi l'ordine del giorno Nitti, e infine quello Gianturco-Majorana-Cogliolo. La votazione della prima proposta non esclude quella delle successive.

Messa ai voti la proposta Schupfer, che concerne la nullità del patto di rinunzia ai miglioramenti è respinta.

Cogliolo. Dovendosi votare l'ordine del giorno Nitti, rileva che questo non contiene che la proposta primitiva della Sotto-Commissione.

Procedutosi alla votazione, l'ordine del giorno Nitti è respinto.

Si viene alla votazione dell'ordine del giorno Gianturco-Majorana-Cogliolo.

Faina dichiara di astenersi.

L'ordine del giorno Gianturco-Majorana-Cogliolo è approvato.

Faina. Riferisce sull'operato della Sotto-Commissione incaricata di esaminare il progetto dell'on. Sonnino.

Trattandosi di dare un parere sopra un disegno di legge concreto, la Sotto-Commissione ha cercato di rilevare da ogni articolo del progetto le diverse questioni che con l'articolo stesso si vogliono risolvere, ed ha sopra ognuna di esse portato il suo esame e la sua deliberazione. Non ha preteso formulare articoli, ma solo ha inteso di esprimere succintamente la sua opinione.

Annuncia di essersi recato, sempre per incarico della Sotto-Commissione, da S. E. Sonnino, e dopo da S. E. il ministro di agricoltura, per riferire loro le conclusioni della Sotto-Commissione. È appunto in vista di un emendamento che il ministro Sonnino introdurrebbe nel suo progetto all'articolo 6, che egli si è astenuto dal votare l'ordine del giorno Gianturco-Majorana-Cogliolo.

Dà quindi lettura delle questioni esaminate, e delle rispettive soluzioni secondo il progetto Sonnino, e secondo il parere della Sotto-Commissione.

Si decide che il lavoro della Sotto-Commissione serva di base alla discussione da iniziarsi appena sia stampato e distribuito.

La seduta è tolta alle ore 18. 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 14 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

Sono presenti i signori commissari: **Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, Lauducci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer.**

Ha giustificato la sua assenza il commissario prof. **Tammeo.**

Presidente. Apre la discussione sulla 4ª proposta del prof. Schupfer, così concepita:
« Propongo che sia colpito di nullità:
« Il patto con cui il conduttore si obbligasse a pagare un affitto per la casa colonica. »

Majorana. Di questo punto si parlò solo per incidente nella Sotto-Commissione; la quale, avendo davanti a sè una massa di problemi gravi, si limitò a prender nota di un voto personale espresso in proposito dal dott. Cavalieri e così concepito: « Si fa voto perchè nei contratti di affitto e di boaria sia disgiuntamente posto il fitto della casa colonica. »

Cavalieri. Più che propugnare la sua proposta, il che si riserva di fare a tempo più opportuno, intende dimostrare in che differisca dalla proposta Schupfer. L'oratore aveva presenti le condizioni dell'Italia settentrionale e centrale, dove il colono vive sul podere, e dove talvolta sotto il pretesto della pigione della casa s'impongono condizioni leonine sia per l'appalto dei lavori ordinari occorrenti all'azienda rurale, sia pel *forfait* che è base del contratto di fitto; il prof. Schupfer ha avuto di mira i latifondi delle provincie meridionali, e gli è sembrato di incoraggiare la permanenza del colono nel latifondo coll'esentarlo dalla pigione della casa. La questione del latifondo è molto complessa e coloro che hanno creduto di risolverla con la creazione di case sparse qua e là, non sono arrivati nè a togliere nel contadino l'abitudine di abitare nella città, nè ad indurre il proprietario a modificare la coltura. È il genere di coltura che porta l'accentramento del contadino nella città, non l'esistenza delle case coloniche, le quali non hanno ragione di essere finchè la coltura è estensiva. Cita l'esempio di varie case coloniche costruite in vari luoghi della Sicilia, tra cui a Pachino, che non si riuscì a far abitare. Bisognerebbe in ogni caso introdurre di conserva i due provvedimenti. Ricorda che il Sonnino nel suo libro sulla Sicilia disse che, sciolto quello della casa colonica, si sarebbero risolti tutti i problemi che riguardano le condizioni dei contadini in Sicilia. Ma risoluta la questione della casa colonica in un modo provvisorio, non è da credersi che si siano procurate anche le condizioni per l'abitabilità della casa colonica per l'avvenire. Esentando il contadino dal fitto della casa colonica, si riuscirà ad ottenere che le case stesse siano fabbricate? Gli pare che sia necessario distinguere le cose e che, quanto alla proposta del prof. Schupfer, non convenga fermarsi solo alla esenzione dalla pigione, ma sia d'uopo coordinare anche tutte le condizioni della coltura che si connettono alla questione.

Digitized by Google

Cogliolo. Desidera sapere se la nullità del patto di cui è cenno nella proposta del professore Schupfer riguarda le case del mezzadro o quelle dell'affittuario. Converrebbe col proponente se la proposta si riferisse alle case del mezzadro; altrimenti no. Nel contratto di affitto, il dire che l'affittuario non deve pagare la pigione, o le tasse, è cosa illusoria, perchè evidentemente, sotto forma di affitto, il proprietario farà pagare quanto non potrebbe altrimenti pretendere. Nella mezzadria invece la metà dei frutti è variabile bensì secondo le annate; ma è indipendente dalla volontà del proprietario e quindi l'esenzione dal fitto della casa non resterebbe lettera morta. Lo convince invece la proposta del dott. Cavalieri, la quale si riannoda a quella fatta dall'oratore e dal prof. Salvioli, di comminare la nullità di tutte le prestazioni indeterminate e di richiedere che queste siano ragguagliate ad una determinata somma di denaro. Secondo il dott. Cavalieri non si può non calcolare il fitto della casa, anzi si deve specificare che tanto è dovuto per il fitto del fondo e tanto per quello della casa. Secondo il prof. Schupfer il fitto della casa non si deve nè far pagare, nè valutare.

Spera che la Commissione ammetta la risoluzione del contratto di affitto per lesione enorme ed allora, determinato il fitto della casa, si potrà avere un elemento di più per calcolare siffatta lesione.

Si oppone alla proposta del prof. Schupfer, perchè tutte le volte che si stabilisce nell'interesse del coltivatore una disposizione immediatamente eludibile, si sarà più disposti a negargli altra utile concessione, per l'idea di avergliene già fatta alcuna.

Non crede che convenga dispensare il colono dal pagamento dell'affitto perchè ciò avverrà apparentemente, ma non nel fatto, e preferisce la proposta del dottor Cavalieri, che sia determinato l'affitto della casa colonica, perchè, non supponendo che alcun capitalista voglia dare la casa senza il relativo interesse, vuole che abbia almeno la franchezza di determinarne il canone. E quando alla fine dell'anno il prodotto avrà dimostrato che c'è stata lesione enorme in questo preventivo *à forfait*, potrà l'affittuario chiedere la rescissione del contratto per lesione, giacchè, ripete, ha speranza che la Commissione vorrà ammetterla per la locazione.

Nitti. In linea generale accetta la proposta del prof. Schupfer, benchè il proponente stesso, conoscendo le condizioni climatiche e telluriche dell'Italia, non possa non riconoscere la inefficacia relativa del provvedimento. Ciò che nell'Italia meridionale ha determinato il latifondo è la coltura estensiva e la malaria.

Or contro la malaria si può molto fare, ma non è a sperare nei soliti rimedi empirici dei legislatori frettolosi. La malaria dipende da un germe infettivo, che si trova in alcuni terreni, ove d'ordinario a un primo strato di terreno succede uno strato impermeabile. Il germe malarico, per moltiplicarsi, ha bisogno di un grado di umidità permanente del suolo, di una temperatura non inferiore ai 20°, dell'azione diretta sul terreno dell'ossigeno dell'aria. Queste condizioni favorevoli si trovano più o meno in gran parte d'Italia in alcune stagioni dell'anno: si trovano sopratutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Grave problema è senza dubbio quello di trovare il modo per combattere o diminuire la malaria. La scoperta del Graveran e la polemica che la seguì in Francia e in Italia hanno dimostrato che molto poco resta a sperare per l'avvenire, perchè il fenomeno dipende sopratutto dalla costituzione geologica. Dall'antichità più remota la costituzione politica ed economica dell'Italia meridionale è stata differente da quella dell'Italia centrale e settentrionale ed il dispotismo politico ha proceduto parallelamente all'accentramento economico. Il latifondo dell'Italia meridionale ha progredito, è assai facile osservarlo, parallelamente al dispotismo politico. In quella parte d'Italia molto poco è da sperare che la diffusione delle

Digitized by Google

case coloniche determini le popolazioni agricole a non vivere nelle città. In ogni modo siccome la malaria colpisce gli organismi denutriti, e siccome migliorando il sistema delle acque e le condizioni economiche del contadino, si potrà combatterla un poco, così approverà la proposta Schupfer senza farsi, nondimeno, alcuna illusione sulla sua importanza pratica.

Schupfer. Nel fare la sua proposta è partito dall'idea che incomba al proprietario del suolo di provvedere il necessario, che non sia il lavoro, e che importi di affezionare il coltivatore alla terra; certo, la permanenza del colono nel fondo potrebbe esser avvantaggiata dalla istituzione delle case coloniche. Riconosce bensì che là dove la coltura è estensiva, è inutile pensare all'istituzione delle case coloniche; ma pensa anche che gli estesi latifondi dell'Italia meridionale dovranno un giorno acconciarsi alla coltura intensiva. Lo stesso sviluppo economico condurrà a ciò nell'interesse di tutti; e dunque sebbene la sua proposta non fosse per il momento di grande utilità, in certi luoghi non mancherebbe di esserlo in avvenire.

Non capisce poi come, qualora fosse accettato il principio della rescissione del contratto d'affitto per lesione enorme, possa la proposta di cui trattasi difficoltarne l'applicazione. Gli pare invece che il computo della lesione debba essere reso meno facile quando si avrà a tener conto dei vari elementi che compongono il prezzo totale di affitto, come l'affitto dell'opera personale, quello della casa, quello del fondo, mentre se queste prestazioni si riducono ad una prestazione unica, gli sembra che sarà più facile calcolare se c'è stata, o no, lesione enorme.

Quindi è d'avviso che, non solo nel caso della mezzadria, ma anche in quello del fitto, la sua proposta possa avere efficacia.

In ogni modo gli piace di affermare un principio, che il proprietario sia obbligato ad alloggiare i contadini ed a dar loro tutto ciò che è necessario alla coltura del fondo, quindi anche la casa. Insieme nutre fiducia che il contadino, quando si sarà stabilito sulla terra, prenderà amore alla medesima e l'agricoltura ne risentirà i benefici effetti.

Salvioli. Aderisce alla proposta Schupfer. Crede sarebbe un errore il complicare questa questione del fitto con quella della lesione enorme.

La questione dell'abitazione è una delle più gravi, come risulta dagli atti dell'Inchiesta agraria relativi alle provincie dell'Emilia, del Piemonte, della Lombardia, e la soluzione di essa allo stato presente delle cose è delle più difficili.

Circa all'abitazione dei braccianti, dagli atti citati si rileva l'intendimento deciso dei proprietari di tali case di nulla modificare e di non promuovere la costruzione di esse, perchè l'aumento delle medesime ne fa diminuire il prezzo. Se la proposta Schupfer sarà approvata così com'è, bene; altrimenti prega la Commissione di proporre la gratuità in ogni caso della casa per il mezzadro.

Cancellieri. La Commissione ha ammesso il principio della libertà nei contratti ed ora si vorrebbe dichiarare la nullità di un patto di retribuzione.

Presidente. La Commissione ha ammessa la libertà delle contrattazioni; ma si è riservata di prendere in esame i patti ingiusti o angarici, ed il prof. Schupfer crede che sia un patto ingiusto quello con cui il conduttore si obbliga a pagare un fitto per la casa.

Cancellieri. Nel fitto dei beni rustici non è sempre il contadino che prende in locazione i fondi, ma è più spesso l'industriale, che loca poi a settimana l'opera dei braccianti per coltivare la terra. È naturale che il fondo abbia un fitto maggiore in ragione delle maggiori comodità che offre ed è per ciò che i proprietari vi costruiscono la stalla, la casa per il mas-

Digitized by Google

sajo, ecc. Il professore Schupfer parte invece dall'idea che ci sia una famiglia colonica la quale vada ad abitare il fondo. Dovendo proporre modificazioni applicabili a tutta l'Italia, non si deve fare uno stivale che non calzi a tutti i piedi e conviene quindi che gran parte sia lasciata alle consuetudini locali ed alla libera contrattazione degl' interessati.

L'affitto per le case di campagna non è stato mai fissato perchè si è considerato che il fondo debba avere tutti gli accessori necessari perchè il contadino, che vi passa una settimana, vi trovi tutte le comodità.

Prega quindi i proponenti a lasciare queste determinazioni alla consuetudine locale, ed alle convenzioni delle parti, altrimenti si proporrà una modificazione non opportuna per tutta l'Italia, che sarà facilmente eludibile.

Majorana. Quantunque di solito nei suoi paesi il contadino abiti in città e non in campagna, dove si reca giorno per giorno a lavorare; pure non è raro l'esempio di terreni in cui la casa colonica esista. All'affitto di questi terreni dovrebbe applicarsi la proposta Schupfer, lo spirito della quale sarebbe di stabilire la gratuità della casa colonica. Però poichè ci sono terreni che hanno la casa colonica ed altri che non l'hanno, indiscutibilmente la condizione dei contadini che vanno dove quella non c'è, sarebbe meno favorevole della condizione dei contadini che vanno dove la medesima esiste. Il contrario invece avverrebbe per il proprietario, il quale si troverebbe in condizione sfavorevole nel caso che il fondo fosse fornito della casa colonica e viceversa.

È egli giusto, in un regime come il nostro, in cui il capitale deve avere indiscutibilmente il suo frutto, che si debba pagare lo stesso canone d'affitto, anche quando nella costruzione della casa è stato investito un capitale più grande? La legge sarà indiscutibilmente elusa perchè il fitto del fondo sarà maggiore.

Se fosse poi ammessa la lesione si andrebbe ad un giudizio di stima assai dispendioso in sè e di risultato incerto.

La inevitabile conseguenza pratica, ove fosse accolta nella nostra legislazione la fatta proposta sarebbe contraria allo scopo che è comune a tutti noi e da cui partono gli stessi proponenti: incoraggiare, cioè, la costruzione delle case coloniche.

I proprietari, lungi dal costruire nuove case, sarebbero quasi istigati a diroccare quelle che già esistono, e che rappresentano un inutile peso per la manutenzione, per l'occupazione dell'area, e fors'anche per le imposte.

Presidente. Non si può dubitare che la proposta del prof. Schupfer muova da un giusto criterio, più sociale che giuridico; ma dovendo comminare la nullità dei patti ingiusti, non si deve allargar troppo la cerchia di questi. Tutto si riduce a bilanciare quali saranno i benefizi della proposta e quali i danni.

Il beneficio evidentemente è scarso nell'affitto. Il proponente parte dal concetto che il proprietario deve dar al conduttore tutto ciò che è necessario, meno il lavoro. Ma se il conduttore è uno speculatore non gli si può concedere le stesse facilitazioni, che si accordano al semplice lavoratore.

La questione delle case coloniche, più che sotto l'aspetto della gratuità o meno, si deve considerare dal punto di vista di favorirne la costruzione.

Specialmente in Sicilia i contadini, gli affittuari preferiscono vivere nei comuni e pagare i dazi: non vanno nella campagna perchè l'aria è malsana, le strade di accesso difficili, perchè le case coloniche sono rarissime ed il proprietario non ha il capitale per costruirle. Il contadino siciliano si acconcia mal volentieri a ridurre la moglie e le figlie alla campagna.

Teme quindi che la proposta non produrrà alcun buon effetto, ma dei danni, perchè il

Digitized by Google

proprietario non costruirà la casa ed il beneficio in ogni caso non sarebbe per il contadino, ma per il gabelloto.

Non crede perciò che la proposta possa accogliersi rispetto al contratto di affitto: e la riconosce invece accettabile pel contratto di mezzadria.

Schupfer. Non divide coteste preoccupazioni. Persiste a credere che, data l'esistenza delle case coloniche, esse finirebbero con l'esercitare tanta forza di attrazione da popolare la campagna; ad ogni modo, chi ne trarrebbe vantaggio non sarebbe lo speculatore, ma il lavoratore che l'abitasse, perchè dovrebbe pur riceverla gratuitamente. Nondimeno dichiara di ritirare la sua proposta.

Presidente. Apre la discussione sulla 5ª ed ultima proposta del prof. Schupfer, che vorrebbe fosse colpito di nullità il patto con cui il conduttore si obbliga a dare la preferenza al proprietario nella vendita dei prodotti.

Avverte che v'è un'altra proposta della Sotto-Commissione, che suona così: « si dichiari nullo il patto con cui si determini in cifra il prezzo per cui il colono si obbliga a vender i frutti al locatore. »

Con ciò non si vieterebbe di stipulare la preferenza in favore del proprietario al prezzo corrente; ma si vieta tale vendita ad un prezzo preventivamente stabilito.

Chiede al prof. Schupfer se accetta la modificazione proposta dalla Sotto-Commissione.

Schupfer. Dichiara che l'accetterebbe, come il minor dei mali, pur di salvare il principio.

Cancellieri. Non solo accetta la proposta della Sotto-Commissione, ma facendo propria la proposta del prof. Schupfer vorrebbe fosse dichiarato nullo anche il patto di preferenza. Perchè imporre al colono che produce, il vincolo di vendita al proprietario? Vuole sia dichiarato nullo qualunque patto che vincoli il conduttore, o l'industriale, od il colono a cedere il prodotto a prezzi correnti ed à prezzi determinati antecedentemente. Venda il colono a chi vuole, al prezzo che la concorrenza determinerà. Osserva che l'adottare il prezzo corrente darebbe luogo a questioni, nelle quali il più forte la vincerebbe sul più debole, che sarebbe costretto a cedere, a transigere. Dando al proprietario il diritto di preferenza ne verrebbe che egli avrebbe il diritto di conservare i prodotti nel magazzino, salvo a farne, a momento opportuno, la valutazione.

Cavalieri. Chiede se le parole « prezzo determinato » significhino « prezzo corrente », oppure un prezzo speciale da accordarsi al proprietario, potendo accadere che si stabilisca, per esempio, il prezzo corrente meno due lire.

Presidente. Si prevedono nella proposta tutte le ipotesi. Un prezzo corrente meno due lire è sempre un prezzo prestabilito ed è ciò che si vuol impedire.

Nitti. Dichiara di accettare, per una ragione d'ordine economico, la proposta del professore Schupfer. Alla formazione del prezzo contribuiscono vari elementi, tra cui sopra tutto la richiesta. L'esercizio da parte del padrone del diritto di comperare i prodotti, avrebbe una influenza nel determinare il prezzo del genere e, per quanto ciò possa sembrare di poca importanza, può tuttavia, data la ristrettezza del mercato in cui il fenomeno si svolge, avere le sue conseguenze.

Orlando. Trova pratiche le osservazioni del prof. Nitti e dell'onorevole Cancellieri. Col diritto di preferenza, il proprietario avrebbe un'arma per tener soggetto il più debole. Opina quindi che sia da vietare questo patto, con che naturalmente non si toglie al colono, se vuole, la facoltà di vendere i prodotti al proprietario.

Cogliolo. Osserva che il grano in agosto ha un prezzo; in un altro mese ne ha un altro.

Digitized by Google

Presidente. Questi patti si fanno per l'epoca del raccolto: nessuno vende la produzione a tempo indeterminato.

Cavalieri. Il patto di preferenza è diretto specialmente ad impedire i furti campestri. La canape, per esempio, anche al di là dal momento del raccolto è confidata al contadino per una serie di operazioni industriali, durante le quali il contadino è depositario di essa. Piccoli mercanti vanno in giro ad acquistare il prodotto a prezzi di favore. Perchè si dovrà reprimere il furto con una violenza alla libertà economica, ed andando contro al sentimento più elementare della equità? Si cerchi altra via per impedire i furti campestri; ma non si vieti al contadino di vendere come vuole il suo prodotto.

Conclude che, anche tenuto conto di questo caso, che in ogni modo è uno dei più eccessivi, è meglio affermare il principio di libertà.

Cogliolo. Pur ammettendo che debba esser nullo qualunque patto di preferenza ad un prezzo predeterminato, gli sembra una violazione della libertà il dichiarare nullo il patto di vendita al prezzo della *comune*.

Domanda se non convenga stabilire che l'affittuario ha diritto che il proprietario gli compri i prodotti al prezzo corrente; ma non fa perciò proposta formale.

In materia di affittanze l'osservazione del presidente lo ha persuaso; e si opporrebbe alla proposta Schupfer qualora essa riguardasse l'affitto; ma quando si tratti di mezzadria il colono non sa come vendere la sua parte di prodotti e se il proprietario gliela acquista direttamente, è tanto meglio per lui.

Presidente. Dichiara di essere molto perplesso e di comprendere tutto il valore delle difficoltà che furono sollevate.

La proposta della Sotto-Commissione gli era parsa buona; ma la discussione ha suscitato in lui dubbi e difficoltà, che vorrebbe veder chiariti. Quando si tratta di parti che hanno bisogno di tutela, ammette che il legislatore intervenga in loro aiuto. Ma qui si vuol disciplinare un contratto che, nella generalità dei casi, ha luogo fra contraenti capaci di valutare e dibattere liberamente il loro tornaconto e non hanno mestieri di così fatto intervento. Fra capitalista e proprietario, il più forte è quello che ha il capitale e non il proprietario, il quale deve affittare la sua terra. Ora se fra questi due liberi contraenti si stabilisse un diritto di preferenza a favore del proprietario, con limitazioni che escludessero qualsiasi iniquità del patto, il patto di preferenza dovrebbe riconoscersi giusto e legittimo. V'era una parte iniqua ed è corretta perchè si toglie l'alea.

Bisogna guardarsi di eccedere fino al punto di vietare di fronte al proprietario una stipulazione che sarebbe lecita rispetto ai terzi. Quanto al diritto di ritenzione, questo può sperimentarsi nella mezzadria, nella quale il mezzadro non può ritirare la sua parte di frutti finchè la divisione non è stata fatta.

Nel caso dell'affitto invece proprietario dei frutti è l'affittaiuolo e non il proprietario del fondo.

Orlando. Riconosce che tanto l'ammettere il diritto di preferenza, quanto il negarlo può produrre inconvenienti. Propone perciò un temperamento che gli pare tolga ogni difficoltà, ed è di consentire il patto della prelazione, purchè nell'atto stesso si determini che, in caso di questione, il prezzo sarà determinato da una terza persona, di comune fiducia.

Cancellieri. La genesi di queste prelazioni è nel diritto feudale. Dichiara di persistere nell'opinione già espressa, osservando che se il gabelloto fosse un capitalista, un industriale, questo patto non esisterebbe. Esso ha luogo nei piccoli affitti ed in pratica accade che quando si raccoglie il prodotto, questo resta nei magazzini del proprietario, rimanendo indeterminato

Digitized by Google

il momento della vendita, giacchè il proprietario comprerà il prodotto quando il mercato gli offrirà le condizioni più favorevoli.

Se anche si ricorresse all'arbitramento, non si toglierebbero gli inconvenienti.

Perchè conservare in questo caso il diritto di prelazione, che è stato abolito per l'enfiteusi?

Majorana. A rigore, questo non si potrebbe chiamare diritto di prelazione; ma è l'applicazione del principio del diritto comune per cui è valida la vendita di una cosa che si produrrà in seguito.

Osserva che gli inconvenienti derivano dal fatto che non è determinato il tempo preciso della vendita, e quindi il prezzo, il quale varia di giorno in giorno sul mercato.

Se, ammettendo il diritto di preferenza nel proprietario, si determinasse il tempo, si sarebbe risoluta la questione.

Circa la proposta del prof. Orlando nota che è difficile che le parti accordino la loro fiducia ad una stessa persona e che ciò potrebbe essere fonte di nuovi e maggiori litigi per l'avvenire.

Propone che, pur concedendo il diritto di preferenza al padrone, si stabilisca che il prezzo sarà quello corrente al giorno in cui avrà principio il raccolto, l'epoca precisa del quale dipende dalla volontà dell'affittavolo, pur essendo genericamente determinata dai bisogni dell'agricoltura.

Cancellieri. Osserva che la coltivazione del tabacco non ha molto incremento appunto per l'obbligo che il produttore ha di vendere il prodotto allo Stato a prezzo da determinarsi.

Nitti. Le leggi della concorrenza vanno normalmente a carico di quelli che stanno in basso: si faccia che per una volta vadano a loro vantaggio.

Togliendo il diritto di preferenza quando si tratti di vigna, si rende più difficile il fare un tipo unico di vino. Che male ci sarebbe che in questo caso il proprietario pagasse una piccola somma di più al coltivatore? Le osservazioni dell'on. Cancellieri e del prof. Orlando sulle difficoltà che potrebbero sorgere se si accordasse il diritto di preferenza, lo inducono ad accettare puramente e semplicemente la proposta del prof. Schupfer.

Miraglia. Ha potuto constatare che il patto di cui si tratta, introdotto nel contratto di miglioria nelle Puglie, era non infrequentemente uno dei mezzi più angariosi che i proprietari avessero a loro disposizione, sia rispetto al modo con cui veniva applicato, sia rispetto al modo con cui si determinava il prezzo delle merci, sia rispetto ad una serie di altre circostanze.

Crede dunque che sia da accettare la proposta del professore Schupfer, tanto più che, per quanto il diritto di prelazione si circondi di garanzie, evidentemente all'atto pratico si avrà che il proprietario sceglierà il tempo per lui più opportuno a sperimentarlo, e quando anche ciò non facesse, resterebbe sempre nell'affittuario la convinzione di essere stato angariato per opera del proprietario.

Presidente. Si può passare alla votazione della proposta; soltanto per cortesia verso gli assenti la si potrà votare con riseva.

Orlando. Non si oppone all'atto di cortesia; ma solleva dei dubbi per il caso che la proposta fosse approvata con debole maggioranza.

Presidente. La proposta è stata fatta anche dalla Sotto-Commissione che esaminò il progetto Sonnino e gli assenti, in maggioranza fanno parte della Sotto-Commissione.

Presidente. Pone ai voti la proposta Schupfer-Cancellieri.

È approvata alla unanimità.

Digitized by Google

Presidente. Continuando nella materia dell'affitto, apre la discussione circa la rescissione per lesione.

Cogliolo. Si dichiara favorevole all'idea che la lesione enorme debba essere introdotta come rimedio anche nell'affittanza.

Il Codice civile contempla due casi di lesione enorme: quello della vendita e quello della divisione ereditaria.

Nel primo caso la rescissione per lesione enorme è ammessa molto restrittivamente, perchè non è accordata ad ambedue le parti, è concessa solo per gli immobili e nel solo caso di lesione oltre la metà. Guardando all'origine storica di questa rescissione, introdotta nei tempi di decadenza del diritto romano da Diocleziano, si avverte che l'esigere la lesione *ultra dimidium*, ciò che evidentemente costituisce una soverchia restrizione, è dovuto ad un temperamento che i tempi di decadenza romana hanno portato al concetto assoluto della vendita, per il quale, una volta divenuto perfetto il contratto, non era più possibile rescinderlo.

Successivamente, nel Medio Evo, e poi nei Codici moderni fu ammessa la rescissione anche in materia di divisione ereditaria, e in questo caso, per il concetto dell'eguaglianza delle quote, basta che la lesione sia oltre il quarto.

Per quanto riguarda la locazione, vorrebbe fosse preso a modello l'articolo 1038 del Codice civile e non l'articolo 1529.

Tre sono i problemi da risolvere:

1° deve ammettersi in materia di locazione il concetto della lesione; e se si ammette, non c'è pericolo che venga invocato per altri contratti?

2° di quanto deve essere la lesione nel caso di locazione? Si dovrà ammettere la metà come nell'articolo 1529, od il quarto, come nell'articolo 1038, oppure un quinto, come propongono generalmente i sostenitori della rescissione per lesione quando si tratti di locazione?

3° quale sarà l'effetto della lesione: la rescissione del contratto, o la riduzione dell'affitto alla parte non lesiva?

L'opinione sua è:

1° che si possa impunemente portare il concetto della lesione anche nel contratto di locazione, senza pericolo di esser tacciati di volerla introdurre in tutti i contratti. L'affitto è la predeterminazione *à forfait* di una percentuale dei frutti, ed allorchè si vede che questi non corrispondono a quanto si era preventivato, sarebbe strano il mantenere un contratto, fondato sopra un fenomeno che non si è verificato. C'è poi un'altra ragione giuridica ed è che la locazione ha qualchecosa di analogo alla vendita, anzi fino dai primi tempi del diritto romano si diceva che tra i due contratti c'era tanta somiglianza, che tutte le norme della vendita valevano per la locazione. A dimostrazione di questa somiglianza cita l'articolo 1614 del Codice civile, e conclude non esser vero che l'ammettere la lesione enorme nella locazione potrebbe condurre ad introdurla in tutti i contratti, perchè la locazione ha in sè qualchecosa che somiglia alla vendita;

2° che si debba prender norma dalla evoluzione del diritto.

Nel primo caso in cui fu ammessa la rescissione per lesione, cioè nella vendita, si richiese la metà; nel secondo caso, cioè nella divisione ereditaria, un quarto. Nella locazione si richieda un quinto;

3° che non sia da annullare il contratto di affitto, perchè all'infuori dell'esagerazione del fitto, può essere che le altre condizioni siano vantaggiose per le parti.

Digitized by Google

È quindi di avviso che basti limitare il fitto esagerato e in questo senso fa le sue proposte.

Orlando. Non sarebbe alieno dall'accettare il principio in teoria; però le difficoltà più gravi si presentano all'atto pratico. Il Codice ammette la rescissione per lesione enorme nella vendita, solo quando si tratti di immobili, per cui l'analogia non si potrebbe invocare per il caso di locazione, la quale può rassomigliarsi ad una vendita di mobili, cioè dei frutti.

Il punto concreto gravissimo, insuperabile è, a suo avviso, questo: a qual momento bisognerà riferirsi per determinare se ci fu lesione enorme? Nel caso di vendita il legislatore (art. 1530) stabilì che l'immobile deve essere stimato secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

È innegabile che il contratto di locazione è aleatorio.

Quando si prende in affitto un fondo, è la vicissitudine del tempo la quale fa sì che l'affare sia buono o cattivo. Potrebbe darsi che si venisse a garantire l'affittuario nel caso in cui l'affitto va bene e non lo si garantisse nel caso in cui questo andasse male. Se si vuol colpire l'istituto della locazione nella sua essenza, lo si colpisca; ma se lo si vuol rispettare, non lo si colpisca poi nell'elemento suo più essenziale, che è l'elemento aleatorio.

Chiede a qual tempo intende il prof. Cogliolo riferirsi per determinare se ci fu, o no, lesione.

Cancellieri. Osserva che la locazione è un contratto a termine e riguarda i frutti. Può darsi che una locazione al primo anno presenti dei danni per l'affittuario, e che poi, in progresso di tempo, gli procuri dei proventi. Se si guardasse alla fluttuazione dei prezzi, non si potrebbe praticamente disciplinare la lesione, perchè i vantaggi ed i disvantaggi del fondo mutano a seconda delle variazioni del commercio. Si hanno esempi in cui all'epoca della locazione la vigna aveva un fitto esagerato, e tuttavia non vi sarebbe stata lesione: nell'anno seguente la lesione vi sarebbe stata, per il rinvilio dei prezzi. Lo stesso è avvenuto per i cotoni. Così pure potrebbe darsi che la locazione al primo anno fosse fatta per un prezzo lesivo, e che questo poi negli altri anni divenisse rimunerativo. Nessun giudice potrebbe dire che oggi ci sia lesione, mentre domani questa potrebbe non esserci.

Col dichiarare nullo il patto di rinunzia ai casi fortuiti, pargli si sia stabilita una garanzia di per sè sufficiente.

Nota eziandio che gli affitti dei latifondi si fanno di ordinario mercè pubblici incanti, e che nelle vendite ai pubblici incanti non ha luogo la rescissione a titolo di lesione (art. 1536 Cod. civ.).

È di avviso che convenga studiare l'applicazione della rescissione per lesione all'enfiteusi, anzichè alla locazione a lungo tempo, perchè l'enfiteusi ha un carattere comune alla vendita.

Landucci. Non crede che la lesione enorme debba escludersi per la locazione. Confrontando il contratto di vendita con quello di locazione, si vede che la vendita è qualche cosa di più della locazione.

Non capisce quindi perchè il concetto morale che domina nella vendita, non debba valere anche nel contratto di locazione e conduzione. Al momento in cui si conclude il contratto è immorale che una delle parti si prevalga dell'altra in modo da ingannarla, ed è su questa immoralità che si fonda la lesione enorme. Anche nella compra-vendita se oggi c'è lesione enorme, le condizioni del mercato possono cambiare domani in favore del venditore e non per questo la legge proibisce di intentare l'azione per lesione enorme. Ben a ragione il Codice stabilisce che si debba stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo

Digitized by Google

della vendita, e ciò perchè è al tempo della vendita che si deve impedire un inganno il quale oltrepassi un certo limite.

Nelle contrattazioni un certo inganno è permesso, e le parti, che tendono a fare il proprio interesse, si possono *circumvenire*, come dice il diritto romano, ma non al di là di un certo limite, che dà luogo ad un vero dolo.

Non importa se questo inganno, per circostanze economiche, si cambia poi in un vantaggio per colui che è ingannato.

Anche nel caso della locazione ritiene quindi che la moralità si debba giudicare al momento in cui si conclude il contratto e non più tardi.

Crede che la lesione enorme, senza nessun soverchio innovamento nel diritto vigente, si debba introdurre anche nella locazione.

Dissente però dal prof. Cogliolo in quanto al limite della lesione stessa, perchè se nella compra-vendita è giusto il limite della metà, non si comprende perchè nella locazione e conduzione vi debba essere un limite più rigoroso. Ammette che ciò sia nella divisione ereditaria, perchè ivi nulla c'è d'aleatorio, trattandosi di una pura operazione aritmetica; ma la locazione e la vendita non sono operazioni aritmetiche, bensì i contraenti fanno un calcolo di probabilità. Entro un certo limite è naturale ed umano, ed è nella natura del contratto che ciascuno cerchi il proprio interesse; ma nella divisione la cosa è diversa, perchè nessuno dei comunisti ha diritto di ingannare nemmeno entro i limiti più stretti gli altri, e nulla c'è di aleatorio e di futuro. Se non fosse causa di aumento di liti, troverebbe applicabile nella divisione il limite più rigoroso, perchè la differenza delle quote dovrebbe essere quasi assolutamente esclusa. Invece nella compra-vendita e più nella locazione c'è una parte aleatoria. Se la metà è sufficiente nella compra-vendita, lo deve essere anche nella locazione.

Si è parlato sempre di conduttore che ha diritto di invocare la lesione enorme, ma egli la intende anche per il subconduttore, anzi specialmente per lui.

Cogliolo. Ed anche per il locatore, non per il solo conduttore: è una cosa reciproca.

Landucci. Sarà lieto di sentire le ragioni per cui si vuol ammettere la rescissione per lesione anche per il locatore.

Cancellieri. Il locatore corrisponde al venditore.

Cavalieri. L'argomento principale con cui si vuol giustificare questa innovazione è una certa somiglianza fra la vendita e l'affitto. Il prof. Orlando ha osservato che la locazione potrebbe rassomigliarsi ad una vendita di mobili: rimane però sempre che la lesione la si pratica ora per gl'immobili che sono una cosa non commerciabile e la si vorrebbe applicare alle cose mobili che hanno in generale un prezzo corrente. Quando si vuol stabilire il prezzo di una cosa immobile, se ne calcola il così detto valor capitale, basandosi sul costo di produzione e sull'offerta e la domanda, e si ha presente anche il possibile reddito; invece quando si tratta di frutti della terra non c'è bisogno di tanti calcoli e si applica semplicemente il prezzo del mercato per unità di peso o di misura. Ma nel caso di un affitto, se pur si volesse vedervi solo una vendita di cose mobili, bisognerebbe considerare che la contrattazione le colpirebbe non già a peso e misura ma in massa, e perfino con un *forfait* sui fenomeni della loro produzione. Meglio ancora, quando si tratta di compra e vendita di un immobile, l'oggetto del contratto esiste già, ed è facile risalire alla stima che poteva farsene al momento della vendita; quando si tratta di affitto, tale oggetto, per la parte in cui può esservi trasmissione di proprietà, è impossibile a determinarsi e riconoscersi, e soltanto fenomeni celesti e cure posteriori ne preciseranno l'importanza. Insomma altro è comperare una cosa perchè in quel dato momento essa conviene, essendoci la coincidenza fra la circo-

Digitized by Google

stanza in cui si trova la cosa ed il bisogno dell'acquirente, ed altro è condurre una terra per cavarne con la propria abilità un rendimento, che al proprietario non riesce di ottenere. Questa parte industriale è così soggettiva e riferibile all'individuo, che sembra difficile farne argomento per la lesione.

Le difficoltà poi si rendono ancora più sensibili nell'ipotesi che si accordi il provvedimento della lesione tanto al locatore, quanto al locatario. Il locatore dà il fondo, il locatario lo assume, e se dopo un certo tempo, per il solo fatto della sua industria, della sua intelligenza, ottiene un rendimento maggiore di quello che aveva sperato, si può ammettere che il locatore, il proprietario possano accampare la lesione enorme?

Pongasi che la rescissione si chieda dal locatario, perchè la terra è ingrata, od il prezzo dei prodotti inferiore a quello che aveva calcolato. In questo caso è innegabile che in gran parte la ragion veduta stava per il locatario, che conosceva quanto poteva ricavare coll'aiuto delle sue braccia e della sua intelligenza. Nè si parli di imprevedibili condizioni di fertilità; siccome queste condizioni non sono esclusive per un determinato fondo, ma comuni ad una zona, il locatario avrebbe sempre potuto farne un esame più accurato.

Da quanto ha esposto non intende di trarre illazioni assolute; ma soltanto vuole dimostrare che la questione presenta difficoltà gravissime.

Cogliolo. Osserva che la locazione non è, come si è detto, vendita di frutti, ma vendita dell'uso della cosa. Ciò sarà vero economicamente; ma l'uso di una cosa non è un diritto mobiliare: tanto è vero che nella giurisprudenza la locazione è ritenuta essere un diritto reale.

La lesione in materia di locazione, sotto forma di riduzione dell'affitto, esiste già nel Codice (articoli 1617 e 1618), e la sua proposta è quindi diretta non a creare un istituto nuovo, ma solo ad estendere la riduzione dell'affitto a casi non contemplati dal Codice.

Se l'affitto è per un anno, ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà dei frutti, si ha sempre la riduzione e quindi la corrispondenza del vero prodotto con l'affitto che si deve pagare. Se poi l'affitto è fatto per più anni, si ha il conguaglio dei frutti raccolti in tutti gli anni dell'affitto.

Anche in questo caso si potrebbe domandare come e da quale magistrato debba esser fatto questo conguaglio.

Partendo dal concetto della lesione, si vede che questa deve trovarsi al momento in cui fu fatto il contratto. Come ben disse il prof. Landucci, la lesione corrisponde ad un sentimento di equità violata, e questo deve esistere al momento in cui il contratto fu stipulato, perchè non sarebbe equità violata se eventi di fortuna o diminuzione nel prezzo dei prodotti sono venuti a mutare lo stato di fatto in base al quale il contratto era stato stipulato.

Ma si domanderà: nel momento della stipulazione di un contratto di affitto, nel quale per sua natura esiste l'alea, che cosa è la lesione? Come si potrà questa determinare?

Converrà osservare che difficoltà di questo genere vi sono anche in materia di vendita, giacchè il Codice dice che bisogna stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita. La legge pone espressamente l'obbligo della perizia, e con lo stesso mezzo si potrebbe riuscire a determinare a quanto si può affittare un fondo, in una data regione ed in un dato momento.

Che ciò non sia difficile, lo prova il fatto che in taluni casi la legge richiede che il valore locativo sia determinato mediante perizia, come, per esempio, nella lesione in materia di credito, nell'istituto del credito fondiario e nella stessa materia della vendita.

Digitized by Google

Osserva inoltre che il valore locativo è il primo elemento per determinare in un dato momento e luogo il valore di un fondo in caso di vendita.

Non è quindi difficile determinare con perizia il valore locativo, che ogni giorno occorre di accertare per mille esigenze del vivere sociale.

Nel Codice non c'è una lesione che abbia una prescrizione lunga: infatti quella in materia di vendita dura due anni: quella in materia di divisione di eredità cinque anni. Se nel caso di rescissione in materia di locazione nulla si fissasse, nè i due anni, nè il periodo della rotazione agraria, ci sarebbe sempre l'art. 1300, in forza del quale le azioni di rescissione di un contratto durano per cinque anni.

Nota inoltre che la perizia mentre terrebbe conto della negligenza di chi avesse male coltivato, terrebbe anche conto di una coltivazione ben fatta, di un buon impiego di capitale e di una fluttuazione favorevole dei prezzi.

L'on. Cancellieri ha detto che in Sicilia la maggior parte delle affittanze si fa coi pubblici incanti; ma per pubblico incanto non si deve ritenere quella qualunque licitazione che potesse esser fatta fra più concorrenti da un privato davanti a un notaio, mentre nei pubblici incanti è supponibile *a priori* una tale concorrenza da togliere quasi la possibilità della lesione.

Aggiunge che partendo dal concetto della lesione, non vede alcuna ragione perchè la rescissione per lesione non debba poter esser esercitata, oltrecchè dal locatore, anche dal locatario. Nel caso di vendita il Codice accorda tale facoltà al solo venditore perchè si suppone che solo chi vende possa essere strozzato; ma non è sempre così.

Questa differenza, ormai condannata dalla pratica e dalla scienza, non deve esser riprodotta nel caso della rescissione in materia di locazione.

Conclude proponendo: che si estenda la riduzione dell'affitto al caso in cui nel momento in cui si stipula il contratto di locazione, vi sia lesione, dichiarandosi disposto ad ammettere che la lesione debba essere oltre la metà, come nell'art. 1529; e che non si possa invocare la perizia se non vi sono prove presuntive, il *fumus boni juris*.

Presidente. L'innovazione che si vuol introdurre è di molta importanza. Il prof. Landucci vorrebbe che la rescissione per lesione nel fitto si estendesse al conduttore ed al subconduttore, anzi specialmente a quest'ultimo ed una ragione di moralità è stata addotta per giustificare questa modificazione.

Il punto di partenza dovrebbe essere l'epoca in cui il contratto si conclude ed il limite per l'esercizio dell'azione due anni.

Le difficoltà che si presentano sono le seguenti. Tra la vendita e la locazione vi sono somiglianze; ma non si può negare che oggi la coltivazione dei fondi è diventata una vera industria, e tra il proprietario ed il coltivatore si interpone l'industriale, il quale fa un contratto aleatorio. Vi sono Comizi agrari i quali propongono che agli atti compiuti da costui si desse carattere commerciale, e che codesti industriali fossero considerati come commercianti.

Se l'agricoltura è un'industria converrà dunque considerare se in un contratto che si vuol considerare come materia commerciale, si possa introdurre il concetto della lesione.

L'opinione del professor Cogliolo è divisa ed oppugnata da valorosi giuristi; ma la questione, sebbene dibattuta nel campo giuridico, suscita assai scarso interesse nel campo pratico, ed anche nel volume *I contratti agrari* nessun voto è stato formulato in proposito.

Si è detto che fra la vendita e la locazione esistono punti di contatto; ma la somiglianza non è identità. Nella vendita si hanno prezzo e cosa, che devono equivalersi mentre nella

Digitized by Google

locazione si concede non la cosa, ma il godimento di essa, e tra la cosa e il godimento si intromettono altri fattori: il capitale, l'industria, l'intelligenza di colui che deve usare della cosa. Se chi prende la cosa a godimento non la coltiva, non sarà per questo dispensato dal pagar l'estaglio, nè dovrà aumentarlo se la terra da lui intelligentemente lavorata e fecondata gli frutterà assai più che non rendeva nelle mani del proprietario o negligente, o sfornito di capitali.

Di più a crescere o scemare il reddito influiscono circostanze estrinseche e imprevedibili, quali sono le condizioni climatiche, e la variabilità dei prezzi. Se le prime assumono il carattere di forza maggiore, il Codice ne tien conto negli articoli 1578, 1617 e 1618, prescrivendo eque riduzioni.

Dunque dove la lesione era riconoscibile, il legislatore l'ha preveduta, ammessa e disciplinata, ed ha fatto quindi una larga parte a quel concetto di equità e di moralità accennato dal professore Landucci.

Si deve estendere il caso di lesione oltre i confini già posti nel Codice?

Non sembra si possa andare oltre siffatti confini senza incontrare tali difficoltà d'ordine giuridico e pratico da far pensare se sia opportuno il proporre su questo punto innovazioni, le quali potrebbero dal lato giuridico o dottrinale essere importantissime; ma nel tema speciale che si esamina non produrebbero forse tutti gli effetti sperati.

La Commissione ha per mandato di modificare le leggi vigenti in materia di contratti agrari, ma in quella parte che possa mettere in maggiore accordo il capitale ed il lavoro. Ora l'azione di lesione si estenderebbe in linea di favore al fitto, cioè ad una forma di contratto agrario che tutti desiderano sparisca.

Ed il farlo non è senza difficoltà, tanto vero che i proponenti sono essi stessi incerti se concedere l'azione di lesione al solo affittuario o all'affittuario e al proprietario, il che sconvolgerebbe la fisonomia e il carattere di codesto istituto.

Un altro ostacolo s'incontra nel fissare il limite della prescrizione. Se il fitto dura un anno, la lesione si può facilmente determinare perchè la cultura è recente. Ma nei casi in cui si è ammesso come termine minimo della durata del contratto la rotazione agraria, che richiede almeno tre anni, è chiaro che la lesione non può accertarsi che a rotazione completa, cioè dopo scorsi i due anni, che è il termine utile a sperimentare l'azione di lesione.

Ciò prova che la locazione non si può equiparare alla vendita, gli elementi della quale sono certi e determinati.

Non potendosi quindi adottare per la prescrizione il termine di due anni, si dovrà portare la prescrizione a cinque anni ed anche a tutta la durata dell'affitto perchè si possano fare i conguagli. Ed il farli è cosa assai malagevole perchè il perito può dare un giudizio approssimativo, sopra elementi che gli stanno sott'occhio; ma sarebbe molto difficile un giudizio retrospettivo sopra elementi che egli non può verificare, e le liti quindi si moltiplicherebbero.

L'innovazione che si propone se può essere teoricamente accettabile, perchè suggerita da sentimenti di equità, nella pratica produrrebbe mille inconvenienti.

Schupfer. Gli pare che anche per altri motivi oltre quelli accennati dal presidente la modificazione che si vorrebbe introdurre sia troppo diversa dal metodo seguito dal Codice in materia di compra-vendita.

Secondo il Codice (art. 1534) il venditore domanda la rescissione, ma il compratore ha la scelta o di restituire la cosa o di pagare il supplemento al giusto prezzo. Nella locazione invece si imporrebbe la riduzione; e bisognerebbe imporla. Se non s'imponesse, la cosa

Digitized by Google

parrebbe illusoria: il proprietario, messo nell'alternativa, rescinderebbe il contratto, e si riprenderebbe il fondo. D'altronde nulla impediva al colono di guardarsi un po' d'attorno quando strinse il contratto e vedere a quali patti i fondi di una eguale coltura erano dati in affitto. Se non è stato guardingo, dovrà il locatore esserne responsabile? Forse ha voluto deliberatamente correre un'alea, e il locatore dovrebbe pagare il fio di una speculazione sbagliata? Si aggiunge che ai casi veramente importanti il Codice ha provveduto cogli articoli 1617 e 1618, quando per forza maggiore è distrutto il godimento, non ideale, ma reale. Che se i dubbi messi innanzi sono fondati, non vede la necessità di toccare il Codice, disciplinando la lesione enorme in una maniera tanto diversa.

Orlando. Aveva detto che la locazione è vendita di frutti: il professore Cogliolo ha osservato che è vendita dell'uso, cioè dell'*uti et frui*. Questo *uti et frui* non significa altro che trarre i frutti civili e naturali dalla cosa.

Landucci. Gli sembra che l'argomento giuridicamente più importante sia quello basato sugli articoli 1617 e 1618; ma non gli pare che possa mai venir in mente di riferirli alla lesione enorme, la quale nel Codice non esiste in materia di locazione e conduzione. In tali articoli si parla di casi fortuiti, che nessuna somiglianza hanno con la lesione enorme.

Altro argomento è che si sovvertirebbe la lesione enorme; ma questo dipende dall'indole del contratto. Il motivo che spinse il diritto romano ad ammettere la lesione enorme in favore del venditore, si riproduce nella locazione e conduzione a favore del locatario.

Miraglia. Nell'ipotesi che diverse persone aspirino ad un fondo, se una di esse nel fare un'offerta avesse la speranza di ottenere poi la rescissione del contratto il giorno in cui l'estaglio pattuito fosse riconosciuto non corrispondente alla realtà delle cose, si avrebbe una gara dannosa, come la si ha negli appalti. In questi i concorrenti offrono talvolta condizioni in realtà insostenibili, nella speranza di riuscire poi in ogni modo a far un buon affare, ricorrendo ad una lite.

Non vorrebbe che la proposta fatta dovesse dar luogo anche in materia di contratti agrari ad inconvenienti simili ed essere fonte di liti, che bisogna cercar di evitare.

Majorana. Non crede che si possa accogliere il principio della lesione nella locazione dei beni rustici, oltre che per le ragioni giuridiche accennate da altri oratori, anche per proprie ragioni economiche.

Infatti il contratto di locazione dei beni rustici, ha sempre come carattere economico l'indole industriale, e grande differenza intercede fra la locazione dei fondi rustici e quella dei fondi urbani. Chi prende in affitto una casa non ne vuole che il godimento diretto: chi invece loca un fondo, ne vuole i frutti ed ecco la necessità che applichi alla terra il proprio lavoro e viceversa il suo capitale: la prima fra tutte le *industrie* è precisamente quella agraria. Sorge quindi l'alea e questa deve avere un giuridico corrispettivo. Ammettendo la lesione, si snaturerebbe senz'altro l'indole del contratto: a parte i danni che ne verrebbero all'agricoltura.

Cavalieri. Se il prof. Cogliolo ha studiato con acume il modo col quale attuare il nuovo istituto, non ha risposto categoricamente alle obiezioni fattegli, che si riassumevano nella necessità di considerare il lato industriale del contratto agrario. Egli ha chiesto: c'è o no la possibilità da parte di un perito agronomo di determinare il canone del fondo?

Ridotta in questi termini la questione, la risposta è facile: la possibilità c'è sempre dove il contratto d'affitto è frequente. Ma appunto perchè è frequente, il perito non deve fare altro che riferirsi alla consuetudine. Ora non sarebbe egli stranissimo che non si anticipasse l'opera del perito e non si regolasse il nuovo canone, sia sulla notizia dei canoni

Digitized by Google

precedentemente pagati, sia su quella dei canoni pagati contemporaneamente all'ingiro? Le variazioni non potrebbero dipendere che dalle condizioni del mercato, dalla abilità del conduttore e dall'importanza delle cauzioni prestate, ed è inverosimile che dieno luogo ad esagerazioni tali da farne base di un'azione per lesione enorme. Ci può anche essere il caso che il fondo non sia mai stato affittato, e peggio ancora, che il fitto non si pratichi nella regione perchè si preferiscono altre forme di contratto agrario. Allora, davanti ad un'azione di lesione, il perito non potrebbe pronunciare il suo verdetto se non in base a un calcolo del rendimento; me egli non riescirebbe mai a istituirlo con qualche approssimazione, se non cominciasse con una esperienza diretta, e perfino per una serie d'anni; altrimenti ci potrebbero essere delle delusioni enormi, delle quali non mancano nemmeno gli esempi.

Così infatti è accaduto nel Ferrarese, nei diversi comprensori delle bonifiche. A Val Gallare la Società intraprenditrice, rimasta a corto di capitali, ne chiese a mutuo dagli Istituti fondiari; e gli ingegneri incaricati delle stime dei terreni, posti in presenza di quei grani splendidi e copiosissimi che suol dare la prima coltura dopo una bonifica, finirono coll'indurre l'Istituto mutuante ad accordare delle somme su ipoteca per circa due volte il valore del fondo quale sarebbe emerso in base alla serie dei raccolti successivi. In quel di Codigoro poi, la Banca di Torino, titolare dell'impresa di bonifica, poco dopo ottenuto il prosciugamento, bandì per tutta Italia la notizia che c'erano poderi da darsi in affitto od in enfiteusi; e gli agricoltori accorsi dalle più lontane provincie accettarono a cuor leggero dei patti che l'esperienza dimostrò presto come rovinosissimi per loro, perchè la fertilità di quei terreni diminuì rapidamente in confronto delle prime rivelazioni. Ebbene, anche se le leggi, fin d'allora, avessero accordato un'azione di lesione per simili casi, o non si sarebbe pensato ad esperirla che dopo i due anni in cui si suole prescrivere, e quindi troppo tardi, o la prova del valore sarebbe riescita fallace per il conduttore, perchè i fatti che dovevano farla trionfare non erano ancora maturati.

Ma concediamo pure che a questa difficoltà si possa porre riparo sia col prolungare i termini della prescrizione dell'azione, sia altrimenti. Non si sarebbe forse, anche per fatto nostro, infiltrata qualche confusione tra l'azione di lesione e il diritto a dei compensi che può competere pel sopravvenire di casi fortuiti ed imprevedibili, od altresì per un falso apprezzamento dell'oggetto del contratto? Tale è proprio il nostro avviso, e per conseguenza ci sembra il caso di dare tutto un altro indirizzo alle nostre argomentazioni. Secondo i principii generali del diritto, quell'azione di lesione che sembra insita al contratto di compra e vendita, non la si riconosce più nel contratto di permuta: perchè? Ecco: nella compra-vendita la equivalenza fuor della quale vi è lesione, deve stabilirsi fra la cosa e il denaro; nella permuta invece fra due cose. Nella compra-vendita vi è una sola prova del valore, nella permuta ve ne sarebbero due. Evidentemente la legge che accorda volentieri il rimedio della lesione enorme dove la dimostrazione è facile, ne rifugge appena questa si fa più complicata; ora, come non convenire che la complicazione nella locazione diventa ancora maggiore che nella permuta? Infatti la permuta, come la compra-vendita, è un contratto che si perfeziona e si esaurisce in un solo momento; la locazione al contrario abbraccia sempre un periodo più o meno lungo di tempo, durante il quale troppe vicende possono alterare la condizione dell'uno e dell'altro contraente, sicchè, anche che si risalisse al momento in cui il contratto fu concluso, non potrebbesi astrarre dalle circostanze che hanno poi mutato il rispettivo animo. E v'ha di più. Il prof. Cogliolo ha definito la locazione per una vendita del diritto d'uso; ma un più maturo esame ci farà riconoscere che c'è vendita rapporto al canone in denaro che vien contribuito pel godimento, c'è permuta rapporto alla

Digitized by Google

industria del locatore che interviene a conservare e migliorare il fondo, pur realizzandone ed aumentandone i prodotti.

Il rimedio dell'azione per lesione è senza dubbio di una gravità eccezionale. Nella compra-vendita non basta infatti che il prezzo sia stato di oltre una metà al disotto del giusto, ma la legge non lo accorda che al venditore, probabilmente perchè il suo distacco dalla cosa riveste un carattere così assoluto ed inesorabile che non può ammettersi che sia imposto, per peggio, attraverso le insidie della malafede. Nella locazione invece, sia il locatore, sia il conduttore, s'impegnano solo per un tempo determinato, dopo il quale ognuno di essi ritorna perfettamente nelle primitive condizioni di diritto e di fatto. Forse era logico che in caso l'azione fosse invocabile da entrambi, ma per buona sorte è inutile di approfondire la questione, perchè non si deve fare spreco delle estreme unzioni quando non ci sono malattie mortali.

Cogliolo. Tenendo conto delle obiezioni fatte, ritira la sua proposta per non pregiudicarla.

La seduta è tolta alle ore 18. 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 15 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 40.

Sono presenti i commissari: **Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Faina, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli** e **Schupfer.**

Presidente. Apre la discussione sul primo punto esaminato dalla Sotto-Commissione, se la proposta di legge debba limitarsi alla Sicilia o estendersi a tutto il Regno. La soluzione proposta dalla Sotto-Commissione è la seguente: « Si preferisce una legge generale per tutto il Regno; ma contenente più particolarmente disposizioni relative ai contratti agrari usati in Sicilia. »

Cancellieri. La Commissione è chiamata a discutere su di un progetto presentato dall'onorevole Sonnino; ma nè l'onorevole Sonnino, nè i ministri sono presenti. Vorrebbe domandar loro quale sia lo scopo a cui tende questa legge; forse il frazionamento della proprietà e la limitazione dell'estensione dei latifondi? Certo il fine a cui sono diretti i lavori della Commissione è quello del miglioramento delle condizioni dei coltivatori. Ora bisognerebbe esaminare questo progetto di legge nel suo complesso per vedere quale ne sia lo scopo immediato ed in qual modo lo si vorrebbe raggiungere,

Presidente. Osserva che il mandato della Commissione non è circoscritto all'esame del progetto Sonnino sul quale deve soltanto dar parere. Il compito principale ad essa affidato è assai più vasto, e comprende lo studio di tutta quanta la materia de' contratti agrari, allo scopo d'introdurre nella legislazione vigente quei miglioramenti, che valgano ad eliminare i patti ingiusti, e rendere più equi i rapporti fra' proprietari e i lavoratori della terra.

Simili disposizioni d'indole giuridica ed economica, non devono restringersi ad una o ad altra regione, ma estendersi a tutte le provincie del Regno, che reclamano ugualmente le cure del Governo e del Parlamento.

Propone perciò che le proposte che si faranno abbiano carattere generale.

È approvata ad unanimità la proposta del presidente.

Presidente. Apre la discussione sul 2° punto esaminato dalla Sotto-Commissione:

« *Criterii per determinare le persone cui si applica la presente legge.* »

Secondo il progetto Sonnino tali criterii sono:

« *a*) Natura della coltivazione (cereali e civaie);

« *b*) Estensione del terreno coltivato (non più di 10 ettari);

« *c*) Natura del contratto (fitto in generi o partecipazioni al prodotto). »

Secondo la Sotto-Commissione il criterio prevalente è desunto dalle qualità personali: coloni che personalmente e direttamente lavorano la terra, con contratto di fitto in denaro o in generi o di partecipazione al prodotto, senza abituale aiuto di salariati (Tipo del *contadino coltivatore*).

Digitized by Google

Landucci. Non è perfettamente convinto che il criterio unico suggerito dalla Sotto-Commissione sia preferibile ai tre criterii del progetto dell'onorevole Sonnino. La Sotto-Commissione adotta il criterio della *qualità personale* di contadino coltivatore, e poi viene a dire da quali elementi tale qualità sarebbe costituita; invece il Sonnino indica direttamente questi elementi senza assurgere a questa astrazione della *qualità personale*. Una prima differenza circa tali elementi fra il parere della Sotto-Commissione ed il progetto Sonnino è quella del fitto in denaro, accolto dalla Sotto-Commissione ed escluso dal Sonnino. Una seconda differenza si ha circa l'estensione del terreno da coltivarsi, che la Sotto-Commissione punto non delimita, mentre il Sonnino la fissa a 10 ettari. Ora dall'esame di queste differenze subito si scorge come ben potendo accadere che il contadino coltivatore sia una persona agiata e dovendosi invece provvedere piuttosto ai disagiati, quella persona, secondo la Sotto-Commissione, verrebbe nondimeno a godere dei benefizi che si vogliono accordare a questi ultimi, mentre secondo il progetto Sonnino ne sarebbe esclusa. E tale inconveniente ancora più si chiarisce se si bada ad una terza differenza che è fra le due soluzioni. Mentre la Sotto-Commissione non si è occupata del genere di coltura, il Sonnino ha precisato che essa debba essere in cereali o civaie; e giustamente, perchè, data la natura della coltivazione, poniamo ad esempio la vigna, anche se limitata a 10 ettari, essa può essere molto rimuneratrice e tale quindi da porre il coltivatore in così agiata condizione da non meritare aiuti eccezionali.

Orlando. La Sotto-Commissione non ha voluto che definir meglio il concetto della qualità personale. Il progetto Sonnino si atteneva a criteri non personali che la Sotto-Commissione ha creduto di dover escludere. Così in quello, il criterio dominante dipendeva dall'estensione del terreno coltivato. Ammettendo tale criterio, si sarebbe dato luogo ad una infinità di liti, in cui sarebbe stato anzitutto necessario procedere a delle perizie circa l'estensione stessa. Nè sarebbe bastato rimettersene alla dichiarazione che ne avrebbero fatto le parti nel loro contratto perchè avrebbero potuto benissimo eludere la legge. Ed anche prescindendo dalle difficoltà delle liti, tale elusione sarebbe sempre stata facile, perchè il proprietario avrebbe dati in affitto terreni di poco superiori ai 10 ettari, oppure avrebbe accoppiati i suoi coloni in un contratto solo, ed invece di affittare 8 ettari a Tizio ed 8 a Caio, ne avrebbe affittati 16 a Tizio e Caio insieme. Così ancora per evitare che la legge fosse facilmente eludibile si è ammesso anche il criterio del fitto in denaro.

Concludendo crede che sia preferibile il criterio delle qualità *personali* scelto dalla Sotto-Commissione e che può servire a risolvere tutte le difficoltà astratte. E nell'ammettere tale criterio personale nulla si farebbe di nuovo, giacchè tutta l'applicabilità di una giurisdizione qual'è quella del Codice di commercio, dipende dalla qualità personale di commerciante.

Faina. Occorre notare che il Sonnino aveva limitato il suo progetto ad alcuni soltanto dei contratti agrari vigenti in Sicilia. Perciò gli estremi da lui prescelti, dato il suo sistema, potevano sembrare preferibili. Ma cessano di essere tali quando si generalizza la legge a tutta Italia ed a tutti i contratti agrari. Occorre allora un criterio più vasto e più comprensivo, e tale non può essere che quello della condizione personale.

Cancellieri. Si è persuaso che la tendenza della Sotto-Commissione, del Sonnino e di quanti altri hanno preso parte a questo studio, è stata quella di favorire la mezzadria, e tale sarebbe pure il suo intento.

Ma per ottenere un tale scopo occorrerebbe destare nel proprietario o direttamente o per altre vie l'interesse a preferire una tale forma di contratto. Invece volendosi rendere ob-

Digitized by Google

bligatorie talune clausole di favore per i mezzadri si avrebbe l'effetto di scoraggiare il proprietario dal ricorrere a tale forma di contratto. Lo scopo pratico dovrebbe essere adunque quello soltanto di esaminare quali fossero i patti angarici da vietarsi. Così realmente si recherebbe beneficio alla popolazione agricola siciliana, che nella sua maggior parte è costituita da salariati.

La Commissione ha abolito alcuni dei patti angarici, come quello di rinuncia ai casi fortuiti, quello dell'obbligo della vendita dei prodotti al proprietario: si continui in tale indirizzo e si farà opera utile.

Presidente. La Sotto-Commissione, a quel che pare, crede che se vuolsi far precedere alle modificazioni da introdurre nel Codice civile, circa i contratti agrari in genere, un disegno di legge speciale, questo debba circoscriversi a quelle forme di contratti, nelle quali gli abusi sono maggiori o più facili, e per cui occorre urgentemente provvedere allo scopo di tutelare la sorte dei diretti coltivatori del suolo. Sono dunque i contratti conchiusi co' diretti lavoratori del suolo che il disegno di legge speciale deve disciplinare, donde la necessità di chiarire bene questo concetto, che determina lo scopo e i limiti del disegno di legge. L'onorevole Sonnino, nel definirlo, si è attenuto ad elementi materiali, meccanici, cioè all'estensione del fondo coltivato; la Sotto-Commissione invece alla persona del coltivatore. Si tratta quindi di una differenza di sistemi, che non si contraddicono, e fra i quali non v'è opposizione sostanziale, poichè identico è il fine a cui tendono. Si fissi pertanto questo concetto.

Majorana. Appunto questo ha voluto la Sotto-Commissione. Il primo dei criteri adottati fu quello che fosse coltivatore chi *personalmente* e *direttamente* coltivava la terra. Ma poi si pensò che in occasione di maggiori lavori, quali la vendemmia, la mietitura, ecc., questo lavoro personale e diretto poteva non essere sufficiente e si richiedesse l'aiuto dei salariati. Perciò si è fatta un'aggiunta, ammettendo che il coltivatore rimaneva tale (ai fini delle proposte riforme alla legislazione agraria) anche se i lavori erano fatti *con l'aiuto di salariati*, purchè tale aiuto non fosse *abituale*.

Schupfer. Propone che alle parole *senza abituale aiuto di salariati*, siano sostituite queste altre *sia pure con l'aiuto di salariati*.

Faina. Propone che alla parola *aiuto* si aggiunga l'altra *eventuale*.

Presidente. Essendo chiaro il pensiero della Commissione e non trattandosi di formulare un articolo di legge, non giova insistere tanto sulle parole. Vi si provvederà poi col lavoro di coordinamento.

Mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione con l'emendamento Schupfer.

È approvata.

Presidente. Apre la discussione sul terzo punto, circa l'obbligatorietà della somministrazione della semente da parte del locatore al coltivatore. Pare che su questo punto l'onorevole Sonnino e la Sotto-Commissione vadano d'accordo.

Miraglia. Leggendo l'articolo 1° del progetto Sonnino che riconosce il principio della obbligatorietà della somministrazione delle sementi e dei soccorsi, ha dovuto dimandare a sè stesso quale sarebbe poi nel fatto la sanzione di tale principio. Teme che tale principio non debba avere efficacia. In questa parte il progetto Sonnino gli è sembrato una trasformazione in articoli di legge di ordinanze con cui fino dal 1847 i luogotenenti generali, che avevano il governo della Sicilia sotto il regime borbonico, usavano di tanto in tanto raccomandare ai decurionati di agevolare la somministrazione delle sementi. Tale genere di raccomandazioni cominciò ad essere in uso fin dai tempi del Filangieri e venne via via esercitato, finchè da ultimo vi ricorse dopo la ricostituzione d'Italia il Pettinengo, luogote-

Digitized by Google

nente generale del Re in Sicilia. Si noti che queste raccomandazioni ai tempi del Borbone qualche valore potevano avere; una raccomandazione del Sovrano era allora un comando ed il decurionato, se non ubbidiva, avrebbe potuto temere gli effetti della collera sovrana. Ma ora se le sementi, i soccorsi non sono dati dal proprietario, quale sarà la sanzione pratica effettiva? O si dichiarerà la nullità del contratto, e pur dandosi ragione al coltivatore, questi nel fatto verrà poi cacciato dal fondo; o il contratto non sarà risolto e si renderà necessario fare liti per obbligare il proprietario a tali anticipazioni. E se la lite si renderà necessaria, il contadino, non avendone i mezzi, o non lo farà, o ricorrerà al *fascio* che la farà per sua iniziativa. Ciò ammesso, il proprietario che non vuole andare incontro all'inconveniente di trovarsi di fronte il *fascio* preferirà di non fare più affitti e di coltivare il fondo per mezzo di salariati sotto la sua diretta vigilanza. Questo finchè si rimane in Sicilia. Ma se si vuole applicare questa disposizione anche sul continente sorgeranno poi infinite quistioni. Quali dovranno essere le sementi da anticiparsi? Perchè non anche quelle di trifoglio, canapa, riso, grano turco? E siccome esiste in molte parti la consuetudine che codeste anticipazioni si facciano volontariamente, converrà mutare in un obbligo ciò che ora è una benevola e spontanea concessione? Di questo mutamento se ne avvantaggeranno quei rapporti che si intende di rendere sempre più armonici? Non lo crede. L'onorevole Sonnino non mira che alla Sicilia: se si volesse applicare sul continente tale principio, bisognerebbe in ogni caso ampliarlo e modificarlo.

Faina. L'onorevole Miraglia ravvisa una grave difficoltà nella mancanza di sanzione. Ora una sanzione vi è ed è precisamente quella della nullità del patto che tendesse ad esimere il proprietario dall'obbligo dell'anticipazione delle sementi, fermo pur sempre rimanendo il resto del contratto. Si avrà una obbligazione creata dalla legge di dare le sementi, ed il coltivatore citerà il proprietario davanti al Conciliatore per costringerlo ad adempiere a tale obbligazione. Anche se si volesse lasciare immutata la competenza del Conciliatore, il coltivatore non potrebbe trovare in pratica delle difficoltà ad esercitare il suo diritto, giacchè ben raramente l'importo delle sementi da anticiparsi potrebbe eccedere le 100 lire.

Ma ad un'altra difficoltà ha accennato l'on. Miraglia quando ha chiesto quali sarebbero le sementi da anticiparsi qualora il progetto e l'obbligo nel proprietario si estendessero anche al continente. Anzitutto la coltivazione del riso non si fa a piccola colonia. Riguardo al granturco, il colono non ha alcun interesse a chiederne l'anticipazione, bastando poca quantità di granturco per seminare una discreta estensione di terreno. La quistione può nascere invece per la canapa. Ebbene che male vi sarà se pel seme di canapa sarà prescritto un tale obbligo? Nell'Orvietano già vi è l'uso di dividere fra proprietario e colono così il seme come il prodotto. Ma del resto non vi è l'obbligo di addivenire alla designazione delle diverse sementi. La Sotto-Commissione ha escluso una tale enumerazione, ed il legislatore potrà stabilire in genere l'obbligatorietà della somministrazione delle sementi, senza addentrarsi in ulteriori definizioni. Le sementi venivano in altri tempi fornite dai Monti frumentari, ma questi sono stati distrutti. Si aveva una Cassa pubblica che giovava assai ai coltivatori: ora se essa manca, provveda a sostituirla il proprietario. Difficoltà pratiche vi saranno ed il costume, più che la legge, le toglierà di mezzo. Ma attendendo che si formi e si fissi il costume, non si può smettere di legiferare. Anzi con l'imporre per legge un tale obbligo, si contribuirà a far nascere la coscienza popolare che esso esiste e ad introdurlo quindi nei costumi.

Cancellieri. Il concetto da cui parte è sempre quello, che quanto più si imporranno al proprietario vincoli, limitazioni e condizioni, tanto più egli cercherà di sottrarsi alla mez-

Digitized by Google

zadria e di ricorrere ad altra via per la coltivazione dei suoi fondi. Si è molto discusso circa la sanzione che avrebbe l'obbligazione con cui s'imponesse al proprietario l'obbligo di fornire le sementi al colono; e l'on. Faina ha detto che questa sanzione non mancherebbe perchè il colono potrebbe sempre citare il proprietario dinanzi al Conciliatore. Ma con una tale sanzione si obbligherà sì il proprietario, che già dette il fondo a mezzadria, a somministrare le sementi al mezzadro, ma non a prescegliere nella coltivazione dei suoi fondi piuttosto la mezzadria che una forma diversa. Se egli votò per la nullità della rinuncia ai casi fortuiti, fu appunto per invogliare e costringere indirettamente il proprietario a ricorrere alla mezzadria.

Se si desse al proprietario l'obbligo di prestare le sementi, bisognerà ch'egli si garantisca che esse vengono messe nel terreno. Osserva poi: in Sicilia bene spesso la semente è anticipata dal padrone, che manda il fattore a dare la semente stessa giorno per giorno ed a misura che si semina, per evitare che il contadino se la mangi. Vi sono poi dei terreni che hanno una maggiore fertilità e che come tali danno maggiori utili al colono: ora secondo che ci sia di fatto questa maggiore fertilità, secondo che questi maggiori utili eccedano o no un certo limite, al colono si dà l'obbligo di porre del suo per intiero la sementa o di contribuirvi a metà col padrone. Come si potrà dunque entrare in tutte queste diverse ipotesi di fatto e considerarle come se fossero una sola per poter poi fare unica disposizione di legge? Si è accennato puranco ai Monti frumentari, era da essi e non dai Decurionati che si anticipavano le sementi e comprenderebbe pertanto che ora se ne proponesse la ricostituzione; ma non trova utile che si dichiari che la Cassa di prestanze debba essere quella del proprietario. In ogni caso poi vorrebbe, in linea subordinata, che il proprietario debba prestare le sementi, se non vi sia patto in contrario.

Nitti. Trova importante l'obbiezione fatta dall'onorevole Miraglia, perchè le leggi prive di una sanzione efficace non hanno alcun valore reale. Non andrà sino a proporre il carcere come in Inghilterra si è osato fare tante volte nella *Factory Legislation*. Desidera però che si abbia una sanzione pratica ed immediata e propone pertanto che se il proprietario non fornisce la semente, il coltivatore abbia diritto a ritenere, nel pagamento della locazione, il doppio dell'ammontare della semente stessa.

Orlando. Fin dal primo giorno previde che, tentando di migliorare il contratto, si sarebbe indotto il proprietario a ricorrere ad un contratto diverso, e sostenne quindi che il fine di aiutare le condizioni dei lavoratori intervenendo con legge nel rapporto contrattuale, portava seco la necessità dei tipi obbligatori. Tale proposta fu allora respinta e vede oggi che il comm. Miraglia viene nel fatto a dargli ragione, riconoscendo che la sanzione sarebbe insufficiente. Lasciando però da parte il passato, per ciò che riguarda le sementi, devesi tener presente una considerazione di cui i precedenti oratori, che hanno combattuta l'obbligatorietà della somministrazione, non hanno tenuto conto. Come si rileva dalle relazioni ufficiali e come del resto egli può asserire per pratica propria, tale obbligatorietà è già riconosciuta dalla consuetudine. Perciò non si farebbe che codificare gli usi già vigenti. La novità dell'opera della Commissione consisterebbe solo nell'impedire l'inconveniente dell'usura. Lungi quindi la taccia di rivoluzionari. Si è parlato poi molto della sanzione, della moltiplicità delle liti, della difficoltà che esse presenterebbero pel coltivatore. Ora non sa perchè il contadino debba arretrarsi dinanzi ad una lite quando egli può fondare la sua domanda su di un titolo certo ed indubitato. Il contadino, come ogni altra persona sensata, potrà arrestarsi dinanzi ad una lite di esito incerto, non quando il suo titolo gli dia tutte le garanzie di un esito si-

Digitized by Google

curo. Egli potrà quindi iniziare la causa, pretendere le sementi, e chiedere oltre a ciò i danni e gli interessi, e questa sarà una sanzione sufficiente. Per tale ragione trova esagerata la proposta fatta dal prof. Nitti nel suo ordine del giorno.

Schupfer. Rispondendo al senatore Cancellieri, osserva che questo obbligo che si vorrebbe ora addossare al proprietario non lo si introdurrebbe soltanto per la mezzadria, ma anche per l'affitto, e che affitto e mezzadria sono appunto le due forme tipiche ed essenziali a cui deve ricorrere il proprietario, che, tenendo integro il suo diritto di proprietà, non vuole direttamente provvedere alla coltivazione del fondo. Non comprende quindi come con quest'obbligo abbia la mezzadria a scapitare. Nè gli paiono attendibili gli altri argomenti. Si è detto che se si anticipa la semente, il contadino non se ne servirà per seminare, ma la mangerà o la sciuperà in altro modo; ma si può replicare che l'anticipazione delle sementi non toglie per niente al proprietario il diritto di vigilare perchè esse non vengano impiegate in modo diverso dalla loro destinazione e di prendere al riguardo quelle precauzioni che crederà opportune.

Si è anche detto che non si avrebbe una sanzione sufficiente. Senza ricorrere all'estremo proposto dal prof. Nitti, vi sarebbe il rimedio dell'azione giudiziaria; e pur volendo evitare le liti, si potrebbe, per esempio, autorizzare l'affittuario a ritenersi sull'ammontare del fitto tutto ciò che ha dovuto dare per avere questa anticipazione, o anche considerare il terzo, che anticipò la semente, come diretto creditore del proprietario. Le liti sarebbero così evitate, o se nascessero, sorgerebbero fra il proprietario ed il terzo. Presenta pertanto la seguente proposta:

« Qualora il proprietario si rifiutasse di somministrare la semente, il coltivatore avrà « diritto di procacciarsela da sè e imputare nel pagamento del canone tutto l'interesse che « avesse dovuto sborsare per averla. Il proprietario stesso ne risponde al terzo, che l'ha « anticipata.

Cavalieri. Crede che la quistione debba essere esaminata anche sotto l'aspetto agronomico. Tutti sanno che per avere dei buoni prodotti occorre una selezione nelle sementi. Ora il contadino non è certo in grado di farla ed il proprietario, spinto da un male inteso sentimento di economia, potrebbe essere indotto a dare delle sementi cattive. Se invece si fa intervenire la legge sanzionando l'obbligo dell'anticipazione, il contadino avrà l'interesse a pretendere delle sementi buone e rifiuterà quelle cattive che per avventura il proprietario gli volesse dare. Dato questo attrito di interessi, la selezione avrebbe quindi luogo in un modo, per così dire obbiettivo. Circa la sanzione poi lo stabilire per legge l'obbligo della anticipazione, equivarrebbe a introdurre nella coscienza del contadino e del proprietario l'idea netta e non dubbia del diritto che ha il primo e del dovere che ha il secondo rispetto ad una tale somministrazione. Il proprietario, sapendo che se non dà le sementi verrà citato ed inesorabilmente condannato, non cercherà di accampare dubbi e non affronterà la lite per non andare incontro ad una vergognosa disfatta. Che se poi nel più dei casi il contadino non si sentisse il coraggio di adire da solo i tribunali, vi sarà sempre chi introdurrà l'azione per conto suo, o ne unirà parecchi insieme per ripartire le spese: e quel caso basterà per molti. Ecco quindi che le liti diventeranno rarissime ed il timore di esse sarà sufficiente stimolo al proprietario per adempiere il suo obbligo. Crede pertanto che non si debbano spingere le cose agli estremi ed escogitare delle sanzioni odiose.

Landucci. È sorpreso dall'insistenza con cui si parla della sanzione da darsi all'obbligo della somministrazione delle sementi. Bisognerà pur rimettersene al diritto comune, a meno che non si voglia per ogni disposizione da introdurre escogitare una sanzione speciale. Nel

Digitized by Google

diritto comune l'inadempimento della legge si risolve sempre nell'obbligo del risarcimento, cioè dei danni e degli interessi. E tale obbligo basterà anche qui. Sta bene che si vogliano evitare le liti, ma egli non conosce alcuna restrizione che nelle conseguenze non si risolva poi in una lite quando una delle parti non si attenga alla legge.

Il prof. Schupfer, appunto per evitare le liti, fa delle proposte che egli teme invece possano essere origine di liti maggiori e ben più complicate, perchè, fra l'altro, introducono la novità che il danno debba essere valutato non più dal giudice, ma dal danneggiato medesimo, sia accordando a quest'ultimo un diritto di ritenzione, sia dandogli facoltà di comprare da un terzo ad un prezzo di cui il danneggiato stesso sarà l'arbitro.

Bodio. Il collega Cavalieri ha detto che la preparazione delle sementi non dovrebbe essere fatta dal contadino, ma dal proprietario che ha migliori mezzi per procurarsele. Ciò gli fa sovvenire che la principale ragione per cui caddero i Monti frumentari è questa: quando un monte frumentario prestava una certa quantità di grano, alla scadenza venivano restituiti grani di scarto e di varietà diversissime, sicchè dopo un certo tempo non si aveva più un magazzino di grano buono per ricominciare la distribuzione delle sementi, ma una miscela di qualità diverse e sempre deteriori. Non crede quindi che possa bastare la ricostituzione dei Monti frumentari per ovviare al male che si lamenta. Per ciò poi che riguarda la sanzione, crede che sia abbastanza efficace l'azione pei danni.

Majorana. Benchè non creda all'efficacia delle limitazioni, perchè il proprietario potrà sempre fare tali patti da eluderle indirettamente, ad esempio colla fissazione del prezzo d'affitto, pure voterà per l'obbligo della somministrazione delle sementi. D'altronde non trattasi qui, come egregiamente ha osservato il prof. Orlando, che di disciplinare una consuetudine già esistente.

È questa la prima delle nostre deliberazioni che politicamente abbia una vera importanza, specie dal riguardo morale. È bene introdurre certi principii nella legislazione, ancorchè praticamente non sieno destinati ad una rigorosa applicazione.

Aggiunge che altra cosa è la somministrazione delle sementi, altra quella dei soccorsi. Per l'obbligatorietà di questi è contrario, come dirà a suo tempo; ma per le sementi puossi anche teoricamente osservare che esse sono scorta del fondo e che il proprietario deve darle insieme alla terra.

Miraglia. Osserva all'onor. Faina che, avendo la Sotto-Commissione, per ciò che riguarda la obbligatorietà della somministrazione delle sementi secondo il progetto Sonnino, usata la semplice parola *ammesso*, egli aveva dovuto credere che fosse stata *ammessa* la proposta tale e quale era stata formulata nel progetto stesso. Ma se ora non si deve votare che l'obbligatorietà di tale somministrazione così in generale, bisognerà completare la proposta per vedere come e da chi la somministrazione debba essere fatta, secondo le differenti zone e le diverse regioni. Prega l'onor. Cancellieri di riflettere che la Sotto-Commissione non si è occupata solo della mezzadria, ma di qualunque forma di contratto.

Respinge l'accusa fattagli che egli abbia ritenuto rivoluzionario l'obbligo di una tale somministrazione: l'ha trovato così poco rivoluzionario che non gli ha riconosciuta pratica efficacia.

Resta il fatto delle liti. Ora se nelle liti si mettono di fronte il coltivatore ed il proprietario, questi perderà forse la lite; ma si vendicherà magari licenziando il coltivatore e chiamando altri in sua vece.

Votò per la libertà dei contratti, e non per la fissazione di tipi obbligatori, perchè ritiene che una forma di contratto la quale ha messo radici, non possa essere abolita che dalla

Digitized by Google

consuetudine, non mai dalla legge. In altri paesi che ci hanno preceduto non ha mai trovato che alcuna legge imponga un obbligo del genere di quello che si vorrebbe ora introdurre.

Si è detto che al riguardo in Sicilia già vi è una consuetudine, e che vi sono delle ragioni politiche per riconoscerla e disciplinarla. Voterà per ciò senza entusiasmo a favore di tale proposta per le ragioni dette dal professore Majorana; ma colla coscienza di non fare che una affermazione astratta di principii.

Faina. Si teme che la legge non abbia una sanzione sufficiente e debba quindi restare come una pura e semplice affermazione di principio. Non nega che le frodi siano possibili, ma bisogna ricordare che anche il Governo deve saper fare il dover suo. Se l'interessato riuscirà a trovare il modo di eludere la legge, il Governo a sua volta escogiterà e troverà il rimedio.

Non crede quindi all'assoluta inefficacia della legge che si propone. La sanzione civile già esiste nel diritto comune ed è quella dei danni e degli interessi. La sanzione penale la comprenderebbe se si ritenesse d'interesse pubblico che il proprietario dia la sementa; ma così non è ed il proprietario è obbligato a prestarla solo se il colono la richiede.

Se le liti, che potessero nascere, venissero deferite al conciliatore per modo che, appena avuto il diniego del proprietario, prontamente ed immediatamente si avesse il giudizio e la decisione del conciliatore, questi danni ed interessi si ridurrebbero a ben poca cosa.

Si deve inoltre considerare che nei paesi di mezzadria si ha il così detto seme morto; cioè il mezzadro entrando nel fondo riceve una data quantità di seme e questa o si restituisce alla fine del contratto o si trasmette al nuovo colono.

Ebbene con tale sistema le liti non sono possibili ed i proprietari potrebbero adottarlo. È vero che forse con esso non si otterrebbe una perfetta selezione; ma questa non costituisce per sè una ragione d'ordine pubblico tale da richiedere che debbano forzatamente aver luogo la restituzione e poi dopo l'anticipazione del seme. Non comprende quindi che si possa arrivare alla sanzione penale proposta dal professore Nitti. Circa i Monti frumentari, dove essi ancora esistono e sono amministrati onestamente, è stato oramai riconosciuto che devono servire non più per le sementi ma per l'alimentazione dei contadini. Appunto sotto tale forma sussistono ancora nella sua regione ove in conseguenza di tale modificazione l'interesse che essi percepiscono è stato ridotto al 5 per cento.

Cancellieri. Il prof. Schupfer ed altri hanno detto che la proposta restrizione colpirebbe così l'affitto come la mezzadria. Ma non hanno osservato che imponendo al proprietario tale obbligo lo si indurrà ad affittare, a dare a mezzadria a grandi affittaiuoli, ad industriali, a persone insomma che non coltivano direttamente il fondo. Si vogliono aiutare i coltivatori diretti ed invece nel fatto si danneggeranno.

Schupfer. Risponde che questa propensione del proprietario ad affittare a grandi locatari e ad industriali cesserà quando in tali affitti non troverà il suo tornaconto e vedrà di avere un interesse maggiore a dividere il latifondo in piccoli lotti affittandoli direttamente ai coltivatori. Sorgerà precisamente questo interesse quando l'industriale, sottoposto a sua volta a tali restrizioni, vedrà scemare i propri introiti e pretenderà quindi dal proprietario una riduzione del prezzo d'affitto.

Bisogna poi riflettere che questa possibilità di affittare a grandi locatari sarà possibile in Sicilia e nella campagna Romana, ma non nel resto d'Italia. Una sanzione penale certamente occorre; ma era ben lontano dall'idea di proporre misure radicali. Il proprietario col non adempiere all'obbligo suo è in colpa e come tale deve andar soggetto ad una penalità. Già altra volta e per un lungo periodo di tempo vi è stata nel diritto una tendenza a consi-

Digitized by Google

derare la violazione del contratto sotto un punto di vista penale e le tendenze dei moderni giureconsulti ritornano a questo concetto. Ora egli non arriverà sino alla pena del doppio come vorrebbe il prof. Nitti, tanto più che vi sono rimedi quali quelli da lui già proposti. Quel soprappiù che, secondo la sua proposta, dovrebbe essere pagato dal proprietario per l'interesse, per la differenza dei prezzi, ecc., costituirà la penalità a carico del proprietario stesso.

Il prof. Landucci ha osservato che il coltivatore stesso verrebbe a determinare l'ammontare del danno e l'ha detta una novità; ma frugando nella sua memoria troverebbe certo altri casi consimili nella storia delle nostre leggi. Nel caso concreto la determinazione lungi dall'esser fatta dal coltivatore, sarebbe anzi molto obbiettiva, dipendendo dalle condizioni del mercato trovate dal coltivatore al momento dell'acquisto. Nè si dica che il coltivatore sarà sempre impigliato nella lite. È difficile che lo sia quando faccia uso dell'autorizzazione di detrarre dal canone l'interesse che ha dovuto pagare per aver la semente. Che se le anticipazioni fossero state fatte dal terzo e dovessero rimborsarsi dal proprietario, in tal caso sarà il terzo che intenterà la lite, non il colono. E poi il timore di dover pagare i danni e la nessuna probabilità di vincere la lite indurranno il proprietario a fornire la semente senza soverchie tergiversazioni.

Cancellieri. Purchè però il proprietario sia in grado di fare tali anticipazioni, il che non è sempre, specialmente per i piccoli proprietari.

Nitti. Anche a nome del prof. Salvioli presenta la seguente proposta:

« Il coltivatore ha diritto di ottenere, da parte del locatore, la somministrazione delle « sementi.

« Ove il locatore si rifiuti, il coltivatore ha diritto a ritenere, nel pagamento della lo- « cazione, il doppio dell'ammontare della semente.

« Quando la semente sia cattiva, il coltivatore ha diritto a sostituirla con una buona, « mettendo la differenza a carico del locatore.

« Nitti — Salvioli. »

Dirà poche parole di commento a tale sua proposta.

Sul primo punto non occorrono spiegazioni, non facendovisi che riconoscere ciò che ormai è nella coscienza di molti dei commissari, che cioè il proprietario sia tenuto alla somministrazione delle sementi.

Circa al secondo punto, molte sono le ragioni che potrebbero addursi a sostegno della proposta, e che consiglierebbero ad introdurre una vera e propria penalità. Anzitutto vi sono le ragioni tecniche e per così dire di selezione, addotte dal dottor Cavalieri. Bisogna poi riflettere che in alcuni luoghi d'Italia è soverchiamente difficile in certe epoche procurarsi le sementi.

Se noi vogliamo che il provvedimento sia veramente efficace, dobbiamo adottare il criterio della pena.

Il semplice criterio del danno non basta: può essere, spesso anche per il padrone, soverchiamente gravoso, sarà sempre inefficace e disadatto.

Chi può esattamente misurare il danno? Quale è il danno che viene al colono il quale non può seminare? E ne sarà del tutto responsabile il padrone?

Ma v'è di peggio: chi misurerà il danno? Molti della Commissione hanno pensato ai conciliatori: in verità non si poteva scegliere peggio. Sopratutto nell'Italia meridionale e in Sicilia, i conciliatori sono niente altro che i rappresentanti diretti del partito prevalente.

Digitized by Google

Poche leggi sono state in Italia socialmente più dannose di quella che ha accresciuta la competenza dei conciliatori.

L'aver sentito parlare del *doppio* delle sementi ha fatto credere ad una esagerazione. Pure non è così. Il contadino che non ha denaro da comprar le sementi e che non può averne dal padrone, deve prenderle in generale ad usura: or tutti sanno che cosa sia l'usura agraria e in che forma infierisca.

Il terzo punto poi è una inevitabile conseguenza degli altri due, specialmente per ciò che riguarda l'affitto, in cui non ricorre quell'interesse diretto che invece il proprietario ha nella mezzadria, di dare buone sementi per avere un prodotto più rimuneratore.

Presidente. Dichiara di accettare in via equitativa la proposta della Sotto-Commissione, tal quale essa venne formulata, benchè non conforme ai criteri giuridici, ma osserva che non bisogna andare troppo oltre e spingere le cose agli estremi. Accetta tale proposta: 1° perchè il proprietario anche conducendo direttamente il fondo, deve anticipare le sementi; 2° perchè così si ottiene una migliore selezione, giacchè il proprietario è in grado di fornire sementi migliori, di che si avvantaggia la produzione; 3° perchè in molte parti d'Italia già vi è l'uso di anticipare le sementi.

Tutti, e quindi anche il prof. Nitti, devono desiderare che siano resi più amichevoli i rapporti fra proprietari e coltivatori, e se oltre al sancire un diritto, gli si vuol dare il carattere di diritto perfetto, rivestito di penalità, e se si aggiunge anche una disposizione relativa alla bontà delle sementi, si apre l'adito alle liti. Opina quindi che si debba attenersi alla proposta della Sotto-Commissione e votarla così com'è senza accompagnarla con aggravi che aumentano i contrasti e gli attriti.

Miraglia. Dopo quello che già ha detto, non ostante la sua deferenza all'onorevole presidente, deve confessare di trovarsi assai più vicino al prof. Nitti che agli altri, nel senso che gli sembra che la proposta del prof. Nitti sia quella che conduce meglio allo scopo. Crede che in ispecie l'ultima parte della proposta stessa circa le sementi cattive sia una vera necessità. Rammenta che una delle cause della pellagra è il granturco guasto, che non era escluso fosse da alcuni proprietari somministrato ai contadini, e che ad evitare ciò fu introdotta una disposizione speciale nella legge sull'igiene.

Nitti. Ringraziando il comm. Miraglia del suo valido appoggio, insiste su questo punto, che se non vi è sanzione vera ed efficace, non si farà che opera vana.

Faina. Forse c'è un equivoco. Bisogna tener distinte le anticipazioni a scopo alimentare dalle sementi. Per le prime vi sarà il pericolo accennato dall'onorevole Miraglia. Per le seconde sarà sempre sanzione sufficiente quella dei danni ed interessi. Secondo la proposta del prof. Nitti, poi, dovrebbe l'affittuario, cioè uno degli interessati, e non il giudice, dire se la semente sia cattiva, o no, e valutare i danni.

Nitti. Spiega chi dovrebbe essere il giudice.

Landucci. Osserva che la questione delle sementi buone o cattive già è regolata dall'articolo 1124 del Codice civile, cioè dal principio che i contratti debbono essere eseguiti di buona fede.

Presidente. Il Codice civile trattando della mezzadria, nell'articolo 1656 accenna all'obbligo del proprietario e del colono di dare le sementi a metà, senza dire se queste sementi debbano essere buone o cattive. È sottinteso che debbano essere buone, perchè una semente cattiva, essendo inadatta alla sua destinazione, cessa di essere una semente.

Circa l'obbligatorietà della somministrazione delle sementi, voluta sia dalla Sotto-Com-

Digitized by Google

missione, che dal professore Schupfer e dai professori Nitti e Salvioli nelle loro proposte, i commissari sono quasi tutti d'accordo; la pone quindi ai voti.

La proposta è approvata.

Nitti. Dichiara desistere dalla 2ª parto della sua proposta, associandosi invece alla proposta Schupfer.

Presidente. Rilegge la proposta Schupfer e la mette ai voti.

(È respinta).

Presidente. Legge l'ultima parte della proposta Nitti-Salvioli e la mette ai voti.

(È respinta).

Presidente. Apre la discussione sul 4° punto esaminato dalla Sotto-Commissione, quello cioè relativo alla misura dell'anticipazione della semente. Secondo il progetto Sonnino si ha un rapporto fisso, per legge; secondo la Sotto-Commissione si avrebbe invece un rapporto mutabile secondo gli usi e le condizioni locali.

Nessuno chiedendo di parlare, mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione.

(È approvata ad unanimità, meno il senatore Cancellieri).

Presidente. Apre la discussione sul 10° punto (*bis*) esaminato dalla Sotto-Commissione: quello circa l'interesse sulla semente somministrata. Il progetto Sonnino non ammette interessi, la Sotto-Commissione ammette invece il diritto di convenirlo purchè non superi la misura del 5 per cento.

Cancellieri. Fa rilevare che il prezzo dei cereali varia a seconda delle stagioni e chiede quindi in quale epoca dovrà essere determinato il valore della semente. Non ammettendo che si possano fare delle soperchierie a danno di alcuno, sia del coltivatore, quanto anche del proprietario, desidererebbe che la valutazione fosse fatta in base al valore sul mercato, all'epoca della seminagione e del raccolto, in guisa che più che una restituzione di genere si abbia una restituzione di valore.

Bodio. Non condivide l'opinione del preopinante, che cioè il proprietario abbia da farsi pagare le sementi secondo il valore che queste avevano al momento in cui furono somministrate. Le sementi sono da considerare come una scorta del fondo; il proprietario non può fare una speculazione su di esse; non può venderle, perchè sono una materia prima indispensabile per la coltivazione; esse vengono bensì restituite in altrettanto delle medesime qualità; ma, nel genere, sono legate, per così dire, al fondo stesso, e solamente dovranno essere restituite alla scadenza del contratto agrario. Per ciò non vi ha luogo a stabilire la differenza di prezzo fra il giorno in cui le sementi vengono fornite dal proprietario e quello in cui si divide il raccolto.

Majorana. Date le continue fluttuazioni del mercato, l'equità consiglia a stabilire che la restituzione debba avvenire in natura.

D'altro canto nel concetto del comm. Bodio della immobilizzazione delle sementi, per così dire, vi è molto di vero: appunto per ciò può ammettersi l'obbligatorietà dell'anticipazione delle medesime. Esse vengono date in natura e così pure in natura si restituiscono.

Nitti. Anche egli crede che la restituzione debba avvenire in natura, ma per questo si rimette a quanto già hanno detto il comm. Bodio ed il prof. Majorana. Egli non si sofferma che sul tasso dell'interesse. Si è proposto il 5 per cento: ora si rifletta che data la piccolezza del fondo, qualora si tratti di coltivatori diretti, questo interesse diventerebbe una quantità trascurabile. Sarebbe quindi miglior consiglio scartarlo del tutto e ritornare su tal punto alla proposta Sonnino.

Cancellieri. Nota che i piccoli proprietari, spesso oberati, non potendo, data la picco-

Digitized by Google

lezza del fondo, affittare ad un industriale, sono costretti a ricorrere al diretto coltivatore. Quindi essi appunto sarebbero i colpiti dalla disposizione che si vuole ora introdurre. Non possedendo la sementa, essi dovranno comprarla, e ricorrere perciò al prestito del denaro occorrente, su cui dovranno poi corrispondere un interesse. È giusto quindi che anche il coltivatore a sua volta rimborsi il proprietario e contribuisca al pagamento di questo interesse.

Schupfer. Osserva incidentalmente che la proposta dell'onorevole Sonnino, assai più radicale di quella della Sotto-Commissione, ha il suo riscontro nelle leggi agrarie in vigore in altri paesi d'Europa, che negano pure ogni diritto ad un interesse.

Salvioli. Osserva a sua volta che in Toscana, ove è consuetudinaria la somministrazione delle sementi da parte del proprietario, non si dà sulle medesime alcun interesse. Teme quindi che con lo stabilire in una legge che un interesse possa essere dovuto, si venga poi con la forza dell'esempio a mutare questa buona consuetudine, alterandola a danno del coltivatore. Crede quindi preferibile la proposta Sonnino.

Faina. Difende la proposta della Sotto-Commissione. Comprende che in astratto la semente non possa di diritto portare interesse: l'interesse della semente è quello che essa dà in natura, cioè il raccolto stesso nella sua totalità. Ma non bisogna fare delle astrazioni e bisogna tener conto delle ragioni politiche e della pratica.

Ora in pratica vi è l'idea radicata in molte parti d'Italia che a chi fornisce le sementi debba essere dato un interesse.

Presidente. La Sotto-Commissione non dice che sempre debba essere dato un interesse; ma lasciando le parti arbitre di convenirlo o no, rispetta la consuetudine. Ove questa è contraria all'interesse, le parti non ne faranno parola nel contratto. Come ha detto l'onorevole Cancellieri, quelli che stanno peggio sono i piccoli proprietari; costoro se non possiedono la semente dovranno comprarla e sui denari a ciò occorrenti dovranno pagare un interesse. Si rifletta da ultimo che anche le Opere pie, che somministrano la semente, prendono il 5 per cento.

Orlando. La Sotto-Commissione ha accolto in teoria il principio della non produttività dell'interesse. Però per sole ragioni pratiche non ha creduto di potere escludere tale produttività.

Nitti. Ripete che trattandosi di fondi di piccola estensione la quantità dovuta come interesse non potrà essere che meschinissima ed insignificante. Si pensi ancora che in paesi, ove è consuetudinario un interesse usuraio, questa misura del 5 per cento muoverà il riso. Se i monti frumentari si limitano ad un tale interesse, si è perchè l'interesse stesso non serve in generale che a coprire le spese di amministrazione.

Miraglia. È contrario all'interesse perchè parlandone in una legge si verrebbe a suggerire ai proprietari di introdurlo anche nella mezzadria, ove adesso è invece sconosciuto. Occorre persuadersi del resto che non si può trattare che di ben piccola cosa.

Presidente. La mezzadria è più che altro una forma di società e si comprende che sulla semente non sia dovuto alcun interesse in quanto che il prodotto, ch'è per dir così l'interesse naturale della semente, viene ripartito fra proprietario e colono. Ma nell'affitto la quistione è diversa, e si verrebbe ad obbligare il proprietario a far un prestito forzoso senza interesse. Da una parte colla quotizzazione dei demani, colla colonizzazione interna, ecc., si vogliono creare i piccoli proprietari, e dall'altra si tenta sopprimerli sotto il peso di oneri eccessivi o insopportabili.

Nitti. Vorrebbe la selezione dei proprietari non coltivatori.

Digitized by Google

È tempo oramai di procedere con criteri diversi da quelli con cui si è proceduto finora. A che tentare la vana opera di mantener su questo spedale di proprietari falliti o semifalliti? Tutta l'alchimia legislativa non approderà a nulla. Noi facciamo per la proprietà fondiaria un po' come si è fatto per le Banche di emissione: per mantenere su degli organismi destinati a morire, avveleneremo degli organismi sani. Si capisce che nessuna trasformazione agraria è possibile, nessun miglioramento dei patti agrari è sperabile, fino a quando esisteranno molti dei proprietari attuali, oppressi dal debito ipotecario e schiacciati dal pagamento annuale di interessi enormi. Sono appunto questi semimorenti, che non vogliono nessuna riforma dei patti agrari, che deprimono come possono i salari, che invocano e forse otterranno un nuovo inasprimento di protezione doganale. Ma la legislazione dovrebbe essere diretta non a mantenerli su artificialmente, rovinando il paese, ma a farli ancor più presto sparire.

Bodio. Si tratta di vedere se il proprietario che anticipa la semente debba essere compensato mediante un interesse e in quale misura. È vero che, se il contratto non è a pura mezzadria (cioè fuori del caso della divisione prestabilita a perfetta metà), il proprietario potrebbe mettere in calcolo quest'onere suo eventuale nel fissare la misura annuale del canone o le aliquote della divisione del prodotto in natura. Ciò nondimeno egli crede che l'anticipazione della sementa dovrebbe rendersi obbligatoria per parte del proprietario, a titolo gratuito; e ciò perchè gli sembra che le sementi siano da considerare come scorta permanente del fondo. Le sementi sono da assimilarsi agli strumenti aratorii, ai buoi da lavoro, ecc. Il proprietario deve tenere queste scorte, quasi beni immobili per destinazione. Poichè egli fa lavorare il suo fondo da famiglie di coloni che sa essere nella povertà e quasi nell'indigenza, è indispensabile, nell'interesse medesimo del proprietario, che il colono ottenga la semente in prestito, senza di che il raccolto mancherà.

D'altra parte, se è vero che la legge codifica le buone consuetudini, e se la buona consuetudine di tutta l'Italia centrale è quella per cui il proprietario anticipa la semente a titolo gratuito, si cerchi di generalizzare questa usanza, anche per virtù di legge, nelle provincie dove i lavoratori sono più duramente provati.

Presidente. Legge una proposta presentata del professore Schupfer.

« Si riconosce nel proprietario il diritto di convenire un interesse per l'anticipazione « della sementa, purchè non vi osti la consuetudine locale e non si superi la misura legale « del 5 per cento.

Nitti. È contrario a tale proposta, sia per non entrare nel gran mare delle consuetudini locali, sia perchè molte di tali consuetudini sono cattive ed occorre modificarle.

Presidente. Avverte che si voterà la proposta secondo il progetto Sonnino: se sarà respinta si voteranno la proposta della Sotto-Commissione e l'emendamento Schupfer.

Mette ai voti la proposta secondo il progetto Sonnino.

È approvata con 6 voti favorevoli contro 5 contrarii ed 1 astenuto.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta della Sotto-Commissione relativa al *prelevamento sulla massa della semente da restituire*. Il progetto Sonnino l'ammette puramente e semplicemente. La Sotto-Commissione l'ammette salvo il caso in cui sia convenuta per il colono una partecipazione maggiore della metà.

Faina. Prende la parola per dare schiarimenti. Il concetto della Sotto-Commissione è stato il seguente. Nella mezzadria si preleva la semente dalla massa comune del raccolto e poi si procede alla divisione di questo. Ora se la mezzadria è a metà sta bene; ma se il contadino, come si usa in genere nelle montagne, prende più della metà, per solito i tre

Digitized by Google

quinti, siano permessi patti speciali. Sarebbe quindi opportuno che le parole *maggiore della metà* fossero sostituite dalla espressione *non inferiore ai tre quinti.*

Presidente. La proposta della Sotto-Commissione andrebbe dunque così modificata: *Ammessa, salvo il caso in cui sia convenuta a favore del colono una partecipazione non inferiore ai tre quinti.*

La mette ai voti.

È approvata ad unanimità.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta fatta dalla Sotto-Commissione circa la *qualità del genere da restituirsi. La qualità,* dice la Sotto-Commissione, *deve essere identica o equivalente a quella che si ebbe anticipata; si ammette quindi la colmatura.*

Faina. Si è combinato con Sua Eccellenza Sonnino che, allo scopo di evitare l'usura indiretta, e per impedire che essa cacciata dalla porta rientri dalla finestra, la colmatura non debba eccedere un certo limite. La colmatura o sfrido è quel di più che nella restituzione della semente sull'aia si dà in compenso di quel tanto che andrà poi perduto nelle successive operazioni di pulitura e che varia da un minimo del 10 ad un massimo del 15 per cento.

Presidente. Allora resta a determinare questo limite massimo. Con tale riserva mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione.

È approvata ad unanimità.

La seduta è tolta alle ore 18 e 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 16 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 30.

Sono presenti i commissari: **Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Faina, Gianturco, Landucci, Majorana, Miraglia, Nitti, Orlando, Salvioli, Schupfer.**

Presidente. Informa delle deliberazioni prese nell'antecedente seduta i commissari che non vi erano intervenuti.

De Bernardis. Dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato a favore dell'interesse sulle anticipazioni di sementi.

Gianturco. Avrebbe pure votato l'interesse sulle anticipazioni di sementi, purchè questo non avesse ecceduta la misura del 5 per cento.

Cogliolo. Dichiara che avrebbe votato contro il divieto dell'interesse sulla sementa.

Presidente. Apre la discussione sul tema dei soccorsi e legge le proposte della Sotto-Commissione che, confrontate con quelle del progetto Sonnino, sono le seguenti:

« *Obbligatorietà dei soccorsi.*

« Ammessa.

« *Misura del soccorso.*

« Secondo il progetto Sonnino. Proporzionale, in modo fisso per legge, alla superficie « coltivata.

« Secondo la Sotto-Commissione. A scelta del locatore, il soccorso sarà proporzionale « o alla superficie coltivata o al numero delle persone componenti la famiglia colonica.

« *Limitazione del diritto di soccorso al coltivatore nei soli casi di necessità.*

« Ammesso.

« *Ratealità del soccorso* (proposta aggiunta della Sotto-Commissione).

« I soccorsi dovranno essere distribuiti ratealmente, lungo il corso di tutto l'anno colo- « nico, secondo la varia urgenza dei bisogni del coltivatore.

« Maximum *del soccorso.*

« Secondo il progetto Sonnino. Misura proporzionale alla superficie, fissa per legge.

« Secondo la Sotto-Commissione. Si accetta il *maximum*, da determinarsi coi medesimi « criteri della misura del soccorso.

« *Qualità del soccorso.*

« Secondo il progetto Sonnino. Grano o grasce per un valore corrispondente.

« Secondo la Sotto-Commissione Deve essere in generi e non in denaro — ed in massima parte cereali, preferendo quelli coltivati nel fondo. »

Digitized by Google

Majorana. Riferisce che la Sotto-Commissione ammise ad unanimità il principio della obbligatorietà della somministrazione delle sementi, e solo a maggioranza quello della obbligatorietà della somministrazione dei soccorsi. Per quest'ultima parte egli rimase in minoranza. Dice di non vedere una ragione giuridica intrinseca per cui si debba imporre questo obbligo al proprietario. Se si tien conto poi della condizione economica dei proprietari, che, pur troppo, talvolta sono in condizioni non meno tristi del lavoratore stesso, si vede anzi che tale obbligo può essere esoso di per sè.

Quantunque non trovi che ci sia una piena ragione giuridica per giustificare l'obbligatorietà della prestazione delle sementi, riconosce tuttavia che la semente si può considerare come avente un carattere analogo agli immobili per destinazione, un carattere reale, nel senso che essa segue il fondo. Il proprietario come dà il fondo deve dare anche la semente.

I soccorsi invece avrebbero un'indole essenzialmente personale, in riguardo al lavoratore. È certamente un elevatissimo scopo morale quello che consiglia l'obbligatorietà dei soccorsi; ma la legge non può fare della nuda morale. Si verrebbe ad istituire in favore dei lavoratori e a danno dei proprietari, un vero *diritto all'esistenza*, che se si può concepire nei rapporti con lo Stato, non lo si può già intendere nei rapporti di singole classi sociali fra loro.

Esprime quindi l'opinione che, sovratutto in vista delle attuali condizioni della economia pubblica, non si debba ammettere l'obbligatorietà della somministrazione dei soccorsi.

Orlando. È di opposto avviso, pur riconoscendo che la questione è gravissima. Esaminando le ragioni addotte dal prof. Majorana, osserva anzitutto che la legge si propone scopi politici, anzichè giuridici.

Terrà presenti, nell'esporre le sue idee su questo argomento, le condizioni speciali della Sicilia, perchè, quantunque le proposte della Commissione debbano aver un carattere generale, non deve questo concetto condurre a rinnegare un principio che potesse essere utile per talune regioni.

Il contratto di metateria non è mezzadria, non è locazione: è qualche cosa *sui generis*, è un contratto di locazione bizzarro, al quale mancano taluni dei caratteri essenziali della locazione. Questa suppone un proprietario il quale non sapendo, non potendo, o non volendo coltivare il suo fondo, lo affida ad altra persona, che mette la propria industria, il proprio capitale. Nel contratto di metateria in uso in Sicilia questo carattere manca, perchè l'affittuario diretto, il gabelloto, è il capitalista; il subaffittuario, il metatiere non è nè capitalista, nè industriale, ma un bracciante, che nella coltura del fondo non mette altro che il lavoro.

Per queste ragioni non esiterebbe a dire che il contratto di metateria tiene pure del salariato.

Si può spiegare quindi l'anticipazione delle sementi e quella dei soccorsi, avendo presente questo lato che la metateria ha comune colla locazione d'opera, col salario. Il salario non deve essere sempre anticipato dal proprietario?

Sempre riferendosi alle condizioni della Sicilia, osserva che colà il latifondista è sempre un ricco, e se anche sarà indebitato, non lo sarà certamente perchè l'industria da lui esercitata sia per sè stessa passiva. Può essere che il piccolo proprietario non sia in grado di fare anticipazioni; ma il caso in ogni modo è rarissimo, perchè i fondi coltivati a cereali sono latifondi. Qualora si tratti di un piccolo proprietario, questo risolverà la questione coltivando da sè il fondo.

Non vede ragione perchè, come si è ammesso l'obbligo dell'anticipazione delle se-

Digitized by Google

menti, non si debba ammettere quello dell'anticipazione dei soccorsi, i quali, servendo a mantenere in vita il lavoratore, rendono possibile la coltivazione del fondo, alla quale si è pensato quando si trattò dell'anticipazione delle sementi.

Fu osservato che se il proprietario non dà in affitto il fondo, dovrà egualmente anticipare le sementi; questa ragione vale anche per i soccorsi, perchè il proprietario dovrà anticiparli sotto forma di salario.

Furono questi i motivi per cui la Sotto-Commissione fu favorevole a stabilire l'obbligatorietà dei soccorsi.

Presidente. Fa osservare che l'obbligatorietà delle somministrazioni dei soccorsi nel progetto Sonnino era limitata a talune provincie della Sicilia e dalle condizioni stabilite nell'articolo 1 del progetto stesso. La Sotto-Commissione estende l'obbligatorietà a tutte le provincie, comprendendo anche i fitti in denaro.

Annunzia che sull'argomento il prof. Salvioli ha presentato la seguente proposta, che, limitando quella della Sotto-Commissione, accorda al coltivatore il diritto ai soccorsi nel solo caso che il raccolto sia insufficiente al bisogno della famiglia.

« Durante la colonia, qualora il colono è debitore in conto corrente, e i raccolti sono « insufficienti al mantenimento della sua famiglia, ha diritto di ricevere le seguenti sommi- « nistrazioni per persona:

« Grano Ett. 2. 50 o, se la coltura prevalente è a granturco, Ett. 1. 50 di fru- « mento ed Ett. 2 di granturco;

« Legumi chili 30;

« Olio, lardo o strutto chili 10.

« I bambini dell'anno non entrano in conto: pei fanciulli sotto i 10 anni la razione sarà « della metà.

« Il proprietario si obbliga inoltre ad anticipare le somme occorrenti pel pagamento, « sempre nel caso suddetto:

« *a*) della tassa focatico;

« *b*) dei medicinali;

« *c*) del vitto per gli infermi e le puerpere, secondo le prescrizioni mediche.

« Il colono restituirà al proprietario, sulla sua porzione le quantità dei cereali, legumi, « olio, coll'interesse del 5 per cento.

« SALVIOLI. »

Nitti. Dichiara di associarsi alla proposta del prof. Salvioli.

De Bernardis. È contrario tanto alla proposta della Sotto-Commissione, quanto a quella del prof. Salvioli. Si è discussa la questione dal punto di vista economico, giuridico e politico; ma bisognerebbe tener conto delle condizioni di fatto in Italia, e riconoscere che certe proposte non potranno trovare favorevole accoglienza in Parlamento. Si vuole accordare al lavoratore un diritto al soccorso; ma non bisogna dimenticare che vi sono molte specie di lavoratori. Capisce che il soccorso sia dato, quando fu stabilito mediante una convenzione; ma non può ammettere l'obbligo di prestarlo, solo perchè il prodotto dell'opera del lavoratore non si può avere se non dopo un certo tempo.

Ragioni politiche evidentissime consigliano una legge di indole generale; ma appunto perchè la legge deve esser generale, essa non deve ispirarsi a bisogni che si dicono esclusivi di una parte soltanto, altrimenti si avrebbe una legislazione in altre parti non voluta, nè desiderata.

Digitized by Google

Il prof. Orlando trova la ragione giuridica dell'obbligatorietà dei soccorsi nell'indole del contratto di metateria, che partecipa della locazione e della mezzadria.

Si consideri pure tale contratto come locazione, o come mezzadria, non riesce giustificato il diritto ai soccorsi. Questi si potranno stabilire per contratto, ma l'imporli come obbligatori andrebbe contro la natura del contratto.

Del resto, fra il salariato ed il metatiere corre una differenza enorme, perchè il primo riceve la sua mercede giorno per giorno, ed il secondo partecipa al raccolto: il primo non corre alcun rischio, ed il metatiere se corre col proprietario l'alea di un mancato raccolto, corre anche quella di fare un buon affare se il raccolto è favorevole.

Si vuol fare una legge generale, e quindi non si deve provvedere solamente per il caso di latifondi, i proprietari dei quali non è in ogni modo detto che siano in condizioni felicissime, e si devono tener presenti le condizioni economiche dei proprietari in genere. Queste sono cattive: ed allora come si può imporre al proprietario di dare quello che non ha?

Quale garanzia avrà poi il proprietario quando oltre al fondo, alle sementi, alle scorte, sarà costretto a dare anche i soccorsi, nel caso che il fondo venga poi abbandonato?

Imponendogli questo nuovo obbligo, si indurrebbe il proprietario a rinunziare a quelle forme di contratto a cui si associa il coltivatore, a non ricorrere ad esse, ed a far lavorare la terra coll'opera di salariati.

Nitti. Perchè limitarsi a far sempre delle questioni astratte di diritto? Il diritto non è esso stesso che un fenomeno di superstruttura: la struttura della Società è strettamente legata alla sua costituzione economica. Quando noi ci ostiniamo, dovendo stabilire dei rapporti economici, a vedere se corrispondano a delle costruzioni giuridiche ora esistenti, facciamo opera vana e inutile.

Da principio egli ha combattuto, come sempre altrove, il criterio della legislazione speciale, limitata a regioni determinate. Lo ha combattuto perchè egli, unitario sincero, trovava e trova pericoloso, in un paese come il nostro, adottare dei precedenti di tal genere. Però ora si sente dubbioso dinanzi al metodo adottato. Appena si propone qualche cosa di serio e di efficace contro dei mali reali e profondi, si obietta subito: ma questo non si verifica che in una sola regione! Teme che si finisca col non far nulla.

Osserva che quantunque la struttura economica sia da regione a regione assai diversa, la legge generale può nondimeno provvedere a mali speciali. Fornisce degli esempi tolti ad altre leggi e ad altre legislazioni.

La consuetudine dei « soccorsi » si trova un po' dovunque: si tratta ora di regolarla, di disciplinarla, sopratutto di introdurla là dove non vi è. Se si vuol fare cosa efficace si deve fare che la legge non rimetta nè i soccorsi, nè la qualità, nè la quotità di essi al semplice arbitrio del padrone.

Si obietta che molti proprietari non possono resistere a questo nuovo obbligo che la legge imporrebbe loro: questi proprietari sono appunto quelli di cui ha ieri parlato e che non sa bene perchè si vogliano ad ogni costo mantenere. Dei proprietari del resto che non sappiano resistere a così poco male e che non abbiano tanta potenzialità da dare i « soccorsi » ai coltivatori, non hanno in verità nessuna ragione di esistere ancora, nè noi dovremmo averne alcuna a tenerli su.

Accetta quindi l'ordine del giorno del prof. Salvioli, che gli pare il più idoneo a raggiungere questi scopi.

Cancellieri. La Commissione deliberò di rispettare la libertà dei contratti e di occu-

Digitized by Google

parsi solo di quei patti che fossero angarici, o duri. Altro è però studiare quali patti convenga vietare ed altro è imporne alcuni.

In tutti i periodi i legislatori hanno potuto proibire taluni patti, ma non mai imporne alcuno. Se si ammettesse l'obbligo di prestare i soccorsi, dove sarebbe la libertà contrattuale? Sarebbe questa una violazione assoluta, non sorretta da alcuna ragione morale o sociale.

Come osservava l'onorevole De Bernardis, si verrebbe con queste imposizioni a scoraggiare la mezzadria. Conviene poi considerare che tutte le imposizioni di obblighi fatte ad uno solo dei contraenti, cioè al proprietario, rimarrebbero senza efficacia, finchè non si avesse il coraggio di stabilire l'obbligatorietà della contrattazione.

Si dichiara favorevole a creare la piccola proprietà, e quindi a quotizzare i beni comunali ed ecclesiastici. Suo ideale è la proprietà suddivisa; ma voterà sempre contro qualunque restrizione alla libertà contrattuale.

Cogliolo. Gli pare che le due opposte tendenze partano dall'idea che il coltivatore debba avere di che vivere, non solo, ma che non abbia ad essere costretto a prendere l'occorrente per vivere dal proprietario o da terzi con usura eccessiva.

Una disposizione di legge potrebbe ovviare a questo inconveniente. Il concetto che il diritto deve essere la veste delle relazioni economiche è giusto; se non che talvolta la studiata e sagace formola giuridica pone il fenomeno economico in determinate condizioni. Si metta il coltivatore in grado da poter prendere quanto gli è necessario per vivere, non solo dal padrone, ma da qualunque terzo.

Cita gli articoli 1958, n. 5, e 1960, n. 3, del Codice civile e vorrebbe che, stabilito l'obbligo da parte del proprietario di prestare i soccorsi, fosse a lui od a qualunque terzo che li anticipasse, dato il privilegio di cui negli articoli mentovati.

Stabilito questo principio, non ci sarebbe da preoccuparsi dei doveri del proprietario e delle difficoltà del coltivatore, che troverebbe facilmente sulla piazza quanto gli è indispensabile, una volta che ad una giusta percentuale di interessi si unirà una sufficiente garanzia per colui che fa l'anticipazione.

Si concilierebbero così le due opposte tendenze. Il coltivatore potrebbe rivolgersi al proprietario, che avrebbe il privilegio qualora prestasse i soccorsi, e se il proprietario non potesse, o non volesse anticiparli, il colono troverebbe agevolmente chi glieli anticiperebbe, quando il privilegio indicato fosse accordato.

Questa è l'idea fondamentale delle leggi sul credito agrario, e non si tratterebbe che di estendere a qualunque terzo il privilegio che ora vien dato ad un Istituto.

Accetta l'idea di limitare il tasso dell'interesse, ma non la proposta della Sotto-Commissione circa la misura del soccorso, perchè non sa da quali criteri, se non egoistici, possa esser mosso il proprietario nel determinare se il soccorso debba essere proporzionale alla superficie coltivata od al numero delle persone componenti la famiglia colonica.

Il prof. Salvioli nella sua proposta si riferisce a quel *quantum* che fisiologicamente sarà necessario perchè ognuno possa vivere.

Questo criterio non sembra attuabile giuridicamente e darebbe luogo ad una casuistica, dovendosi tener conto dell'età, del sesso, delle condizioni speciali di ciascuno.

Non gli sembra accettabile nemmeno il criterio del numero delle persone componenti la famiglia, non potendosi pretendere dal proprietario se non ciò che egli è in grado di fare. Il criterio per il proprietario potrebbe essere quello della quantità del prodotto.

Gli pare quindi che il principio contenuto nel progetto Sonnino, quello della proporzionalità dei sussidi alla superficie coltivata, sia il migliore.

Digitized by Google

Approva pure l'idea che si fissi un massimo dei soccorsi e che questi si debbano dare ratealmente. Si oppone alla proposta che essi debbano essere prestati in generi e non in danaro, perchè non si deve dimenticare che la legge deve essere, non solo per il titolo, ma anche nella sostanza, applicabile a tutta l'Italia. Ora, per tutti i terreni coltivati a vigna, ad ulivi, ad agrumi, ecc., come è possibile una anticipazione in generi? Non si può obbligare il colono a ricevere dell'uva ed a venderla per comprare il grano, nè si può costringere il proprietario a comprare il grano che non ha, anche perchè ciò potrebbe esser causa di usura. Non comprende quindi perchè non debba essere ammessa l'anticipazione in danaro, quando essa non è effettuabile in generi.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« Chiunque terzo dà ai coltivatori di un fondo i soccorsi per la necessità del vivere e « secondo il *maximum* stabilito, non può pretendere un interesse maggiore del 6. 25: con « tali limiti però ha il privilegio sopra i frutti dell'annata e nel grado del n. 3 dell'arti- « colo 1960.

Faina. Gli pare che nella discussione si siano perdute di vista le persone a cui si vuol provvedere, ed in ciò sta veramente l'essenza di tutta la disposizione.

Il proprietario il quale possiede una superficie di terreno, che non lavora personalmente, non ha che due modi per farla valere: o coltivarla per mezzo di salariati, o cederla ad un coltivatore dietro corrispettivo fisso (affitto) o proporzionale al raccolto (mezzadria, metateria, ecc.). A queste forme tipiche si rannodano le miste che partecipano cioè dell'una e dell'altra natura.

A tutti si è sovrapposto l'affitto del latifondo mediante l'intermediario, che di fronte al contadino si sostituisce al proprietario.

Le proposte della Sotto-Commissione non si riferiscono che al coltivatore diretto della terra non salariato, nei rapporti col suo locatore, sia questi il proprietario o l'intermediario. E neppure a tutti questi coltivatori, perchè ne sono esclusi quei mezzadri contemplati dal Codice civile, veri soci di industria, i quali mettono in Società non solo il lavoro, ma tutto o parte del capitale mobile. Il contadino italiano però di solito non possiede altro capitale che le braccia e gli attrezzi più primitivi, vanga ed aratro; in alcuni casi, porta anche qualche animale da lavoro, come in Sicilia; finchè si arriva alle colonie della Romagna, del Piemonte, nelle quali il contadino porta la metà del bestiame, od anche tutto il medesimo.

L'idea della Sotto-Commissione è che le proposte modificazioni siano applicabili solo al coltivatore, il quale porta nel contratto di fitto o partecipazione il proprio lavoro, o poco più.

Il proprietario ed il locatore ricorrono a questo tipo di contratto, perchè vi trovano il loro tornaconto, in quanto che spendono meno, guadagnano di più e corrono minor alea che lavorando con salariati. Il coltivatore alla sua volta l'accetta perchè il salario, ammesso anche che materialmente migliori in taluni casi le condizioni del lavoratore, le deteriorerebbe moralmente. Tale contratto gli dà la sicurezza di lavorare per un certo numero di giornate, lo costituisce in una condizione sociale più elevata e questo interesse materiale e morale è così forte che il coltivatore accetta una condizione talvolta assai dura.

L'obbligo delle anticipazioni si giustifica giuridicamente considerando il contratto di cui trattasi come un contratto di salario posticipato ed indeterminato, perchè tale è veramente.

Si lasci la incertezza del contratto e l'alea, sia del fitto che della partecipazione; ma lo si contorni di alcune garanzie che l'uso ha prodotto e che l'abuso va distruggendo, o macchiando con l'usura.

Digitized by Google

Come si è stabilito che il locatore debba dare le sementi quando gli vengono richieste, si ammetta che debba fornire anche le anticipazioni. L'obbligo di prestare i soccorsi non è che una diminuzione della facoltà assoluta di posticipare il salario al giorno del raccolto.

Si elimini tale facoltà, o la si restringa nei limiti assolutamente necessari. Il proprietario non riterrà ciò ingiusto, e neppure il gabelloto, che già fa le anticipazioni sempre, benchè ne formi oggetto di speculazione. Questa speculazione non è ammessibile perchè le parti non sono in egual condizione; il contadino ha dichiarato prima che non porta il capitale, quindi non è lecito che si speculi sopra queste anticipazioni.

Quanto poi al proprietario delle altre parti d'Italia dove l'anticipazione è ammessa senza interesse, l'obbligo di cui trattasi riuscirà indifferente.

Nè d'altra parte le popolazioni rurali potranno pensare di aver strappata con la violenza siffatta concessione, perchè non use a sofisticare tanto, non si preoccuperanno del motivo per cui il proprietario darà le anticipazioni, giacchè tanto egli le dà, anche oggi, cattive magari, ma le dà. Quello che preme è che non ci siano le usure, nè queste possono evitarsi altrimenti che con ammettere l'obbligo delle anticipazioni.

Se non si accorderanno queste anticipazioni che cosa accadrà? Ciò che accade anche nei paesi di mezzadria quando l'anticipazione dal proprietario non si fa, o si fa in misura più limitata del bisogno. I contadini per campare la vita ricorrono alle piccole industrie; i più onesti si limitano a lasciar il podere, per andare a lavorare fuori. Il proprietario il quale non ha fatta l'anticipazione, ha pure interesse che il contadino lavori la terra, ma quando è accertato che questo non ha di che mangiare, non può pretendere che rimanga sul campo. Se poi il contadino ha molta passione per la terra che lavora e non vuol lasciarla, si ingegna in qualche modo, ma di solito pur troppo con l'appropriazione indebita e col furto.

Coll'ammettere quest'obbligo si introduce forse una troppo grande innovazione nelle nostre leggi? Come va che mentre ad alcuni dei commissari la proposta pare radicale, altri la ritengono invece priva di efficacia?

Si proceda pure con cautela; ma se una legge si limitasse a disciplinare argomenti di nessun interesse, sarebbe meglio non farla.

Non basta togliere le angherie; ma bisogna prevenire che la miseria non spinga le plebi rurali alla rivolta.

Persuaso com'è che il proprietario è la cassa di anticipazione naturale del lavoratore, dichiara però di non essere punto alieno dall'esaminare quelle proposte che verranno fatte, sia per meglio definire a chi debba limitarsi il diritto al soccorso, sia per determinare in quali casi si possa imporre l'obbligo al proprietario di dare i soccorsi, sia per esonerare da tale obbligo il proprietario, qualora vi siano Istituti che facciano le anticipazioni ad interesse fisso, non sembrandogli sufficiente il privilegio proposto dal prof. Cogliolo.

Prega però la Commissione a mantenere la massima che, mentre il contratto fra il conduttore e chi lavora il suolo colle proprie braccia debba essere libero, sia però assicurato al coltivatore che fa tale contratto il minimo necessario alla vita fino all'epoca del raccolto, per non metterlo in condizioni o di rompere il contratto, o di commettere reati.

Landucci. Se si toglie da questo progetto la disposizione di cui trattasi, si toglie il fondamento dei provvedimenti. Crede che avvenga in tutta l'Italia che i locatori, affittuari o proprietari soccorrano i lavoratori della terra. Questa è un'assoluta necessità ed è l'utilità del locatore medesimo che lo induce a ciò fare. Non si turberebbe quindi nulla nella realtà delle cose, nè si introdurrebbe, come si dice, alcuna innovazione fondamentale.

Digitized by Google

In alcune parti d'Italia però, sulle anticipazioni che si fanno, si prende un interesse altissimo, usuraio. Questo è quello che si deve combattere.

Qualora il principio dell'obbligatorietà dei soccorsi non fosse approvato, si verrebbe a non consacrare la bella consuetudine che esiste, ed in tal caso egli respingerebbe il limite massimo dell'interesse, giacchè stabilendolo si aumenterebbero per il coltivatore le difficoltà di avere i soccorsi.

Si è detto che la innovazione di cui si tratta renderebbe più rara la mezzadria.

Ritiene che questa sia, specialmente in Italia, una delle forme più utili economicamente per la coltivazione della terra.

Se quindi fosse convinto che l'obbligatorietà dei soccorsi potesse nuocere all'estendersi della mezzadria, voterebbe contro l'obbligatorietà stessa. Ciò non crede però, perchè i soccorsi si usano dappertutto e l'obbligatorietà di prestarli non avrebbe per effetto che di porre un argine all'usura.

Ha inteso dire dall'on. Faina ed ha letto, che il lavoro a salariato è più gravoso per il proprietario che non la mezzadria. Converrà quindi togliere gli inconvenienti di quest'ultima forma di contratti; opporsi, nell'interesse del lavoratore, alle esagerazioni immorali nell'applicazione di essa, senza però distruggere l'essenza del contratto; e con la proposta di cui si tratta non si imporrebbe alcun grave obbligo al proprietario.

Non approva l'ordine del giorno Salvioli e ritiene che contrasti con lo scopo che la Commissione si propone. Il prof. Salvioli subordina l'ammontare dei soccorsi ai raccolti. Ora i provvedimenti che si adotteranno non dovrebbero aver per base il futuro raccolto, perchè quando questo è avvenuto e si può determinare a quanto esso ammonta, già da molto tempo il lavoratore può essere stato in assoluto bisogno di soccorsi ed in quelle condizioni alle quali si vuol provvedere, per assicurargli la possibilità di vivere.

La proposta del prof. Cogliolo di dare a qualunque terzo il privilegio riuscirebbe a danno del colono, perchè le anticipazioni non si concepiscono se non in caso di necessità. Occorre costituire un rapporto giuridico in cui si abbia la maggior probabilità che la necessità non sia apparente, ma reale. Il proprietario prima di dare le anticipazioni ha tutto l'interesse ad assicurarsi che il colono è veramente nella necessità; ora un terzo qualunque non ha interesse a ciò, perchè, ammesso il frutto del 6. 25 per cento, il terzo sarà molto corrivo a prestar denaro. Si verrebbe così a rendere molto facile al colono di spogliarsi anzi tempo della sua quota di frutti ed in vista di questo pericolo, se si accordasse tale privilegio, l'oratore non sarebbe alieno dal rinunciare a tutto.

Provare dopo il raccolto se esisteva o no la necessità, è cosa difficilissima; per ciò consente nella proposta della Sotto-Commissione e darà ad essa il suo voto favorevole, se sarà conservata tal quale.

Cavalieri. L'on. Cancellieri ha detto che si è stabilito il principio della libertà dei contraenti e che poi si vogliono imporre delle limitazioni. Non si deve confondere la libertà con l'abuso di essa. Nulla di meglio se la volontà del locatore e quella del lavoratore potessero avere libero giuoco; ma nel fatto non è così.

La consuetudine delle anticipazioni esisteva in Sicilia per la metateria e per il terratico, altrettanto diffusa, quanto lo era nel continente. Questa consuetudine è andata restringendosi ed i gabelloti hanno cercato di esimersi dal prestare i soccorsi.

Vi sono bensì gli animi pietosi che guardano soltanto al bisogno del contadino, e, anche se sono contrari al sistema, o versano essi stessi in qualche strettezza, gli anticipano volenterosi e senza troppi aggravi quei viveri ch'egli implora e senza dei quali morrebbe di fame;

Digitized by Google

ma ve ne sono tanti più, che appunto perchè si tratta di una loro facoltà, la vogliono far pagar cara: quindi usure vergognose e peggio ancora quelle che si traducono in un inasprimento del salario e del contratto di conduzione. Il contadino allora stretto dalla fame, per quel pezzo di pane che al momento lo salva, non è certo avaro dei suoi futuri profitti, e al suo sovventore che nemmeno s'accorge come l'inedia altrui possa essere un limite alle sue cupidigie, fa sempre più il ritroso per poter ottenere sempre dippiù. Si tratta assolutamente di un credito a babbo morto: l'eredità è il raccolto.

Ebbene, costoro che, per disdoro dell'umanità, si contano pur troppo a migliaia e decine di migliaia, finiscono col suggere le risorse economiche eppoi tutta la vigoria fisica e morale del lavoratore, proprio come il vampiro ne suggerebbe il sangue. E la legge la quale è sempre pronta a vincolare la libertà affinchè non si distruggano gli abitatori dell'aria o dell'acqua, o affinchè non si sfruttino le foreste e le miniere, dovrà farsi uno scrupolo dall'intervenire per la tutela e la conservazione della classe dei lavoratori?

Ma, dirà l'on. Cancellieri, obbligando il locatore a prestare i soccorsi, si va più in là di questo scopo, e lo si costringe a fare normalmente ciò ch'egli potrebbe fare o non fare.

Si può osservare in proposito che non sempre agli inconvenienti si può rimediare direttamente, e che talvolta è indispensabile dar allo stomaco la medicina, che deve guarire la malattia del braccio.

Si badi anche che troppe cose, pur essendo facoltative rispetto ai terzi, diventano doverose rispetto alle persone colle quali abbiamo dei rapporti più stretti. Come gli affetti e i vincoli del sangue creano la famiglia, così gli interessi della produzione creano un'altra solidarietà. La famiglia non ha dolcezze se non pone in comune i mezzi ed il fine, e il lavoro non è proficuo se una cordialità patriarcale non unisce tra loro chi assegna il lavoro e chi lo compie. Nulla di più naturale che certi parenti abbiano diritto agli alimenti da noi; nulla di più naturale che coloro che abbiamo arruolato pel buon fine delle culture s'attendano che noi li poniamo in grado di lavorare fino al raccolto.

Si è detto che l'innovazione che si vuole introdurre non ha esempi in alcun paese del mondo. L'affermazione, se fosse vera, proverebbe soltanto che in nessun altro paese è tanta la miseria dei soci d'industria, che in nessun altro paese è tanta l'enormità delle usure. Si è anche detto che le disposizioni sulla obbligatorietà delle anticipazioni scoraggerebbero tanto i proprietari che adottano la colonia parziaria, da fare scomparire tutti quei contratti. Egli crede, ed ha già avuto luogo di sostenerlo qui, che i nostri contratti agrari, se sono buoni nei loro tipi più puri, possono diventare pessimi per degenerazione; e non vede alcun vantaggio nell'illudersi coi nomi quando poi non esiste la cosa. La mezzadria, anche quando è pura non è un patto colonico senza inconvenienti, ma se poi si ammette che le più provvide sue consuetudini doventino lettera morta, e si esima il proprietario dalle sue maggiori responsabilità, tanto vale adottare il fitto e perfino il salariato; anzi la moltiplicazione delle forme spurie della colonia parziaria, si traduce a suo avviso in una concorrenza perniciosa anche di fronte agli altri tipi di patto colonico, e li fa degenerare anch'essi. In ogni modo il perdurare della colonia parziaria e del fitto è un interesse del proprietario e non del lavoratore.

Il giorno in cui non ci sarà più nè metateria, nè terratico, i salariati che oggi raccolgono le briciole del terratichiere, del metatiere, detteranno la legge del mercato.

Quando si fa il confronto fra l'una e l'altra forma, avendo riguardo alle condizioni peculiari della Sicilia, si nota che il ribasso dei salari che colà si verifica è specialmente determinato dal numero dei metatieri, dei terratichieri, i quali quando hanno delle giornate

Digitized by Google

libere, offrono la propria opera a favorevolissime condizioni, perchè non devono, come i salariati di professione, prelevare una parte della mercede pei giorni di ozio forzato; in fatto il salario è sempre più alto nel mezzo del latifondo, dove c'è meno questa concorrenza, che non vicino alla città.

Se non sa citare esempi di altri paesi dove si sono rese obbligatorie le anticipazioni al mezzadro, può però assicurare che in Inghilterra, in casi analoghi, prevalsero gli stessi principii. In Inghilterra e specialmente in Irlanda, in generale il fittaiuolo aveva sempre le sue 25 o 30 sterline, con cui chiedeva in affitto dei poderi, obbligandosi a pagare il canone in due rate.

Divenute tristi le condizioni dell'agricoltura, l'affittuario non poteva soddisfare i suoi obblighi e cominciò ad essere in arretrato. Ecco il fenomeno inverso, ma analogo.

La legge del 1884 intervenne, imponendo che non si potesse mai escutere il contadino per le rate di affitto arretrate, se egli non era debitore di un anno intero. Se poi il padrone si decideva ad esperire l'azione per gli arretrati, la legge stabilì che dal momento in cui egli introduceva l'azione a quello in cui poteva effettivamente esperirla, dovevano decorrere sei mesi. Con ciò si lasciava al contadino un periodo di un anno e mezzo per pagar i suoi debiti al proprietario.

Se poi si bada alla portata dell'innovazione che si vuol introdurre, sembra che si possa affermare che nel resto d'Italia essa sarà poco rilevata, perchè la consuetudine già esiste.

Quanto alla Sicilia e a varie altre regioni meridionali, sia pure che la consuetudine o nemmeno ci sia stata, o si cerchi ora di scuoterla; ma colà si verifica anzi in grado assai maggiore il bisogno dei soccorsi da parte del contadino e il dovere del proprietario di somministrarli, perchè altri patti strettamente connessi colla mezzadria sono già pretermessi del pari. Infatti il proprietario comincia coll'emanciparsi dall'obbligo di alloggiare umanamente il contadino sul podere, e questi vede così dimezzarsi l'efficacia del suo lavoro, perchè troppe ore utili son perdute per il fatto solo che tra l'abitazione ed il fondo intercedono distanze enormi.

Si opporrà che il proprietario non ha denari e che non è giusto obbligarlo ad andarli a cercare in prestito, ma può forse per questo pretendere che li metta fuori per lui il contadino? Oppure gli dà questo il diritto di spogliare il contadino colle usure? No; se uno dei due deve ricorrere al banchiere è chi vuol far valere la terra, non chi offre le braccia; dopo tutto se le terre venissero abbandonate, il primo ad esserne danneggiato sarebbe il proprietario.

Conclude quindi col dire che vede il lato sociale della proposta, e non solo non se ne sgomenta, ma da esso riceve impulso a votarla.

Gianturco. I suoi dubbi nascevano da considerazioni d'ordine giuridico ed economico. Per alcune regioni d'Italia la proposta di cui trattasi non farà che legiferare le consuetudini esistenti, ma in altre provincie queste consuetudini non ci sono ed il dare i soccorsi non è che un atto di benignità che compie il proprietario.

Non si sarà quindi per queste provincie legiferata una consuetudine; ma bensì imposto un nuovo onere al proprietario.

Un altro dubbio fece sorgere in lui la diversa indole dei contratti agrari. Si devono bensì svolgere i concetti di equità, annullare i patti iniqui; ma bisogna prendere le mosse da un concetto giuridico. E se l'obbligo dei soccorsi si attaglia al concetto della mezzadria e della metateria, non si adatta a quello del salario.

Digitized by Google

Dichiara di essere stato favorevole alla proposta in seno alla Sotto-Commissione e di volerlo essere anche nella Commissione per le seguenti ragioni:

Si è osservato acutamente che il provvedimento di cui trattasi è di natura parziale. Ciò è esatto.

Il contadino bisognoso, non avendo diritto di pretendere i soccorsi dal propietario, se ottiene da questo o da un terzo qualche cosa, è sempre l'oggetto di una speculazione, giacchè si abusa della miseria e della debolezza di lui.

Il problema quindi può avere soltanto due soluzioni:

1° una legge generale contro l'usura, e in questo argomento, se non crede all'efficacia di stabilire il tasso massimo legale, ha fiducia nella facoltà data al giudice di ridurre gl'interessi, quando li riconosca troppo gravi.

Accettando questa risoluzione, si potrebbe accogliere la proposta del prof. Cogliolo, ed il magistrato dovrebbe vedere caso per caso se il privilegio ha o no servito effettivamente a procurare al coltivatore i mezzi per campare la vita;

2° non potendo far una legge generale contro l'usura per le gravi difficoltà d'ordine giuridico ed economico che essa presenta, il progetto Sonnino ha detto: si dichiari obbligatoria l'anticipazione e si punisca la speculazione, stabilendo il massimo dell'interesse.

Riconosce che questa seconda soluzione se non è preferibile alla prima in tesi astratta, è però nel fatto concreto la sola accettabile.

Ammette quindi, per ragioni d'ordine giuridico, morale ed economico, che si debba imporre questo obbligo ai proprietari; ma vorrebbe si facesse qualche cosa per agevolare a questi l'adempimento dell'obbligo stesso; si ricostituissero quindi i Monti frumentari, fossero disciplinate le Casse di prestanze agrarie, in una parola, fosse agevolato il credito ai proprietari.

L'onorevole De Bernardis ha detto che, obbligando il proprietario a dare i soccorsi, il colono se ne andrà allorchè li avrà consumati.

Ma è da osservare che i soccorsi si danno ratealmente e che se il colono lascia il fondo, rimane sempre il lavoro fatto ed il frutto pendente, di guisa che si tratterebbe per il proprietario di anticipare oggi, ciò che egli ha diritto di avere con certezza domani.

Nè esiste il pericolo che, con questo obbligo, si venga a sostituire il salariato alla mezzadria. Se si suppone il proprietario tanto povero da non essere in grado di anticipare i soccorsi, a maggior ragione egli non potrà valersi dell'opera dei salariati, e sarà costretto a preferire la mezzadria.

D'accordo col prof. Landucci presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione nel riconoscere l'obbligo del locatore di prestare i soccorsi strettamente necessari al coltivatore del fondo fa voti affinchè, sia con casse di prestanza agrarie, sia con altri istituti d'indole analoga sia agevolato ai locatori il modo di procurarsi i mezzi per adempire cotesto obbligo.

« Lando Landucci — Gianturco. »

Miraglia. Crede che la ragione della proposta su cui si discute si trovi esclusivamente in considerazioni d'ordine politico e morale e che se si consideri la cosa dal punto di vista pratico, non si possa fare a meno di constatare che la proposta stessa crea un grave pericolo, quello cioè che i proprietari a cui fossero imposti nuovi oneri, dovessero decidersi, alla scadenza dei contratti, a far coltivare i fondi col mezzo di salariati.

Come si sa da tutti, la proprietà è gravata da ipoteche in Italia e trovasi in una fase

Digitized by Google

deplorevole. Come si potrà pretendere, date queste circostanze, di assoggettare il proprietario a nuovi obblighi? Dove troverà egli i mezzi per adempiervi?

Di ciò si ha un esempio nella legge di bonificamento dell'Agro romano, la quale partì dal presupposto che il proprietario fosse tanto ricco, che bastasse imporgli l'obbligo di ridurre un pascolo a vigneto, perchè egli ciò facesse.

Dichiara che per ragioni d'ordine politico e morale voterà la proposta; ma non con entusiasmo, perchè ritiene che la modificazione debba a lungo riuscire più dannosa che utile alla classe che si vuole aiutare.

La proposta della Sotto-Commissione subordina la misura del soccorso alla superficie coltivata, od al numero delle persone componenti la famiglia colonica; ma non sembra giusto che gli oneri del proprietario aumentino a misura che aumenta la famiglia del colono.

Cogliolo. Si supponga che l'obbligo di prestare i soccorsi sia stato imposto al locatore. Quale ne sarà la sanzione? Si dirà: se il proprietario non fa le anticipazioni obbligatorie, il contadino lo citerà.

Ma non bisogna dimenticare che si tratta di soccorsi per i bisogni della vita, e che, per quanto si abbrevi la procedura, la citazione richiederà del tempo ed incontrerà delle difficoltà.

In Italia sono sorti Monti frumentari, Casse di prestanze agrarie ed altri istituti, appunto per aiutare il contadino. Anche imposto al proprietario l'obbligo di anticipare i soccorsi, non si sarà tolta la necessità dell'esistenza di tali Istituti, per l'aumento, la diffusione dei quali bisogna far voti.

Nè vanno fra questi Istituti dimenticate le Casse rurali a sistema Raiffeisen, modificate dal Wollemborg, il pregio delle quali sta appunto in ciò che l'obbligo solidale tra i vari lavoratori sostituisce la mancanza di privilegio.

Per quale ragione non esprimerà la Commissione il voto che i terzi, e tra questi anche le Società cooperative abbiano un privilegio sui frutti? È una cosa buona imporre l'obbligo al proprietario; dare la possibilità ad un terzo qualunque di fare quello che egli dovrebbe fare, è però molto meglio, perchè si stabilisce la concorrenza.

Approva quindi la proposta dell'obbligatorietà dei soccorsi, ma chiede che oltre al far voti per l'estensione dei Monti frumentari e delle Casse di prestanze agrarie, si accordino, in conformità dell'ordine del giorno presentato, a chiunque favorisca lo sviluppo dell'agricoltura, privilegi che vadano paralleli con quelli del locatore.

Osserva poi che il concetto della necessità è tutt'altro che indeterminato, come già fece notare il prof. Landucci.

Bodio. Si fanno voti perchè vengano ricostituiti i Monti frumentari dove furono lasciati cadere e si dia esistenza agli Istituti di credito agrario. Bisogna ben distinguere gli uni dagli altri.

Crede anch'egli che convenga rimettere in azione i Monti frumentari in molti luoghi; ma conviene rammentare che questi hanno uno scopo che tiene quasi più dalla beneficenza che non dal credito; si tratta di fare al colono l'anticipazione delle sementi e di dargliele ad un interesse assai mite. Il credito agrario è tutt'altra cosa; con esso si mira ad agevolare l'intrapresa, l'industria dell'agricoltore; e per siffatto scopo gli ostacoli sono ben altrimenti gravi. Le riforme numerose fatte per legge all'ordinamento del credito agrario, sono cadute a vuoto tutte, una dopo l'altra, perchè si voleva proseguire uno scopo impossibile; si voleva, mediante l'emissione di buoni agrari, procurare i capitali all'industria agricola ad un saggio

Digitized by Google

d'interesse che quest'ultima non può sopportare, ovvero invece ad un saggio a cui il mercato dei capitali si rifiutava di prestarli.

Noi però qui abbiamo di mira soltanto l'anticipazione delle sementi, e però ci possiamo limitare a far voti perchè vengano ricostituiti i Monti frumentari, i quali potrebbero sussidiare il colono ovvero anche il proprietario che non fosse in grado da sè di fare la somministrazione delle sementi al coltivatore.

Non sarebbe inclinato a facilitare al contadino il mezzo di indebitarsi sempre maggiormente con terzi; ma trattandosi unicamente delle sementi, ammette che se il proprietario si rifiuta, il colono possa trovarle presso cotesti Istituti di utilità pubblica ad un interesse assai tenue. E sente dire che il 6 50 per cento è considerato come tenue, dove coloro che si chiamano onesti sogliono esigere il 25 per cento.

Gli sembra che il mettere in concorrenza siffatti Monti frumentari col proprietario, possa essere un modo di attenuare, non già di acuire ed invelenire, i rapporti fra il proprietario e il contadino. Se veramente per un proprietario potrebbe in date circostanze riuscire molesto il provvedere le sementi, facciamo in guisa che il contadino, anzichè fare atti giudiziari verso il padrone, possa trovare nel Monte frumentario il prestito alle medesime condizioni alle quali si vorrebbe che il proprietario fosse tenuto a procurargliele egli stesso direttamente.

Cancellieri. Il Codice civile, ispirato a principii liberali, considerò l'enfiteusi come un avanzo di feudalità e quindi ammise l'affrancamento, la divisibilità del canone ed altre facilitazioni. L'effetto di queste innovazioni nei rapporti sociali ed agricoli fu che scomparisse l'enfiteusi, la quale pure sarebbe stato il mezzo più efficace per smembrare il latifondo e per dare ai coltivatori un pezzo di terra, che essi avrebbero lavorato come cosa propria, con facoltà di immutarne la superficie, ciò che non può fare il colono.

Nell'esaminare le disposizioni che governano il contratto di enfiteusi, la Commissione, per un fine sociale, sarà forse costretta a rinunciare a quei principii liberali, che, informando le disposizioni stesse, resero impossibile il diffondersi dell'enfiteusi.

Con le limitazioni che si vorrebbero apportare ai contratti fatti col lavoratore diretto si avrà che i proprietarii non daranno le terre ai coltivatori stessi, perchè troveranno più convenienza nelle concessioni fatte agli industriali ed ai capitalisti, e si distruggerà l'unico mezzo col quale si possano avere il fitto o la mezzadria fatti direttamente ai contadini.

Si dichiara perciò contrario a tutte queste disposizioni, che avranno un effetto sinistro e contrario al fine per cui si vorrebbero introdurre nella nostra legislazione.

Bisogna cosiderare che il credito deve essere fatto a chi lo merita, perchè se obbligatoriamente si dovesse fare a tutti coloro che prendono la terra, si imporrebbe l'obbligo di far credito anche ai contadini di mala fede e disonesti, disposti ad abbandonare poi il fondo incolto, e non ci sarebbe più la distinzione che è nella legge morale, e per la quale chi è di buona fede, anche se povero, dà una tal garanzia di sè, che trova credito presso chiunque.

Potrebbe convenire nella proposta, se la si limitasse a proibire l'usura nelle anticipazioni; altrimenti no.

Landucci. È convinto che l'estendere il privilegio ai terzi sarebbe un danno. Il Codice riconosce l'obbligo nei figli di somministrare gli alimenti ai genitori e questo è un interesse sociale troppo grave, delicato almeno quanto quello che si ha in mira con la modificazione che si vorrebbe ora introdurre.

Perchè le armi che dà il Codice in tal caso non debbono essere ritenute efficaci nel caso di cui ora si tratta?

Digitized by Google

Il professore Cogliolo ha detto che dare al colono il modo di procurarsi il denaro da altri sarà uno spettro per il proprietario.

Non sembra che debba essere così, perchè il colono non impegna la quota di raccolto che spetta al proprietario, ma la propria, ed anzi si sarà esplicitamente indicato un mezzo al proprietario per sfuggire ai suoi doveri.

Potrebbe in fondo consentire nella proposta del professore Cogliolo qualora essa si restringesse ad accordare il prvilegio agli Istituti agrari.

Cogliolo. D'accordo col professore Bodio, la proposta del privilegio è stata limitata alle Casse di prestanze agrarie ed agli altri istituti consimili per cui viene ad essere così concepita:

« I Monti frumentari, le Casse di prestanza agraria e gli altri Istituti consimili, di cui « si fa voto che avvenga l'istituzione o il riordinamento, se danno ai coltivatori di un fondo « i soccorsi per la necessità del vivere e secondo il *maximum* stabilito e con un interesse « non maggiore del 6. 25, hanno il privilegio sopra i frutti dell'annata, e nel grado del n. 3 « dell'articolo 1960.

« Cogliolo — Bodio. »

Landucci. Crede che la legge non debba allentare i rapporti fra proprietario della terra e lavoratore, ed anzi che debba tentare di renderli più stretti e più saldi. Si creino gli Istituti agrari per agevolare al locatore il modo di dare i soccorsi; ma colui che deve darli sia sempre il locatore.

De Bernardis. Non può arrendersi alle osservazioni fatte. La questione giuridica è stata messa da parte, e si è considerato il solo lato sociale e politico. E appunto questo concetto sociale e politico egli dichiara di non poter accettare, parendogli enormemente grave il diritto al vivere che si verrebbe ad introdurre nella legislazione.

Con le riforme che si propongono, benchè suggerite dall'amore per le classi povere e disagiate, si solleveranno nell'animo di queste classi bisogni ed appetiti che ora non si avvertono e mentre non si ha in Italia lotta di classe, la si incoraggierà.

Per questi motivi non approverà la proposta.

Nitti. Non crede che le disposizioni di cui si discute daranno luogo ad un inasprimento di rapporti fra proprietari e coltivatori, nè che il proprietario debba, in conseguenza di esse, ricorrere al grande affitto. Ritiene anzi che mercè esse si determinerà una coscienza che oggi non c'è, si farà sorgere nei coltivatori un più largo sentimento dei loro diritti.

Cavalieri. Rilevando che tutti i disordini verificatisi in Sicilia avevano un substrato di agitazione agraria, ricorda i voti espressi nel Congresso di Corleone e partendo dal principio che il lavoratore non è un parassita della produzione, esprime l'avviso che, nell'interesse stesso della proprietà, sia necessario provvedere con opportune disposizioni di legge.

Schupfer. Si dichiara favorevole alla proposta.

L'esempio che si è citato dell'enfiteusi non gli pare che calzi, perchè, quando fu riformato tale contratto, il proprietario aveva davanti a sè altri modi di coltura. Ma nelle condizioni attuali? Si è detto che il proprietario ricorrerà al salariato; ma persone molto competenti osservarono che questa forma è costosissima. È possibile che il proprietario, per sottrarsi all'aggravio delle anticipazioni, abbandoni la forma di coltura che costa meno, per dar la preferenza al salariato? Non crede neppure che il proprietario ricorrerà all'intermediario, all'industriale, perchè l'obbligo che si impone al proprietario, si imporrebbe anche all'industriale. Se si aggrava la posizione del gabelloto, è necessario che questi a sua volta

Digitized by Google

faccia al proprietario una condizione più grave di quella che gli farebbe se tutti questi obblighi non esistessero.

Ad ogni modo il proprietario si avvantaggerà di più facendo la locazione direttamente col coltivatore, che non mettendosi nelle mani dell'industriale.

Nella questione delle sovvenzioni ritiene che il rapporto morale tra proprietario e coltivatore sia un elemento di somma importanza: ne abbia per lo meno tanta quanta l'elemento economico; e non basta che esista in molti luoghi: dovrebbe esistere dappertutto, e se non esiste, conviene cercare di diffonderlo, perchè è utile e servirà alla pacificazione delle classi.

Ammette però che si debba agevolare, come fu proposto, al proprietario il modo di procurarsi i capitali e che quindi la Commissione faccia voti perchè si organizzino, meglio che pel passato, i Monti frumentari.

È necessario che il proprietario si trovi in buone condizioni e che gli siano procacciati tutti i mezzi, perchè possa giovare al coltivatore; ma non potrebbe accettare che si desse il privilegio a chi avesse anticipati i soccorsi al coltivatore, anche se tale anticipazione fosse fatta da un Istituto.

Trova giusta l'osservazione che i soccorsi non dati dal proprietario possono riuscire più dannosi che utili all'agricoltura, giacchè il coltivatore potrebbe prendere i denari per tutt'altro scopo che quello di mantenere sè e la sua famiglia, e tanto più facilmente egli li prenderà, quanto più facilmente li potrà ottenere. Interverrà il giudice: ma troppo tardi, quando le anticipazioni saranno ormai state fatte e la famiglia sarà rovinata.

Secondo la proposta della Sotto-Commissione i soccorsi dovrebbero essere distribuiti ratealmente, lungo il corso di tutto l'anno colonico, secondo la varia urgenza dei bisogni del coltivatore. E sta bene; ma questa proposta, che è di importanza massima, si capisce nel caso in cui i soccorsi vengano somministrati dal proprietario, giacchè egli saprebbe distribuirli ratealmente durante l'anno, a seconda dei bisogni; ma non si capirebbe quando le anticipazioni fossero fatte da un Istituto di credito agrario. La distribuzione rateale non potrebbe sussistere.

Gli sembra che i soccorsi abbiano efficacia quando siano distribuiti a mano a mano che si presenta il bisogno, anche perchè servirebbero a cementare sempre più i vincoli di fratellanza fra il proprietario ed il coltivatore. Il proprietario eserciterebbe una sorveglianza continua e benefica, che terminerebbe poi in un soccorso.

Salvioli. Voterà la proposta della Sotto-Commissione; ma non ha veduto che si sia trattata la questione relativa alla sanzione. Se per le sementi, specialmente nella mezzadria, la sanzione sta nell'interesse del proprietario che la terra sia bene e largamente seminata e con buone sementi, quale è invece la sanzione accordata a una disposizione che obblighi il proprietario a somministrare i soccorsi? Si dirà che per i soccorsi il coltivatore ha l'azione e trascinerà davanti al magistrato il proprietario che non li volesse prestare.

Ma, per voler fare cosa buona, si creerà un vero semenzaio di liti, e le liti sono più dannose che utili.

Si voti pure l'obbligatorietà dei soccorsi, ma non si dimentichi che si tratta di affermare null'altro che un precetto morale: e questo non è il còmpito del legislatore.

Per parte sua vorrebbe riprendere la proposta del professore Cogliolo, la quale riproduce in altre forme quella fatta ieri dal professore Nitti e dall'oratore, e modificarla così:

« Se il proprietario non dà i soccorsi, potrà il colono ricorrere ai Monti frumentari o « ad altri Istituti; però l'interesse delle anticipazioni sarà a carico del proprietario. »

Digitized by Google

Orlando. Ma se c'è il diritto comune, che obbliga al pagamento dei danni ed interessi!

Salvioli. Mentre il giudice discuterà del diritto comune, il coltivatore morirà di fame.

Ammesso il principio economico, giuridico e politico, che il proprietario debba concorrere nei soccorsi, si cerchi di renderlo efficace, evitando di spingere il colono in un mare di liti.

Miraglia. Osserva che nel caso che il proprietario, per mancanza di mezzi, rifiutasse al colono, che glieli richiede, i soccorsi, il magistrato condannerebbe il proprietario a prestarli, e siccome questi non è in grado di adempiere l'obbligo, si dovrà procedere alla espropriazione del fondo. Non sa se questo sia un bene e quindi chiede schiarimenti.

Gianturco. La condizione del debitore rispetto ai creditori, siano privilegiati, siano chirografari, è sempre la stessa, ed il decidere la questione del privilegio col criterio che il contadino si indebiti di più o di meno, è un errore.

Secondo il professore Salvioli la sanzione dovrebbe stare nel concedere facoltà al coltivatore di rivolgersi ai Monti frumentari, e nell'obbligo del proprietario di pagare la differenza degli interessi.

Con ciò si andrebbe anche più in là del dritto e dell'equità.

Se il locatore non può pagare, si procederà all'esecuzione forzata. Ora questo è nel diritto comune e non deve spaventare; quando si consideri che la stessa cosa potrebbe fare contro il padrone un servo per mancato pagamento del salario.

Si rimanga quindi nel campo del diritto comune: è la miglior cosa che si possa fare.

Presidente. Nella questione di cui si tratta sono in gioco una tendenza economica, giuridica ed un sentimento.

Se non può dividere la tendenza, divide però il sentimento, e se si trattasse di votare una proposta che non confondesse il sentimento con la tendenza, la voterebbe volentieri.

Gli argomenti più importanti sono questi:

Si devono aumentare i legami di affetto e di benevolenza fra il contadino ed il proprietario.

Circa questo punto è convinto che tali legami si aumentano quando il proprietario spontaneamente presti i soccorsi e non per obbligo di legge. Se questi saranno resi obbligatori, in tre quarti d'Italia, dove il soccorso è ora spontaneo, il proprietario perderà agli occhi del contadino ogni benemerenza. I vincoli morali fra il proprietario ed il contadino, si aumentano eliminando gli attriti: se si creano ordini nuovi che determinino tali attriti, si alimenterà invece la lotta di classe e si diminuiranno i vincoli che si vorrebbero rendere più saldi.

Si è già ammesso l'obbligo nel proprietario di fornire le sementi senza interesse: ora si vorrebbe imporgli anche l'obbligo di prestare i soccorsi e se il proprietario non è in grado di somministrarli, lo si vorrebbe esposto alle più severe sanzioni, e fino a vedersi espropriare anche nel caso che la propria miseria gli abbia impedito di soccorrere la miseria altrui. Non è questo certamente il modo di promuovere la pace sociale e di migliorare l'economia nazionale.

Si è parlato dei Monti frumentari; dove questi esistono è l'istituzione stessa che dice che il contadino, non dal proprietario, ma dal Monte frumentario deve prendere i soccorsi.

L'anticipazione fatta dai Monti frumentari non era un obbligo giuridico, ma un atto di beneficenza ed i soccorsi si davano al povero. Con la proposta che è stata fatta, i Monti frumentari non dovrebbero servire più al coltivatore ma al proprietario, che ricorrerebbe ad essi per essere in grado di somministrare i soccorsi al contadino.

Digitized by Google

È logico imporre per legge un obbligo certo e positivo al locatore, e limitarsi poi ad esprimere dei voti quando si tratta di additare i modi coi quali facilitargliene l'adempimento?

Quali sono poi le ragioni per cui si vuole imporre al locatore l'obbligatorietà dei soccorsi? Nei paesi a mezzadria le anticipazioni si fanno per consuetudine e senza interesse.

Ma, si è detto, in Sicilia vi sono proprietari che danno i soccorsi con gravi usure.

Il rimedio deve essere attagliato al male, e qui il male sarebbe locale, giacchè in due terzi d'Italia esso non c'è.

Per rimediare ad un male locale, si verrebbero a turbare i rapporti di pace dove esistono; si verrebbe a sostituire la coazione ad un rapporto morale e spontaneo di benevolenza, invece di togliere coi rimedi opportuni gli inconvenienti là dove essi si verificano.

Comprende che anche i Codici debbano adattarsi alle nuove necessità; ma non bisogna dimenticare che il Codice civile italiano pubblicato in tempi di progresso, disciplinando il contratto di mezzadria, pone a carico del colono il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo. Sotto l'impulso della necessità, la consuetudine ha modificato questo stato di diritto, sicchè in molte regioni d'Italia è il proprietario che anticipa le sementi, dà gli attrezzi, il bestiame ed i soccorsi, con, o senza, un tenue interesse.

Questa evoluzione si è compiuta per consuetudine, e per la necessità delle cose, anche di fronte ad una legislazione che stabilisce una diversa maniera di apporto all'opera della coltivazione.

Con la proposta che si discute, si sconvolgerà non solo lo stato di diritto, ma lo stato di fatto che si venne in tal modo costituendo.

Se dovesse votare una delle proposte in esame, si acconcerebbe a quella del professore Salvioli, che escludendo il fitto sanzionava almeno una condizione di cose esistente. Però anche questa proposta ha sempre il difetto di rendere obbligatorio ciò che per consuetudine si compie spontaneamente.

Si è detto che proprietario e contadini formano una famiglia; ma questa non è che una pietosa immagine; e non si può da essa trarre argomento per stabilire un diritto agli alimenti.

La morale cristiana si limita a dire: *quod superest date pauperibus*, e si vorrebbe che il proprietario desse anche quello che non ha.

E quale garanzia si offre al proprietario, mentre lo si costringe a ricorrere ai terzi per dare al coltivatore i soccorsi, se non è in grado di prestarli?

Avendo la mezzadria indole e forma di società, la garanzia della restituzione esiste, perchè il contadino non può trasportare la sua parte di prodotto prima della divisione; ma se si tratta di affitto, il colono ha il diritto di asportare i frutti dal fondo, e se lo fa, il proprietario, che non ha avuto il fitto che gli è dovuto, non le sementi, non le sovvenzioni anticipate, rimarrà spogliato.

Ma oltrechè non si dà alcuna garanzia al proprietario, gli si toglie anche quella che ha, quando si propone, come ha fatto la Sotto-Commissione, di allargare il principio della insequestrabilità, fino a garantire il sostentamento del contadino coltivatore e della sua famiglia per il resto dell'anno colonico.

Il colono quindi, se anche non lavora, dovrà avere il sostentamento, ed il proprietario, se nulla ha per sè e per la sua famiglia, dovrà indebitarsi per fornirgli i necessari soccorsi.

Digitized by Google

È questa la pace sociale che si vorrebbe assicurare, l'equità, la giustizia che si vorrebbero introdurre?

È evidente quindi che non si metterebbero d'accordo gli interessi delle due classi; ma alle soperchierie dell'una, si sostituirebbero quelle dell'altra, sanzionandole per legge.

In ciò che si è detto v'è molto di ragionevole e di umano.

È coll'animo con i proponenti, ma colla mente non è convinto della bontà della proposta e in questo contrasto, trattandosi di una questione che ritiene fondamentale, non darà il suo voto favorevole, pur essendo disposto ad associarsi a tutte le proposte che valgano a curare il male dove esiste, sieno esse dirette a limitare l'usura, od a facilitare il ripristino dei Monti frumentari.

Nell'ipotesi che si ammetta l'obbligatorietà del soccorso, riesce estremamente difficile di disciplinarla. La Sotto-Commissione con acume cercò di combattere una delle difficoltà limitando il diritto di soccorso al coltivatore nei soli casi di necessità.

Il prof. Salvioli concreta questa necessità in una forma pratica, in quanto pone la condizione che i soccorsi si debbano prestare quando i raccolti non siano sufficienti al mantenimento della famiglia.

Se un diritto si dovesse riconoscere al coltivatore, meglio sarebbe riconoscergli quello degli alimenti, che sarebbe almeno determinato; ma il concetto vago, impreciso della necessità, non potrebbe in alcun modo accettarsi.

La Sotto-Commissione propone che i soccorsi dovessero essere distribuiti ratealmente secondo l'urgenza dei bisogni del coltivatore. È egli conveniente di mettere questo fomite di discordie continue fra il contadino ed il proprietario?

Il progetto Sonnino determinava il *maximum* del soccorso in una misura, fissa per legge, proporzionale alla superficie del fondo, e la misura che veniva proposta fu da taluni riconosciuta eccessiva. Il prof. Salvioli pure è d'avviso che sia d'uopo stabilire una misura.

Se quindi una misura si vuol fissare, bisogna accogliere la proposta del prof. Salvioli, o rimanere nel vago e nell'incerto.

Che deve poi intendersi per famiglia colonica, ai cui componenti la Sotto-Commissione intende proporzionare il soccorso? Si devono intendere i soli individui idonei al lavoro, o anche quelli che non lavorano? E fino a quale età?

Si capirebbe che si limitasse il soccorso al solo lavoratore, perchè con ciò si verrebbe nel concetto del salario anticipato come disse l'on. Faina. Ma anche questo concetto non sta, perchè non si potrebbe adattare alla mezzadria, che è una società.

Non avendo per queste ragioni il convincimento che con le proposte fatte si migliorino i rapporti fra proprietari e lavoratori, non potrà dare ad alcuna fra esse voto favorevole.

Si deplorano le condizioni dei lavoratori della terra, che in alcune regioni d'Italia danno larghissimo contingente all'emigrazione. Ma non bisogna dimenticare la numerosissima classe dei piccoli proprietari, le condizioni dei quali sono pure miserevoli. Nei momenti attuali, anche i proprietari di una discreta estensione di terreno, quando questa non sia messa a coltura varia ed avvicendata, se fallisce il raccolto principale, non sono in grado di pagare la tassa e devono ricorrere al credito.

Se la proprietà è così gravata da debiti e da tasse, come si può pensare ad imporle nuovi obblighi?

Non v'è che una via di salvezza: aiutare con sistemi tributari razionali la produzione regolando meglio l'incidenza delle imposte, ed impedendo che queste finiscano di soffocarla.

Digitized by Google

Si provveda con ogni mezzo ad incoraggiare e facilitare l'aumento della produzione, e sarà questo il rimedio più efficace per migliorare nel tempo stesso le sorti dei proprietari e dei contadini.

Nitti. Finora non ha sentito parlare se non di difficoltà in cui « si troverebbero » i padroni della terra: non si pensa invece all'infinita miseria in cui « si trovano » in tanta parte d'Italia i lavoratori della terra.

Certo il nostro sistema d'imposte è immorale; nè egli, che lo combattè sempre, vorrà ora difenderlo. Ma non bisogna esagerare e attribuire tutto alle imposte.

Quando l'attuale sistema tributario non esisteva, esistevano gli stessi patti agrari che esistono ora ed erano allora, come sono adesso, dannosi ai lavoratori e alla produzione.

Certo il sistema tributario bisognerà mutarlo; ma questo è, almeno in gran parte, indipendente dai contratti agrari. Provatevi ad attutire o a mutare le imposte attuali sulla terra e il lavoratore non sarà forse più ricco, non sarà certo meno sfruttato di quello che ora non sia. Quando la terra era relativamente assai poco colpita dall'imposta, i lavoratori — bisogna confessarlo — non stavano punto meglio di adesso. Anche questa di attribuire tutti i mali all'imposta è una esagerazione evidente.

Le riforme che si proporranno devono quindi prescindere del tutto da questi preconcetti.

Si lamenta che il capitale piuttosto che riversarsi, benefico e fecondatore, sulla terra, dilaghi invece in impieghi improduttivi. Ma non è di questo il Governo il maggior responsabile?

L'abuso nelle pubbliche spese, l'abuso delle spese militari sopra tutto, hanno determinato un'emissione continua e incessante di titoli pubblici a un interesse superiore a quello di quasi tutti gli altri Stati di Europa. N'è venuto per conseguenza che i risparmi si sono investiti in generale in titoli pubblici, che il capitale è diventato pigro e malefico, che il lusso privato è cresciuto insieme al lusso pubblico.

L'espansione enorme dei debiti ipotecari prova una cosa soltanto, ed è che la classe dei proprietari ha speso oltre misura. Dovremo noi, come da molti si vuole, permettere che si rifaccia a spese dei lavoratori e dei consumatori: con la continuazione di patti angarici o con l'introduzione di tariffe doganali protettive, se non proibitive? O non dovremo piuttosto seguire arditamente la via contraria e fare che gl'imprevidenti scontino la loro imprevidenza e siano sostituiti da altri più forti e meglio adatti?

L'onorevole presidente ha detto che, se il principio della Sotto-Commissione trionfasse, noi sanciremmo un principio nuovo e pericoloso. È poi tutto ciò vero? Solo che noi consultiamo la stessa legislazione italiana, pur così manchevole e difettosa, vediamo che esistono in essa in genere de' principii ben più radicali di quello che noi ora vorremmo veder trionfare. L'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza non è la prova di tuttociò? E se non è stato applicato, resta per questo un'affermazione meno grave e decisa?

L'oratore non si impensierisce che molti piccoli proprietari si trovino in una posizione difficile; se questi piccoli proprietari non sono coltivatori diretti, è meglio che falliscano.

Non si deve mantenere artificialmente uno stato di cose che non può se non inasprire i rapporti attuali.

Dichiara perciò di appoggiare la proposta della Sotto-Commissione.

Gianturco. Gli hanno fatto grave impressione le difficoltà d'ordine teorico e d'ordine pratico che furono esposte. Queste ultime sono tali che se non saranno risolte, il principio

Digitized by Google

che si vuol porre non avrà alcun valore. Dopo le osservazioni del presidente egli è molto esitante a votare la proposta per la quale il proprietario abbia l'obbligo di sostenere il colono, anche nel caso in cui non avesse di che vivere egli stesso. È pure esitante a sostenere che tutta la famiglia abbia diritto ad essere sostentata.

Sono obbiezioni gravi quelle che furono affacciate e perciò propone che la Sotto-Commissione si riunisca per formulare una nuova proposta.

Miraglia. Si associa alla proposta dell'onorevole Gianturco perchè dopo le obbiezioni esposte dal presidente e dall'onorevole Gianturco egli è molto perplesso; e sarebbe obbligato ad astenersi qualora si procedesse subito alla votazione.

Cogliolo. Si associa nel chiedere la sospensiva.

Faina. Dichiara di accettarla.

La seduta è tolta alle ore 18. 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 17 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 40.

Sono presenti i signori commissari: **Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, De Bernardis, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Nitti, Orland·, Parenzo, Salvioli, Schupfer** e **Tammeo**.

Presidente. Invita il senatore Faina ad esporre le proposte della Sotto-Commissione incaricata di concordare una formola circa il diritto ai soccorsi.

Tammeo. Dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato per la gratuità dell'anticipazione delle sementi.

Guelpa. Fa eguale dichiarazione.

Faina. La Sotto-Commissione ha accettato per dovere il còmpito affidatole ieri dalla Commissione, ma non si è nascosta la difficoltà grande di concretare, in un tempo tanto breve, delle formole precise come era nell'intenzione della Commissione. Con tuttociò ha tentato di corrispondere in qualche modo all'incarico. La Sotto-Commissione non si nasconde che la sua formola, combinata in fretta, perchè via via che si parlava sorgeva la necessità di conciliare sempre nuove idee, non può essere la definitiva. Perciò si è limitata ad esprimere concetti che qualche volta saranno più adombrati che determinati. L'ordine del giorno votato è il seguente:

« Il contadino conduttore, che non sia in arretrato di estagli e non possa provvedere « alla coltura colla precedente raccolta del fondo o con capitali propri, può domandare al lo- « catore, nel tempo dei lavori agricoli secondo gli usi locali, le anticipazioni o soccorsi ne- « cessari alla coltivazione. Tali soccorsi saranno dovuti dal locatore in proporzione della « estensione locata e non oltre il terzo dell'estaglio percepito, e nel primo anno di affitto « secondo le consuetudini e la natura del fondo.

« Se il locatore rifiuta ingiustamente la prestazione dei soccorsi, il coltivatore, potrà « chiedere al magistrato di essere autorizzato a prendere a prestito le anticipazioni neces- « sarie: la differenza fra l'interesse stabilito dalla legge e quello convenuto con estranei è a « carico del locatore. In ogni caso il magistrato potrà concedere al coltivatore in pendenza « del giudizio assegni provvisionali a carico del locatore.

« Nei contratti di partecipazione al prodotto, che non abbiano carattere di mezzadria, « ne' quali sia convenuto l'obbligo di attendere permanentemente alla coltura del fondo, « l'anticipazione sarà dovuta pel sostentamento del contadino e della famiglia colonica nei « limiti suindicati e sarà pagata a rate lungo il corso dell'anno colonico, secondo la varia « urgenza dei bisogni del coltivatore.

Digitized by Google

« Se non è convenuto l'obbligo di attendere permanentemente alla coltura del fondo, il « dritto del colono parziario alle anticipazioni sarà determinato come quello del semplice « conduttore.

« (Art. 586 Proc. civ.). Non possono essere pignorati, fuorchè in difetto di altri mobili « e soltanto per causa di alimenti:

« 1° . . . . . .

« 2° gli oggetti e strumenti necessari al contadino coltivatore per l'esercizio dell'arte « sua fino a lire trecento in complesso;

« 3° le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e della sua famiglia per « tre mesi;

« 4° una vacca o un mulo o un asino o due capre o tre pecore a scelta del debitore e « il foraggio necessario al loro alimento per un mese.

Tale ordine del giorno, formulato dall'onorevole Gianturco, è stato accettato dalla Sotto-Commissione ad unanimità. Nel seno di essa si erano determinate diverse correnti e su tutte queste predominava la preoccupazione del fatto che cioè una legge sui contratti agrari, la quale imponesse modificazioni che si convertissero in un maggior aggravio pei proprietari, potesse trovare nel paese o nel Parlamento degli ostacoli insormontabili. Per questa ragione le due correnti che si erano determinate intorno alla origine giuridica di queste riforme si sono fuse molto facilmente nell'intento comune di salvare quei principii di applicazione che l'una e l'altra desiderava venissero adottati. Aggiungerà ora qualche considerazione personale come semplice commissario.

Sopra ogni altra cosa è necessario che la Commissione presenti il più rapidamente possibile le sue conclusioni al Governo onde questo possa a tempo opportuno prendere le sue determinazioni e decidersi a presentare una legge. Sarebbe brutto che la legge non potesse essere presentata perchè la Commissione sta ancora studiando. Il diritto del coltivatore al soccorso non è quistione di sentimento, come potrebbero far supporre le parole del nostro presidente, che ieri diceva di trovarsi imbarazzato nello scegliere fra la sua coscienza di giurista ed il suo sentimento di uomo di cuore. Nelle nostre leggi vigono già dei principii restrittivi della libertà dei contratti: così nella locazione d'opera non è permesso di locare l'opera propria a vita.

Nel Codice di procedura civile si ha l'insequestrabilità di certi determinati mobili. Pei commercianti vige un Codice speciale, ed in caso di fallimento il giudice può concedere al fallito per un tempo determinato gli alimenti necessari a lui ed alla sua famiglia, il che significa che viene esclusa dalla sequestrabilità, ossia dal novero dei capitali soggetti al diritto dei creditori, quella parte che è strettamente necessaria all'alimento del fallito, finchè questi non sia in grado col suo lavoro di provvedere alla propria famiglia. Si ha l'insequestrabilità degli stipendi degli impiegati sia quando essi sono in servizio, per una ragione di interesse pubblico, sia quando questo interesse è cessato, quando cioè essi non sono più in servizio ma in pensione, sia puranco quando l'impiegato stesso più non esiste, essendo insequestrabile la pensione dovuta alla vedova ed agli orfani. Introducendo qualche cosa di simile a favore del contadino non si sovvertiranno quindi i principii del diritto. Il contadino fa una forma di contratto sia ad affitto, sia a partecipazione. Tutte le forme di lavorazione diretta del suolo, escluso il salariato, sono sempre forme di contratto in cui il corrispettivo dell'opera viene riscosso una volta all'anno. Si ha una specie di salario annuo, salario assolutamente aleatorio nel fitto, e relativamente nella partecipazione. Il concetto primitivo della Sotto-Commissione consisteva nel limitare tale alea, nel dire cioè: è libera la contrat-

Digitized by Google

tazione aleatoria anche per chi non ha mezzi di sussistenza, purchè dall'alea medesima venga escluso quanto è strettamente necessario alla vita. Si estende quindi a questo salario il concetto della insequestrabilità. Ma ammettendo puramente e semplicemente questo concetto poteva essere danneggiato il proprietario, il quale avrebbe avuto l'obbligo di anticipare senza la certezza della restituzione, in quanto che a tale restituzione, ove il coltivatore non vi si fosse prestato di buon grado, sarebbe stata di ostacolo la insequestrabilità. Di qui la necessità di contemperare questi due concetti: anticipazione ed insequestrabilità. Ed a ciò si è riuscito raffigurando l'anticipazione come una insequestrabilità anticipata. Se il proprietario non può coltivare da sè direttamente, ma si rivolge ad un contadino offrendogli il fondo in affitto o con un contratto a partecipazione, si deve somministrare a questo contadino quanto è necessario perchè egli possa compire l'opera desiderata.

Per eseguire il contratto è necessaria l'esistenza del lavoratore, come per avere la produzione del terreno è necessaria la forza dell'animale, e come all'animale viene fornito l'alimento, così al coltivatore diretto è necessario fornire i mezzi per vivere. Ora appunto questi mezzi rappresentano la quantità insequestrabile, ed appunto ad essi sarà limitato l'obbligo della anticipazione da parte del proprietario. Questo per la parte giuridica.

Come uomo politico poi crede infondato il timore dei proprietari per i possibili danni che essi potrebbero risentire. Come non possono correre alcun rischio per le sementi che ritirano dal monte comune, così non ne corrono alcuno per le anticipazioni che ritirano dalla parte colonica.

Nè si dica che non si può obbligare il locatore ad anticipare, perchè non ha; non è necessario che abbia. Bisogna anzitutto distinguere il locatore proprietario dal locatore industriale.

Quest'ultimo per la sola circostanza che fa dell'affitto una speculazione, deve avere i capitali necessari; in tanto se ne comprende la funzione economica in quanto egli supplisce alla mancanza dei capitali del proprietario. Rimane il proprietario, il quale può non avere quanto occorre per le anticipazioni, e che si vorrebbe obbligare a dare ciò che non ha. Ma non è necessario che le anticipazioni siano date da lui: vi saranno dei terzi che daranno delle somme in prestito, e quello che si chiede al proprietario è che egli garantisca. Egli che ha tutti i privilegi di locatore garantisca il colono per quella parte che gli dovrebbe anticipare.

Avendo ammesso l'interesse del 6. 25 per cento, il proprietario non corre neppure rischio per l'interesse, perchè è impossibile che a quel tasso non riesca ad integrare col suo il credito del coltivatore.

In molte classi sociali si crede o si dubita che la libertà non abbia fatto che danneggiare chi non si poteva difendere, in specie abolendo certi istituti che servivano di riparo alle classi meno abbienti.

Si sono così lasciate sussistere talvolta delle angherie mentre si sono abolite certe usanze che contemperavano tali angherie. Ora è opportuno che le classi conservatrici liberali, preoccupandosi seriamente delle condizioni delle classi lavoratrici, cerchino di abolire queste angherie e di acquistarsi le simpatie dei lavoratori.

Sugli ordini del giorno è da avvertire che l'ordine del giorno Gianturco-Landucci è stato ritirato. Per quello Cogliolo-Bodio la Sotto-Commissione ne accetta la 1ª parte relativa alla ricostituzione dei Monti frumentari, perchè la crede compresa nell'ordine del giorno

Digitized by Google

Gianturco-Landucci: la 2ª parte che dava al prestatore di anticipazioni agrarie al colono gli stessi diritti di privilegio che la legge accorda al locatore, la Sotto-Commissione crede che non si possa accettare, come non rispondente ai criteri da essa adottati. Quanto all'ordine del giorno Salvioli, che riguarda più specialmente il contratto di coltura a mezzadria, mentre per gli altri contratti il professore Salvioli si associa all'ordine del giorno Gianturco-Landucci, la Sotto-Commissione, ravvisandolo troppo specificato ha creduto che potesse meglio formare oggetto di contrattazione libera.

Salvioli. Rileva che il suo ordine del giorno viene fuso nei criteri generali dell'ordine del giorno Gianturco-Landucci.

Gianturco. Secondo il progetto Sonnino l'obbligo dell'anticipazione dei soccorsi comprendeva il sostentamento del colono e dei figli, il che secondo l'onorevole presidente veniva a stabilire quasi un diritto agli alimenti. La Sotto-Commissione per ragioni politiche, economiche e sociali ha cercato dei temperamenti. Le ragioni delle limitazioni da essa introdotte sono le seguenti.

Una prima proposizione che la Sotto-Commissione ha accettato è di ammettere l'obbligatorietà dei soccorsi in rapporto alle necessità della coltura e non del sostentamento della famiglia.

Questo elemento è di importanza grandissima perchè altro è obbligarsi all'anticipazione di soccorsi per la famiglia, ed altro è obbligarsi ad anticipare i soccorsi necessari per la cultura, che è d'interesse del proprietario stesso. La Sotto-Commissione ha stabilito che questo benefizio non si debba consentire che all'affittuario il quale non sia in arretrato di estaglio, per impedire la mala fede del colono. Inoltre si è ammesso che per poter dimandare le anticipazioni, il colono debba essere in condizioni tali da non poter provvedere alla cultura del fondo nè con gli antecedenti raccolti, nè coi propri capitali. Occorreva poi anche non aggravare di troppo il proprietario, e perciò fu stabilito che le anticipazioni al colono non dovessero eccedere un terzo dell'estaglio, per modo che due terzi rimanessero sempre al proprietario.

La Sotto-Commissione si è preoccupata anche della sanzione. Una prima idea fu quella di dare al colono il diritto di risolvere il contratto; ma ciò era grave perchè il locatore avrebbe potuto farne una speculazione. Un'altra idea era quella di dare il diritto al colono di farsi autorizzare dal giudice conciliatore o dai probiviri a rivolgersi ad un estraneo per prendere a mutuo la somma occorrente. Allora la differenza fra l'interesse ed il 6,25 per cento sarebbe a carico del locatore. Siccome però potrebbe darsi che il locatore ingiustamente rifiutasse le anticipazioni, e finchè la lite non fosse finita il coltivatore non potesse fare ciò che occorre per la cultura, si è autorizzato il giudice a concedere al colono una provvisionale. Occorreva poi completare queste disposizioni provvedendo a che i soccorsi dati al colono non venissero pignorati da estranei.

Si son presi in esame i numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 586 del Codice di procedura civile, che concernono l'insequestrabilità dei libri, macchine e strumenti necessari per l'esercizio della professione o dell'arte, delle farine e derrate necessarie al vitto del debitore per un mese, e di una vacca, due capre o tre pecore e del foraggio necessario al loro alimento per un mese. Queste disposizioni di insequestrabilità però non valgono ove si tratti di crediti privilegiati; per questi si potrebbero sequestrare al contadino persino gli strumenti necessari alla cultura, il che è enorme. Alla Sotto-Commissione è sembrato quindi che si dovesse stabilire che il contadino non potesse essere privato degli strumenti necessari alla sua arte, sino alla somma di lire trecento, a meno che non si tratti di causa di alimenti.

Digitized by Google

Si è poi dichiarato che non possono essere pignorate la farina e le derrate necessarie al vitto per tre mesi, salvo sempre il caso di alimenti. Un'altra innovazione si è fatta al numero 4 dell'articolo citato, estendendo la non pignorabilità, che ora riguarda una vacca, due capre o tre pecore a scelta del debitore, anche ad un cavallo, ad un mulo, ad un asino. A questo punto la Sotto-Commissione si sarebbe arrestata contentandosi di esprimere nel verbale il voto perchè ciò si facesse anche per la mezzadria e la colonia parziaria. Si è fatto osservare però che non potevano valere le stesse regole per l'affitto e per la colonia.

Oggetto del contratto nell'affitto è la coltura del fondo; si potrà obbligare il proprietario a dare ciò che è necessario alla coltura del fondo, ma non a mantenere la famiglia. Invece nella mezzadria si ha una specie di contratto di società. Il colono deve stare permanentemente sul fondo e non può andare a lavorare altrove, mentre nell'affitto il colono può fare anche delle opere estranee. Nel contratto di mezzadria ove fosse stabilito l'obbligo di non allontanarsi dal fondo, bisognerebbe che il proprietario avesse a sua volta l'obbligo di dare al colono quanto è necessario per vivere. Inoltre nel contratto di mezzadria è necessario che la distribuzione dei soccorsi abbia luogo ratealmente, secondo le consuetudini locali. Quindi la Sotto-Commissione ha dovuto fare due aggiunte: una in cui contemplava il patto di attendere personalmente alla coltura del fondo e, nel caso dell'esistenza di tal patto, si è detto che le anticipazioni debbono essere fatte non per la coltura del fondo, ma pel sostentamento della famiglia; l'altra in cui parlava del pagamento a rate.

Invece ove non sia convenuto l'obbligo di attendere permanentemente alla coltura, si ritorna ai principii stabiliti per la locazione. Vi è la possibilità per il colono di guadagnare altrove da vivere e perciò le anticipazioni sono fatte non più pel sostentamento della famiglia, ma solo per la coltura del fondo. Questi sono i concetti fondamentali della Sotto-Commissione; ma per ciò che si attiene ai particolari, essa è pronta ad accettare degli emendamenti.

Parenzo. Deve dichiarare che non può accettare il principio dell'obbligatorietà dei sussidi, perchè questo avrebbe il duplice effetto di aumentare la già grande imprevidenza dei contadini e di fare scomparire del tutto la piccola proprietà. Se attualmente qualcheduno si trova a disagio, non è già il mezzadro, nè l'affittavolo, ma piuttosto il piccolo proprietario. Molto spesso i due primi stanno meglio del proprietario. Il mezzadro specialmente, se ha una famiglia numerosa, ricorre ad altri mezzi per procurarsi un supplemento di guadagno: ricorre alle piccole industrie. Introdotto invece l'obbligo del sussidio da parte del padrone, parsimonia, economia, piccole industrie, tutto scomparirà ed il contadino avrà la pretesa di vivere a ufo coi sussidi del padrone, mentre ora di tali soccorsi nessuno sente il bisogno e nessuno li chiede.

Ha poi sentito parlare dei grandi proprietari assenteisti. Ebbene, di grandi proprietari egli ne conosce parecchi e mentre sa di alcuni che sono assenteisti, ma che per le tradizioni della famiglia a cui appartengono si mostrano umani ed indulgenti verso i loro coloni, sa pure di altri che non sono assenteisti e che, venuti dal nulla, sono invece la maledizione dei contadini. Affretti la Commissione il suo lavoro ed allora arriverà là ove è la vera miseria; là ove umanità, giustizia, politica, tutto impone di provvedere; intende parlare dei salariati.

Pel mezzadro e pel fittaiuolo non esistono realmente i bisogni a cui s'intende oggi di provvedere.

Cogliolo. Ammira lo sforzo fatto dalla Sotto-Commissione per conciliare le varie tendenze. Ma appunto perchè si tratta di uno sforzo, si persuade sempre più di avere dinanzi

Digitized by Google

una quistione che è stata imposta dalle condizioni speciali di un luogo, ma che non può dare motivo a fare una legge generale per tutta Italia. La Sotto-Commissione propone in materia di affitto che il locatore debba anticipare le prestazioni necessarie pei lavori di coltura, purchè il colono non sia in ritardo nel pagamento dell'estaglio e non abbia avanzi di capitali propri. Nel concetto dei lavori di coltura si è voluto far rientrare quello dei mezzi necessari al colono ed alla sua famiglia per vivere in modo da attendere a tale coltura. Ora crede che l'una cosa non rientri nell'altra. La frase *lavori di coltura* si potrebbe benissimo prestare ad includere i concetti già accettati e votati circa l'anticipazione delle sementi. Potrebbe pure anche racchiudere quello delle spese del raccolto, non estendersi mai al mantenimento della famiglia di chi attende alla custodia del fondo e ad eseguire e fare eseguire i *lavori di coltura*. Si vuole poi che il colono non sia in ritardo sul pagamento dell'estaglio. Ma se non ostante tutte le premure che avrà fatto il proprietario per essere pagato; se non ostante tutti i privilegi di cui questi è munito, non ha potuto ottenere il pagamento, deve esservi la certezza quasi assoluta che il colono trovisi affatto impossibilitato a pagare e che sia quello precisamente il momento in cui ha maggior bisogno di soccorsi.

Circa la sanzione poi, quello che poco soddisfa è la facoltà nel colono di farsi autorizzare dal giudice a prendere a mutuo le somme occorrenti. Per tal modo niuno vorrà più far credito al contadino se questi non presenta in appoggio una sentenza del magistrato, che d'altra parte e ragionevolmente sarà molto restio ad accordare tali permessi. Così invece di cautelare l'indipendenza del contadino si verrà ad introdurre per lui una ragione d'incapacità ed un bisogno di integrazione giuridica, ignoto nel nostro Diritto civile.

Nella mezzadria s'introduce invece l'obbligo dell'anticipazione dei soccorsi secondo il numero dei membri della famiglia, con l'interesse del 6. 25 per cento. E ciò urterebbe contro la consuetudine più benigna ora vigente nell'Italia settentrionale e nella centrale, ove tali anticipazioni si fanno senza esigere alcun interesse. Se per legge s'introduce il diritto di pattuire un interesse, si farà nascere nei padroni che ora non lo domandano, il desiderio di pretendere l'interesse stesso; ed ove se ne asterranno, crederanno non di ubbidire ad una benigna consuetudine, ma di compiere un'opera di beneficenza e pretenderanno se non altro di avere diritto ad una maggiore gratitudine dei loro coloni..

Uno dei veri e reali motivi dei mali attuali sta nei privilegi che spettano al locatore; per tali privilegi, che assorbono per così dire tutte le garanzie materiali che può dare il colono, viene interdetto a questo ogni credito. L'ordine del giorno suo e del comm. Bodio mira appunto a rimuovere questo inconveniente. Egli si è ispirato al progetto sui *Rentengüter*, presentato alle Camere austriache, che hanno in mira cioè la costituzione di Società distrettuali di agricoltori per l'esercizio del credito agrario, allo scopo di ricostituire, per così dire, le antiche Casse di prestanze agrarie ed anticipare le sementi ed i soccorsi occorrenti a tutti gli agricoltori o contadini compresi nel distretto. Vi è una tendenza generale alla ricostituzione di queste Casse, non a base di una Cassa di Stato, ma di associazioni locali, che con capitali minori, ma più direttamente presi dal credito locale, vengono in soccorso all'agricoltura. Accordando a tali enti parte dei privilegi di cui in larga copia gode il locatore, si vengono a dar loro le garanzie e quindi i mezzi per esercitare in larga misura il prestito agrario. Ecco quindi il concetto: limitazione del diritto del proprietario, mettendo accanto e parallelo al diritto stesso il privilegio del nuovo ente. Si presterà certamente a chi non ha che i frutti dell'annata, quando il mutuante avrà sui frutti stessi il privilegio che spetta al locatore.

E per tal modo che il contadino potrà effettivamente avere dei soccorsi, senza da una

Digitized by Google

parte imporre al padrone questo nuovo obbligo di una prestazione alimentare e senza d'altra parte stabilire una inferiorità giuridica del contadino ed aumentare così implicitamente e per conseguenza i legami di dipendenza che lo avvincono al padrone.

Se si vuole realmente giovare al contadino bisogna cercare di renderlo veramente indipendente, fornendogli i mezzi di ricorrere al credito di una persona diversa dal proprietario del terreno che egli coltiva.

Per converso si vorrebbe invece introdurre anche l'insequestrabilità a vantaggio del contadino. Si è accennato alla insequestrabilità dello stipendio degli impiegati. Orbene, tutti sanno che, se questo concetto avrà potuto giovare allo Stato, per ciò che riguarda gli impiegati ha avuto subito la conseguenza di precludere loro ogni via al credito. E pei contadini sarà lo stesso: con questo di più, che s'aumenteranno i suoi vincoli di dipendenza verso il padrone; specialmente poi nel Mezzogiorno, ove il padrone esercita sui contadini qualche cosa che richiama alla mente l'antico dominio feudale. Ciò che è essenziale al contadino è l'indipendenza pecuniaria.

Concludendo, ripete che il progetto della Sotto-Commissione andrà forse bene per la Sicilia: ma pel resto d'Italia sarà meglio assai ricorrere a diverse misure, ed accettare cioè il concetto della limitazione del privilegio del locatore, sostituendovi un pari privilegio a favore di Casse agrarie, le quali però debbono essere opera della pubblica autorità e non mezzo di speculazione per pochi capitalisti.

Nitti. Crede che la quistione sia stata abbastanza chiarita e dubita che una ulteriore discussione possa contribuire a far maggior luce. Chiede quindi che si proceda senz'altro alla votazione.

Cavalieri. Appoggia la proposta del prof. Nitti; crede però necessario chiarire prima una cosa. Sia dal discorso del prof. Cogliolo, sia da quello del senatore Parenzo, gli è sembrato di veder scaturire evidente la necessità di tener separato il più possibile l'esame delle condizioni della Sicilia da quello delle condizioni del resto d'Italia. L'onorevole Parenzo ha detto che in Italia occorre provvedere alle condizioni del salariato, senza preoccuparsi della mezzadria e dell'affitto, ma se questo può anche esser vero se riferito al settentrione ed alle provincie centrali, per la Sicilia accade proprio il rovescio. Ora è evidente che a questo modo noi seguitiamo a far opera inutile perchè mentre abbiamo il preconcetto di generalizzare, poniamo in disparte ogni tentativo di riforma solo che ci accada di vedere che c'è una parte d'Italia alla quale non si attaglierebbe. Certo non mancarono le ragioni per questo metodo, ma alla prova esso si dimostra troppo infido. Si è pensato che, facendo una legge speciale per la Sicilia, si poteva dar luogo alla credenza di trattamenti eccezionali che sono odiosi, ed allora si è ricorso al temperamento di fare una legge generale, con particolare riguardo alla Sicilia. Le intenzioni erano buone, ma i soli a rallegrarsene saranno stati gli amici intransigenti dello *statu quo* perchè vedendoci alle prese con difficoltà così enormi, avranno subito capito che era probabile non si concludesse più nulla. Sarebbe quindi meglio fare ora una legge per la Sicilia: in progresso di tempo, per ogni diversa regione, secondo i suoi speciali bisogni, si verranno mano mano facendo tante leggi speciali. Questo sarebbe forse il miglior temperamento. Quindi, o si ritorni indietro, e questa sarebbe realmente la via migliore per poter poi andare innanzi, o invece si voti sin d'ora, come propone il prof. Nitti, senza altre discussioni.

Cancellieri. Si parla tanto di provvedimenti speciali per la Sicilia, che si potrebbe credere questi provvedimenti essere davvero necessari. Invece egli può esplicitamente dichiarare che si discute su di un fantasma di colono e di famiglia colonica, che in Sicilia

Digitized by Google

sono perfettamente sconosciuti. In Sicilia il contadino è generalmente salariato ed i fittaiuoli o mezzadri sono contadini discretamente agiati che hanno qualche piccolo peculio e fanno la speculazione di prendere a mezzadria un fondo, ma transitoriamente e senza abitare sul fondo che coltivano, giacchè in Sicilia i contadini abitano tutti nelle città.

Premesso questo, si faccia un confronto fra il Codice attuale e la nuova legislazione che si vorrebbe introdurre. Nel Codice attuale si tien conto delle consuetudini e si rispettano: in mancanza di speciale convenzione la mezzadria è regolata dalla consuetudine. E qui cade a proposito l'osservazione dell'onorevole presidente. Quando per diritto consuetudinario sono già ben regolate le somministrazioni dei soccorsi ai coloni nelle provincie in cui questo sistema di soccorsi è già in uso, non c'è bisogno di fare una legge coercitiva, la quale toglierebbe al soccorso spontaneamente dato il pregio della beneficenza e quella mutua cordialità che è desiderata da tutti nei rapporti fra il proprietario ed il contadino. Che vi è di immorale o di angarico in un contratto in cui il proprietario, o grande o piccolo, convenga col mezzadro o fittaiuolo l'obbligo in questi di anticipare le sementi? Qualora poi si voglia dichiarare obbligatorio per il padrone il dare non solo le sementi, ma anche i soccorsi e gli alimenti, si dica donde nascano questo diritto e questo obbligo. Molto dipende dalla diversa natura dei terreni: in alcuni di essi si dà la semente a fondo perduto; in altri la deve mettere il padrone. Ebbene, si permetta al proprietario ed al contadino di regolare colle loro libere convenzioni questi punti. Non si può sostituire la volontà del legislatore alle necessità del suolo ed all'esperienza che ne traggono i coltivatori ed i proprietarii.

Bodio. Dichiara che non saprebbe vedere difficoltà insuperabili a che talune modificazioni dei contratti in uso, si facciano per la sola Sicilia; preferisce un simile partito all'altro per cui, per amore d'uniformità, si venissero a peggiorare le condizioni delle altre parti d'Italia. Dove il proprietario dà la semente senza interesse, come appunto avviene nella Toscana e in generale nell'Italia centrale, collo stabilire l'interesse del 6. 25, si verrebbe ad incoraggiare il proprietario stesso a richiedere un interesse.

Oltre a ciò, questo medesimo saggio di 6. 25 sarebbe una anomalia, di fronte alla disposizione del Codice civile, che stabilisce al 5 per cento l'interesse legale.

Desidera quindi si metta in votazione l'ordine del giorno Cogliolo, che gli pare utile, così al proprietario, come al colono. E ciò allo scopo di attenuare e rendere meno pungente l'antagonismo fra proprietari e coltivatori. Invece di dire al contadino: « Voi potete reclamare dal proprietario le anticipazioni coll'interesse del 6. 25 per cento, e se egli rifiuta, potete ricorrere ad un terzo, accettando qualsiasi più grave interesse, perchè la differenza in più sarà poi messa a carico del proprietario » sarebbe meglio che la Commissione esprimesse il voto che le Casse di prestanze agrarie e i Monti frumentari, sotto speciali garanzie e privilegi, possano fare dei prestiti.

Miraglia. Una parte delle dubbiezze ieri manifestate vengono tolte dalla formola escogitata dalla Sotto-Commissione. Ne restano però delle altre. Crede anzitutto che si debba lasciare in disparte la mezzadria, in cui tutto ciò che riguarda i soccorsi è regolato dalla consuetudine. Il proprietario fornisce al mezzadro i mezzi pel mantenimento e la coltivazione; e siccome è opportuno mantenere fra i due i più armonici rapporti, è bene che il proprietario nel dare i soccorsi al colono compia un'opera di liberalità, e che il mezzadro a sua volta come tale appunto la ravvisi, e porti quindi al padrone rispetto e gratitudine. Perchè al proprietario della Toscana, dell'Umbria, della Romagna, che già ha l'abitudine di dare questi soccorsi, si dovrà imporre l'obbligo di darli? Perchè rendere arrogante nel richiederli il mezzadro, che ora li domanda come un atto di liberalità spontanea del proprietario?

Digitized by Google

Perchè dire al proprietario, il quale fa ora l'anticipazione gratuitamente, che può pretendere l'interesse del 6. 25? Non si crei la lotta ove non esiste. Propone quindi che di mezzadria non si parli.

Una seconda proposta poi deve fare, ed è che il progetto di legge per quanto riguarda il contratto di affitto venga di fatto limitato alla Sicilia. Il senatore Cancellieri nega che in Sicilia siano necessari dei provvedimenti: ma egli pensa forse alla sua provincia di Siracusa, ove, come in tutta la regione orientale dell'isola, le condizioni sono migliori che nella regione centrale. Si dia facoltà al Governo di applicare quelle certe determinate norme in quelle località dove appaiono necessarie. Se queste necessità si mostrano soltanto in Sicilia, la legge sarà applicata alla sola Sicilia. Quando tali necessità si verificheranno altrove, anche in questi altri luoghi verrà applicata la nuova legge.

Guelpa. Si associa all'ordine del giorno Bodio-Cogliolo. Gli pare che la discussione abbia perduto di vista un punto di importanza capitale. Quando vede il senatore Faina, grande proprietario, che non si diparte da un concetto essenzialmente economico e che quantunque conservatore accede all'idea di dover provvedere agli interessi sociali più urgenti, ammettere l'idea della obbligatorietà dei soccorsi, deve credere che vi sia bisogno di riforme non per la sola Sicilia, ma per tutta Italia. Fare un progetto esclusivo per la Sicilia, equivarrebbe a preoccupare il terreno e ad impedire la discussione di un progetto generale per tutta Italia Non può servire come valido argomento il fatto che in certi paesi già siavi la consuetudine di dare i soccorsi. Ove il dare è atto volontario, gratuito, tradizionale e storico, e tanto naturale che il mezzadro nel fatto ritiene la sua quota senza nemmeno avvertirne il padrone, data la loro comunanza di interessi, questo proprietario nulla ha da temere da una legge che gli impone di dare quei soccorsi che già egli presta per consuetudine. Ma ove questa consuetudine buona non esiste, occorre la legge. Questa legge deve dipendere non da principii generali di diritto, ma dallo studio delle condizioni attuali d'Italia. Nè l'educazione civile e politica, nè gli interessi privati sono tali che si possa aver fiducia nell'opera spontanea degli individui: occorre quindi l'intervento dello Stato e della legge per imporre quello che si ritiene essere interesse pubblico. Bisogna considerare che v'è una grande differenza fra proprietari e proprietari. Ve ne sono di quelli la cui famiglia ha pòsseduto e possiede da lungo tempo il fondo ed in cui l'amore pei subalterni e pel contadino è una tradizione; ma ve ne sono altri in cui tutto è freddo calcolo ed interesse. Per questi ultimi, che spesso si sono formati il patrimonio a forza di usura e di ruberie, l'esempio e i consigli a nulla valgono ed occorre la forza coattiva della legge. Il voler quindi risolvere la quistione con criteri puramente giuridici sarebbe cosa vana. Si tengano distinti due punti. Occorre sancire il principio della obbligatorietà dei soccorsi in materia di affitto e di mezzadria, perchè la ragione economica del paese esige che s'imponga il bene anche a chi non lo vuole. Occorre poi, quanto all'usura, che dell'interesse non si parli; il parlarne equivarrebbe ad introdurre nel Codice il principio dell'usura agraria Quanto maggior capitale si investe nella terra, tanto maggiore è l'utile, perchè maggiore è il raccolto. Vi è quindi già un compenso in questo maggiore raccolto, compenso che esclude ogni ragione perchè sulle anticipazioni si debba pagare un interesse. Prega quindi i proponenti di dividere l'ordine del giorno in due parti: una che riguardi il principio generale dell'obbligatorietà del soccorso, l'altra che riguardi il tasso dell'interesse. Il fatto economico è la ragione di tutto. Come in commercio vi sono le Casse di sconto, così deve essere in agricoltura. Vi erano una volta i Monti frumentari; ebbene si cerchi di ricostituirli. Chiede che degli studi relativi venga incaricata una Sotto-Commissione.

Digitized by Google

Presidente. Annuncia che l'onorevole Parenzo, dovendosi assentare, dichiara di essere contrario alla obbligatorietà dei soccorsi, e che si tenga conto del suo voto in questo senso.

Fortis. Fino dal primo giorno ha mostrato di essere favorevole alla mezzadria: vorrebbe cogliere anche questa occasione per favorire indirettamente un tale contratto. Perciò è disposto ad accettare le disposizioni che si vorrebbero introdurre circa la insequestrabilità, i Monti frumentari, la soppressione o limitazione dell'usura, soltanto a condizione che da esse venga assolutamente esclusa la mezzadria.

Majorana. Tanto nella Sotto-Commissione che nella Commissione è stato contrario al principio della obbligatorietà dei soccorsi; voterà nondimeno la proposta della Sotto-Commissione anche perchè vi è implicito che si tratta del solo fitto e non della mezzadria. Così come è formulata, la proposta dell'onorevole Gianturco dà la prevalenza a ciò che si riferisce alla necessità della cultura del fondo, anzichè ai bisogni delle persone. Dunque la proposta ha un vero carattere obbiettivo ed è limitata al fitto ed ai bisogni del fondo. D'altro canto non può negarsi che un'equa considerazione personale ai lavoratori che spendono la loro vita sul fondo debba farsi ed a ciò si provvede con l'allargare i casi di insequestrabilità previsti dal Codice di procedura civile. Inoltre nella proposta c'è una frase importante « se il locatore si neghi *ingiustamente* a dare il soccorso » e con la parola *ingiustamente* molte delle riserve fatte dai commissari vengono ad essere considerate e fatte salve.

Presidente. Dà lettura di una proposta sottoscritta da Cavalieri ed altri, con la quale si vorrebbe limitare il progetto di legge alla sola Sicilia.

« La Commissione ossequente al pensiero che voleva estendere a tutta Italia le ri-
« forme del contratto agrario, penetrata però dell'urgenza dei bisogni della Sicilia, delibera
« di mantenere il carattere locale alle proposte fatte sul progetto Sonnino, riservandosi di
« riprendere nel tempo più breve possibile la discussione sia di altre riforme agrarie relative
« ad altre località, sia delle riforme generali del contratto agrario e del contratto di lavoro.

« Enea Cavalieri. »

Landucci. Gli pare che la proposta della Sotto-Commissione sconvolga tutte le risoluzioni finora adottate. Intera come era stata presentata, ammetteva l'anticipazione dei soccorsi soltanto per la mezzadria, cioè per quel tipo che non ne ha bisogno, e ciò non è solo dannoso, ma funesto. In quanto poi alle altre forme di contratti agrari la Sotto-Commissione esce dall'argomento: non si parla più del sostentamento della famiglia; ma di anticipazioni per la necessità della cultura. Capisce l'opportunità di discutere se sia necessario di obbligare ad anticipare i soccorsi per il sostentamento della famiglia colonica. Per la coltura del fondo crede invece che non si debba discutere, perchè è nell'interesse stesso del proprietario di anticipare. Non gli soddisfa la proposta di creare istituti con privilegio: ammetterebbe istituti intesi ad aiutare l'agricoltura, ma non i privilegi che loro si vorrebbero accordare. Pure opponendosi, entro i limiti nei quali la legge lo possa, allo sfruttamento d'una delle due classi, non si debbono impedire, ma devonsi invece favorire, i rapporti benevoli di amicizia fra proprietario e coltivatore. Ora creando il privilegio, si indebolirebbe quello di cui gode il proprietario: se si tratta di mezzadria non si avrebbe alcun vantaggio poichè è la consuetudine che spinge il proprietario ad anticipare; se si tratta poi di un altro contratto, il proprietario vedrà aggravata la sua condizione e quindi aggraverà la mano sopra il coltivatore, ed allora naturalmente quest'ultimo sarà allontanato da quella reciproca benevolenza che è tanto necessario che interceda fra lui ed il padrone.

Salvioli. È convinto che nel progetto Sonnino l'unico punto sostanziale era quello che riguardava i soccorsi e la limitazione degli interessi. Per ragioni di opportunità l'onorevole

Digitized by Google

Gianturco è venuto nella determinazione di abbandonare quella parte che era stata concordata relativamente alla mezzadria e quindi resta soltanto la parte che riguarda l'affitto ed i soccorsi sono dovuti non per i bisogni della famiglia, ma per la cultura del fondo.

Per tal modo scompare interamente la disposizione fondamentale del progetto Sonnino; e la Commissione che non voleva fare una legge speciale per la Sicilia, ma voleva nella sua maggioranza preparare una legge generale per non creare qualche cosa che arieggiasse di regionalismo, finisce col prendere una disposizione che è perfettamente inutile per le condizioni quali si verificano almeno nella zona del latifondo in Sicilia. Comprenderebbe la proposta Gianturco se presa nella sua integrità; se ridotta a metà diventa, almeno per quanto riguarda la Sicilia, e le regioni dell'Italia meridionale dove esiste la metateria, un'incongruenza. Per queste regioni, poichè il colono non risiede permanentemente sulla parte del latifondo che coltiva come invece risiede il mezzadro toscano, una disposizione che sancisse il diritto dei soccorsi al contadino e alle famiglie che abitano sul fondo, sarebbe, laddove domina il latifondo, interamente platonica. Dal che trae argomento, per concludere, avere questa discussione dimostrato che il fare una legge speciale per la Sicilia non è poi una cosa così antipatriottica ed esagerata come potrebbe apparire a prima vista.

Presidente. Riepiloga e mette in evidenza le varie proposte. Il progetto Sonnino comprendeva tutte le forme di contratto; non solo l'affitto ma anche la mezzadria volendo fare una legge speciale per la Sicilia, poichè anche quivi in alcuni luoghi, specie nella parte orientale, è in vigore la mezzadria. In questa ipotesi bisognerebbe pur sempre parlare anche di questa forma di contratto tanto più che la proposta Salvioli limita alla mezzadria l'obbligatorietà dei soccorsi. Non si comprende perchè un contratto della stessa natura giuridica debba regolarsi diversamente secondo le diverse regioni. Non è esatto che la mezzadria impropria, come la metateria di Sicilia, non esista nelle altre provincie del Regno: esiste in quasi tutta l'Italia meridionale. Si parli perciò delle varie forme di contratti, ovunque essi esistono anzichè limitarsi alla sola Sicilia.

Procedendo con questo criterio fondamentale, occorre innanzi tutto stabilire in quali forme di contratti agrari s'intende introdurre l'obbligatorietà dei soccorsi. La maggioranza dei commissari avvisa di doversi escludere da tale onere la mezzadria, vera e propria; essa dunque si applicherà soltanto ai fitti diretti ed alla mezzadria impropria, o metateria. Ciò posto, nei fitti a carico di chi andrà la somministrazione dei soccorsi? Non a carico del latifondista, che affitta all'industriale, chiamisi gabelloto o mercante di campagna L'obbligo ai soccorsi andrà dunque a pesare sul grande fittuario, o sui piccoli proprietari. Lasciando da parte i primi, a' quali i capitali difettano meno, non è possibile fare astrazione della condizione miserrima dei piccoli possidenti, i quali non solo mancano di capitali, ma il più delle volte non trovano modo di procurarseli. Ed in tal caso con che giustizia si vuole obbligarli a fornire al contadino soccorsi, dai quali spesso essi stessi sentono il bisogno, senza trovare chi glieli dia?

La ragione di quest'obbligo si fa consistere in ciò che chi affitta il fondo deve somministrare i capitali necessari per la cultura, ma nessuno ha dimostrato la sorgente economico-giuridica di codesto dovere. Ciò posto invita la Commissione a considerare se vale la pena d'introdurre così pericolosa novità, la quale se trova tanti ostacoli in seno alla Commisione, ben maggiori ne susciterebbe in una grande assemblea. Fu proposto di abolire l'intermediario fra il padrone ed il coltivatore, e quindi il subaffitto; ma tale proposta non ebbe fortuna e fu accolta soltanto con grande limitazione. Ora l'unico effetto che si raggiungerebbe con l'obbligatorietà dei soccorsi sarebbe quello d'impedire che il subaffitto si faccia in quella

Digitized by Google

forma che sola si è voluta. Sarebbe più logico eliminare affatto il subaffitto. Prega quindi coloro che vorrebbero fare una legge per la sola Sicilia a desistere da tale intendimento ed a ritirare la loro proposta. I fautori della proposta sentono che quest'obbligo per tutta l'Italia non sarebbe opportuno e quindi vorrebbero imporlo soltanto alla Sicilia, senza badare che gli stessi Fasci, i quali domandano le sementi a fondo perduto, le spighe che restano nel campo, il frazionamento dei latifondi, la limitazione delle usure, ecc., di anticipazioni obbligatorie non mai hanno parlato. Le classi agricole dunque non chiedono tali anticipazioni; i possidenti le credono dannose, per cui la proposta anodina della Sotto-Commissione non gli sembra sotto nessun riflesso accettevole. Consente più volentieri nell'ordine del giorno Cogliolo, il quale intende a ravvivare o creare istituti, che forniscano i soccorsi a mite interesse; è un concetto utile e umanitario. Sarebbe un ritorno all'antico ed un passo verso il nuovo.

Dimanda ai sottoscrittori della proposta che vorrebbero limitare il progetto alla Sicilia se insistono.

Cavalieri. Insiste e dimanda di poterla svolgere.

Faina. Dichiara il suo voto. Approvando l'ordine del giorno Gianturco non vi vuole compreso se non ciò che ivi esplicitamente si dice. Per mezzadria intende quella del Codice civile, la quale importa che il mezzadro abbia il capitale di cui parla l'articolo 1655 dello stesso Codice. Esclude pure anche la mezzadria come viene praticata in Toscana, ove il colono non ha questo capitale. Si tratta di regioni ove si può fare a meno delle disposizioni legislative che vengono proposte.

Ciò che nell'ordine del giorno è detto per la mezzadria si riferiva, nella mente della Sotto-Commissione, ai contratti di partecipazione al prodotto che non hanno il carattere della mezzadria.

Accetta l'ordine del giorno e vota perchè sia esteso a tutta l'Italia, ma subordinatamente, siccome preme che, per le ragioni di cui diceva il dott. Cavalieri, non venga rigettato il principio pel timore di una applicazione generale della legge, accetta che tali disposizioni siano almeno applicabili alla Sicilia.

Cogliolo. Dichiara di poter accettare gli ordini del giorno proposti solo limitatamente alla Sicilia, ove pare che realmente esistano dei bisogni a cui è necessario provvedere. Non comprende come si possa ammettere l'obbligatorietà dei soccorsi con l'interesse del 6. 25 per il resto d'Italia dove di fatto il soccorso è gratuito.

Cavalieri. Prende la parola per svolgere il suo ordine del giorno. Per quanto possa essere presentata con molta speciosità l'eccezione di forma che cioè il suo ordine del giorno andrebbe contro le deliberazioni prese, nè l'intendimento suo nè quello degli altri firmatari era di insorgere contro le ragioni alle quali esse furono ispirate. Comprende benissimo che l'opera della Commissione in quanto è riformatrice, deve mirare non alla sola Sicilia, ma all'Italia. Non può però nascondere l'impressione fattagli dallo svolgimento dei lavori, che cioè non si possano assolutamente confondere le condizioni di parti d'Italia che sono così disparate. Nella proclamazione del diritto non si può prescindere dalle condizioni di fatto. Si è presentato alla Commissione un progetto che contempla esclusivamente una parte d'Italia, e lungo la via se ne è cambiato il carattere. Dicendo di voler limitare gli studi alla Sicilia, i proponenti dell'ordine del giorno non dicono ancora quali saranno i temperamenti che si prenderanno riguardo sia alla mezzadria sia al fitto. Tale quistione pregiudiziale non deve influire sulla quistione di merito.

Si è detto che i provvedimenti che si vorrebbero ora introdurre sarebbero cosa affatto

Digitized by Google

nuova. Si dimentica però il caso dell'Irlanda, per la quale furono fatte leggi speciali, date le speciali condizioni sue di fatto.

Presidente. Il lavoro fatto sinora sul progetto Sonnino riguarda tutta l'Italia e non la sola Sicilia. Con l'ordine del giorno del Cavalieri si verrebbe direttamente a distruggere così tutto il lavoro della Commissione, e non soltanto quello della Sotto-Commissione.

Bodio. Siccome la mezzadria, quale esiste in Toscana, non è precisamente il contratto vigente nella Sicilia, non si potrebbe neppure asserire che si facciano leggi eccezionali per la Sicilia; basterebbe dire che si intende disciplinare il contratto di metateria, nel quale intervengono i gabelloti, ecc., dovunque siffatto contratto esista, cioè nelle Calabrie, nella Basilicata e altrove, come nell'isola di Sicilia; ma egli ripete che non si spaventerebbe all'idea di dare disposizioni anche diverse per le varie parti d'Italia, e non è lontano dal credere che una parte delle difficoltà amministrative e finanziarie nelle quali versiamo, derivi dall'avere voluto precipitare ad ogni costo l'unificazione, senza tener conto delle diverse condizioni sociali e delle tradizioni delle varie regioni. Certo che il mettersi ora per questa via è molto più difficile, che non sarebbe stato al principio dell'opera legislativa.

Guelpa. Propone la pregiudiziale per due distinti motivi. Il primo perchè la Commissione votò già di fare le sue proposte riferendole a tutta Italia e non alla sola Sicilia; il secondo perchè la Commissione ha oggi una importanza politica, e limitandosi a proporre provvedimenti per la Sicilia parrebbe quasi che essa ubbidisse alle pressioni del momento, e non intendesse di voler fare un'opera veramente riparatrice delle ingiustizie, ovunque esse si trovano.

Ben diverse sono le condizioni della Sicilia da quelle dell'Irlanda accennate dal dott. Cavalieri. Questa è una terra di conquista e non ne ha mai perduto il carattere; il movimento di quel paese è più politico che economico. Ritornando sul voto dato la Commissione dimostrerebbe di essere incapace di fare un'opera seria e continuata. Chiede quindi che anzitutto si voti la pregiudiziale, se cioè la Commissione intenda di ritornare sopra il suo voto.

Presidente. La proposta Cavalieri ha la precedenza, segue poi l'ordine del giorno Landucci che è il seguente:

« La Commissione, sospendendo la discussione del tema della obbligatorietà dei soc-
« corsi in via generale, si riserba di trattarne singolarmente a proposito delle speciali forme
« di contratti agrari.

« Landucci — Bodio. »

La prima è chiara e tende a far rivenire la Commissione sui voti già dati e a render vano tutto il lavoro fatto sino ad ora. Contro questa proposta è stata sollevata la pregiudiziale. Mette ai voti la pregiudiziale, accogliendosi la quale sarà implicitamente respinta la proposta Cavalieri.

Orlando. Intende spiegare quale sarà il suo voto. Già ha altra volta accennato a questo giro alquanto strano preso dalla discussione. Quando si cominciò ad esaminare il progetto Sonnino, si disse che il progetto doveva essere generale per ragioni puramente formali e politiche; ma che sostanzialmente poi doveva essere speciale per la Sicilia. Però venuti poi a discutere questa generalità, che era stata ammessa per la forma, si è ritorta alla sostanza. Vota con tutta l'energia la proposta Cavalieri.

Nitti. Dichiara di astenersi dalla votazione.

Bodio. Si potrebbe votare una sospensiva.

Digitized by Google

Faina. Crede che si potrebbe votare per divisione. Alcuni vorrebbero votare prima se i criteri fondamentali dell'ordine del giorno Gianturco siano applicabili a tutta l'Italia. Se non passasse questa proposta si potrebbe poi mettere ai voti la quistione se tali criteri debbansi applicare alla sola Sicilia. L'onorevole Gianturco invece propone che la votazione per divisione si faccia separatamente per le tre forme di contratto: mezzadria pura, fitto e altri contratti di partecipazione al prodotto.

Presidente. Rammenta che fin dalle prime sedute fu accolto unanimemente il concetto di trattare la materia dei contratti agrari secondo l'indole loro, scartando il sistema da taluno vagheggiato di far leggi regionali. In coerenza di tali precedenti, il metodo più logico è quello di votare separatamente per la mezzadria, per l'affitto, per gli altri contratti se l'obbligatorietà dei soccorsi debba o no essere ammessa. Così facendo si ammetterà o no l'obbligo ai soccorsi avendo riguardo alla natura del contratto, e non alla regione, ove esso è in uso.

Ma pria di procedere alla votazione in merito della proposta, deve mettere a partito la proposta Cavalieri.

Cavalieri. Propone un emendamento al suo ordine del giorno, perchè alcuni colleghi firmatari di esso vorrebbero che venisse limitato alle sole proposte fatte oggi dalla Sotto-Commissione.

L'ordine del giorno risulta quindi essere il seguente:

« La Commissione, ossequente al pensiero che voleva estendere a tutta Italia le ri-
« forme del contratto agrario, penetrata però delle peculiarità dei bisogni della Sicilia, de-
« libera di mantenere il carattere locale alle proposte sul progetto Sonnino fatte dalla Sotto-
« Commissione riservandosi di riprendere nel tempo più breve possibile la discussione sia di
« altre riforme agrarie relative ad altre località, sia delle riforme speciali del contratto
« agrario e del contratto di lavoro.

« Cavalieri — Cogliolo — Bodio — Salvioli. »

Guelpa. Insiste sulla pregiudiziale.

Cavalieri. Per non pregiudicare ulteriormente la questione ritira il suo ordine del giorno.

Presidente. Invita a votare per divisione secondo le varie forme dei contratti, l'obbligatorietà dei soccorsi.

Mette ai voti il principio dell'obbligatorietà dei soccorsi per l'affitto.

È approvato a maggioranza.

Presidente. Mette ai voti il principio dell'obbligatorietà dei soccorsi per la mezzadria.

È respinto a maggioranza di voti.

Presidente. Mette ai voti lo stesso principio per la mezzadria impropria, cioe per la metateria e le altre forme di contratto a partecipazione.

È approvato a maggioranza di voti.

Presidente. Rilegge la proposta Bodio-Cogliolo per l'istituzione di casse di sovvenzioni o prestanze agrarie e per la concessione ad esse di speciali privilegi.

Landucci. Chiede si voti per divisione il principio di favorire i Monti frumentari e quello della concessione del privilegio.

Presidente. Mette ai voti il primo punto: la Commissione fa voti per la istituzione od il riordinamento delle casse di sovvenzione agraria.

È approvato ad unanimità.

Presidente. Mette ai voti il secondo punto: Si devono accordare privilegi speciali a coloro che prestano ai coltivatori.

Digitized by Google

È respinta a maggioranza di voti.

Presidente. Legge la proposta Guelpa per la nomina di una Sotto-Commissione per lo studio sulla ricostituzione dei Monti frumentari.

« Venga nominata una Sotto-Commissione allo scopo di studiare subito quanto si con-
« tiene nell'ordine del giorno Cogliolo, Bodio, Guelpa.

« GUELPA. »

Di tale nomina si incaricherà la Presidenza.

Presidente. Mette in discussione le proposte della Sotto-Commissione circa l'insequestrabilità e la maggiore estensione da darsi ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 586 del Codice di procedura civile.

Guelpa. La quistione della insequestrabilità si connette a quella del salario; chiede quindi la sospensiva.

Presidente. Mette ai voti la sospensiva.

È respinta.

Presidente. Mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione.

È approvata.

Presidente. Resta a votare la proposta che le anticipazioni, quando sono dichiarate obbligatorie, fruttino l'interesse del 6. 25 per cento.

Faina. Immagina che verrà fatta probabilmente la proposta di ridurre questo interesse al 5 per cento, e risponde anticipatamente a tale obiezione. Fa osservare che se si è vinto sull'ammissibilità del principio, occorre essere condiscendenti circa le particolarità. Anzitutto la differenza fra il 6. 25 per cento ed il 5 per cento è lieve. Poi l'interesse del 6. 25 ha una base nei contratti attualmente vigenti in Sicilia, ed è colà meglio compreso dal volgo e dai contadini attese le misure ancora popolari del tumulo e del mezzo tumulo. Occorre poi ancora notare che non si è detto che le anticipazioni portino necessariamente un interesse del 6. 25, nè che il giudice debba arrivare al 6. 25; si è detto invece che sono colpiti da nullità i patti che contengono un interesse superiore a tale saggio.

Cancellieri. Era contrario all'obbligo delle anticipazioni, ed è contrario pure a che il tasso dell'interesse venga fissato al 6. 25. Il credito agrario, in fatto, non funziona in Sicilia ed a quei proprietari medesimi, ai quali è concesso eccezionalmente, costa assai più del 6. 25 per cento.

Se dunque, per ottenere il capitale necessario alle anticipazioni, la generalità dei proprietari deve ricorrere all'usura dei privati o delle Banche popolari; e se anche i pochi ammessi al credito agrario devono sottostare ad un dispendio maggiore del 6. 25 per 100, con quale giustizia si vuole imporre al proprietario l'obbligo delle anticipazioni col godimento di un interesse in misura inferiore a quella, che abbia dovuto pagare il proprietario medesimo?

Cogliolo. Dichiara che il 6. 25 se sarà giusto per la Sicilia, è certo eccessivo pel resto d'Italia. Sarebbe quindi opportuno che l'interesse dovesse venire determinato dai Comizi agrari secondo i diversi luoghi.

Presidente. Non essendovi altra proposta meno quella della Sotto-Commissione, che, in conformità al progetto Sonnino, fissa l' interesse sulle somministrazioni obbligatorie al 6. 25, la mette ai voti.

È approvata a maggioranza.

La seduta è tolta alle ore 18.

Digitized by Google

Seduta del giorno 18 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. Bruno.

La seduta è aperta alle ore 14. 30.

Sono presenti i commissari: **Arcoleo, Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Orlando, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Presidente. Apre la discussione sulla determinazione della quota padronale.

Secondo la proposta dell'onorevole Sonnino la quota padronale non può superare la metà del raccolto. Secondo la proposta della Sotto-Commissione la determinazione della quota padronale è lasciata alla libera contrattazione.

Faina. Il progetto dell'onorevole Sonnino non regolava troppo dettagliatamente tutta la materia, ma tendeva piuttosto a mettere in luce i concetti ai quali egli avrebbe voluto vedere informata la legislazione. L'idea della divisione a metà è stato il concetto più semplice e quindi il primo che gli si è presentato alla mente; egli perciò non lo ha stabilito come formola legislativa, ma incidentalmente.

Dal momento che la Sotto-Commissione al sostentamento del colono ha provveduto con l'obbligo delle anticipazioni e con la limitazione della sequestrabilità, sembra all'oratore che sia inutile di provvedere con altre disposizioni.

La diversa maniera di ripartizione sarà regolata secondo la diversa produttività delle terre.

Messa a partito, la proposta della Sotto-Commissione è approvata.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta della Sotto-Commissione che si riferisce ai patti angarici:

« Il progetto Sonnino li sopprime implicitamente, negando l'azione al locatore.

« La Sotto-Commissione li sopprime esplicitamente, ammettendo solo quei patti che, « avendo un distinto corrispettivo, impongano oneri proporzionali e risultino da esplicita « stipulazione in contratto. »

Faina. Anche su questo argomento non vi è bisogno di alcuna spiegazione.

Patti angarici sono quelli che non hanno un correspettivo.

Perciò la Sotto-Commissione ha escluso dai patti angarici quello per cui si possa obbligare il colono a partecipare alle spese di guardiani nelle località in cui la guardia delle terre è nell'interesse di ambedue le parti. Così si è rispettato il patto per cui il colono si obbliga a partecipare alle spese per il servizio di culto, alle spese per l'assicurazione contro la grandine o simili. Questi patti, che costituiscono un vero benefizio per il colono, sono ammessi, colla limitazione che non si attribuisca al colono una porzione non equa.

Digitized by Google

Gianturco. Ha votato nella Sotto-Commissione per il mantenimento del diritto di messa perchè supponeva, che consistesse in questo, che il proprietario, cioè, od il gabelloto, con quote raccolte tra i contadini provvedessero al mantenimento del servizio di culto in campagna. E poichè questo è un interesse morale ragionevole, stima che si debba mantenere efficacia a quel patto.

Ma ha letto che in molte regioni il patto consiste in questo: che le quote raccolte servono per le messe che si devono dire in città, affinchè il raccolto sia prospero. È evidente che un patto simile è arci-angarico, perchè non ha alcun correspettivo, neppure morale. Crede perciò che un tale patto sia da proibirsi.

Schupfer. Propone che dove si dice « correspettivo » si aggiunga « correspettivo economico ».

E sarebbe forse meglio dire: « Si sopprimono tutti i patti, ammettendo solo quelli che hanno un correspettivo economico ».

Faina. Prega il professore Schupfer di non insistere. La stessa argomentazione è stata fatta in seno alla Sotto-Commissione; ma questa ha creduto bene di non entrare in troppi dettagli, perchè bisogna rispettare anche i pregiudizi delle campagne. Sicchè è meglio non dire nulla; il giudice stabilirà poi se il correspettivo esiste o no.

Certamente nella mente della Commissione prevalse il concetto da cui partiva l'onorevole Gianturco. In alcune regioni ci sono gruppi di abitazioni lontane dai centri abitati, dove non v'è il servizio religioso.

I lavoratori tengono alla messa e se le quote che si richiedono per farla celebrare sono ragionevoli, il patto non è angarico; se le quote invece sono eccessive, il giudice annullerà il patto.

L'inciso che vuole il professore Schupfer è inopportuno ed i contadini non ne saranno contenti.

L'oratore perciò crede che la proposta della Sotto-Commissione si debba accettare così come è, tenendo conto delle esplicazioni dell'onorevole Gianturco e dell'osservazione del professore Schupfer, le quali mirano ad impedire gli abusi.

Cancellieri. Propone che si dica così: « Sono dichiarati angarici e nulli i patti che non abbiano un correspettivo d'interesse nella produzione ».

Messa a partito, la proposta della Sotto-Commissione è approvata.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta della Sotto-Commissione relativa ai diritti fiscali sui contratti agrari.

« Il progetto Sonnino concede le agevolazioni di cui all'articolo 5.

« La Sotto-Commissione estende questi benefici a tutti i contratti, a cui intende siano « applicabili le proposte da essa fatte.

« Propone che si agevolino le condizioni fiscali nei contratti di enfiteusi e miglioria e « che sieno ridotti di metà i dritti catastali e notarili per tutti gli atti di locazione o enfi- « teusi o miglioria riferibili a fondi non superiori ai 10 ettari. »

Faina. La Sotto-Commissione era nell'intendimento che queste facilitazioni le quali non ledono gl'interessi del proprietario venissero estese a tutti i contratti, compresi quelli di mezzadria, enfiteusi e miglioria, nei quali il coltivatore diretto paga le spese. Anche alla mezzadria, perchè è evidente che la Commissione plenaria non ha voluto estendere alla mezzadria tutti i vincoli; ma non per questo non le si devono estendere i benefizi.

Cogliolo. Propone che alla parola *potranno* nell'articolo 5 del progetto Sonnino si so-

Digitized by Google

stituisca *dovranno*, per rispondere al desiderato di tutti i Comizi, che i contratti agrari siano fatti in iscritto.

Presidente. Prega di non intralciare la questione e mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione.

È approvata.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta della Sotto-Commissione relativa al gratuito patrocinio.

« Il progetto Sonnino lo ammette ai lavoranti quando sieno appellati.

« La Sotto-Commissione è dello stesso avviso. »

Cogliolo. Gli pare che il gratuito patrocinio si debba ammettere in tutti i casi.

Gianturco. Nella Camera dei deputati l'onorevole presidente della Commissione sostenne che innanzi i probiviri si dovesse dare il gratuito patrocinio solo quando vi fosse probabilità di vittoria. Quando il contadino ricorre in appello, è segno che ha perduto; ma se invece è appellato, se in prima istanza ha vinto, si dovrà accordargli il gratuito patrocinio quando c'è, per così dire, questo *fumus boni juris*?

Presidente. Non crede si debbano fare innovazioni in questa materia. Ammette che nell'ipotesi accennata si possa fare a meno dell'avviso sulle probabilità di vittoria; ma vorrebbe che si richiedesse in appello l'esibizione del certificato di povertà. Non si può in questa materia far posizioni privilegiate. Se il contadino è povero, esibisca la fede di povertà, come la deve esibire qualunque cittadino per essere ammesso al gratuito patrocinio.

Cancellieri. Contrario a tutti i privilegi, non può essere favorevole a questo. Senza distinguere fra persona e persona, la legge stabilisce che chi non ha mezzi ed ha buone ragioni, abbia diritto al gratuito patrocinio ed alla franchigia dalle spese di giustizia. Si applichi dunque la legge generale e così tanto il locatore, quanto il conduttore, se concorrerà l'estremo della povertà, avranno diritto al gratuito patrocinio, sia in prima, che in seconda istanza. Sarebbe un errore se si limitasse il gratuito patrocinio solo all'appellato, giacchè si verrebbe ad ammettere che il contadino in prima istanza deve far la causa a spese proprie.

Arcoleo. Domanda il ritiro della proposta della Sotto-Commissione, giacchè il diritto comune già provvede.

Gianturco. Fa notare che la proposta di cui trattasi non fa che equiparare i contadini agli operai, i quali hanno già tale privilegio dalla legge sui probiviri nell'industria. Obbligando il contadino a presentare in appello la fede di povertà, bisognerebbe che una Commissione giudicasse della povertà, e secondo le leggi vigenti, essa dovrebbe prima tentare la conciliazione. Le cose per tal modo andrebbero per le lunghe. Il solo fatto che uno coltiva egli stesso la terra gli sembra già una prova di povertà.

Presidente. Vi possono essere, e vi sono, contadini agiati, i quali pure lavorano la terra.

Arcoleo. Osserva che la legge sui probiviri è una legge speciale, che non ha avuto finora attuazione e di cui non si conoscono gli effetti. Non dovendo la legislazione accordare facilitazioni ad uno solo dei contraenti, insiste perchè la proposta sia soppressa.

Guelpa. La legge sul gratuito patrocinio stabilisce che coloro i quali hanno vinto la causa e sono appellati, hanno diritto di essere ammessi al gratuito patrocinio. Non occorre presentare alcun certificato, nè alcuna domanda. Chi ha vinto la causa nel primo giudizio è ammesso di diritto al gratuito patrocinio anche in appello.

Siccome però avviene che taluni avvocati nascondano l'esistenza di questa facilitazione,

Digitized by Google

è bene che essa sia ricordata nella nuova legge, ciò a cui provvede la proposta della Sotto-Commissione.

Gianturco. Nella legge sul gratuito patrocinio si contempla il caso di chi sia stato ammesso al gratuito patrocinio e voglia appellare. Invece qui si tratta di lavoratori *appellati*.

Cancellieri. Potrà essere compagno all'onorevole Gianturco se questi proporrà dei provvedimenti per facilitare l'istituzione dei probiviri; ma non vuole si costituiscano privilegi. Ai probiviri potrebbero ricorrere locatori e locatari: invece il privilegio sarebbe stabilito unicamente per i lavoratori. Non si faccia una legge generale che distingua cittadino da cittadino.

Faina. Forse se la questione del gratuito patrocinio fosse venuta in discussione dopo quella della giurisdizione, non avrebbe sollevato obiezioni. In pratica le questioni si presenteranno al giudice ordinario, ed essendosi conservato il conciliatore, la Sotto-Commissione non si preoccupò del primo giudizio, che richiede poca spesa. Se poi, in alcuni pochi casi, il contadino deve ricorrere al pretore, vada per la via ordinaria, e la Sotto-Commissione nulla ha proposto.

La Sotto-Commissione invece previde il caso che il contadino abbia vinta la lite davanti al conciliatore, e che l'altra parte sia ricorsa in appello. Il contadino appellato dovrebbe ricorrere alla Commissione per il gratuito patrocinio, provare lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole della causa. Tutte queste formalità sono lunghe, e quindi dannose al contadino, senza vantaggio di alcuno, perchè il contadino, che è stato appellato, ha già per sè la presunzione della giusta causa. Rimarrebbe quindi la sola prova dello stato di povertà.

Non avrebbe difficoltà ad ammettere che il contadino dovesse presentare il certificato di povertà: però osserva che con la proposta della Sotto-Commissione non si provvede al colono ricco, al contadino locatore, che non sia nè coltivatore nè mezzadro; ma ai contadini coltivatori, ai quali le proposte della Sotto-Commissione si devono applicare, e quindi si può ritenere che il requisito della povertà sia implicito.

Del resto se tutto si riduce a provare lo stato di povertà, o la legge provvede *a priori*, o se non provvede, rimarrà fisso il criterio che la povertà debba essere provata.

Presidente. I criteri adottati per determinare le persone a cui deve applicarsi la proposta di legge della quale si discute, nulla hanno che fare con la povertà, giacchè si sono prese a base le qualità personali e si è stabilito che la legge dovrà applicarsi ai lavoratori che personalmente coltivano la terra, sia pure coll'aiuto di salariati, con contratti di fitto in denaro, o generi o con partecipazione al prodotto.

Molti lavoratori coltivano direttamente la terra, senza essere in condizione di povertà.

La proposta relativa al gratuito patrocinio non comprende i salariati e quindi si stabilisce con essa una presunzione di povertà a vantaggio di una classe di contadini, che sono in condizioni più favorevoli del giornaliero.

I poveri sono molti e non sono soltanto quelli che coltivano la terra.

Nei giudizi penali l'accusato, sia pure contadino, ha l'obbligo di esibire il certificato di povertà. Perchè si vuole introdurre un'ingiustificabile innovazione al diritto comune?

Accetta il criterio della Sotto-Commissione che al *fumus boni juris* si sostituisca la sentenza favorevole ottenuta, ma è d'avviso si debba richiedere la presentazione del certificato di povertà facilitando, se si vuole, la procedura dell'ammessione al gratuito patrocinio.

Gianturco. In materia penale basta presentare al presidente il certificato di povertà; ma

Digitized by Google

in materia civile la Commissione deve giudicare anche della probabilità dell'esito favorevole della causa, e bisogna prima tentare la conciliazione. Si perde quindi ben lungo tempo.

Guelpa. Ricorda che per la legge sul gratuito patrocinio, chi è stato ammesso al gratuito patrocinio ed ha vinta la lite in prima istanza, se è costretto ad andare in appello, non ha bisogno di un nuovo giudizio deliberatorio. Se ha perduto e vuol rendersi appellante, ha bisogno di una nuova ammissione.

La legge generale quindi già provvede e non vi è d'uopo di una legge speciale. Sarà tuttavia opportuno introdurre nel progetto in esame una formola speciale, che riproduca il principio della legge generale, perchè in Sicilia forse non tutti conoscono le agevolazioni che la legge già accorda.

Obbligando il contadino a presentare il certificato di povertà anche nel giudizio di appello, gli si farebbe una condizione peggiore di quella ch'egli ha dalla legge generale.

Arcoleo. Quando in una disposizione di legge si nomina uno solo dei contraenti, c'è la presunzione che non si voglia estendere la disposizione anche all'altro.

Landucci. Non crede che si possa accettare la proposta della Sotto-Commissione. Capiva l'esistenza di una simile disposizione nel progetto Sonnino, perchè si trattava di una nuova giurisdizione; ma se la Sotto-Commissione preferisce la giurisdizione ordinaria, non vedrebbe neppure la ragione di discutere la cosa.

Comprenderebbe che si facessero voti perchè la legge sul gratuito patrocinio venisse migliorata; ma non comprende la necessità di una disposizione particolare. Perchè dare un'agevolezza a questa classe, che non è nemmeno la più povera?

Per innovare il diritto comune occorrono necessità energiche, impellenti, le quali nel caso non esistono.

Cogliolo. Non gli ha fatto impressione l'argomento tolto dalla legge sui probiviri nelle industrie. Osserva che non è difficile avere il gratuito patrocinio in prima istanza, e non riconosce che l'obbligo di tentare la conciliazione sia un ostacolo per ottenerlo.

Gianturco. L'onorevole presidente ha proposto in via conciliativa che possa giudicare della povertà il presidente del Tribunale, od il pretore.

L'oratore farebbe un'altra proposta conciliativa, che ha in suo favore le dichiarazioni fatte nella discussione della legge sui probiviri. Il senatore Auriti disse che potesse l'altra parte dimostrare che non esisteva lo stato di povertà e cessasse quindi il beneficio della legge. Potrebbe il proprietario dimostrare che il contadino non è povero, ed allora questi non avrà diritto al gratuito patrocinio.

Propone quindi che si accetti la proposta della Sotto-Commissione, con l'aggiunta che il proprietario possa dimostrare che riguardo al lavoratore non ricorre lo stato di povertà.

Presidente. Mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione con l'aggiunta dell'onorevole Gianturco.

È approvata.

Presidente. Apre la discussione sul tema delle imposte comunali, relativamente al quale « la Sotto-Commissione accetta l'articolo 8 del progetto Sonnino, preferendo se ne formi « argomento di apposito disegno di legge, in cui fra l'altro si disponga:

« *a*) che i ruoli delle imposte comunali sieno soggetti alla preventiva approvazione « della autorità tutoria;

« *b*) che quanto al focatico si trovi modo di impedire che il *maximum* sia basso e che « la ripartizione sia effettivamente proporzionale. »

Digitized by Google

Gianturco. La proposta di un apposito disegno di legge fu ventilata nella Sotto-Commissione; ma egli non crede che si sia ritenuto doversi fare una legge speciale.

Faina. Gli pare che la Sotto-Commissione fosse d'avviso che disposizioni relative alle imposte comunali non trovassero la loro vera sede in una legge sui contratti agrari. Epperò deliberò nel senso che fossero opportuni dei ritocchi delle leggi sulle tasse comunali, col desiderio che le disposizioni relative a questo argomento venissero presentate contemporaneamente a quelle sui contratti agrari, ma separatamente.

Presidente. Osserva che la proposta della Sotto-Commissione tocca una materia che non si può discutere incidentalmente, gli sembra quindi opportuno di sospenderne la discussione.

Orlando. La Sotto-Commissione discusse la proposta contenuta nell'articolo 8 del progetto Sonnino, la adottò facendo una proposta astratta di sistemazione legislativa. Perchè si dovrebbero per una semplice necessità teorica di euritmia ritardare le proposte sui contratti agrari, le quali sono tanto urgenti?

Presidente. Ricordando il mandato affidato alla Commissione, rileva che il tema di cui si fa parola eccede i limiti del mandato stesso. Dovrà quindi limitarsi a raccogliere i voti che dai commissari si faranno sull'argomento.

Orlando. Trova giuste le osservazioni del presidente. La Sotto-Commissione discusse l'articolo 8 del progetto Sonnino ed a nessuno passò per la mente di sollevare l'obbiezione che nell'esame di esso si eccedesse la competenza della Commissione, perchè essendo la Commissione stata invitata dal Governo ad esaminare il progetto stesso, bisognava lo discutesse tutto. Ciò pur ammettendo che la materia delle imposte non dovesse far parte delle proposte della Commissione relativamente ai contratti agrari.

Cavalieri. Quando la Commissione ha votata la proposta relativa al gratuito patrocinio, non è uscita dal campo dei contratti agrari?

Presidente. No, perchè si trattava di materia relativa ai procedimenti giudiziari e alle contese che sorgono riguardo ai contratti agrari. Invece quando si parla di imposte comunali, si entra in un campo vastissimo, che si allontana dal tema, del quale la Commissione è chiamata ad occuparsi. Di tutto si può discutere: ma questo argomento non ha intima connessione con quello dei contratti agrari. Ciò non impedisce che ciascuno dei commissari possa presentare voti da alligarsi al verbale.

Cavalieri. Ciò che si riferisce alle tasse sul bestiame trova nesso strettissimo coi contratti agrari. Rispetto alle modificazioni dei tributi locali, in quanto si tratti di comuni dove il contadino non è accentrato, sarebbe d'accordo col presidente.

Guelpa. Osserva che la Sotto-Commissione aveva per mandato speciale di esaminare il progetto Sonnino, ed era quindi naturale che prendesse in considerazione anche l'articolo 8. Ma la Commissione plenaria ha un mandato ristretto e l'esame della materia delle imposte comunali esorbita da tale mandato.

Del resto, fra i temi indicati nell'ordine delle discussioni uno ha per titolo « Proposte varie », e là troverà la sua sede naturale anche ciò che si riferisce alle imposte comunali.

Se si accettasse la teoria del prof. Orlando, non si farebbe un lavoro sistematico, anzi si capovolgerebbe il sistema, che consiste nell'esame anzitutto dei contratti agrari e poi di tutte le modalità.

I contratti agrari non hanno alcun nesso logico o giuridico con la materia finanziaria che riguarda i Comuni, la quale non può essere oggetto che di uno studio speciale, perchè non riguarda solamente i coltivatori, ma qualunque contribuente.

Digitized by Google

Propone quindi che la Commissione non si occupi di questa questione, perchè non entra nell'argomento dei contratti agrari.

Presidente. Il Governo ha già annunziato che sta preparando un progetto di legge per riordinare i tributi locali. Non si può fare a brani questo progetto e discuterne una parte ed è perciò che la Sotto-Commissione propose che questa materia debba formare oggetto di una legge speciale.

Arcoleo. Osserva che la Commissione non è stata chiamata a pronunciarsi su questo argomento, e che non deve occuparsene, una volta che il Governo se ne occupa.

Majorana. Ritiene invece che la Commissione debba dire qualche cosa in proposito, e che una deliberazione od un voto si debba dare, una volta che il Governo ha chiesto il parere della Commissione sul progetto Sonnino. Avverte che gran parte dei mali della legislazione agraria non dipendono dalla forma dei contratti, ma dalla legislazione fiscale. Fa quindi voto perchè su tale proposito la Commissione dia il proprio parere.

Presidente. Ripete che se si tratta di un semplice voto, egli può, se gli piace, formularlo, ma non crede opportuno che la Commissione, perdendo di vista il proprio obbiettivo, s'ingolfi in una discussione sui tributi locali e sulla loro incidenza.

Majorana. La Commissione deve dar subito il suo parere su tutto il progetto Sonnino, che si occupa anche delle imposte comunali. Non si può quindi attendere che di queste si parli sotto la rubrica « Proposte varie ».

Salvioli. Nell'ordine delle discussioni ci sono altri temi, come quelli dei salari dei braccianti e giornalieri, delle cooperative, delle Società di resistenza, e dei demani comunali, per i quali si potrebbe presentare la stessa pregiudiziale. Crede quindi che un voto dato sull'argomento di cui si parla pregiudicherebbe gli altri argomenti.

Arcoleo. La discussione che si vorrebbe fare riguarderebbe metà della legge comunale e provinciale, e quindi sarebbe impossibile. Bisogna limitarsi a pregar il Governo perchè riformi opportunamente le leggi sulle imposte locali.

Faina. Non gli pare che ci sia stato equivoco in seno alla Sotto-Commissione, la quale votò la massima che i criteri accennati nell'articolo 8 del progetto Sonnino fossero buoni, senza entrare in particolari. La Sotto-Commissione ammise poi che tali criteri avrebbero dovuto far parte di uno speciale progetto di legge. Gli pare che rientri nel mandato specifico della Commissione l'esaminare, senza entrare in dettagli, se i criteri a cui si informa l'articolo 8 del progetto Sonnino siano accettabili, e che il resto della proposta della Sotto-Commissione possa essere considerato come un voto della Sotto-Commissione stessa.

Cancellieri. Quando si è detto che i ministri hanno sottoposto alla Commissione il progetto Sonnino, non si è osservato che il tema delle imposte comunali non è di competenza dei ministri che hanno nominata la Commissione, alla costituzione e convocazione della quale sono estranei i ministri delle finanze e dell'interno. Della vasta ed ardua materia delle imposte locali si occupa il ministro delle finanze, e quindi la Commissione, giunta all'esame dell'articolo 8 del progetto Sonnino, deve arrestarsi, anche per mancanza di tempo e degli elementi necessari per studiare convenientemente il problema.

Dichiara che, se si voterà, si asterrà dal prender parte alla votazione.

Presidente. Secondo quanto ha detto l'onorevole Faina, la Sotto-Commissione propone che si approvino in massima i concetti informatori dell'articolo 8 del progetto Sonnino, preferendo che il Governo provveda con legge speciale al riordinamento dei tributi locali, specialmente in rapporto alla loro incidenza sulla produzione agraria e sulla condizione dei contadini, ritenendo il rimanente della proposta come un semplice voto.

Digitized by Google

Gianturco. Questo è precisamente il concetto della Sotto-Commissione.

Presidente. Mette ai voti per divisione la proposta della Sotto-Commissione.

Sono approvate tanto la prima, quanto la seconda parte della proposta della Sotto-Commissione.

Il commissario Cancellieri si astiene dalla votazione.

Presidente. Apre la discussione sulla proposta della Sotto-Commissione relativa alla giurisdizione dei probiviri.

« Il progetto Sonnino introduce i probiviri come al suo articolo 7.

« La Sotto-Commissione preferisce la giurisdizione ordinaria; raccomandando di age-
« volare le compromissioni avanti al conciliatore e di facilitare l'inserzione della relativa
« clausola nei contratti, anche cogli analfabeti, senza necessario intervento del notaio.

« Raccomanda inoltre al guardasigilli di spedire, ove sia il caso e l'urgenza, magistrati
« di carriera in missione di giudici conciliatori. »

Prega la Sotto-Commissione a non insistere nell'ultima parte della proposta, perchè si verrebbe a turbare l'ordine delle giurisdizioni.

Cavalieri. Benchè convinto fautore della bontà dell'istituzione di probiviri in agricoltura, non ha tuttavia insistito a favore della istituzione stessa, perchè gli pareva si trattasse non di una disposizione di massima, ma di un temperamento transitorio, ed anche perchè è stato già dal ministro di agricoltura portato a compimento un importantissimo studio per l'applicazione dei probiviri all'agricoltura ed anzi è stato già all'uopo presentato al Parlamento un progetto di legge. La questione dovrà esser quindi risoluta dal Parlamento.

Presidente. Quando l'onorevole Sonnino formulò il suo progetto, non era stato ancora presentato il disegno di legge 23 novembre 1893 sui probiviri in agricoltura. Non gli sembra conveniente che la Commissione dia avviso sopra un progetto che sta davanti al Parlamento, ed osserva che per questa stessa ragione, perchè cioè pendeva davanti al Senato un progetto di legge, la Commissione si astenne dal far proposte circa la ripartizione dei demani comunali.

Faina. Alla Sotto-Commissione non sfuggì il fatto che il Governo aveva presentato al Parlamento un disegno di legge sui probiviri in agricoltura. Non credette però che si dovesse considerare alla pari di quello presentato per i demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno, perchè questo è in istato di relazione ed è all'ordine del giorno del Senato, mentre il primo non ancora è stato esaminato dagli Uffici, e quindi non rappresenta che le idee del Governo.

Circa la sostanza crede che la Sotto-Commissione accetti che la seconda parte della sua proposta non formi oggetto di discussione nella Commissione plenaria, e rimanga come voto della Sotto-Commissione. Quanto alla prima parte, se la Commissione crede di non pronunciarsi neppure su questa, la Sotto-Commissione non insiste ed accetta la sospensione. Su una parte la Sotto-Commissione insisterebbe ed è quella che riguarda la clausola compromissoria.

Gianturco. Osserva che la dizione della proposta della Sotto-Commissione non è precisa, perchè per gli analfabeti è necessario l'intervento di un ufficiale pubblico. Aggiunge che sarebbe quindi opportuno ridurre i diritti notarili.

Presidente. Propone di lasciare da parte la questione della forma del contratto e di limitarsi a discutere intorno alla clausola compromissoria.

Cogliolo. È contrario al concetto della compromissione in genere perchè i Collegi arbi-

Digitized by Google

trali sarebbero composti di persone che farebbero probabilmente più l'interesse dei proprietari che non quello dei coltivatori.

Quando invece la compromissione si faccia davanti al conciliatore, quindi ad un'autorità la cui importanza ed utilità va sempre più crescendo, crede che essa non deroghi alla giustizia ed alle regole del diritto. Approva dunque la proposta della Sotto-Commissione purchè alle parole « avanti al conciliatore » si dia il vero senso legale.

Due modi vi sarebbero per agevolare le compromissioni davanti ai conciliatori: il primo consisterebbe nel consigliare ai Comizi agrari di adoperarsi perchè nei moduli di contratto colonico sia introdotta la clausola compromissoria; il secondo nell'accordare in occasione di un eventuale riordinamento del giudizio davanti al conciliatore, tali agevolazioni a siffatte compromissioni da renderle più facili di qualunque giurisdizione contenziosa.

Miraglia. Fa notare che già con circolare del 6 aprile 1892 il Ministero di agricoltura, in conformità di un voto del Consiglio di agricoltura, invitò le Associazioni ed i Comizi agrari a fare con ogni mezzo rilevare l'opportunità di introdurre nei patti colonici la clausola compromissoria ed a dar notizia se nella circoscrizione di ciascuno s'era cominciata ad introdurre tale clausola, oppure se, esistendo, aveva preso maggiore diffusione. Le risposte pervenute fino al 31 dicembre furono compendiate nella pubblicazione sottoposta alla Commissione.

Presidente. Invita il professore Cogliolo a formulare le sue proposte.

Fortis. Il concetto della Sotto-Commissione è di escludere gli altri Collegi arbitrali.

Presidente. Allora si va a ritroso dei voti espressi dai Comizi agrari.

Faina. La Sotto-Commissione ha avuto presente questo caso. Dopo sorta la lite le parti davanti al giudice conciliatore possono dichiarare che si rimettono a lui come arbitro ed allora non c'è bisogno dell'intervento del notaio. Ma siccome la compromissione non si può fare che per iscritto, se una delle parti è analfabeta, la compromissione preventiva nel contratto senza l'intervento del notaio è nulla. Se si potesse fare a meno di richiedere l'assistenza del notaio, se potesse bastare, per la clausola compromissoria, la legalizzazione del conciliatore, o del suo cancelliere, sarebbe una grande agevolazione.

Ciò che si desidera è quindi di render pratica una disposizione che c'è nella legge, ma che non sempre si può attuare.

Gianturco. I soli modi di agevolare l'applicazione della clausola compromissoria per quanto riguarda gli analfabeti sono: o di ridurre i diritti notarili, o di estendere ad altri ufficiali la facoltà di ricevere i contratti agrari.

Il regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei conciliatori stabilisce che il mandato per farsi rappresentare davanti al conciliatore deve contenere la facoltà di transigere, e ciò spaventa. Vorrebbe quindi che questo obbligo non fosse imposto.

Presidente. La questione si riannoda alla forma dei contratti. Prega i proponenti di intendersi sulla formula da adottare, che si potrà introdurre o come proposta formale, o come voto, quando si tratterà della forma dei contratti.

Faina. Esprime il desiderio che anche gli analfabeti possano stipulare la clausola compromissoria.

Presidente. Apre la discussione sopra la proposta della Sotto-Commissione relativa ai demani comunali.

« Nel progetto Sonnino è proposto l'art. 10.

« La Sotto-Commissione propone di sospenderlo, in vista del disegno pendente al

Digitized by Google

« Senato. Parecchi commissari esprimono il voto che non si facciano ulteriori quotizza-
« zioni. »

Legge la seguente proposta dei commissari Salvioli, Cogliolo e Guelpa:

« La Commissione, considerati i dannosi effetti delle passate leggi che favorivano la
« quotizzazione dei beni demaniali;

« Considerata la necessità che si proceda rapidamente alla sistemazione degli stessi
« per conservarli all'antico vantaggio comune;

« Raccomanda al Governo di presentare un progetto che, abbandonata ogni idea di quo-
« tizzazione, si ispiri al concetto di procedere alla distribuzione fatta da Commissioni agrarie,
« a famiglie coltivatrici dirette, col divieto dell'alienazione e coll'obbligo di pagare un tenue
« censo annuo a chi di diritto ».

Domanda ai proponenti se credono che la loro proposta debbasi considerare come un voto, perchè il concetto a cui essa si informa è contrario a quello del progetto che sta dinanzi al Senato. Se un sentimento di riserva in questa materia ha ispirato la Sotto-Commissione, tanto più forte esso dev'essere, quando il voto che si esprime è in aperta contraddizione col progetto presentato al Senato.

Cogliolo. Gli pare che qualunque ragione di delicatezza debba scomparire di fronte alla grande importanza dello scopo che i proponenti si prefiggono. In un momento in cui tutti gli Stati hanno preso, o stanno per prendere, decisioni nel senso della distribuzione gratuita dei beni demaniali con vincolo di censo, e poichè pende davanti al Parlamento Austriaco un progetto molto simile, se non identico, a quello che si propone, gli sembra che sarebbe bene che la Commissione avesse ad esprimere in proposito il suo parere. In Italia vi è una grande quantità di beni demaniali e nella divisione di essi si è proceduto col concetto della quotizzazione, cioè di vendere i beni a chi ha denaro per comprarli, o di distribuirli diversamente.

Il Governo deve studiare un progetto informato a questi principii: tutti i beni da distribuirsi ancora ed i beni gravati d'un'ipoteca superiore al valore del fondo, devono essere da Commissioni distrettuali agrarie distribuiti gratuitamente a famiglie coltivatrici. La concessione dovrà essere sottoposta a due vincoli: 1° di non poter costituire ipoteca sui beni, nè venderli se non in casi predeterminati e col consenso delle Commissioni anzidette; 2° di pagare un piccolo censo annuo perpetuo.

Si creerà così una quantità maggiore di piccoli proprietari coltivatori e si darà una soddisfazione ad un grande numero di famiglie, le quali attualmente devono, o sotto forma di salariato, o di colonia, coltivare un fondo altrui, mentre verrebbero a coltivare un fondo proprio.

Il progetto potrebbe poi estendersi ai beni delle Opere pie ed ispirarsi coraggiosamente al concetto che tutti i beni gravati da ipoteche superiori al valore di essi, vengano liberati da queste, e dati alle famiglie coltivatrici; ai creditori verrebbe pagato un censo annuo.

Senza giungere a questo, i proponenti si limitano a far voti perchè si abbandoni il concetto della quotizzazione e si riproduca quello della censuazione, nè credono di trovar a ciò ostacolo nel rispetto che hanno per il Senato.

Faina. Dichiara di non prender la parola sull'argomento perchè fa parte dell'Ufficio centrale del Senato incaricato di esaminare il progetto di legge sui demani comunali.

Orlando. Il concetto espresso dall'onorevole presidente è una pregiudiziale: si esamini quindi prima questa.

Guelpa. Ricorda di avere il 23 novembre resentato alla Camera dei deputati un pro-

Digitized by Google

getto di legge che riguarda la inalienabilità dei beni dei comuni, delle provincie e dello Stato. Questo progetto è informato al principio della inalienabilità di tali beni, salvo a provvedere con legge speciale alla forma di amministrazione e di godimento di essi.

Dichiara di aver sottoscritto l'ordine del giorno del professore Cogliolo, perchè rientra nelle sue idee, e crede che si possa discutere la questione.

Miraglia. Essendo stato presentato al Senato un progetto di legge sui demani comunali, crede che non si debba entrare nel merito della questione ed aggiunge di poter dichiarare che di essa il ministro di agricoltura si occupa ed ha intenzione di introdurre modificazioni al progetto stesso.

Il professore Cogliolo chiede presso a poco tutto ciò che, in base alle leggi vigenti in materia, si fa mediantè la quotizzazione.

Infatti l'articolo 22 del decreto 3 dicembre 1808 stabilisce che la divisione delle terre comunali si farà fra tutti i cittadini abitanti di ogni età e di ogni sesso, così assenti, come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia tale, che la quota di ciascun partecipante non riesca al disotto del valore di due tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune. Quando la divisione non possa farsi per teste, l'articolo 30 del decreto stesso dà diritto di concorrere alla divisione per offerte, a tutti i cittadini capi di famiglia, ai tutori pei loro rispettivi pupilli, ed a tutti i cittadini di diciassette anni compiti, ancorchè facciano parte d'una famiglia, il cui capo abbia separatamente concorso. Gli offerenti saranno ammessi nell'ordine seguente: 1° Tutti i capi famiglia non possidenti di terre, 2° I piccoli possidenti nell'ordine inverso dei ruoli dell'imposta fondiaria. 3° Esauriti i possidenti, tutti i diciassettenni che concorressero separatamente dai capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l'ordine stabilito per le due precedenti classi. Nel caso che la divisione si faccia per offerte, le quote non potranno esser minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune. I concessionari dovranno corrispondere un annuo canone al comune, e non potranno vendere, nè ipotecare la quota per lo spazio di venti anni, giusta il real rescritto 6 dicembre 1852.

Se si dovesse entrare nell'esame della questione, si potrebbero indicare le ragioni per cui le quotizzazioni non hanno dato i risultati che si potevano attendere.

Non è esatto poi che tutti i demani comunali del mezzogiorno siano stati o debbano essere censiti, dappoichè 400,000 ettari sono ancora d'uso comune e sono quelli la cui natura non consente la coltura agraria, e quelli necessarii all'esercizio degli usi civici.

Premessi questi chiarimenti, gli pare che si debba votare la pregiudiziale.

Cancellieri. È favorevole alla pregiudiziale. Aggiunge che la legislazione desiderata dal prof. Cogliolo esiste anche in Sicilia, giacchè il regio decreto 11 dicembre 1841 dispose che i beni demaniali comunali si dessero a censo ai più poveri, col divieto di alienazione e di ipoteca per 20 anni.

Gianturco. Chiede che si voti sulla pregiudiziale.

Landucci. Trova perfino inopportuno non votare la pregiudiziale.

Presidente. Domanda se i proponenti sono disposti a trasformare il loro ordine del giorno in un semplice voto speciale.

Cogliolo. Non insiste nella proposta, che prega sia considerata come un voto dei proponenti.

Agli onorevoli Miraglia e Cancellieri osserva però che le leggi esistenti non hanno nulla a che fare con la sua proposta, della quale la nota saliente è la *inalienabilità* e *non ipotecabilità* del fondo e la sua concessione a favore, non di individui, ma di famiglie.

Digitized by Google

Guelpa. Desidera sia considerata come un voto anche la sua proposta di modificazione agli articoli 430 e 432 del Codice civile.

Presidente. Annunzia il seguente ordine del giorno degli onorevoli Fortis, Gianturco, Landucci e Miraglia:

« La Commissione esprime il voto che mediante speciali disposizioni sia reso obbliga-
« torio, laddove sia tecnicamente possibile, il contratto di colonia o mezzadria, per i beni
« rustici di proprietà dello Stato, delle provincie, delle Congregazioni di carità ed Opere pie
« e degli altri enti morali, la cui amministrazione è soggetta al sindacato ed alla tutela della
« legge ».

Salvioli. Dichiara di appoggiare tale ordine del giorno: ma crede opportuno far notare che il sistema della mezzadria richiede l'attenzione assidua del proprietario. Quando si tratti di beni dello Stato, delle Opere pie e di altri enti, i quali non possono mettere nelle loro gestioni quelle cure che ha il piccolo proprietario il quale conduce i suoi fondi a mezzadria, e i quali hanno bisogno pei loro bilanci di redditi certi e di facile percezione, l'amministrazione si complicherà e si richiederà una nuova burocrazia, impiegati cioè che invigilino i mezzadri, intermediarii detti fattori, che non sono la felicità delle amministrazioni, nè dei lavoratori: mentre invece quando i beni sono affittati, i redditi di questi enti morali sono più certi e chiari, minori le spese d'amministrazione, minori le alee e i pericoli di sottrazione e infine anche la contabilità viene ad essere molto semplice.

Fortis. La mezzadria non esclude l'affitto.

Salvioli. Allora si crea il subaffitto.

Presidente. L'obiezione è giusta. Si vuol fare qualche cosa che accrediti e favorisca la mezzadria. Vede la difficoltà accennata dal prof. Salvioli; ma l'Amministrazione dello Stato, se non può imporre una determinata forma di contratto può e deve accreditarla col suo esempio.

Fortis. Osserva che l'obiezione del prof. Salvioli è solo in parte attendibile. Ordinariamente i corpi morali affittano i loro beni; ma ciò non esclude la base della divisione del prodotto a metà. La legge della mezzadria è quella dell'affittuario, come è quella del proprietario. Il fondo si coltiva sempre a mezzadria. Se questa si può di mano in mano estendere, dove è tecnicamente possibile, con tutti i suoi vantaggi, e se si può ottenere che il colono e la sua famiglia risiedano sul fondo ed a questo si affezionino e ritraggano dalla terra ciò che a qualunque altro sarebbe impossibile, sarebbe un grande beneficio, anche dato l'affitto.

Del resto anche ammettendo gli inconvenienti accennati dal prof. Salvioli, che le Amministrazioni fossero tenute ad amministrare direttamente i fondi, non sembra che questo sia un grande inconveniente in confronto dei vantaggi che ne deriverebbero. Si hanno nell'Italia centrale esempi di Congregazioni ricchissime di beni, ed alcune di esse affittano, altre danno i fondi a mezzadria, ricavando molto di più perchè non c'è di mezzo l'affittuario. Ci vorrà un po' più di attività, un maggior personale; ma se il vantaggio, anche economico, esiste, sembra che anche da questo punto di vista l'obiezione svanisca.

Se si è convinti che la mezzadria è una risoluzione giusta ed equa del problema del lavoro nella campagna, si deve incoraggiare il Governo a far sì che essa si estenda fin dove è possibile.

Landucci. Dichiara che in Toscana la maggior parte delle Opere pie dà a mezzadria direttamente i fondi e non si verifica alcun inconveniente.

Cavalieri. Osserva intorno al dubbio affermato dal prof. Salvioli che se c'è un pregio

Digitized by Google

nella mezzadria è appunto quello di conciliare la convenienza del proprietario che non vuol ingerirsi personalmente nella coltivazione, con le esigenze delle colture, talune delle quali non si acconciano all'assenteismo.

Dichiara quindi che sotto questo punto di vista appoggierà l'ordine del giorno presentato.

Chiede poi se l'espansione della mezzadria nei fondi dellle Opere pie possa essere di ostacolo a che si costituiscano delle Cooperative per l'assunzione di tali beni.

Fortis. Esclude che questo ostacolo ci sia ed anzi ammette che l'esempio potrebbe tornar utile anche a tali Associazioni.

Cavalieri. Per quanto per il momento sembri un ideale la mezzadria che pur rappresenta una partecipazione al prodotto e non al profitto, si potranno avere col tempo forme più perfezionate di contratto colonico; sarà però sempre un progresso se la conduzione sarà assunta dai lavoratori coi metodi cooperativi.

Se si potrà trovar modo di far partire l'esempio di queste Cooperative dalle Opere pie, sarà tanto di guadagnato.

Cancellieri. Non è favorevole alla manomorta e non vorrebbe che l'ordine del giorno presentato fosse interpretato come un desiderio di perpetuarla.

Vorrebbe che i proponenti di esso consentissero a rimandarne la discussione al momento in cui si tratterà dell'enfiteusi, imperocchè egli crede che, allo scopo del miglioramento delle terre, sia preferibile l'enfiteusi alla mezzadria.

Se la Commissione sarà persuasa della convenienza di facilitare l'enfiteusi e di creare così un maggior numero di possidenti, sarà il caso di raccomandare in prima linea che piuttosto si provveda alla censuazione di tutti i beni delle manomorte, ricorrendo alla mezzadria finchè tale censuazione non sia fatta.

Gianturco. L'inconveniente cui ha accennato il prof. Salvioli non si verificherebbe quando gli enti morali dessero in affitto i fondi, con l'obbligo all'affittuario di darli a mezzadria.

L'obbiezione avrebbe importanza qualora lo Stato, le provincie od i comuni dessero a mezzadria direttamente; perchè allora l'opera personale che si richiede dal proprietario obbligherebbe ad un aumento della burocrazia.

Il senatore Cancellieri poi proponeva si dicesse, che per ora, finchè non sia possibile ridare vita alla enfiteusi, le terre degli enti morali dovessero esser date a mezzadria; ma non si proclamasse sino da oggi che la mezzadria è la forma migliore di contratti agrari.

L'oratore però non si dissimula che una parte di vero c'è nella obbiezione del prof. Salvioli. Perchè se quando si parla di opere pie e di comuni, che esercitano una diretta influenza ed hanno un'amministrazione locale, non c'è pericolo di un grave aumento di spese; il pericolo c'è invece e grande quando si tratti dello Stato. Se allo Stato si volesse imporre di dare a mezzadria tutte le sue terre, esso avrebbe bisogno di addossare una quantità di affari nuovi a tutti i ricevitori di registro.

Tutti coloro che presiedono all'Amministrazione, si dolgono della difficoltà delle riscossioni dei censi ed altri redditi annui; ed il peso sarebbe infinitamente maggiore se si trattasse di mezzadria.

L'oratore prega perciò l'onorevole Fortis di mantenere il voto per le opere pie, per i comuni e per le provincie; ma di escluderlo per lo Stato. Per lo Stato lo scopo ultimo deve essere la enfiteusi.

Digitized by Google

Fortis. Non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento; ma gli sembra che dovrebbe essere lo Stato a dare il primo esempio.

La distinzione è fondamentale: col fitto, con la enfiteusi e con la locazione a miglioria, si cede la cosa; invece col contratto di mezzadria si assume l'opera. Perciò l'oratore non vede come si debbano confondere la enfiteusi, il fitto e la locazione a miglioria con l'assunzione dell'opera del mezzadro che è una forma di lavoro della terra.

La enfiteusi, il fitto e la miglioria non solo sono compatibili con la mezzadria, ma danno un migliore frutto con la assunzione dell'opera a mezzadria. Quando si è presa la cosa si tratta di vedere quale è il modo che si deve usare nella coltivazione, e l'oratore crede che il contratto di opera a mezzadria sia preferibile per il contadino, ed a ciò ritenere lo conforta l'esempio della Toscana, della Romagna, di alcune parti delle Marche, dell'Umbria, del Piemonte e degli Abruzzi.

Conclude dicendo che si ristabilirà la enfiteusi e si farà sì che essa ritorni ad essere la forma di redenzione per le terre; ma all'enfiteuta sarà imposto o di coltivare direttamente o di dare a mezzadria.

Presidente. Il concetto dell'ordine del giorno è chiaro. Nel pensiero dei proponenti lo Stato, il comune, la provincia, le Opere pie restano libere di concedere le loro terre sotto qualunque forma, ma la concessione deve contenere l'obbligo per il concessionario di coltivare il fondo a mezzadria.

Miraglia. Avverte prima di tutto che le amministrazioni hanno personale numeroso o no, a seconda del modo con cui si organizzano. Ci sono Congregazioni di carità che, pur affittando tutti i beni, hanno un personale numeroso, ed altre che hanno poco personale, pur dando i fondi a mezzadria.

L'oratore ebbe occasione di esaminare in Toscana alcune amministrazioni di proprietari di grandi estensioni, e le trovò molto semplici; perchè la mezzadria era organizzata in modo che non era necessaria una grande sorveglianza e con uno o due fattori si badava a tutto, cominciando dalla cantina.

Perciò sembra all'oratore che la obbiezione del professore Salvioli non abbia grande importanza.

È inutile illudersi: i beni delle Opere pie e degli enti morali, non si potranno vendere, nè dare in enfiteusi dall'oggi al domani; ci vorrà del tempo, se non si vogliono danneggiare interessi considerevoli. Il periodo di transizione sarà lungo. Si provveda intanto col contratto di mezzadria per il quale tutti abbiamo simpatia.

Purchè sia conservata la sostanza dell'ordine del giorno, egli accetta tutti i mutamenti di forma.

Cancellieri. Voterà l'ordine del giorno con l'intendimento che non sia esclusa la locazione o la enfiteusi; ma che ci sia l'obbligo nel concessionario di dare il fondo a mezzadria.

Salvioli. Fa osservare che oltre all'affittavolo vi sarà poi il fattore ed allora poco resterà al mezzadro; perchè tutti sanno che i fattori arricchiscono, non per gli stipendi, ma per le sottrazioni.

Presidente. Tenuto conto delle spiegazioni date, mette a partito l'ordine del giorno. È approvato alla unanimità.

Presidente. Comunica alla Commissione due proposte del professore Schupfer, una relativa al contratto di enfiteusi e l'altra a quello di miglioria.

La seduta è tolta alle ore 17. 30.

Digitized by Google

Seduta del giorno 19 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 45.

Sono presenti i signori commissari: **Arcoleo, Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, Faina, Fortis, Gianturco, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Salvioli, Schupfer, Tammeo.**

Presidente. Legge due proposte una dell'on. Gianturco ed una dei prof. Cogliolo e Salvioli, relative alla clausola compromissoria.

Gli sembra che trattandosi di un semplice voto le due proposte si possano fondere insieme.

« La Commissione fa voto perchè siano facilitati pei contadini analfabeti i contratti « agrari, i quali contengano clausola compromissoria, sia parificando ai notai altri pubblici « ufficiali, sia diminuendo per tali contratti i diritti notarili;

« Fa voto inoltre, perchè nel mandato a comparire innanzi ai conciliatori non sia ri- « chiesta nel mandatario la facoltà di transigere.

« GIANTURCO. »

« La Commissione fa voto perchè i contratti agrari contenenti la clausola compromis- « soria avanti al conciliatore siano facilitati col ridurre a metà i diritti notarili e anche col « ritenere da parte del coltivatore che non sa, o per causa fisica non può scrivere, valido il « segno di croce se messo innanzi al conciliatore e due testimoni che controfirmino l'atto;

« Fa voto inoltre perchè le parti siano sempre obbligate a presentarsi personalmente « innanzi al conciliatore quando il contratto agrario contiene la clausola suddetta.

« COGLIOLO — SALVIOLI. »

Cogliolo. Rinuncia alla sua proposta purchè l'on. Gianturco rinunzi all'ultima parte del suo ordine del giorno che tende a facilitare il mandato davanti al conciliatore, togliendo l'obbligo di transigere; e ciò egli vorrebbe perchè i mandatari davanti ai pretori ed ai conciliatori sono causa della lunghezza delle liti.

Fa voti poi perchè tutti questi contratti siano redatti in iscritto, giacchè il contratto verbale in materia agricola è una delle cause della maggior padronanza del proprietario delle terre; ed i patti che si dichiarano nulli, in tanto hanno valore, in quanto sono scritti.

Gianturco. Rinunzia all'ultima parte del suo ordine del giorno.

Presidente. Mette ai voti l'ordine del giorno Gianturco.

È approvato ad unanimità.

Presidente. Apre la discussione sul tema dell'enfiteusi e legge la seguente proposta del prof. Schupfer.

Digitized by Google

« Propongo di ristabilire l'enfiteusi come rapporto permanente. Dovrebbe essere per-
« petua o istituita almeno per un certo numero di generazioni;

« Propongo eziandio di rafforzare il diritto del proprietario. L'enfiteusi è andata sensi-
« bilmente diminuendo, appunto perchè il diritto dell'enfiteuta, come fu inteso dal nostro
« Codice, ha reso più o meno illusorio il diritto di proprietà. Specialmente vorrei abolito
« l'articolo 1564 che ammette la redimibilità del fondo enfiteutico, senza distinguere le enfi-
« teusi già esistenti da lungo tempo e quelle di recente costituzione;

« Propenderei anche a rimettere in vigore il diritto di prelazione nel caso di alienazione,
« ma estendendolo al concessionario, come avea disposto il Codice napoletano ».

Schupfer. Studiando il volume dei contratti agrari ha rilevato che i Comizi agrari sono molto favorevoli all'enfiteusi, considerata anche da valenti scrittori come il migliore ed il più equo dei contratti. Il Simoncelli dà la preferenza all'enfiteusi anche sulla mezzadria. Tutti però i Comizi agrari, mentre appoggiano questa forma contrattuale, esprimono l'avviso che convenga modificare le disposizioni del Codice civile che la disciplinano.

Nel Codice si parla di enfiteusi perpetua ed a tempo. Se si prendono alla lettera le parole « a tempo » l'enfiteusi non si concepisce più: essa infatti, come risulta dalla storia, se anche non era perpetua, fu sempre conclusa per un lungo lasso di tempo. Nei secoli scorsi si ebbe l'enfiteusi per più generazioni ed il Codice napoletano prescrisse che essa non potesse essere inferiore ai 10 anni.

Un altro punto meriterebbe di essere chiarito. Non si sa bene, secondo il nostro Codice, che cosa sia il concedente e che cosa il concessionario. Alcuni considerano il concessionario come uno che abbia un diritto su una cosa altrui; altri come un domino utile, altri come il solo e vero proprietario. Dato che il concessionario sia il proprietario, che cosa è il concedente? Alcuni dicono che è un creditore, il quale ha una garanzia reale, altri che è il vero proprietario.

Tutti questi equivoci bisognerebbe toglierli e rafforzare il diritto del proprietario, che oggidì è ridotto pressochè a nulla, di guisa che difficilmente si trovano proprietari disposti a spogliarsi del loro diritto di proprietà, per dare il fondo in enfiteusi.

Nelle antiche leggi il proprietario aveva diritti rilevanti: egli aveva infatti diritto, oltrechè al canone, al laudemio, a consentire le alienazioni, aveva il diritto di prelazione; le decadenze erano sancite in molto maggior numero di casi che non sia nel Codice nostro, per il quale il proprietario non ha diritto che a percepire il canone e la decadenza è minacciata in due soli casi, mentre di fronte a questi pochi diritti del concedente sta il diritto del concessionario di potersi prendere il fondo quando gli piace.

Tutto questo ha disinteressato i proprietari dall'usare questa forma contrattuale.

Vorrebbe quindi che per le enfiteusi che venissero a costituirsi si tornasse al Codice napoletano (art. 1701), il quale stabilisce che, tranne il caso di una speciale convenzione, non sarà permesso all'enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padrone diretto.

Secondo il diritto romano, e per lungo tempo nel Medio Evo, il proprietario aveva la prelazione. Vorrebbe che anche a questo riguardo si ritornasse al Codice napoletano, secondo il quale non solo il proprietario, ma anche l'enfiteuta, aveva la prelazione per il caso che il proprietario volesse spogliarsi del suo diritto.

Con ciò si spingerà il proprietario a fare di nuovo queste concessioni in enfiteusi, che ritiene di grande vantaggio all'economia nazionale.

Digitized by Google

Landucci. Concorda nel parere del prof. Schupfer, che cioè sia da deplorarsi che il Codice civile italiano distruggesse di fatto l'enfiteusi.

La Commissione coordinatrice del nostro Codice, pur avendo innanzi a sè come modello il Codice francese, il quale aveva abolito l'enfiteusi, si decise ad ammetterla, perchè si trattava di un istituto nazionale, il distruggere il quale sarebbe stato dimenticare la storia dell'agricoltura italiana e d'uno degli istituti più benemeriti della nazionale economia.

La Commissione stessa non ebbe però il coraggio di attuare con pratica efficacia il suo pensiero e distrusse di fatto l'enfiteusi.

Fu detto e ripetuto che l'enfiteusi fu distrutta dalla disposizione che accorda il diritto di riscatto in qualunque momento, anche se esiste patto in contrario. Un'intera letteratura invoca la vitalità dell'enfiteusi, e tale vitalità dipende dalla limitazione di codesto diritto di riscatto.

Questo è il lato degno di studio. Si può tornare all'antico e distruggere addirittura il principio del riscatto?

Gli pare che sia una riforma soverchiamente radicale il permettere che con un patto possa l'enfiteuta rinunciare sempre al riscatto, giacchè nell'enfiteusi che ha durato un lungo periodo di tempo, il proprietario non apparisce più che una persona il cui rapporto con la cosa nella pratica non si sa giustificare, che grava i diritti dell'enfiteuta, omai per la comune coscienza giuridica considerato qual vero proprietario.

D'altra parte però non può essere disconosciuto il principio che apparve utile in Francia.

Se si vuol mantenere il diritto di riscatto in un determinato modo, giacchè distruggerlo tutto è impossibile, bisogna distinguere l'enfiteusi perpetua dalla temporanea.

Come dicono infatti molti giuristi, tra cui il Gabba, vi è un elemento molto diverso nel concedente di un'enfiteusi perpetua ed in quello di un'enfiteusi temporanea.

Chi concede il fondo in enfiteusi temporanea, non rinunzia per sempre alla proprietà ed alla pienezza di essa; ma dichiara che intende tornare poi all'esercizio pieno della medesima.

L'enfiteusi non si diffonderà mai nei costumi italiani se non si permetterà al proprietario di non spogliarsi della sua proprietà. È convinto quindi che conviene ammettere la possibilità del patto che vieta il riscatto nell'enfiteusi temporanea.

Si potrebbe opporre che sarebbero facili le frodi della legge, perchè tutti i concedenti costituirebbero enfiteusi temporanee, anche a tempo molto lungo. È quindi necessario determinare un massimo, oltre il quale l'enfiteusi si debba considerare come perpetua, e tale massimo vorrebbe fosse determinato in 100 anni.

Sarebbe contrastare ai principii economici ed alle tendenze giuridiche dei popoli odierni il permettere, nell'enfiteusi perpetua, l'esclusione del patto di riscatto. In tale forma di enfiteusi si potrebbe rinunziare al patto di riscatto sotto condizione che ogni 29 anni, cioè nel momento stesso in cui il domino diretto può richiedere la ricognizione del proprio diritto (articolo 1563), l'enfiteuta possa, nonostante patto in contrario, riscattare il fondo.

Questa innovazione avrebbe tutti i vantaggi, data l'indole della enfiteusi, ed assicurerebbe l'interesse del proprietario, indispensabile perchè l'enfiteusi risorga. Il proprietario prevederebbe il momento in cui il riscatto può avvenire e non sarebbe sorpreso della perdita della proprietà.

Siccome molti proprietari non si indurrebbero ogni 29 anni a rinunciare alla proprietà, così crede che bisognerebbe stabilire un'altra innovazione. Ogni 29 anni l'enfiteuta avrebbe

Digitized by Google

il diritto di chiedere il riscatto, salvo al proprietario la facoltà di impedirglielo, pagando tutti i miglioramenti.

L'enfiteuta sarebbe così ad ogni periodo di 29 anni eminentemente spinto a migliorare il fondo.

In questo modo anche le enfiteusi perpetue sarebbero possibili e non implicherebbero quella immobilizzazione del diritto del proprietario, che è stata la causa dell'abolizione della enfiteusi.

Il Codice civile tolse al proprietario del fondo altri diritti, tra cui quello di laudemio.

Non crede convenga introdurlo di nuovo, avendo veramente carattere medioevale.

Un'altra facoltà che il proprietario aveva nel diritto classico è la prelazione, alla ricostituzione della quale l'oratore non vede alcun inconveniente, poichè essa significherebbe che quando l'enfiteuta vuol vendere, possa avere dal proprietario i vantaggi che avrebbe da un altro compratore.

Bisognerebbe però ammettere questo diritto di prelazione in modo che non impedisse la trasmissibilità del diritto di enfiteusi; quindi il proprietario, avvertito della intenzione di alienare il fondo, dovrebbe decidersi entro un breve periodo di tempo a far valere il suo diritto di prelazione.

Le altre disposizioni del Codice civile possono essere mantenute integre, ed integro il principio che, in mancanza di patto in contrario, il diritto di riscatto esiste nell'enfiteusi temporanea: nella perpetua, con l'eccezione accennata, che il proprietario possa procedere al riscatto del fondo pagando tutti i miglioramenti.

Propone quindi il seguente ordine del giorno:

« 1° Nelle enfiteusi temporanee è valido il patto con cui l'enfiteuta rinunzia al diritto di redimere il fondo;

« 2° Nelle enfiteusi perpetue è valido il patto con cui l'enfiteuta rinunzia al diritto di redimere il fondo, salvo la limitazione seguente:

« L'enfiteuta, che abbia rinunziato al diritto di riscatto, ogni ventinove anni potrà non ostante redimere il fondo, salva la facoltà nel proprietario diretto di ritornare alla libera proprietà pagando all'enfiteuta il valore di tutti i miglioramenti arrecati al fondo.

« 3° Le enfiteusi per oltre cento anni si considerano perpetue. »

Al secondo comma dell'articolo 1562 proporrebbe fosse aggiunto:

« L'enfiteuta deve tuttavia avvertirne il proprietario, il quale ha il diritto di essere preferito alle identiche condizioni, con cui avrebbe conclusa la trasmissione medesima. Se il proprietario non fa uso di cotale suo diritto di prelazione entro dieci giorni dalla ricevutane notizia s'intende che vi abbia rinunciato. »

Miraglia. Dichiara in linea di fatto che in questi ultimi tempi, specialmente dalla Sicilia e dalla Toscana, son giunte al Ministero di agricoltura insistenti premure perchè il contratto di enfiteusi venga ricondotto entro i limiti fissati dal Codice napoletano. Dalla Sicilia poi è venuta questa dichiarazione, che dal giorno in cui entrò in vigore il Codice civile, non si sono più fatti contratti di enfiteusi.

Dalla provincia di Lucca è pervenuta non soltanto la stessa dichiarazione; ma sono state indicate località in cui la enfiteusi aveva bonificato una parte dei terreni, ed in cui, dopo la promulgazione del Codice civile, i miglioramenti furono interrotti. Non si prescinda dalle condizioni di fatto, e si tenga conto delle testimonianze che si hanno da diverse parti che, dopochè il Codice ha ammessa la facoltà di affrancare il canone, non sono stati più stipulati contratti di enfiteusi.

Digitized by Google

È convinto che le condizioni fatte dal Codice attuale alla enfiteusi abbiano distrutto un contratto che in Italia, dove i miglioramenti agrari sono necessari, era ottimo.

In Sicilia, infatti, in base a questo contratto, furono fatti molti miglioramenti, tra cui quelli eseguiti nella Piana di Mascali su terreni delle Corporazioni religiose di Catania.

Dichiara quindi di dividere le opinioni dei prof. Schupfer e Landucci, tra le quali non intercede grande differenza.

Aggiunge poi che anche dalla Sardegna, donde son pervenute recentemente delle domande perchè la questione degli ademprivili fosse risoluta, si è chiesto che tali beni fossero dati in enfiteusi, ma col patto del non affrancamento del canone.

Anche in quella regione si manifesta quindi la tendenza a voler l'enfiteusi mantenuta nei limiti che gli antichi Codici stabilivano.

Bodio. Ricorda che, quando il legislatore nel 1865 riformò l'istituto dell'enfiteusi, introducendo la facoltà di affrancazione, cioè ammettendo l'utilista a pagare al direttario un valore capitale corrispondente al 100 per 5 del canone annuale, esso intese di dare a tanta parte della proprietà immobiliare una commerciabilità che prima non aveva; intese di togliere di mezzo pastoie che, secondo l'opinione allora dominante, impedivano il progresso; intese di far sparire le manimorte e facilitare la divisione della proprietà individuale. Ora, prima di ritornare all'antico, bisognerebbe che fossero dimostrati i danni delle nuove disposizioni e chiariti all'evidenza i vantaggi del canone irredimibile, per un incremento più rapido della produzione lorda, poichè è il prodotto lordo che maggiormente deve interessare, dal punto di vista sociale; del prodotto lordo infatti vivono le masse dei lavoratori.

Oltre a ciò, è necessario esaminare se la maggior parte dei vantaggi che il legislatore si riprometteva un tempo dal puro contratto di enfiteusi non siano conseguibili anche col mezzo di un contratto di miglioria. Nessun dubbio che l'indole dei due contratti è diversa, essendo la miglioria una specie della locazione, e quindi un rapporto giuridico personale, mentre il contratto di enfiteusi costituisce un diritto reale; ma finora egli non ha inteso dimostrare a sufficienza i danni che produce l'enfiteusi redimibile.

Cancellieri. In linea di fatto testifica che tutti i miglioramenti agrari avvenuti in Sicilia sono dovuti all'enfiteusi, e così pure gli smembramenti dei latifondi.

Se quindi si ha in animo, come principio sociale, di procurare il miglioramento di terreni incolti o poco produttivi, non si può far affidamento che sulla enfiteusi, poichè l'enfiteuta si reputa proprietario e per trasformare il fondo vi impiega capitali con la fiducia di tramandarli ai figli.

I contratti di miglioria, che esistono anche in Sicilia, si risolvono sempre a danno dei coloni, perchè all'epoca in cui il proprietario riprende il fondo, nella valutazione dei miglioramenti insorgono conflitti, nocivi per lo più agli interessi del colono.

L'enfiteusi raggiunge anche l'intento di convertire i contadini in piccoli proprietari, perchè, nella concorrenza del prezzo della censuazione, il contadino, con vantaggio quindi anche del proprietario, offre un prezzo maggiore di quello che darebbe il capitalista, in quanto che, coltivando direttamente il suolo, ottiene prodigiosi raccolti.

L'idea dell'affrancazione del canone ha scoraggiato i proprietari dal dare in enfiteusi i fondi ed a ciò ha contribuito eziandio una certa giurisprudenza, la quale ammise la prescrizione anche contro il domino diretto.

Nè è a dimenticare che questa forma di contratto, mentre favorisce il contadino ed il

Digitized by Google

piccolo possidente, favorisce anche il proprietario, in quanto che questi, dando il fondo ad enfiteusi a piccoli lotti, può ricavare una rendita assai maggiore di quella che percepisce dando il fondo in affitto.

Fa voti quindi perchè la nuova legislazione possa garantire il proprietario contro il pericolo della prescrizione ed assicurargli la non affrancazione del canone.

Si osserverà che scendendo nella coscienza d'un possessore enfiteutico, il quale per lunghi anni abbia posseduto il fondo, sarebbe durezza lo spogliarnelo.

Vorrebbe conciliare tutte le esigenze, stabilendo da un lato un limite non molto breve, entro il quale non sia permessa l'affrancazione, stabilendo la non affrancabilità per i terreni che non siano stati migliorati dall'enfiteuta, e concedendo il diritto di prelazione a favore tanto del concedente che del concessionario.

Cogliolo. D'accordo coi prof. Salvioli e Tammeo, propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, considerando che il contratto di enfiteusi per quanto lo si riformi nella sua costruzione giuridica e lo si riconduca alla antica figura non risponde più ai bisogni presenti dell'agricoltura e al miglioramento delle classi lavoratrici;

« Considerando che allo scopo di redimere le terre incolte basta il contratto di miglioria sorto per spontanea forza dei bisogni sociali;

« Delibera di abbandonare ogni riforma del contratto enfiteutico e di dar forma giuridica e sociale al contratto di miglioria nei sensi seguenti:

« 1° Che le imposte prediali gravino esclusivamente il proprietario;

« 2° La partecipazione del proprietario sia in natura e risenta perciò delle vicende dell'anno colonico;

« 3° Che il socio minore o lavoratore abbia diritto in caso di scioglimento al compenso per le migliorie nella differenza fra lo speso e il migliorato;

« 4° Che il coltivatore abbia verso il padrone quei diritti per le sementi e per i soccorsi che furono proposti per l'affittanze e la colonia ».

L'enfiteusi ha di certo esercitata una grande influenza sulla cultura passata e va indubbiamente facendosi più rara nel regime del Codice nostro.

Si vuol spiegare la poca attuabilità moderna dell'enfiteusi con la diversa struttura giuridica che tale istituto ha ora in confronto del passato; ma altre ragioni economiche hanno contribuito a far sparire tale forma di contratto.

Ammette che l'enfiteusi abbia resi coltivabili tanti fondi che altrimenti sarebbero stati incolti; ma osserva che l'enfiteusi, per sua natura, arreca questi vantaggi a lunga scadenza, e non sa se, per le mutate condizioni, i proprietari siano disposti ad attendere questi miglioramenti a lunga scadenza.

Osserva inoltre che l'enfiteusi era quasi l'unico contratto di miglioria che esistesse nel medio evo. Esisteva bensì la *locatio ad meliorandum*; ma benchè abbia con questa comune il nome, non era disciplinata, come lo è ora la colonia a miglioramento.

Chiede se creando come istituto a sè la colonia a miglioramento sia o no possibile conseguire con essa i vantaggi che si otterrebbero dall'enfiteusi.

Confrontando le due forme di contratto, rileva che tra esse intercedono queste differenze.

Nell'enfiteusi il proprietario si spoglia a tempo od in perpetuo della proprietà ed in compenso riceve un annuo canone.

Taluni scrittori, tra cui l'onorevole Gianturco, hanno sostenuto che l'enfiteuta deve

Digitized by Google

essere considerato come proprietario più che il domino diretto. Con ciò si ha che il domino diretto si disinteressa del fondo, e si accontenta del canone assicuratogli.

Non arriva a comprendere perchè un proprietario oggi si spaventi del diritto di affranco. Tale diritto si esercita col pagamento di un capitale, che dà per reddito al 5 per cento quanto il proprietario riscuote per canone, e non può dire quindi se tutti i proprietari non desidererebbero di ridurre a capitale corrispondente al canone il loro possesso fondiario.

L'articolo 1564 stabilisce poi che quando si tratti di enfiteusi non eccedente i trent'anni, possono le parti anche convenire il pagamento di un capitale superiore a quello sopra indicato.

In questo stato di cose, dato anche il diritto di devoluzione ammesso dal Codice, può essere che i contratti di enfiteusi non si stipulino, non tanto perchè i proprietari abbiano timore del diritto di affrancazione, quanto perchè non riescono a trovare enfiteuti. Pensa quindi che altre ragioni di economia e di finanza impedirebbero l'estendersi dell'istituto dell'enfiteusi, anche sotto le rinnovellate spoglie dell'antico diritto.

Ritiene che i danni della mancata enfiteusi possano essere oggi rimediati dal contratto di miglioria, che ha sul primo una superiorità eccezionale.

Infatti il contratto di miglioria, al pari dell'enfiteusi, si può stipulare per un tempo molto lungo, giacchè la legge consente che la locazione dei terreni incolti col patto di dissodarli e di ridurli a coltura possa estendersi fino a cento anni; ed in ogni modo, nel disciplinare questa nuova forma di contratto, si potrebbe dare la facoltà alle parti di stipularlo per un periodo di tempo anche superiore ai cento anni.

Nella colonia a miglioramento il proprietario ha diritto ad una parte proporzionale, variabile, dei prodotti e quindi tale forma di contratto partecipa dell'enfiteusi e della colonia.

Finalmente nel contratto di miglioria il diritto ai miglioramenti potrebbe essere sancito in un modo più chiaro e più preciso di quello che non lo sia nel Codice per l'enfiteusi.

La ragione per cui il contratto di miglioria non si è esteso in tutta l'Italia sta nella incertezza della giurisprudenza. Più volte infatti si disputò nei tribunali se tale contratto era una enfiteusi, od una colonia parziaria, e la soluzione di questo problema aveva grande importanza, in quanto che se il contratto si considerava come una locazione, il coltivatore non aveva diritto ai miglioramenti, ai quali avrebbe invece avuto diritto qualora il contratto fosse stato ritenuto un'enfiteusi.

Non intende di togliere dal Codice la enfiteusi, giacchè per sostenere ciò dovrebbe dimostrare che il contratto di miglioria soddisfa a tutte le esigenze; ma sostiene che nei casi in cui il contratto di miglioria non corrisponde, basta l'enfiteusi così com'è disciplinata dal Codice.

Osserva circa il diritto di affranco che questo fu introdotto per effetto dei principii della Rivoluzione francese, la quale era arrivata a sopprimere questo contratto per i gravi inconvenienti a cui aveva dato origine. Certo l'immobilizzazione del fondo, l'esistenza di una persona che ha un diritto di censo di fronte all'enfiteuta, la costruzione medioevale del dominio diretto e del dominio utile, avevano diminuita la mobilità della proprietà, ciò che non è desiderabile da chi vuole il progresso agricolo e morale.

Il diritto di affranco deve esser considerato, non solo dal punto di vista della coltura del fondo, ma anche dal punto di vista dell'ambiente morale che l'enfiteusi aveva creato, del-

Digitized by Google

l' inceppamento della proprietà prodotto dalla esistenza di censi, livelli, che gravano sul fondo.

Bisogna quindi avere argomenti forti ed evidenti per indursi a ritornare all'antico, perchè la ragione che il proprietario è più afforzato e garantito con l'abolizione del diritto di affrancazione, non è una ragione sufficiente, giacchè si potrebbe sostenere che egli trova maggior forza e garanzia nel contratto di migliorìa, con la differenza che in questo c'è l'interesse tanto di chi ha dato il fondo, quanto di chi lo coltiva.

Sarebbe un errore il sostenere che l'enfiteusi non possa costituirsi senza il latifondo; ma in fatto l'enfiteusi a tipo puro, vero, perpetuo, si fa principalmente per i latifondi. Stabilita quindi l'enfiteusi perpetua sopra un latifondo, senza il diritto di affranco, si impedisce lo smembramento del fondo.

Dichiara quindi di votare contro il ristabilimento del tipo antico dell'enfiteusi, non solo perchè lo trova per il coltivatore meno utile del contratto di migliorìa, ma anche dal punto di vista dell'interesse del proprietario e della coltura generale, preferisce il contratto di migliorìa. I fondi coltivati siano dati a mezzadria; i non coltivati, a migliorìa, che della mezzadrìa ha la parte principale.

Gianturco. Dimostrerà che la locazione a migliorìa è molto dannosa per i contadini.

Anzitutto, nell'enfiteusi, il contadino che ha coltivato il fondo ed ha fatti i miglioramenti, ha una fonte di credito, perchè può dare in ipoteca i miglioramenti; invece nella locazione a migliorìa, che costituisce un semplice diritto personale, non c'è possibilità di ipoteca.

Nella locazione a miglioria, i miglioramenti si esauriscono nel corso della locazione, sicchè alla fine di questa, il conduttore a nulla ha diritto; invece nella enfiteusi il nostro Codice ha riconosciuto in lui il diritto ai miglioramenti.

Nella locazione a miglioria valgono i modi ordinari per la risoluzione dei contratti, e tra essi il non adempimento delle obbligazioni (1165); invece nella enfiteusi il Codice ammette che il concedente non possa chiedere la devoluzione del fondo se non quando dopo una legittima interpellazione l'enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi.

L'enfiteusi inoltre è un diritto reale: la locazione a miglioria un diritto personale.

Non è esatto il dire che la locazione a miglioria ha il vantaggio che il canone varia; invece di regola il canone per consuetudine è fisso, certo, determinato fin dal primo momento, ammenochè, contrariamente alle consuetudini non sia espressamente stipulato il contrario.

Nè vale citare i peccati originali dell'enfiteusi, i quali furono la causa per cui tale contratto si ritenne abolito dalla Rivoluzione francese. L'enfiteusi si era, è vero, confusa con alcune ragioni di diritto nascenti dal feudo e serviva a mascherare diritti feudali e perciò fu abolita insieme colla feudalità; ma siccome rispondeva alle esigenze economiche, quando si fece la distinzione fra diritto feudale e civile, la si riammise.

Allorchè il Codice francese fu applicato al Regno di Napoli, il Ricciardi invocò che la enfiteusi fosse conservata. Napoleone si oppose; ma poi essa fu ristabilita.

Evidentemente nel 1865 non si fece un esame profondo della questione. Si disse che coll'enfiteusi si sarebbe ritornati ai latifondi ed invece tale forma di contratto è un modo per smembrare i latifondi.

Quanto alle riforme da introdursi nella legislazione bisogna indubbiamente modificare il patto di affranco. Il prof. Cogliolo sostiene che tale patto è favorevole al proprietario; ma è da osservare che il Codice non dice che l'enfiteuta debba affrancare subito; invece gli lascia

Digitized by Google

facoltà di affrancare quando gli pare e piace. Il capitale può esser quindi dato al proprietario quando egli non sa che farne, perchè naturalmente sarà dato quando abbonda. Se poi si trattasse di molti piccoli enfiteuti, qualora il proprietario potesse pretendere che tutti insieme affrancassero, si capirebbe il vantaggio; ma può darsi che solo una parte di essi affranchi, e ciò renderebbe non solo inutile per il proprietario avere il capitale di affrancazione, ma gli creerebbe difficoltà nell'amministrazione.

Che l'enfiteusi non convenga ai proprietari lo prova il fatto che dal 1865 in poi non sono stati stipulati di tali contratti, se non quelli che furono citati, relativi ai beni delle Corporazioni religiose.

La proposta fatta dalla Sotto-Commissione è la seguente:

« *a*) Si permette il patto che vieta l'affrancazione nelle enfiteusi da costituirsi, per un « periodo inferiore ai 29 anni;

« *b*) Nelle medesime si determini per legge il principio dell'indivisibilità del canone, « salvo patto in contrario. »

Si distinguono dunque le enfiteusi temporanee e le perpetue. Le prime sono quelle che non eccedono i 29 anni, termine che si riannoda anche alle disposizioni del Codice civile, e per esse è escluso l'affranco. È questo un ritorno all'antico ed alle leggi civili napoletane, le quali inoltre stabilivano la prelazione, tanto per l'enfiteuta, quanto per il domino diretto, prelazione che si dovrebbe ristabilire.

Dopo i 29 anni, come osservava l'onorevole Cancellieri, la coscienza di proprietario è formata nell'animo dell'enfiteuta o dei suoi successori e quindi si mantiene il diritto di affranco; ripristinando però, a maggior garanzia del proprietario, l'indivisibilità del canone.

Miraglia. Osserva che il prof. Cogliolo ha supposto che non si siano più fatte enfiteusi, perchè è sorta una nuova forma di contratto; ma non ha potuto dare alcuna ragione intima del perchè questo sia avvenuto.

Dall'altra parte invece, il fatto che enfiteusi non si sono più stipulate sotto l'impero del Codice civile si è spiegato con altre ragioni che egli trova convincenti.

Chiede al prof. Tammeo se ritiene che qualora, invece di consentire l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, le cose avessero continuato ad essere quali erano sotto l'impero delle leggi precedenti, i danni lamentati nelle Puglie si sarebbero verificati. Per conto suo ritiene di no ed è d'avviso che essi siano da attribuirsi alla legge di affrancamento. Questa è stata anche una delle cause principali per cui le quote demaniali hanno finito per essere assorbite da grossi proprietari, e si sono annullati così i benefici che si potevano avere dalle quotizzazioni demaniali.

Schupfer. Conviene nelle osservazioni dell'onorevole Gianturco dirette a dimostrare che enfiteusi e migliorìa possono coesistere, che ognuna di queste forme di contratto ha i suoi vantaggi e che per il coltivatore l'enfiteusi è forse più utile del contratto di migliorìa.

Osserva che l'enfiteuta ha il pieno godimento della cosa come se fosse proprietario, ciò che non può dirsi del coltivatore nel contratto di miglioria. Inoltre il canone enfiteutico è calcolato in una modica proporzione, la quale rimane invariabile, e tuttavia l'enfiteuta ha il pieno godimento del fondo e quindi una maggiore indipendenza.

Si parlerà in seguito del contratto di migliorìa e lo si ammetterà, ma una cosa non esclude l'altra. Con le innovazioni che si propongono nell'enfiteusi, nulla si viene a distruggere, perchè, purtroppo, quel contratto si può dir ora inesistente.

Abolendo la facoltà dell'affrancazione del canone per le enfiteusi temporanee ed ammettendola per le enfiteusi che superano i 29 anni, la conseguenza pratica sarà che i proprie-

Digitized by Google

tari non concluderanno più enfiteusi perpetue, e che il limite massimo della durata di questo contratto sarà di 29 anni.

Dopo questo periodo il contratto si risolverà e verrà assoggettato ad una revisione, la quale non sarà certamente a vantaggio dell'enfiteuta.

Mentre quindi col mantenere la facoltà di affrancare il canone nella enfiteusi perpetua si crede di avvantaggiare l'enfiteuta, l'oratore è d'avviso che lo si pregiudichi. Nel fatto l'enfiteuta è proprietario, specialmente quando si tratta di enfiteusi lunghe: crede ragionevole che per la legge del lavoro, lo diventi anche di diritto. D'altronde, quando si tratta di enfiteusi a lungo termine il vincolo psicologico e giuridico si afforza dalla parte dell'enfiteuta, e si affievolisce da quella del concedente, e mentre il colono viene considerato come proprietario, dall'altra parte il vero proprietario discende alla condizione di creditore reale.

Tutto ciò avverrà da sè, senza che sia sancito in un articolo di legge. Non si allarmi il proprietario mettendogli davanti agli occhi la possibilità del riscatto. Se le parti lo vorranno stabilire, se ne lasci loro la facoltà; ma si richieda che lo stipulino direttamente. Ciò che interessa è la diffusione dell'enfiteusi, ed essa non si può ottenere senza il concorso dei proprietari. È perciò che crede che non si debbano allarmare questi ultimi.

Cancellieri. Il professore Cogliolo ha detto non essere provato che il non essere stati stipulati contratti di enfiteusi dal 1865 in poi sia dipeso da riluttanza dei proprietari, e che invece ci son prove le quali dimostrano che quel fatto ha origine dal non essersi potuti trovare enfiteuti.

Osserva che appena pubblicata la legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, subito si sono trovati gli enfiteuti, e questo dimostra che se non si stipulano enfiteusi è perchè non si trovano proprietari disposti a farle.

Non intende censurare la locazione a migliorìa; ma vuole che sia lasciata libera la scelta ai proprietari fra i due contratti. Ciò, che si deve volere, è di mettere i proprietari dei latifondi in condizione di trovar la convenienza nella censuazione, a quale effetto bisogna rimuovere le cause che li hanno distolti sinora dal censire i loro fondi.

Tammeo. Considerando che l'enfiteusi è stata più diffusa e meglio disciplinata nelle provincie meridionali, che non nell'Italia settentrionale, chiede come mai avvenga che appunto nelle provincie meridionali, nelle quali vigeva questo Istituto giuridico, che ha prodotto, come si afferma, tanti benefici attraverso i secoli, l'agricoltura sia così depressa e tanto numerosa la classe dei braccianti.

Gianturco. E la malaria?

Tammeo. Domanda come mai il latifondo sia nel mezzogiorno d'Italia assai più diffuso che non nel settentrione; a sentire alcuni dovrebbe essere molto frazionata la proprietà pel diritto che ha l'enfiteuta di affrancare. Come mai avvenga che tutte le trasformazioni della coltura a coltura intensiva siano così diffuse in Lombardia, dove l'enfiteusi non esiste, e perchè la proprietà sia così frazionata in Piemonte, dove l'enfiteusi quasi non si riscontra?

Non vede gli asseriti benefizi che derivano dall'enfiteusi.

È vero che se in Puglia fosse stata questa forma di contratto, effettivamente essa non avrebbe prodotto tutti i grandi mali che ha prodotto il contratto di migliorìa; ma è vero anche che il contratto di enfiteusi non si presta a sviluppare energicamente tutte le forze della natura e perciò si è dovuto ricorrere alla locazione a migliorìa.

Ciò è avvenuto in Sicilia e dovunque. Il contratto di migliorìa, perchè spronava ad una maggiore produzione, è stato, tecnicamente parlando, superiore alla enfiteusi.

Il gran male che deriva dall'enfiteusi è che arresta lo sviluppo dell'agricoltura. Se non

Digitized by Google

si ammette nella enfiteusi il riscatto, l'attività individuale, che deriva dal sentirsi proprietari liberi e non inceppati, resta distrutto.

Si ammetta quindi l'esistenza dell'enfiteusi, ma con la facoltà nell'enfiteuta di fare il riscatto quando gli pare e piace.

Fortis. Dichiara al prof. Cogliolo di essere molto alieno dal fare il paragone fra la mezzadria e l'enfiteusi e di ritenere che i due istituti se possono avere un fine prossimo comune, che è la coltivazione della terra, hanno altri fini molto diversi, per cui non sono suscettibili di confronto. La mezzadria potrà infatti rappresentare, secondo che la si guardi, un sistema colturale, od un contratto di lavoro, od una forma di associazione per la coltivazione della terra, ma non mai un mutamento del diritto. Invece l'enfiteusi, in questo è pregevole che crea dei proprietari della terra e ciò che tende a questo fine, costituisce, a suo avviso, un vantaggio sociale, una remora all'invadere del proletariato, il quale avrà sempre maggiori bisogni che non abbia una classe di persone che si asside sulla proprietà e ne gode i vantaggi.

Avendo i due istituti finalità diverse, si deve ammettere l'uno e l'altro, e la Commissione non può rifiutarsi a migliorare l'enfiteusi.

Dichiara di accostarsi alle vedute dell'onorevole Gianturco, sebbene gli faccia impressione l'osservazione del prof. Schupfer che l'allarme ai proprietari potrebbe fare esulare l'enfiteusi.

Ritiene però che tale allarme sarà piccolo quando i termini per il riscatto saranno lunghi.

Non è del resto a temere, come dice il prof. Tammeo, che l'enfiteusi arresti lo sviluppo dell'agricoltura, come faceva una volta. L'enfiteuta risente l'influenza del tempo, del movimento della ricchezza, della possibilità di accumulare lauti guadagni; in una parola sente il mondo che gli si muove attorno, e profitterà della sua posizione, tanto più favorevole, quanto minore sarà il canone ch'egli dovrà pagare al proprietario della terra.

Non crede che solo perchè l'enfiteuta è sicuro di poter godere, fin che vuole, della sua terra, diventi pigro ed inerte. Queste erano piuttosto deficienze, pecche del tempo, che non difetti della istituzione: anzi questa, e la storia ne fa testimonianza, è stata restauratrice, non già peggioratrice della coltura.

Desidera che sia corretta tale istituzione, per vederla tornare in onore, perchè ritiene che lo scopo sociale che essa ha debba essere d'incoraggiamento a ciò fare.

Faina. Osserva che l'argomento principale del prof. Tammeo è che, nonostante l'enfiteusi, non si è fatto grande cammino nel progresso agricolo.

Tammeo. In tutti i paesi d'Europa in cui l'enfiteusi ha avuto sviluppo.

Faina. Qualcuno non trova il nesso fra l'enfiteusi e la mezzadria. Questo nesso invece esiste, giacchè entrambi i contratti hanno per fine ultimo di trasformare in terre colte e fertili le terre che o sono incolte, o sono in condizioni poco progredite di coltivazione. Nei paesi di assenteismo, o in cui il proprietario ha poco capitale, l'unico contratto possibile è la enfiteusi, perchè è l'opera dell'enfiteuta che, risparmiando ed applicando alla terra il proprio lavoro anno per anno, muta il terreno incolto in coltivato: il lavoro si trasforma in capitale. Nei paesi invece in cui il proprietario vive della terra, questi miglioramenti si fanno col risparmio del proprietario. È questi che fa la casa ed i miglioramenti. Ciò spiega perchè in quelle regioni d'Italia in cui per lunghi secoli ha predominato l'assenteismo, le terre, dopo l'applicazione dell'enfiteusi, hanno migliorato, mentre le altre non concesse ad enfiteusi non sono migliorate.

Digitized by Google

L'argomento quindi del prof. Tammeo diminuisce di importanza, in quanto è evidente l'utilità di favorire la enfiteusi.

Per conto suo preferirebbe che il miglioramento delle terre si facesse con i risparmi del proprietario, perchè questi è più in grado di risparmiare; ma tenendo conto delle condizioni pratiche, siccome non spera che nel Mezzogiorno e nelle Isole la terra si possa trasformare coi risparmi del proprietario, così è perfettamente dell'opinione della Sotto-Commissione, che convenga favorire anche questa forma di contratto. Dal punto di vista tecnico, non giuridico, tra enfiteusi e contratto di miglioria c'è una differenza sostanziale, rispecchiata nelle due proposte del prof. Schupfer. Il contratto a miglioria trasforma la coltura, ma non fissa il coltivatore sul fondo; la casa non può sorgere per opera del colono perchè alla scadenza del contratto le migliorie non vengono compensate.

Data questa grande differenza e riconosciuto che il solo contratto di miglioria non risolve completamente il problema come la enfiteusi, il favorir questa forma di contratto gli sembra naturale.

Trova che la proposta del prof. Schupfer è più radicale nel ritorno all'antico, di quello che non lo sia la proposta dell'on. Gianturco, più limitata e modesta. Il prof. Schupfer dubita che quest'ultima sia insufficiente e questo è l'unico argomento che si potrebbe portare in favore della tesi da lui sostenuta.

Si dichiara favorevole alla proposta dell'on. Gianturco, salvo a modificare la legislazione fra 29 anni, quando si verificasse un abuso di contratti a breve scadenza. I danni che può arrecare la proposta stessa non possono essere in ogni modo grandi.

Allo stato delle cose, trattandosi di provvedimenti urgenti, gli pare che quanto più breve e limitata è la modificazione che si porta, tanto più facilmente questa si potrà introdurre.

Miraglia. Rispondendo al prof. Tammeo dice che se nel mezzogiorno d'Italia si verificano le circostanze a cui egli accennava, è questione di ambiente. La mezzadria non ha potuto diffondersi, oltre che per ragioni che si possono dire tecniche, anche per mancanza di strade, di sicurezza nelle campagne, di capitali. Dove il bonificamento si è fatto e la piccola proprietà si è potuta stabilire, i lavori di bonifica sono stati completati con la concessione di terreni ad enfiteusi.

La bonifica della pianura presso Grosseto per opera della Casa di Lorena e la riduzione a coltura di quei terreni con la costruzione di case coloniche, si ottenne mediante l'enfiteusi, denominata colà contratto di livello. E appunto in Toscana si dice che questi miglioramenti si arrestarono il dì in cui, colla promulgazione del Codice civile, si introdusse il diritto di affranco.

Non è che si voglia vietare il patto di affranco; ma lasciar facoltà alle parti di stabilirlo o no. Perchè contrapporre ai fatti un ragionamento e non prender norma dai primi? Si faccia un esperimento basato appunto sui fatti, i quali costituiscono un fondamento più sicuro che non i semplici ragionamenti.

Guelpa. Osserva che il contratto di enfiteusi, dal punto di vista economico è una forma di associazione agraria nella quale due diritti vengono contemplati: quello della proprietà individuale, che è conservato, e quello di assistenza del lavoratore, le sorti del quale devono stare e stanno tanto a cuore.

Occorre fissare al suolo le popolazioni agricole, ciò che si può ottenere soltanto mercè contratti a lunga durata. La causa dello squilibrio attuale, per cui aumenta sempre la disoc-

Digitized by Google

cupazione, è il passaggio della classe agricola alla classe operaia: ed a ciò si deve ovviare perchè i mezzi di produzione sono sproporzionati all'aumento della popolazione operaia.

Modificando il contratto di enfiteusi in modo da richiamare con esso, e coi contratti di mezzadria e di miglioria, le popolazioni agricole ad amare la terra, si sarà raggiunto lo scopo di migliorare le loro condizioni.

Gli ha fatto impressione l'osservazione del prof. Schupfer che limitando il diritto di affranco alla enfiteusi perpetua si corre il rischio di abolirla.

Dichiara quindi che voterà per il ritorno alla forma antica dell'enfiteusi con le modificazioni che le attuali evoluzioni della proprietà consigliano, specialmente per una considerazione d'indole sociale, oltre che perchè non esclude il contratto di miglioria.

Essa è una forma di associazione agraria che contempera due diritti: la proprietà individuale, e il diritto all'esistenza del coltivatore della terra; fissa le popolazioni agrarie al suolo e limita l'aumento delle popolazioni operose sproporzionato alla produzione. Quell'aumento è causa precipua della disoccupazione.

Tammeo. Quantunque creda che i vantaggi dell'enfiteusi siano un sogno dei dotti, voterà per l'enfiteusi. L'enfiteusi ha potuto sorgere in un sistema economico patriarcale e feudale, e si è sviluppata quando per la mancanza di capitali, rimaste incolte larghe zone di terreno, i contadini le hanno trasformate e si sono attaccati alla terra come servi della gleba. Venuta l'epoca del capitale, le grandi trasformazioni non sono avvenute in forza del lavoro umano, ma di grandi capitali e di macchine. Tutti i popoli molto progrediti e civili non hanno potuto fare uso dell'enfiteusi, o per lo meno l'hanno subito abbandonata e sono ricorsi a tutte le forme economiche nelle quali il capitale ha agito energicamente.

Majorana. Voterà in favore di qualunque proposta giovi a diffondere e a rinvigorire l'istituto dell'enfiteusi. Lo assicurano l'esperienza sua e delle sue contrade. L'enfiteusi richiede un lavoro personale ed in Italia mancano i capitali mentre abbondano le braccia inoperose. Purtroppo il Codice civile del 1865 supponeva che le condizioni economiche d'Italia dovessero progredire assai più che non sieno progredite. L'enfiteusi sarà pure una forma antiquata; ma si è visto che essa sola può produrre grandi trasformazioni di coltura.

Accetta di accrescere i diritti del direttario, purchè ciò si lasci in facoltà delle parti, nelle nuove enfiteusi a costituirsi.

Salvioli. Si tratta di stabilire se si deve mantenere l'enfiteusi com'è o modificarla. Non è persuaso che le modificazioni proposte servirebbero a diffondere tale forma di contratto. L'enfiteusi non ha di mira la piccola proprietà; ma si vuol destinare a spezzare i latifondi. Si può credere che l'enfiteusi sarà applicata dai proprietari dell'Agro romano o dei latifondi siciliani? No, perchè essa presuppone la trasformazione della coltura da estensiva in intensiva. In Sicilia la ragione per cui tante trasformazioni desiderate non si possono ottenere, non sta nè nella mancanza del capitale, nè in altro; ma nella mancanza d'acqua. È la malaria che impedisce la trasformazione della cultura nell'Agro romano. Come si vuole che l'enfiteuta si stabilisca su una terra, la quale, per tante ragioni, non può offrire a una famiglia di coltivatori un soggiorno continuo? Ecco dunque perchè essa non si può spezzare fra piccoli proprietari.

Comprende l'enfiteusi qual'è, e riconosce che può essere incentivo ai coltivatori a prendere le terre; ma se si riducono ancora i diritti del lavoratore, difficilmente i coltivatori stipuleranno tale contratto.

In Italia si verifica la legge di Ricardo nella sua più completa applicazione: le terre buone sono già tutte occupate da colture intensive e non rimangono quindi che le meno

Digitized by Google

fertili. I latifondi sono appunto costituiti da queste terre meno fertili, che non si prestano quindi a certe trasformazioni agricole.

Crede che difficilmente nell'Agro romano e nei latifondi siciliani si potrebbero introdurre utili e produttive trasformazioni agrarie: in Sicilia, dove la trasformazione delle terre è stata possibile, è già avvenuta, tanto col Codice del 1819 e colle leggi borboniche di censuazione delle terre ecclesiastiche, quanto coll'attuale Codice.

Il ritenere che le modificazioni alle leggi che governano l'enfiteusi possano dividere il latifondo, è credere una cosa non solo molto ipotetica, ma già smentita dai fatti. Si invoglieranno colle progettate modifiche i proprietari a dar le loro terre; ma difficilmente si troverà il coltivatore che le prenderà, togliendogli ogni speranza che possa un giorno divenirne il proprietario.

La divisione dei fondi non si può raggiungere che con provvedimenti diretti.

Presidente. Si è ingrossata un po' troppo la questione. Non si tratta di introdurre nel Codice un istituto nuovo. Il legislatore conservò l'enfiteusi perchè la ritenne utile. Trenta anni di esperienza hanno dimostrato che così com'è disciplinata dal Codice non approda, tanto vero che non si stipulano più contratti di enfiteusi. Mantenere l'istituto com'è a nulla giova, e le proposte fatte tendono appunto a modificarlo in guisa da renderlo efficace.

Vi sono voti e petizioni in questo senso. Non v'è quindi nulla di male a studiare l'argomento e vedere se non vi sia modo di ravvivarlo senza tornare completamente all'antico.

Cogliolo. L'on. Gianturco ha sostenuto che la colonia a miglioramento è per il coltivatore peggiore della enfiteusi.

A questo proposito crede bene di far notare che mentre il prof. Schupfer e l'on. Cancellieri hanno sostenuto il ritorno all'antico per l'idea di rafforzare il diritto dei proprietari, l'on. Gianturco invece parte dall'intento di giovare al coltivatore.

Esprime l'idea che quando fra due classi c'è comunità di interessi esiste un equivoco, giacchè l'interesse del proprietario non è e non può essere quello del coltivatore.

Osserva inoltre che nel confrontare l'enfiteusi col contratto di miglioria si è considerato questo quale esiste qua e là, e non quale è disciplinato nell'ordine del giorno.

Ammette che il colono nella colonia a miglioramento non abbia alcuni vantaggi, tra cui quello di poter costituire ipoteca sui miglioramenti, e di aver sul fondo un diritto reale; ma anche nella mezzadria non ha un diritto reale.

Osserva però che per gli articoli 1558 e 1559 tutte le imposte prediali sono nell'enfiteusi a carico dell'enfiteuta, mentre nel contratto di miglioria la parte maggiore delle imposte è a carico del proprietario. Secondo l'articolo 1559 non può l'enfiteuta pretendere la remissione del canone per insolita sterilità; invece nella miglioria, specialmente se si paragona all'affitto, può avere una riduzione per le annate che non sono buone. Non è vero che l'enfiteuta sia un proprietario di fatto: è un proprietario più giuridico, che di fatto, ed invero egli non ha la disponibilità del fondo e se può costituire ipoteche, queste, nel caso di devoluzione, si risolvono sui miglioramenti.

Il diritto dell'enfiteuta è quindi limitato e non è migliore di quello del colono.

Ciò posto, non trova ragioni logiche sufficienti per tentar di risuscitare un cadavere.

Presidente. Vi sono tre ordini di proposte: una del prof. Schupfer, che propone di ritornare recisamente all'antico; una dei prof. Cogliolo, Salvioli e Tammeo, i quali si oppongono a ogni modificazione, ed un'opinione intermedia contenuta nelle proposte della Sotto-Commissione e nell'ordine del giorno del prof. Landucci.

Digitized by Google

Mette ai voti anzitutto la proposta se si voglia modificare la legislazione vigente in materia di enfiteusi.

La proposta è approvata a maggioranza di voti.

Presidente. Rimane quindi scartata la prima parte dell'ordine del giorno Cogliolo, Salvioli e Tammeo; la seconda si discuterà come emendamento, allorchè si parlerà del contratto di miglioria.

Pone in seguito a partito la proposta Schupfer, con cui ritornando all'articolo 1701 del Codice delle due Sicilie, non si permette l'affrancazione del canone, salvo il caso di speciale convenzione.

Non è approvata.

Presidente. Mette ai voti la proposta: « Si permette il patto che vieta l'affrancazione del canone nelle enfiteusi da costituirsi per un certo periodo di tempo. »

È approvata a maggioranza di voti.

Presidente. Mette ai voti la proposta della Sotto-Commissione che tale periodo di tempo sia stabilito in 29 anni.

È approvata a maggioranza di voti.

Presidente. Mette ai voti il diritto di prelazione tanto a favore del concedente che dell'enfiteuta, come era stabilito nelle leggi napoletane.

È approvato a maggioranza di voti.

Presidente. Apre la discussione sulla seconda parte della proposta della Sotto-Commissione relativa a determinare per legge, nella enfiteusi da costituirsi per un periodo inferiore a 29 anni, il principio della indivisibilità del canone, salvo patto in contrario.

Arcoleo. Con la indivisibilità si riproduce il latifondo.

Gianturco. Il concetto della Sotto-Commissione è questo: fu largamente discusso nella giurisprudenza vigente se il canone sia divisibile o no.

Il Codice civile non risolve la grave questione.

Certo è che se si ritiene divisibile il canone, si scoraggia la costituzione di enfiteusi; ed è perciò che il diritto antico ha stabilito la indivisibilità, nel senso che ciascuno degli enfiteuti fosse tenuto in *solidum*.

Alla Sotto-Commissione è parso che a ciò si avesse a ritornare; e non ha fatto che stabilire per presunzione di legge quello che le parti possono determinare per patto.

Arcoleo. Vuole che la proprietà vada insieme con la libertà ed osserva che tutte queste coazioni ripugnano allo spirito moderno.

La indivisibilità del canone non fa che riprodurre il latifondo, perchè è naturale che il più forte ingoierà i più deboli.

Invece di stabilire un principio cui non si può derogare, è meglio lasciare la libertà alle parti, cioè la divisibilità, salvo alle parti stesse il derogarvi con un patto in contrario quando le qualità del fondo non permettano una proprietà suddivisa.

Gianturco. Egli non vuole la indivisibilità assoluta del canone, ma che la indivisibilità sia la regola, e che sia ammesso il patto in contrario. Così si risolve una questione controversa senza alcun inconveniente.

Faina. Spiega che la Sotto-Commissione intendeva che fosse stabilito il principio delle indivisibilità del canone, salvo patto in contrario, non per tutte le enfiteusi, ma solo per quelle per cui è vietato il patto di affranco, cioè per quelle la cui durata è inferiore ai 29 anni. Egli perciò ammette la indivisibilità del canone solo per questo caso ed il suo voto sarà in questo senso.

Digitized by Google

Cogliolo. La questione della divisibilità del canone dipende dal modo con cui si concepisce la natura del canone. Trova quindi strano che si ammetta la indivisibilità del canone per le enfiteusi che durano un certo numero di anni; e la divisibilità per le enfiteusi che durano di più.

La questione stessa diventa molto più grave dal lato pratico quando non sia ammesso il diritto di riscatto. Perchè quello dei vari enfiteuti che è solvibile, sarà obbligato a pagare tutto il canone anche per gli altri, senza potere affrancare il fondo.

Mentre con la legislazione che vige, essendo ammesso il riscatto, è molto facile la tendenza della giurisprudenza per la indivisibilità; perchè quando il fondo fosse goduto da altri l'enfiteuta solvibile si libererebbe dall'obbligo di pagare tutto il canone valendosi del diritto di affranco.

Quindi prega la Commissione di osservare che mentre la questione della divisibilità o meno del canone non ha a che fare con la durata più o meno lunga del contratto di enfiteusi, è in stretta connessione col diritto di affranco.

Cancellieri. Pur dichiarando di non voler insistere, propone la indivisibilità del canone solo per le enfiteusi perpetue.

Presidente. Osserva che in vista delle difficoltà che incontra la proposta prega la Sotto Commissione a non insistervi.

La Sotto-Commissione ritira la proposta.

La seduta è tolta alle ore 18. 45.

Digitized by Google

Seduta del giorno 20 gennaio 1894.

Presidenza del presidente CHIMIRRI comm. avv. BRUNO.

La seduta è aperta alle ore 14. 45.

Sono presenti i signori commissari: **Bodio, Cancellieri, Cavalieri, Cogliolo, Fortis, Guelpa, Landucci, Majorana-Calatabiano, Miraglia, Salvioli, Schupfer e Tammeo.**

Presidente. Annuncia di aver comunicato ai ministri competenti le deliberazioni prese in ordine ai provvedimenti speciali intesi a regolare i rapporti fra proprietario locatore e lavoratori del suolo. I Ministri lo hanno incaricato di esprimere, alla Commissione i loro ringraziamenti per la solerzia e la sollecitudine con cui ha proceduto nei suoi lavori. Colla seduta di oggi sarà esaurito il tema dei contratti agrari, e la Commissione si prorogherà.

Prima di separarsi stima procedere alla nomina di due Sotto-Commissioni; una perchè coordini il lavoro già fatto e lo completi in formole precise da introdurre nel Codice. L'altra dovrà occuparsi specialmente del contratto di lavoro raccogliendo tutto il materiale occorrente e formare una specie di schema. Così al riunirsi della Commissione plenaria si avrà un'adeguata preparazione e proposte concrete da discutersi intorno all'importante argomento.

Cavalieri. Domanda se la parte che riguarda le Associazioni verrà trattata dalla Commissione o dalla Sotto-Commissione. Non intende di accennare alle cooperative, ma alle Società di resistenza. Esse prosperano da gran tempo presso le altre nazioni, e sono proclamate come il rimedio più efficace per porre i lavoratori in grado di difendere i loro interessi contro le cupidigie del capitale. Poichè queste Società si creano appena si diffonde il sentimento della lotta di classe, e quando si tengono segrete diventano più docili strumenti dei sobillatori, crede che sia da considerare una vera lacuna della legislazione italiana il non aver provveduto al loro riconoscimento, come pure fu fatto per le Società di mutuo soccorso. Il tema che a tale riconoscimento si riferisce gli pare degno attualmente di studio.

Presidente. Non gli pare conveniente che una Commissione nominata per scopi speciali si faccia iniziatrice di nuove proposte. Nel questionario è compreso il tema delle cooperative di lavoro ed a furia di accrescere i temi di studio, la Commissione finirà per esaurirli male. D'altra parte la Commissione deve limitarsi allo studio delle innovazioni da introdursi nel Codice civile e che hanno attinenza col contratto di lavoro.

Cavalieri lascia al presidente con ogni deferenza la responsabilità di regolare i lavori della Commissione, ma lo prega di consentire che sia posta a verbale la seguente sua dichia-

Digitized by Google

razione. Egli non ha seguito la corrente che affidava alla legge la tutela del contadino, se non perchè prevedeva che venuti al punto di permettere a lui di integrare da sè le proprie forze col presidio della Associazione si sarebbe trovato che era argomento che esorbitava la competenza della Commissione. Ma egli tiene a dichiarare che per lui il modo più legittimo e più efficace di rimediare alle enormità attuali del patto colonico è proprio quello, e che lo Stato, dovrebbe riconoscere le Associazioni di resistenza, le quali coi loro procedimenti segreti diventano presto e volentieri un pericolo sociale, ma legittimate e controllate dallo Stato, come si è fatto in Inghilterra, possono avere e mantenere il provvido carattere di istituzioni tutrici della indipendenza contrattuale.

Presidente. La Commissione non ha incarico di preparare progetti di leggi sociali; ma soltanto di studiare alcuni temi che pur connettendosi colla legislazione sociale, non escono dalla cerchia del Codice civile. Stima utilissimo che della proposta Cavalieri si prenda nota nel verbale, perchè servirà di eccitamento al Governo perchè prenda in esame l'argomento accennato.

Salvioli. Chiede se i due temi *Salariati della campagna* ed *Associazioni agricole* saranno passati all'esame dalla Sotto-Commissione.

Presidente. Risponde affermativamente.

Salvioli. Si associa all'osservazione del dott. Cavalieri perchè ritiene che tutte le modificazioni suggerite dalla Commissione saranno insufficienti se il Governo non prenderà dei provvedimenti a favore dei salariati delle campagne.

Tali provvedimenti debbono essere diversi, ma anzitutto raccomanda il riconoscimento giuridico delle Associazioni di resistenza.

Cogliolo. Indubbiamente bisognerà considerare il contratto di lavoro nei suoi effetti giuridici e non limitarsi al solo Codice civile, ma estendere le indagini anche alle altre leggi ed in ispecial modo al Codice commerciale in quanto parla del riconoscimento della personalità giuridica delle Società. Non c'è nessun dissenso.

L'onor. presidente nominerà una Sotto-Commissione pel contratto di lavoro, la quale farà uno schema. In questo schema e nel progetto di legge che ne sarà il coronamento si dirà anche delle Associazioni degli operai, trattandole nella loro forma più ampia, abbiano poi esse in mira la resistenza, o sia invece diverso il loro scopo.

Presidente. Ciò che importa è di dare una struttura completa all'Istituto del contratto di lavoro, ma non può la Commissione allargare soverchiamente la cerchia dei suoi studi, altrimenti si corre rischio di poco o nulla concludere. Quindi non può porre il tema delle discussioni in modo diverso da quello che è stato fissato dal Governo.

Continuando a procedere di amore e di accordo non dubita che la Commissione farà opera utile e concreta, rispondendo degnamente alla fiducia in essa riposta. Non intende porre limiti, ma prega i commissari a non divagare dal segno.

Tammeo. Essendo la materia del contratto di lavoro affatto nuova, è facile che studiandola si possa aver riguardo anche a quanto ha detto il dott. Cavalieri.

Salvioli. Ripete che tutto quanto è stato fatto sinora è utilissimo, ma che sarebbe ancora più opportuno, per rendere le deliberazioni già prese ancora più efficaci, disciplinare i due temi da lui accennati.

Presidente. Vedrà il Governo sino a qual punto tali desideri possano essere tenuti in conto.

Si dovrebbe ora discutere il tema del contratto di miglioria. Prima però di aprire la

Digitized by Google

discussione, annunzia di avere ricevuta una proposta del senatore Cancellieri, che si riattacca al tema trattato ed esaurito ieri, e sul quale non si può più ritornare.

La proposta è la seguente:

« Nell'enfiteusi perpetua è permesso il patto che non si possa esercitare il diritto di « affrancazione entro il termine di anni cinquanta e che l'affrancazione si debba esercitare « per l'intero canone originariamente stabilito non ostante che siasi verificata divisione del « fondo enfiteutico tra gli aventi causa del concessionario.

Tale proposta sarà rimandata alla Sotto-Commissione che si occuperà del coordinamento, perchè la studi e riferisca.

Apre la discussione sul contratto di miglioria e sul progetto che al riguardo è stato redatto dal prof. Schupfer.

La proposta è la seguente:

« Il contratto di miglioria è un contratto che finora fu disciplinato dalla consuetudine e propongo che sia riconosciuto per legge come quello che mi sembra conciliare perfettamente le esigenze del capitale e del lavoro. Certo è migliore dell'enfiteusi e anche della colonia ordinaria.

« Il progetto, che presento, è desunto dalle consuetudini locali.

PROGETTO.

« Art. 1. Le colonie a miglioramento di terreni incolti col patto di dissodarli e ridurli a coltura, o di mutarne la coltura da estensiva in intensiva, potranno farsi per due o tre generazioni, o anche per un tempo determinato, non superiore ai 100 anni (vedi art. 1571, Cod. civ., capov. 2).

« Art. 2. Il proprietario (*socio maggiore*) concede, insieme con la terra, al colono (*socio minore*) l'uso della casa colonica e della stalla con tutti gli annessi.

« Art. 3. Le tasse prediali e tutte le spese relative alla proprietà sono sempre a carico del proprietario.

« Art. 4. Il proprietario ha il diritto di vigilare o far vigilare da persona di sua fiducia, in tutto il tempo della locazione, se i coloni osservano le regole dell'arte in tutte le coltivazioni, nella potatura, ecc., e se vengono fedelmente osservate le convenzioni stabilite nel contratto. All'uopo si riserva d'inviare chi crede, o anche può tenere sul fondo un guardiano a sue spese.

« Art. 5. Il colono ha l'obbligo di migliorare il fondo secondo i patti, facendovi le piantagioni necessarie, e dà al proprietario il terzo, il quarto o altra parte del prodotto, secondo la fertilità del terreno e secondo che la proprietà del soprassuolo spetta a lui o al proprietario.

« La corresponsione gli può essere condonata per intero nelle prime due annate e per metà nelle quattro successive.

« In nessun caso può consistere in denaro o in una quantità fissa del prodotto.

« Art. 6. Il colono deve vegliare perchè il terreno locato non venga in menoma parte usurpato, e di qualunque usurpazione rende avvisato il proprietario nei termini e modi di legge.

« Art. 7. Le spese della coltivazione e della gestione del fondo sono a carico del colono; così pure tutte le tasse risguardanti l'industria.

Digitized by Google

« Art. 8. Il colono non può vendere, permutare o con altro titolo distrarre, neppure in parte, il suo diritto senza espressa licenza del proprietario.

« In caso di alienazione è in facoltà del proprietario di domandare la riunione o consolidazione del diritto del colono col suo dominio, pagando il prezzo.

« Questo sarà fissato col mezzo di due periti da eleggersi uno per parte e in rate corrispondenti al decimo del prezzo totale.

« Art. 9. È anche proibito al colono di sublocare o cedere le quote locate e fare altri simili contratti senza l'espresso consenso in iscritto del proprietario o di chi per lui.

« Art 10. Spirato il termine, il proprietario ha diritto di riprendere il fondo migliorato per conto proprio, corrispondendo al colono una indennità equivalente alla metà del soprassuolo a prezzo di stima.

« Art. 11. È ammesso il patto che quando il terreno sia ridotto a coltura, e ciò consti da perizia, possa dividersi per metà o per terzi, restandone una parte al proprietario e l'altra al colono in suo esclusivo dominio, salvo il diritto di prelazione nel proprietario quando volesse venderla.

« Art. 12. L'inadempimento dei patti contenuti nel contratto dà diritto al proprietario di domandarne la rescissione.

« Art. 13. Il colono che occulta una benchè piccola parte dei prodotti a fine di defraudare il proprietario della corresponsione dominicale, o li rimuove dal terreno prima di averla data al proprietario, è tenuto a pagarla doppia di tutto il genere.

« In caso di recidiva decade senz'altro dal fondo e non può pretendere alcun compenso o pagamento per le piantagioni, edifici, fabbriche e costruzioni e altre migliorie, che vi si trovassero fatte.

« Art 14. Decade pure dal fondo se per un anno manca di eseguire le colture e i lavori; e anche in questo caso non può, in pena della sua mancanza, pretendere alcun compenso o pagamento per i miglioramenti. »

Presidente. Ricorda che nel progetto Sonnino esisteva circa alla miglioria un articolo speciale, il 6°, del quale bisognerà tener conto nella discussione del progetto ora enunciato. Dà la parola al prof. Schupfer perchè svolga le sue proposte.

Schupfer. Gli preme anzitutto di chiarire che il progetto che ora svolgerà è tutt'altro che un parto della sua mente. Egli non ha fatto che ricercare nel volume dei contratti agrari come era disciplinata la miglioria, ed ha dovuto constatare che questa era regolata diversamente secondo le varie provincie. Ha trovato che nella sua forma originaria, che è quella che ha riprodotta nella sua proposta, corrispondeva meglio allo scopo, che non in una forma degenerata, come si trova a Foggia, a Bari ed a Lecce. Nella sua forma originaria il contratto di miglioria era una colonia parziaria, un contratto di partecipazione ai prodotti, una società fra proprietario e colono, in cui il proprietario metteva il fondo ed il colono l'opera. I frutti, come le migliorie, si dividevano fra proprietario e coltivatore, e così pure le tasse; il primo sopportava le tasse prediali, l'altro quelle relative all'industria, e le spese di coltivazione e di gestione. Sicchè anche questo contratto di miglioria, non altrimenti che la colonia parziaria e la mezzadria, è una locazione, ma mista con l'elemento della Società. Questo contratto si trova a Velletri, a Frosinone ed in altre parti. Invece a Lecce, a Foggia, a Barletta esso ha cambiato carattere; non è più un contratto di partecipazione al prodotto, ma un contratto di fitto. Il proprietario ha addossato al colono tutti i casi prevedibili ed imprevedibili, ordinari e straordinari: il colono rinuncia sempre alle indennità per le migliorie,

Digitized by Google

sicchè tuttociò che v'era di buono in questo contratto di miglioria è scomparso. Nel riprodurre le consuetudini locali egli ha tenuto conto, non di quelle in cui il contratto si presentava come degenerato, ma di quelle in cui il contratto conserva ancora la sua forma originaria.

Il Consiglio di agricoltura ha considerato questo contratto come una cosa recente ed una sostituzione dell'enfiteusi. Invece si può affermare che il contratto stesso, nel modo come è disciplinato in queste provincie, esiste da secoli, ed il prof. Salvioli, studioso com'è, potrà dire se non lo ha trovato nei codici delle Badie di Cava e di Farfa e nei monumenti del Napoletano; è un contratto che risale al 1000 ed è curioso come anche in quei contratti antichissimi si riproducano i patti che sono ora formulati nel progetto. Tale contratto assomiglia da una parte all'enfiteusi e dall'altra alla mezzadria; ha i vantaggi dell'una e dell'altra: se ne è perciò innamorato, perchè il contratto stesso risponde alle esigenze del tempo.

Assomiglia all'enfiteusi per più riguardi e 1° per la durata. Ordinariamente questi contratti oggi si concludono per 29 anni, ma in antico si concludevano anche per un tempo più lungo, e forse si sarebbero conclusi per un tempo maggiore di 29 anni anche oggi, se non ci fosse la disposizione del Codice che vieta i contratti per tempo superiore ai 30 anni, se non quando si tratta di terreni affatto incolti. 2° Assomiglia all'enfiteusi per lo scopo, che è quello di migliorare il fondo, miglioria che è a carico del colono.

Dall'altra parte assomiglia alla mezzadria: 1° perchè il proprietario è cointeressato alla coltivazione, e appunto perciò le consuetudini gli riservano il diritto di sorvegliare come procedano le migliorie; 2° perchè non si tratta di fitto, ma di partecipazione al prodotto, e quindi le perdite sono sopportate in comune. Da tutto questo risulta che concorrono in tale contratto i vantaggi dell'enfiteusi e della mezzadria, e perciò sarebbe bene vedere se non vi sia il modo di dare a tali consuetudini una forma legislativa e presentare poi questa come tipo alle regioni che ancora non conoscono una tale specie di contratto. Certo, è migliore dell'enfiteusi, come l'ha disciplinata il Codice, perchè non spoglia il proprietario del diritto di proprietà; ma lo cointeressa al miglioramento del suolo, che va anche a suo profitto. Ed è migliore della colonia ordinaria, perchè avendo una lunga durata è d'incitamento al colono a migliorare le terre prese a colonia. È un contratto che riveste tutti i caratteri per istabilire un perfetto accordo tra capitale e lavoro. In realtà ha redento all'agricoltura migliaia di ettari di terre incolte. Il progetto non fa che codificare le consuetudini: certo qua e là vi è fra esse qualche disposizione un po' rigida. Perciò non si fa sostenitore di tutto quanto sta nel progetto; ma crede che le consuetudini in esso accolte siano nella loro generalità accettabili e rispondenti alle esigenze del momento.

Majorana. Ha ascoltato il prof. Schupfer con la dovuta attenzione, e le ultime sue parole hanno soddisfatto ad una obbiezione che gli si era presentata. Ammette la necessità di svolgere il contratto di miglioria; ma così come il prof. Schupfer ha formulato le sue idee, pur lodandone l'opera diligentissima, si presenta spontanea l'osservazione che si verrebbe a disciplinare il contratto di miglioria come nessun altro contratto di coltura della terra è disciplinato nel Codice.

Questa determinazione così rigida è un bene od un male? Il prof. Schupfer ha detto di essersi attenuto alle consuetudini; però parecchie di queste nelle loro particolarità sono molto diverse da regione a regione. Codificandole, se ne raccoglierebbero alcune soltanto e non tutte; quindi la legge verrebbe a preferire le consuetudini di alcune regioni a quelle di altre, nè le ragioni delle singole preferenze appaiono chiare. Forse gioverebbe affermare

Digitized by Google

il concetto della miglioria ed i criteri fondamentali di questo contratto, senza scendere a molte specificazioni. Sarebbe da allargarsi la locazione centenaria, che nel Codice è limitata ai soli terreni incolti. Quando si ammettesse che si possono dare a miglioria dei terreni non esclusivamente incolti, non al solo scopo di dissodarli, ma anche di migliorarli, già si sarebbe fatto abbastanza.

Aggiunge che, essendo la massima parte di questi patti obbligatoria per legge, ogni convenzione in contrario sarebbe nulla. Ciò sarebbe praticamente utile? Per esempio, sarebbe utile l'accollo delle imposte? Questi patti così rigorosi è utile che si mantengano? Egli ne dubita; nè scende ad ulteriori disamine particolari.

Propone quindi che si accolga il concetto fondamentale nella essenza sua; che si ammetta il contratto di miglioria, tipo intermedio fra la mezzadria e l'enfiteusi; ma quanto alle modalità, che si debba rimettersene alle parti ed alle consuetudini.

Cogliolo. Il prof. Majorana ha sollevato una quistione molto importante, e gli pare che non si possa prescindere dallo studiarla bene, dovendo disciplinare la miglioria. Finora la Commissione si è trovata dinanzi ad istituti disciplinati dal Codice e che si volevano modificare: oggi essa è davanti ad istituto disciplinato dalla consuetudine, sorto fuori del Codice e che si vorrebbe codificare. Chiede una delucidazione su di un punto su cui il prof. Schupfer ha sorvolato. Egli ha detto che questo contratto di miglioria non ha in fondo nulla di diverso dalla *locatio ad meliorandum* del medio evo. Ora vi possono essere due forme di miglioria: si può cioè dare il fondo, come nella enfiteusi, col patto di dissodarlo e migliorarlo; oppure perchè vi si compia la tale o la tal'altra determinata miglioria. Questa differenza è enorme, e tale che molte volte ogni somiglianza fra miglioria ed enfiteusi scomparirebbe affatto Nelle Puglie non si dà il fondo per migliorarlo, ma perchè lo si ponga a vigna od a tal'altra determinata coltura.

Tale predeterminazione della miglioria non è uno dei caratteri essenziali di tale contratto? Questo non è nuovo e recente nella sua struttura fondamentale, perchè nulla vi è di nuovo sotto il sole; ma lo è nell'atteggiamento che viene a prendere nell'attuale momento. Concepisce la miglioria come un contratto con cui si dà una terra, che non è necessario che sia assolutamente incolta, che anzi può avere una determinata cultura, col patto che debba esserne migliorata la coltivazione: in compenso dei miglioramenti il colono prende una parte dei frutti. Non vi è dunque nulla di comune con l'enfiteusi, ma si ha soltanto un mezzo per sostituire l'enfiteusi. Si ha un contratto nuovo, che ha qualche cosa di comune con l'affitto e qualche cosa colla mezzadria. Si ha un tanto per cento sui frutti, il che dà il concetto della mezzadria: si ha la concessione per un certo numero di anni, il che è comune con la locazione. Ciò che caratterizza il contratto e lo differenzia dal fitto e della mezzadria è la miglioria. Il prof. Majorana ha detto una verità: non si devono stabilire prima i patti della miglioria; si fa già un'opera importante se anche con un solo articolo si eleva questo Istituto, che ora vive solo nella consuetudine, ad istituto giuridico completo. Il contratto di miglioria che appare così lucido e netto, nella vita pratica è poi oggetto delle più difficili ed intricate dispute da parte della giurisprudenza in rapporto ai miglioramenti, al diritto di scioglimento, al diritto del sottosuolo e al diritto del fisco. La giurisprudenza si è divisa, in quanto che alcuni dicono che la miglioria è comune con l'enfiteusi, altri con la mezzadria, altri col fitto. Ora il legislatore porrebbe questo contratto il quale ha qualche cosa di comune con gli altri, come un contratto a sè. Per aggiungere questo contratto agli altri non è necessario che lo si codifichi tutto: basta coglierne l'essenza: 1° obbligo dei miglioramenti; 2° partecipazione ai frutti. Non è enfiteusi, non è affitto, non è mezzadria. Non è

Digitized by Google

enfiteusi, perchè non c'è il canone fisso. Non è affitto perchè non c'è un affitto determinato in denaro od in una quantità prestabilita di generi. Non è mezzadria perchè ha l'elemento della miglioria.

Presidente. Leggendo i vari articoli della proposta del prof. Schupfer, si vedrà quali giova mantenere, quali eliminare. Per disciplinare il contratto di miglioria occorre innanzi tutto rispondere a questo quesito: se si scioglie il contratto prima del tempo che cosa accade delle migliorie fatte? Fissato questo punto essenziale, tutto il resto va da sè.

Cogliolo. Dirà la sua opinione anche su questo punto. A suo avviso la Commissione deve formulare questo contratto con alcune note essenziali. Il patto di cui agli articoli quarto e quinto del progetto dovrebbero essere esclusi: quest'ultimo non perchè contiene l'obbligo di migliorare, ma perchè contiene l'obbligo di migliorare secondo i patti. Si dichiara contrario al patto di cui all'articolo 10 che è quello del compenso pei miglioramenti fatti. Vi sono due casi. Se il contratto spira normalmente al suo termine, allora non v'è da far altro che applicare l'articolo 1566 del Codice civile: il concetto della differenza fra lo speso ed il migliorato, che vale in materia di enfiteusi, può valere anche per la miglioria. Se poi il contratto viene sciolto prima del suo termine, sorge allora la questione. Vi è una specie di colpa da parte del colono e di questa colpa bisogna tener conto; era a tale proposito ottima l'idea della Sotto-Commissione che, partendo sempre dal principio della differenza fra lo speso ed il migliorato, puniva poi il colono accordandogli di tale differenza soltanto la metà e disponendo inoltre che questa metà dovesse essere pagata a rate. Si può discutere se di tale differenza debba darsi al colono soltanto la metà; e forse sarebbe meglio accordargli la differenza per intero; ma per punirne la colpa, il pagamento di essa dovrebbe sempre essere fatto a rate.

Cancellieri. Prima di discutere, esporrà quanto gli consta esistere in Sicilia. In Sicilia il contratto di miglioria è chiamato *censo a bonificare*. Con questa parola si è sintetizzata l'idea del contratto, perchè si fa un censimento, con l'obbligo di migliorare. Ordinariamente lo si fa per un novennio e si rinnova di novennio in novennio indefinitamente nel senso, che se da una parte o dall'altra non si domanda la risoluzione, il contratto si intende rinnovato per un altro novennio. Vi sono poi anche dei censimenti per migliorare a perpetuità con partecipazione dei prodotti e alcuni se ne trovano che rimontano fino al 1500: si ha in questi casi una società perpetua stabilita fra il padrone ed il concessionario. Per effetto del su accennato censo a bonificare il colono può usare del fondo, può farvi le migliorie ed in caso di scioglimento dopo il novennio ha diritto di essere compensato delle migliorie; ma queste migliorie può anche non farle. Così si ha un contratto che si può allungare perpetuamente colla sola condizione che ogni nove anni ciascuna delle parti sia in facoltà di scioglierlo. Nel Codice è disciplinato il contratto di società, i di cui caratteri si riscontrano in quello di miglioria con partecipazione nei prodotti, che si vorrebbe ora introdurre. Il proprietario mette la terra, il colono mette l'industria ed il capitale per piantare la vigna, oppure gli alberi, e poi il prodotto viene diviso, secondo le modalità che le parti hanno stabilito nella convenzione. Se quindi si ha un contratto di società, l'unica cosa che si può fare è di vedere se esistono in esso patti angarici, disonesti, come sarebbe la rinuncia ai casi fortuiti. Il patto che negasse il diritto a compenso per le migliorie, sarebbe pure disonesto, perchè sciolta la società, mentre il proprietario ripiglierebbe la terra, il colono che ha messo il capitale, verrebbe a perderlo. Non ha difficoltà a che a questo speciale contratto di società si dia, se così si vuole, un nome speciale. Spesso questi contratti sono stati oggetto di cause e nessuna giurisprudenza ha mai detto che non siano riconoscibili. Per

Digitized by Google

principio generale, tutte le convenzioni che non sono vietate dalle leggi, sono permesse ed obbligano i contraenti alla loro esecuzione. Si può fare un contratto di censimento a bonificare, con facoltà al colono di migliorare in genere; vi può essere quello con l'obbligo di migliorie determinate, e questo ha il carattere vero della società. Vi è poi un'altra specie di contratto: il proprietario dà la terra; l'industriale fa la piantagione e dopo quattro o cinque anni si divide la terra; il proprietario ne prende quattro quinti ed un quinto il colono, ed anche questo contratto si fa per migliorare. Bisognerebbe dunque tener conto di tutte queste diverse forme. In massima è favorevole alla introduzione ed alla denominazione proposta del contratto, che deve esser purgato dai patti angarici.

Presidente. Questo contratto è già entrato nelle consuetudini del paese; si tratta ora non di discuterne l'essenza, ma di disciplinarlo.

Landucci. È favorevole a questo tipo di contratto; ma i caratteri fondamentali, a quanto ha udito, sarebbero due: obbligo del miglioramento, partecipazione al prodotto. Desidera uno schiarimento. Se si disciplina questa forma di contratto, e se quanto si farà a questo scopo non corrisponderà a quanto in pratica già esiste, non solo si farà opera vana, ma si renderà più difficile il contratto stesso. Dal volume « I contratti agrari » risulta che il contratto di miglioria è più frequente nella regione Meridionale Adriatica.

Tanto nella parte che riguarda ciascuna provincia, quanto nel riassunto è detto che il proprietario è pagato non già mediante la partecipazione ai frutti, ma mediante la corrisponsione di una somma determinata di denaro, come nel fitto. Quindi uno di quei due caratteri, che sono stati posti come fondamentali di questo contratto, verrebbe a mancare. Nè d'altra parte risulta che vi siano lagnanze; anzi tale forma di contratto viene considerata come un tipo buonissimo. Modificando tale carattere, non si verrà forse in pratica a rendere più difficile il contratto medesimo?

Tammeo. Le condizioni del contadino pugliese sono attualmente terribili. Col ribasso del prezzo del grano, il coltivare a grano non era più conveniente e le terre sative si ridussero quindi a pascolo. Cresciuto il prezzo del vino, i contadini corsero a torme dai proprietari chiedendo di poter mettere le terre a vigna. E così le terre che si affittavano a 100 lire per la coltura del grano, quando la coltura del grano era rimuneratrice, improvvisamente crebbero di valore e vennero affittate a 400 ed a 500 lire, assumendo il contadino l'obbligo di ridurle a vigneti. Il coltivatore per avere il capitale necessario vendette l'oro della moglie, ricorse ad usurai, fece tutto il possibile. Fu una vera frenesia, perchè la vigna allora prometteva immensamente. Tra biglietti di Banche e biglietti di Stato nel paese v'era in circolazione un miliardo e mezzo. Banca Nazionale e Banco di Napoli si facevano la concorrenza, una guerra a oltranza, per smaltire i quintali di carta che avevano nelle casse, cercando chi avesse e chi non avesse voglia di pigliare i loro biglietti. Quindi promuovevano le industrie più pazze, e con l'aiuto delle Banche popolari incitarono la coltura della vigna: così i capitali potettero arrivare con cambiali all'umile coltivatore della vigna. Le Banche popolari furono (e pur troppo sono!) la calamità maggiore delle provincie meridionali, mentre altrove fecero buona prova. Fu allora il vero carnevale del credito in Puglia, il quale si ripetette in modo ancora più scandaloso a Roma ed a Napoli per le costruzioni edilizie. I sarti ed i calzolai, proprio così, diventarono perfino costruttori. Col credito venne pure il lusso e tutto lo spreco di un periodo di abbondanza. Ma sopraggiunse la crisi dei vini, e con essa improvvisamente anche la miseria. E nemmeno vi è ora tornaconto a distruggere la vigna ed a ritornare alla coltura a grano, perchè questo non ha attualmente grande valore; tanto che molti chiedono nuovi dazi protettori sui grani.

Digitized by Google

Allora in quel periodo di abbondanza quei contratti potevano parere morali nel senso che il proprietario concedeva la terra e pattuiva che per due anni non avrebbe riscosso nulla di affitto, ma che poi, finito il contratto, le migliorie restassero a lui in isconto delle due annate a cui aveva rinunziato. Il patto veniva accettato, quantunque la vigna non cominci a dare un buon frutto che dopo tre o cinque anni. Molte volte si pattuiva che tale rinunzia all'estaglio non fosse che di un anno solo, ed altre volte ancora, siccome il proprietario rimaneva senza reddito, si pattuiva che si dovesse pagare anche per i primi due anni, ma soltanto la metà. Si pattuiva eziandio che se il contadino non pagava per due anni consecutivi sarebbe stato cacciato dal fondo e avrebbe dovuto perdere tutte le migliorie fatte. Si stabiliva anche la rinuncia ai casi fortuiti. Venuta la peronospora, sopraggiunta la crisi, quando ai contadini riuscì impossibile pagare, molti di essi furono costretti ad abbandonare i fondi. Essi non hanno più interesse a coltivare la vigna ed il proprietario è a sua volta rovinato perchè la vigna richiede un lavoro continuo.

In seguito a questi fatti sorgono spontanee le seguenti quistioni. Il proprietario deve o no pagare le migliorie al colono? I casi fortuiti si devono ammettere o no? Il magistrato può accordare al contadino dilazioni al pagamento? Venuto un danno che abbia deteriorato o distrutto la vigna, il colono è tenuto a pagare l'antico estaglio? Distrutta totalmente la vigna il colono è tenuto a pagare l'estaglio per tutti i 29 anni? Sono quistioni che la Corte d'appello di Trani in parte ha deciso, in parte no. In prima istanza circa ai casi fortuiti il magistrato si pronunziò contro il colono, perchè questi aveva rinunziato ai casi fortuiti. Circa le migliorie poi riconobbe che non è lecito arricchirsi a danno altrui. La Corte di Trani quindi pronunziò la risoluzione del contratto condannando il proprietario a pagare i miglioramenti periziati; in una sola sentenza fu contraria. Sarebbe bene che la Commissione studiasse tutte le questioni ora accennate e ne proponesse una risoluzione secondo la equità. Si noti che il proprietario, senza rimetterci nulla, ha visto quadruplicato, quintuplicato l'estaglio; mentre il contadino ha dovuto profondere nel terreno tutto quello che aveva, il suo lavoro, fino la propria salute e la vita. Il concetto della perizia, se bello in astratto, in concreto si risolve poi a danno del contadino; giacchè se le migliorie costarono mettiamo 3000, col deprezzamento della vigna, al momento della perizia varranno appena 1000.

Pongasi che il contadino a causa dei gravi estagli sia ancora in debito, e si vedrà che in fin dei conti non si avrà che una risoluzione del contratto puro e semplice.

Crede anche che la Commissione debba pronunziarsi a favore della riduzione ed anche della cessazione totale dell'estaglio, in caso di distruzione parziale o totale della vigna, adottando anche in questo caso i principii sanciti dal Codice circa la locazione.

Presidente. Il prof. Schupfer ha tenuto conto di tale difficoltà e vi provvede coll'articolo 5 del suo progetto.

Tammeo. Se si fosse adottato un tipo fisso di contratto starebbe bene: tutti i patti fatti per il passato devono essere mutati.

Presidente. No, perchè la legge non può avere effetto retroattivo, nè vi si possono inserire disposizioni speciali per le Puglie.

Tammeo. Il Parlamento potrebbe sempre stabilire il principio che il compenso per le migliorie, anche se fatte in passato, è sempre dovuto.

Presidente. Qui si tratta di regolare il contratto; se il Parlamento accetterà le proposte della Commissione, sarà allora il caso di vedere se occorrono disposizioni transitorie per regolare gli effetti dei contratti in corso. La Commissione deve limitarsi a disciplinare il contratto in modo da eliminare gli inconvenienti che derivano dall'attuale sua forma indecisa.

Digitized by Google

Discutendo il progetto si potranno proporre gli emendamenti che si ravviseranno utili a questo scopo.

Miraglia. Crede che il prof. Cogliolo abbia ragione quando ritiene che il contratto di miglioria dell'antichità fosse un'enfiteusi. Il contratto di miglioria come lo si vuole disciplinare, prendendo a base lo stato attuale, è un contratto diretto ad una determinata miglioria, non alla miglioria del fondo in genere. In fatti esso si è sviluppato dove si è voluto trasformare il terreno sativo in vigna. Ciò premesso esprime l'avviso che tale contratto dovrebbe avere per iscopo una o due trasformazioni.

Nella miglioria si è partiti da basi corrette come hanno detto il prof. Schupfer ed il prof. Tammeo, e si è finito poi come il prof. Tammeo ha indicato. Nè tutto è stato detto: non si è parlato dei patti angarici introdotti dai proprietari, delle usure disonorevoli che questi ultimi hanno preteso dal colono nel fornirgli i mezzi occorrenti, dell'obbligo del colono di vendere al padrone il prodotto ad un prezzo predeterminato. Non può quindi ammettere col prof. Cogliolo che debba limitarsi a poche disposizioni, e ritiene che invece occorra disciplinare le parti principalissime del contratto. Il prof. Tammeo vorrebbe provvedere anche per il passato. L'unica cosa possibile è che, sancendo il legislatore una norma per l'avvenire, il magistrato si valga di tale norma come di canone di interpretazione anche per il passato. Crede poi che una delle norme che si dovrà accogliere debba essere quella del pagamento in natura in una determinata quota del prodotto. Se nelle Puglie invece di avere l'estaglio in denaro, si fosse avuto il pagamento in natura, molti dei mali lamentati non avrebbero potuto sorgere. Ammesso il principio del pagamento in siffatto modo, tale contratto si avvicinerebbe di più alla mezzadria.

Schupfer. Crede che la discussione generale sia stata abbastanza ampia e si possa oramai venire a discutere degli articoli.

Presidente. Apre la discussione sull'articolo 1° che disciplina l'essenza di tale contratto: esso ha la sua radice nell'articolo 1571 del Codice civile che parla della locazione centenaria.

Cancellieri. Propone di posporre le parole *terreni incolti* alle altre *ridurre a cultura*, allo scopo di rendere possibile il contratto, sia pei terreni incolti da dissodare, sia per quelli già coltivati e di cui si vuole migliorare la cultura.

Schupfer. Consente a cancellare affatto la parola *incolti*.

Guelpa. Vorrebbe aggiungere come parole finali dell'articolo le seguenti: *questo contratto prende nome di contratto a miglioria*, perchè in tal modo si saprà di essere di fronte ad un contratto nuovo, e non si sarà obbligati ad indagare in quale specie di contratto esso rientri.

Presidente. Propone di seguire il sistema del Codice, e di dire: *il contratto di miglioria ha per oggetto*, ecc.

Salvioli. Non crede che ciò sia opportuno perchè i contratti *nominati* danno come tali luogo a frodi. Le parti coll'attribuire al contratto un altro nome, sfuggono alla legge.

Presidente. Siccome il carattere sostanziale di questo contratto è la partecipazione al prodotto, e questa è propria della colonia, preferirebbe l'espressione *colonia a miglioramento* come già aveva detto il professore Schupfer, all'altra *contratto di miglioria*. Questo concetto della colonia potrà in pratica eliminare molte difficoltà e rendere più difficili le frodi.

Cogliolo. Crede che nell'uso comune l'espressione *contratto di miglioria* avrà miglior fortuna che l'altra di *colonia a miglioramento*. Si avrà così la diversa gradazione dell'affitto, della mezzadria, del contratto di miglioria e dell'enfiteusi.

Digitized by Google

Presidente. La quistione è più di forma che di sostanza. La Sotto-Commissione di coordinamento deciderà quale delle due formole sia migliore. L'importante è che si fissino bene i caratteri sostanziali del contratto.

Guelpa. Leggendo un opuscolo del professore Nitti, ha rilevato che diverse sono le forme che assume il contratto di miglioria. Dalla giurisprudenza si discute se esso sia una locazione di cosa o piuttosto una locazione d'opera. Sarà ottima cosa a troncare ogni quistione lo stabilire un concetto netto e preciso di tale contratto, ed il dargli un nome speciale che non lo possa far confondere con altri contratti. Denominandolo *contratto di miglioria*, la giurisprudenza saprà che non ha dinanzi nè una enfiteusi, nè una locazione, nè una colonia, ma un contratto a sè, nuovo, che risponde alle nuove esigenze dei tempi.

Tammeo. Solleva dei dubbi sulla interpretazione che sarà data alle parole coltura *estensiva ed intensiva*. Forse accadrà che la trasformazione da terreno sativo a terreno arborato non sarà ravvisata come un mutamento da coltura estensiva ad intensiva.

Presidente. Propone che si tolgano le parole *estensiva ed intensiva* e si dica: *mutamento di coltura*.

Tammeo. Non trova troppo felice il riferirsi alle *generazioni*.

Schupfer. Storicamente questo contratto si trova fatto sempre per generazioni: esso deve essere di lunga durata, e per salvare il concetto bisognerà stabilire un minimo di anni abbastanza alto, per esempio 29 anni.

Presidente. La parola *generazioni* non gli garba. Propone che non si stabilisca alcun minimum, essendo gli interessati i giudici migliori della durata minima del contratto, secondo il genere di miglioramento, che si vuole introdurre. Nell'enfiteusi temporanea questo minimo non è stato fissato: si segua lo stesso sistema per la miglioria.

Miraglia. Osserva che nella miglioria i due elementi essenziali sono il capitale ed il tempo, e che secondo la natura della trasformazione che si intende fare, ognuno di questi elementi può variare di intensità.

Tammeo. Tenuto conto dell'osservazione fatta dal commendatore Miraglia e riflettendo che vi sono migliorie che possono cessare di esistere prima dei 100 anni, sarebbe opportuno che si tacesse del termine, e si sostituisce il concetto che il contratto duri finchè durerà la miglioria.

Presidente. Non è detto che il contratto debba durare 100 anni, si propone invece che duri meno. È questo un termine abbastanza lato e si presta a qualsiasi miglioramento. Gli interessati, giudici del loro tornaconto, potranno caso per caso scegliere liberamente entro questo termine.

Messo ai voti, l'articolo 1° viene approvato.

Presidente. Occorre ora esaminare quali fra le proposte modalità debbano essere mantenute e quali no.

Cancellieri. Vorrebbe si stabilisse che: *in mancanza di speciali convenzioni, si osserveranno le regole seguenti;* e dopo aver enumerate tali regole, si provvedesse a vietare i patti angarici.

Salvioli. Fra i patti da vietarsi vi sarebbe quello per cui il colono dovesse pagare l'affitto della casa colonica.

Schupfer. Ritiene che i principii accolti nel suo progetto siano tali che non debbano poter essere modificati dalla convenzione delle parti. Si tratta di fissare gli elementi essenziali del contratto.

Miraglia. Trova che il 2° articolo contiene un elemento essenziale, perchè vi si parla

Digitized by Google

della concessione, oltre che della terra, anche dell'uso della casa colonica e della stalla. Si è detto che nella mezzadria non si paga mai l'affitto della casa; si è sostenuto che non si vuol toccare la mezzadria. Non è quindi incongruenza sostenere che anche nella colonia a miglioramento non debba il proprietario far pagare al colono l'affitto per la casa e per la stalla.

Cancellieri. Trova che con queste restrizioni invece di incoraggiare i proprietari ad edificare nelle campagne, si decideranno ad astenersene.

Presidente. Si tratta di un contratto misto. Nella mezzadria è possibile stabilire che non debba essere pagato il fitto della casa colonica, perchè proprietario e colono si dividono a metà utili e spese e perciò il proprietario non può rifarsi in altro modo a danno del colono. Invece nella miglioria il proprietario, costretto a perdere da una parte, si rifarà dall'altra. Con simili coazioni si scoraggieranno i proprietari dal valersi di questa forma di contratto.

Propone quindi di cancellare l'articolo 2°.

Messa ai voti, la proposta è approvata.

Presidente. Apre la discussione sull'articolo 3°, al quale si propongono due modificazioni, una di sostituire alla parola *tasse* la parola *imposte*: l'altra di abbandonare alla libera contrattazione delle parti l'onere delle imposte già esistenti, limitando la nullità al patto con cui si accollano al colono le imposte future, in coerenza del principio accolto nelle precedenti sedute.

Prega riflettere che se si vietassero i patti che pongono le imposte esistenti a carico del colono si potrebbe sempre eludere la legge, aumentando la corrisposta.

Schupfer. Tenendo conto del principio generale già votato sulla nullità del patto che concerne le imposte future, si dichiara disposto ad eliminare l'articolo in discussione.

Presidente. Propone che si cancelli l'articolo, con l'intesa che debba aver valore anche in questo caso la norma precedentemente deliberata circa la nullità del patto sulle imposte future.

Messa ai voti, tale proposta è approvata.

Presidente. Osserva che l'articolo 4 contiene una disposizione d'ordine regolamentare la quale non trova nel Codice la sede più acconcia.

Miraglia. Ritiene necessario tale articolo perchè se scopo del contratto è il miglioramento del suolo, si deve dare al proprietario il modo di controllare se i miglioramenti vengono fatti o no ed a regola d'arte, e di provvedere affinchè essi siano reali e non apparenti soltanto.

Presidente. Propone che si accetti il concetto dell'articolo, salvo a modificarne la forma.

Posto ai voti, l'articolo 4° è approvato.

Presidente. Apre la discussione sull'articolo 5.

Miraglia. Giacchè nell'articolo si dice che devesi migliorare il fondo *secondo i patti*, è inutile parlare delle *piantagioni necessarie*.

Presidente. Propone di sostituire la frase seguente: *il colono ha l'obbligo di eseguire i miglioramenti convenuti, corrispondendo al proprietario una quota parte del prodotto.*

Fortis. Propone che si dica invece: *dividendo i prodotti nella proporzione stabilita nel contratto.*

Presidente. Fra queste formule la Sotto-Commissione sceglierà poi la migliore.

Landucci. Si oppone al concetto della *divisione del prodotto* perchè in molte parti

Digitized by Google

d'Italia, ove si usa tale contratto, il pagamento viene fatto invece in denaro. Teme che contraddicendo a tale consuetudine si venga a distruggere il contratto di miglioria.

Presidente. Togliendo il pagamento in denaro sarà resa impossibile gran parte dei mali che si lamentano nelle Puglie.

Fortis. È partigiano della divisione del prodotto: niente però impedisce che si convenga che all'epoca della raccolta si possa fare il conguaglio in denaro; così si impedirà che sia sorpresa la buona fede del contadino al momento della conclusione del contratto.

Miraglia. Crede che sia della natura del contratto stabilire in generi la quota del proprietario. Considerando però che l'obbligo di ricevere il prodotto in natura può costituire per il medesimo un serio imbarazzo, come nel caso della vigna in cui il proprietario sarebbe costretto a farsi una cantina e ad accudire alla trasformazione in vino della sua parte di uva, non troverebbe di potersi opporre a che si dicesse che la quota del proprietario può essere pagata in denaro al prezzo corrente all'epoca del raccolto.

Presidente. L'on. Fortis ha messo benissimo la quistione: è essenziale fissare il concetto della divisione del prodotto: il che non toglie la facoltà di pattuire il conguaglio in denaro al momento del raccolto. Chiede se la Commissione approva questo concetto.

È approvato.

Presidente. Osserva che il 1° capoverso dell'articolo 5, il quale riguarda il condono delle prime annate della corrisponsione non facendo altro che dichiarare una semplice facoltà delle parti, la quale non è loro vietata dalla legge, sembra inutile. Ne propone quindi la soppressione.

La proposta è approvata.

Presidente. Crede debba sopprimersi anche l'articolo 6, che è la ripetizione di una disposizione di indole generale, contenuta nel Codice civile.

La proposta soppressione è approvata.

Guelpa. Sull'articolo 7 osserva che ponendo a carico del colono le tasse riguardanti l'industria, si verrebbe ad aprire la via a nuovi patti angarici.

Presidente. Non facendosi osservazioni sulla prima parte dell'articolo, la seconda potrà regolarsi con la norma generale già ammessa, che dichiara nullo il patto, col quale si accolla al colono il pagamento delle imposte future.

Majorana. Chiede che nella prima parte oltre che alle spese di coltivazione e gestione si accenni anche alle spese delle migliorie.

Tammeo. Non crede ciò necessario perchè l'articolo 1° include l'idea che tali spese siano appunto a carico del colono.

Presidente. L'articolo 1° non parla di spese ed è sempre bene dir le cose chiare. Crede che l'aggiunta proposta dal prof. Majorana possa essere accolta, salvo a vedere poi se sia necessaria o no.

Messo ai voti, l'articolo 7 è approvato colla proposta modificazione.

Cogliolo. Circa l'articolo 8 trova improprie le parole *vendere* e *permutare* trattandosi di un diritto personale.

Fortis. Propone di sostituire la parola *cessione.*

Cancellieri. Le migliorie costituiscono un capitale impiegato dal colono nel fondo. Crede quindi che i creditori del colono possano espropriarle.

Presidente. Tenuto conto che l'articolo 9 contiene nella sua forma ampia e comprensiva anche l'articolo 8 ne propone la soppressione.

La proposta è approvata.

Digitized by Google

Presidente. Dall'articolo 9 bisogna quindi eliminare anzitutto la parola *anche*. Sarebbe poi opportuno sostituire alle parole *le quote locate* queste altre: *il suo contratto.*

Fortis. Chiede la soppressione della parola *sublocare,* se no pare che esista una antecedente locazione.

Presidente. Riconosce giusta l'osservazione.

Tammeo. Propone che il colono possa dare in garanzia od ipoteca le migliorie.

Presidente. Si oppone trattandosi di un diritto di credito e non di un diritto reale.

Fortis. È dello stesso avviso anche perchè rendendo per tal modo più difficile la posizione del proprietario lo si dissuaderebbe dall'addivenire a tale forma di contratto.

Tammeo. Insiste sulla sua proposta, trovando ingiusto che un fondo, il cui valore, per le migliorie introdottevi, è salito da 5 a 100, possa essere ipotecato per la totalità dal proprietario, mentre che il colono che ha messo nel fondo il suo lavoro ed i suoi capitali, nulla avrebbe da offrire in garanzia ove gli occorresse di contrarre un mutuo.

Cogliolo. Combatte la proposta del prof. Tammeo poichè una ipoteca sulle migliorie è giuridicamente inconcepibile. Bisogna poi favorire l'antico concetto della inalienabilità che ora generalmente si tende a risuscitare.

L'articolo 9 è approvato.

Presidente. Apre la discussione sull'articolo 10 che è il perno della legge trattando dell'indennità dovuta pei miglioramenti. Ricorda a questo proposito le disposizioni del Codice civile circa l'enfiteusi e crede che nel contratto di miglioria non si possa stabilire una norma diversa. L'articolo 1566 del Codice civile contempla distintamente la *devoluzione* per compimento del termine, e quella per inadempimento degli obblighi dell'enfiteuta. Anche per il contratto di miglioria bisogna tener distinti questi due casi. Del primo si occupa l'articolo 10 del progetto Schupfer: al secondo si riferiscono l'articolo 6 della proposta dell'onorevole Sonnino e le proposte della Sotto-Commissione in rapporto a codesto articolo.

Avverte che la Sotto-Commissione ammette il compenso in caso di risoluzione di contratto, purchè non risulti che il mancato pagamento sia stato preordinato al fine di risolvere il contratto, e che, per quanto riguarda la misura del compenso, propone di stabilire la metà fra lo speso ed il migliorato e dividerla in tante rate quanti sono tutti gli anni di durata del contratto; di attribuire quindi tante rate (pagabili annualmente) quanti anni di locazione ancora rimangono; e ciò senza interessi.

Schupfer. Trova che vi è una grande diversità fra l'enfiteusi e la miglioria. In quella l'enfiteuta fa i miglioramenti in base al diritto reale che ha sul fondo e con l'intento di goderli esclusivamente. Nella miglioria invece si ha un rapporto di Società. Si concepisce quindi che nel primo caso i miglioramenti che ancora esistono debbano essere indennizzati per intero; mentre che nella miglioria la conclusione logica cui si dovrebbe arrivare, sarebbe quella di accordare una indennità equivalente alla metà dei miglioramenti.

Majorana. La Sotto-Commissione nelle sue discussioni ha tenuto conto dei due casi, di devoluzione e di rescissione. Ammise il diritto al compenso in caso di rescissione, quando questa avvenisse per colpa, forza maggiore od altro, purchè non risultasse che la causa per cui il contratto si era dovuto risolvere era stata dalla medesima parte inadempiente *preordinata* al fine di ottenere la risoluzione del contratto. Ma nel vero e proprio contratto di miglioria, quando esso sia giunto al suo termine non si deve attribuire alcun compenso per le migliorie perchè esse formano il contenuto stesso del contratto e lo scopo finale di questo, scopo a cui le parti hanno preordinato tutte le loro convenzioni, e principalmente quella con cui fissavano l'ammontare della quota riserbata al proprietario.

Digitized by Google

Infatti, quando il contratto si risolve prima del suo termine, la misura del compenso per le migliorie è in ragione inversa del tempo per cui ancora avrebbe dovuto durare il contratto stesso.

Presidente. Tanto il progetto Sonnino quanto le deliberazioni della Sotto-Commissione si occupano soltanto del caso di risoluzione. Avendo il primo adottato il sistema dei dodicesimi, e la Sotto-Commissione quello del pagamento a rate, ne consegue non potersi parlare di dodicesimi o di rate quando il contratto abbia il suo termine naturale. Secondo la Sotto-Commissione quindi, finito regolarmente il contratto, il colono non ha diritto ad alcun compenso pei miglioramenti: lo Schupfer gli accorda invece il compenso della metà. Siccome lo Schupfer nel suo progetto non ha, come dichiarò, fatto che seguire le consuetudini vigenti, è utile che esponga brevemente quali sono codeste consuetudini.

Schupfer. La consuetudine è che sia dovuto il compenso della metà, meno che nelle Puglie, ove non è dovuta alcuna indennità alla fine del contratto ed i terreni tornano gratuitamente al proprietario.

Tammeo. Siccome la miglioria è una società, trova ingiusto che mentre il proprietario vi mette, per esempio, 10 ed il colono altri 10, alla fine del contratto, sciogliendosi la società, il proprietario debba prendersi tutto. Un compenso quindi è di stretta giustizia. Ricorda a tale proposito gli antichi contratti *ad pastinandum* in uso già a Salerno ed a Cava dei Tirreni, e pei quali si dava un fondo ad un colono perchè lo migliorasse, pattuendo che finchè durava il contratto il colono dovesse dare una quota dei prodotti al padrone, e che finito il contratto medesimo il terreno dovesse venire diviso, restandone una parte in proprietà del colono e restituendosi l'altra parte all'antico proprietario.

Cogliolo. Crede che si debba prescindere dalla ragione teorica affacciata dal professore Majorana. Poichè è certo che al colono deve essere dato un compenso pei miglioramenti che lascia sul fondo, crede che si possa usare la frase adoperata per l'enfiteusi dall'art. 1566 del Codice civile, e che cioè al colono debbasi dare la differenza fra lo speso ed il migliorato. Il colono se ha fatto dei miglioramenti nel fondo, ha pure goduto i vantaggi derivanti da essi; d'altra parte può accadere che questi miglioramenti, per l'uso fattone da lui, non abbiano più il valore primitivo. Ora il prof. Schupfer vorrebbe attribuire al colono la metà dei miglioramenti. È invece meglio considerare le cose come realmente sono e perciò dare al colono la differenza fra i miglioramenti effettivi che ancora rimangono e la somma da lui spesa.

Presidente. Fa rilevare che l'articolo del progetto Schupfer impone al proprietario l'obbligo d'indennizzare il colono in ragione della metà del soprasuolo a prezzo di stima. Ma per mettere d'accordo le diverse disposizioni del Codice, crede non possa esservi alcuna difficoltà a stabilire che alla scadenza del contratto il compenso sarà dovuto in ragione dei miglioramenti esistenti al tempo del rilascio. Se il proprietario ha diritto di riprendere il fondo migliorato dal socio, non può niegarsi a questo il diritto ad un adeguato indennizzo.

Cogliolo. Insiste perchè sia accolta la sua formola, giacchè la frase *differenza fra lo speso ed il migliorato* ha un significato diverso da quella *valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.*

Cavalieri. Le obbiezioni fatte si basano sul preconcetto di una analogia fra l'enfiteusi e il contratto di miglioria. Ora le due ipotesi sono ben diverse: nell'enfiteusi non si tratta che di miglioramenti in genere, parola vaga ed indeterminata: invece nella miglioria il miglioramento è preveduto, preordinato, ed il colono stipulando tale contratto sapeva benissimo

Digitized by Google

quali obblighi si assumeva, e che fra questi vi era l'abbandono dei miglioramenti. In vista appunto di tale abbandono il proprietario si contentava di una partecipazione minore. Ora è necessaria una distinzione. Nel contratto di miglioria o si tratta dei miglioramenti previsti, ed ottimo gli sembra allora il concetto di escludere per essi ogni compenso come la Sotto-Commissione ha proposto per i casi di devoluzione; o si tratta di altri miglioramenti diversi da quelli preveduti nel contratto, e per questi si adottino il principio e la formola già approvata pei miglioramenti apportati dal locatario: che sia dovuto cioè l'indennizzo dei miglioramenti che vengono fatti a saputa e senza opposizione del proprietario.

Bodio. Non gli pare molto opportuno che la liquidazione dei miglioramenti venga fatta soltanto alla scadenza del contratto. Gli sembra che sarebbe più pratico, e forse anche più equo, se nel contratto medesimo, prevedendosi i lavori da fare, venisse determinata anche la misura del compenso ovvero i criterii per definire codesta misura. Non mancherà il modo di obbligare il colono ad eseguire i lavori.

Presidente. Rileva che il colono presta una contribuzione maggiore nel contratto di miglioria anzichè nell'enfiteusi; perchè in quello è obbligato a prestare una quota parte del prodotto, mentre nell'enfiteusi non dà che un lieve canone. Non si tratti quindi il colono nel contratto di miglioria peggio di quello che il Codice tratti l'enfiteuta.

Landucci. Approva le considerazioni svolte dal presidente.

Cancellieri. La miglioria è una società fra proprietario e colono, e quindi è giusto che, come, finita la società, ciascuno riprende il suo, così finito il contratto di miglioria, il proprietario si riprenda la terra ed il colono le migliorie. Ma ciò sarà solo possibile indennizzando il colono, poichè il proprietario si riprende la terra migliorata. Questo è uno dei principii da cui si deve partire. L'altro è chè il colono non deve arricchirsi a spese del padrone e quindi deve contentarsi della differenza fra lo speso ed il migliorato. Propone quindi che al colono sia dovuto un compenso e questo debba consistere nella somma minore fra lo speso ed il migliorato.

Presidente. Fa rilevare che il Codice civile quando parla della devoluzione del fondo per la scadenza del termine fissato all'enfiteusi, non accenna già alla differenza fra lo speso ed il migliorato, ma dice che il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.

Bodio. Tale sistema sarebbe troppo complicato: andrebbe bene nel caso di rescissione perchè si è più vicini all'origine del contratto, mentre dopo 20 o 30 anni la cosa diventerebbe difficile e darebbe luogo ad un semenzaio di liti.

Cavalieri. La obbiezione del prof. Bodio verrebbe in certo modo a limitare la libertà contrattuale. E troppo difficile nel prevedere dei miglioramenti aver presente se uno non ne trascini dietro degli altri. Quando la liquidazione venisse fatta in antecipazione, si imporrebbe alle parti un *forfait* dal quale può darsi che esse ripugnino.

L'obbiezione poi sollevata da altri, che cioè il proprietario verrebbe ad essere messo in condizioni migliori del colono, sarebbe vera quando si trattasse di contemplare a suo favore tutte le migliorie ordinarie e straordinarie, prevedute e non prevedute. Ma, come già ha detto, egli vorrebbe tenere distinti questi due generi di migliorie, e crede che allora alla fine del contratto ne verrebbe una liquidazione molto più favorevole al colono che nell'enfiteusi.

Presidente. Vi sono adunque due proposte. Una di applicare al contratto di miglioria, tanto nel caso di devoluzione per finito contratto, quanto nell'ipotesi di rescissione durante il contratto stesso, le norme stabilite dall'articolo 1566 per calcolare l'indennizzo sul con-

Digitized by Google

tratto di enfiteusi. L'altra invece di negare ogni compenso in caso di devoluzione, accordandolo soltanto nell'ipotesi della rescissione. Mette ai voti la prima siccome la più larga.

È approvata.

Presidente. Sull'articolo 11 osserva non sembrargli corretta la formula: *è ammesso il patto, ecc.*, avvegnachè s'intendono ammessi tutti quei patti, che la legge non vieta, e che non siano fondati sopra una causa falsa o illecita.

Schupfer. Si tratta di un patto di molta importanza, applicato anche in Sicilia ed antichissimo. Il prof. Tammeo lo ha indicato sotto il nome di contratto *ad pastinandum*. Ma tale espressione non è che generica e si acconcia a qualunque miglioria. Il vero nome di tale contratto è quello di contratto *ad partionem*, non nel senso che si spartissero i prodotti, ma in quello che veniva spartita la terra fra il proprietario ed il colono. Sarebbe desiderabile che tale patto prendesse voga, perchè risolverebbe la quistione agraria in un modo molto favorevole al coltivatore. Comprende ed approva l'osservazione fatta dal presidente; ma sua intenzione era di fare menzione in qualche modo nella legge di un tal genere di patto e insieme assicurare al proprietario un diritto di prelazione nell'acquisto della quota del colono, nel caso che questi volesse venderla.

Propone quindi che si dica: *Se la colonia fu conchiusa col patto che, dopo ridotto il terreno a coltura, esso possa dividersi in proprio tra i contraenti, il proprietario ha il diritto di prelazione sulla parte toccata al colono, qualora questi voglia venderla.*

Miraglia. Osserva che sulle stesse basi si fonda una legge francese sui rimboschimenti.

Messo ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte, è approvato.

Presidente. Crede che gli articoli 12 e 13 debbano essere eliminati: il primo non fa che ripetere un principio generale di diritto; il secondo costituirebbe un patto angarico a danno del colono.

È approvata la soppressione dei due articoli.

Presidente. Mettendo in discussione l'articolo 14 osserva che non si possa quì parlare di decadenza ma di semplice rescissione di contratto.

Schupfer. Risponde che una differenza sempre v'è, perchè la rescissione bisogna dimandarla, mentre la decadenza si verificherebbe *ipso jure*.

Cogliolo. Basta il concetto della condizione risolutiva tacita proprio di ogni contratto bilaterale, secondo l'articolo 1165 del Codice civile. Il proprietario potrà sempre avvalersi delle facoltà concesse da tale articolo.

Cancellieri. Fa riflettere che l'articolo proposto dal professore Schupfer è necessario perchè un anno di abbandono può portare il deperimento delle migliorie, come ad esempio trattandosi di vigneti. Vorrebbe anzi si dicesse esplicitamente che, ove il colono non faccia le migliorie, il proprietario le possa fare eseguire a spese di lui.

Presidente. Il concetto della decadenza non si addice a questa forma di contratto perchè nessuno deve potersi fare giustizia da sè. Vi sono due soci: se uno manca ai suoi obblighi, si ricorra al magistrato.

Majorana. Crede che le disposizioni dell'articolo 1565 del Codice civile, pel caso in cui si debba venire alla risoluzione dell'enfiteusi, debbano essere applicate anche al contratto di miglioria, avvertendo però che potrebbe accordarsi il diritto al compenso solo se l'inadempimento del contratto non era stato preordinato al fine di ottenere la risoluzione. È pure da notarsi che prima di abbandonare il fondo, il colono può anche trascurarne per anni la coltivazione, annullandone quasi per intero il valore.

Digitized by Google

Miraglia. Non è possibile in questo caso una applicazione rigorosa dei principii che regolano la enfiteusi. Il colono è obbligato ad eseguire le migliorie; ora, quando egli per sua volontà non li eseguisce, non è possibile sostituirgli un'altra volontà.

Presidente. Basta l'azione per danni ed interessi.

Landucci. Non è opportuno, anche a proposito di questo contratto, ripetere che il colono non può assumere responsabilità per i casi fortuiti e che il giudice ha diritto di diminuire la corresponsione, il canone?

Presidente. Dal momento che fu fissata la corrisponsione in una quota parte del prodotto non gli sembra necessario ripetere provvedimenti, che han ragione di essere negli ordinari contratti di locazione.

Avendo la Commissione compiuta la prima parte dei suoi lavori, ringrazia i commissari per il loro concorso solerte ed illuminato.

Fortis. Rendendosi interprete dei sentimenti dei commissari, ringrazia il presidente pel modo come diresse la discussione e i lavori, che contribuì non poco a facilitare e rendere proficua l'opera della Commissione.

Presidente. Annuncia la nomina delle Sotto-Commissioni, che risultano così composte:

Sotto-Commissione pel contratto di lavoro.

Arcoleo — Bodio — Cogliolo — De Bernardis — Fortis — Guelpa — Landucci — Majorana-Calatabiano — Salvioli — Tammeo.

Sotto-Commissione di coordinamento.

Cancellieri — Cavalieri — Faina — Gianturco — Miraglia — Nitti — Orlando — Parenzo — Schupfer.

Fortis. Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voti che entro un determinato tempo si risolvano le comunioni di « beni e tutte le altre forme di condominio che hanno per effetto la conservazione dei latifondi « o altrimenti siano assoggettati ad un maggiore aggravio a favore dei comuni nei quali « sono situati i beni: e del pari che siano colpite da speciale sopratassa quelle convenzioni « per le quali nelle successioni e in ogni altra divisione venga assegnata una somma di « danaro o di altri beni mobili in corrispettivo di una porzione di latifondo.

« A. Fortis — Lando Landucci —
« Enea Cavalieri — G. Salvioli
« — N. Miraglia. »

Majorana. Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voto perchè si trovi modo, ove sia tecnicamente possibile, di « concedere ad enfiteusi o a miglioria i beni di proprietà degli enti morali.

« Majorana. »

Presidente. Osserva che il tema importante esorbita dal còmpito della Commissione; tuttavia lo farà inserire negli atti come voto personale.

La seduta è tolta alle ore 18. 30.

Digitized by Google

ALLEGATO A.

PROPOSTA DI LEGGE

sui contratti agricoli nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani.

Art. 1.

Nei terreni nudi dati a coltivare a cereali o a civaie, con contratti di fitto in generi o con patti di partecipazione al prodotto (*terratici* e *metaterie*), che abbiano una superficie complessiva non superiore ai 10 ettari, il contadino coltivatore avrà diritto di ottenere dal proprietario del fondo o dall'affittuario (*gabelloto*), alle condizioni di cui negli articoli 2 e 3 della presente legge, e a malgrado di qualunque diverso patto, le seguenti anticipazioni:

1° tutto il seme occorrente, secondo gli usi locali e la natura del terreno, per le singole coltivazioni, fino a

ettolitri 1. 50 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a grano (1);
ettolitri 1. 15 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a grano marzuolo (*tumminia*);
ettolitri 2. 00 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a fave;
ettolitri 1. 65 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a orzo;
ettolitri 1. 75 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a avena;

2° i necessari *soccorsi* o anticipazioni durante l'anno pel proprio sostentamento o quello della famiglia, fino a ettolitri 1. 50 di grano (1) per ogni ettaro di terra coltivato e ciò fino ad un totale di 6 ettolitri, oppure altre grasce per un valore corrispondente.

Art. 2.

Per ogni prestazione o anticipazione di seme fatta dal proprietario o dall'affittuario (*gabelloto*) al contadino coltivatore di un fondo che abbia una superficie non superiore ai 10 ettari, con un contratto sia di fitto in denaro o in generi, sia di partecipazione nel prodotto (*terraggiere* o *metatiere*), è nullo ogni patto che stipuli la restituzione di una quantità maggiore di quella prestata.

E nel caso di contratto di partecipazione nel prodotto (*mezzadria*, *metateria*, ecc.), al quantità da restituirsi sarà sempre prelevata sulla massa del raccolto, e prima di ogni divisione.

Art. 3.

Per ogni *soccorso* o prestito di generi o di denari che il contadino coltivatore di un fondo di una superficie non superiore ai 10 ettari riceva dal proprietario o dal conduttore

(1) Circa 15 tumoli e 1 mondello per *salma legale* di superficie.

Digitized by Google

(*gabelloto*) del fondo, non potrà mai, a malgrado di qualunque patto in contrario essere legalmente tenuto a restituire sulla sua parte del prodotto una quantità di grano o di altri generi che superi di oltre il 6. 25 per cento la quantità ricevuta in qualunque tempo (1).

Art. 4.

In tutti i contratti agricoli di partecipazione al prodotto, il proprietario o l'affittuario (*gabelloto*) non avranno mai, a malgrado di qualunque diverso patto, una azione legale contro il contadino coltivatore di un fondo seminato a cereali o a civaie, e che non abbia una superficie superiore ai 10 ettari, per una quota del raccolto che superi la metà del prodotto totale, fuorchè in quanto si tratti:

1° di prelevazione del seme anticipato, e ciò nei termini dell'articolo 2;

2° di restituzione dei *soccorsi* prestati, e ciò nei termini dell'articolo 3;

3° del rimborso delle spese che fossero state anticipate per i salari dei mietitori o per la trebbiatura dei cereali;

4° del pagamento dei lavori di aratura o di trasporto che fossero stati eseguiti con gli animali del proprietario o dell'affittuario per conto del contadino;

5° della riscossione di un diritto di guardia (*guardianìa*) che non potrà essere superiore a 10 litri di prodotto per ogni ettaro di terra coltivato (2).

I rimborsi però compresi ai numeri 3, 4 e 5 del presente articolo non potranno mai superare complessivamente un totale di ettolitri 1. 20 di grano per ogni ettaro coltivato (3).

Art. 5.

I contratti di fitto in generi o con patti di partecipazione al prodotto (*terratici* o *metaterie*) per la coltura a cereali o a civaie di terreni nudi aventi una superficie complessiva non superiore ai 10 ettari, potranno essere redatti su carta libera, e saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Art. 6.

Nei contratti agricoli di *miglioria* che abbiano una durata di nove o più anni, quando per un ritardo nel pagamento delle rate di fitto o la mancanza di qualunque altra prestazione convenuta, venga a risolversi il contratto prima del suo termine normale, il proprietario del fondo dovrà pagare al coltivatore a compenso dei miglioramenti da questo eseguiti nel fondo, e a malgrado di qualunque patto in contrario, una indennità che non potrà essere inferiore a tante volte un dodicesimo del maggior valore acquistato dal fondo per effetto dei miglioramenti eseguiti dal coltivatore, quanti sono gli anni di fitto che ancora resterebbero a decorrere fino al termine normale del contratto rescisso, e ciò sino a metà sia del complessivo maggior valore del fondo, sia della somma effettivamente impiegata dal coltivatore, computandovi la spesa in denaro senza interessi, e il compenso del lavoro ai prezzi del mercato.

Art. 7.

Tutte le controversie relative alle questioni regolate dagli articoli precedenti saranno, qualunque ne sia il valore, sottoposte alla giurisdizione di un Collegio di *probiviri*, eletto rispettivamente dai proprietari e dagli affittuari (*gabelloti*) di fondi superiori ai 10 ettari da

(1) *Un* tumolo di *addito* per ogni salma prestata.
(2) Circa un tumolo di generi per ogni salma legale di terra.
(3) Circa dodici tumoli di grano per ogni salma legale di terra.

Digitized by Google

un lato, e dai contadini dall'altro, in ogni capoluogo di mandamento e negli altri comuni che verranno stabiliti con decreti dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio, secondo le norme generali contenute nella legge del 15 giugno 1893, n. 295, e con le modalità che saranno determinate con decreto reale da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di agricoltura. Dalle sentenze del Collegio dei *probiviri* che decidano di un valore superiore alle 1000 lire sarà ammesso l'appello al pretore, e sopra le 3000 al Tribunale civile. Quando l'appello contro la sentenza del Collegio dei *probiviri* sia promosso dal proprietario o dall'affittuario (*gabelloto*) il contadino coltivatore è ammesso di diritto al gratuito patrocinio presso il pretore o il Tribunale.

Art. 8.

I comuni non potranno imporre la tassa sulle bestie da tiro e soma se non insieme con quella sul bestiame vaccino e ovino, e dopo che siano già state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con un'aliquota non minore del 25 per cento dell'imposta erariale principale.

Saranno sempre esenti dalla tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e da quella sul bestiame quelle famiglie o individui isolati che vivendo di lavoro manuale possiedono un solo cavallo, mulo o asino, e non ne detengano altri a qualunque titolo.

Art. 9.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno applicate per decreto reale nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani non più tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Dalla data della pubblicazione della presente legge sono da considerarsi legalmente nulle e come non avvenute, nè possono per la loro inesecuzione dare luogo ad alcuna azione per danni o per compenso di sorta, tutte le cessioni dirette o indirette di proprietà, di uso o di usufrutto, a titolo gratuito o oneroso, ed ogni contratto di locazione, degli appezzamenti di terra assegnati ai comunisti nei reparti e quotizzazioni, o nelle concessioni ad enfiteusi dei Demani comunali. Tale nullità si estende a qualunque cessione che si facesse anche dagli eredi dei primi quotisti o concessionari, e dura per un termine di 20 anni dalla data del primo reparto o concessione.

SIDNEY SONNINO.

Digitized by Google

ALLEGATO B.

Nuova proposta di legislazione sociale d'iniziativa del deputato Guelpa.

Parte che si riferisce ai Contratti agrari ed al contratto di lavoro.

SOMMARIO.

. . . . .	. . . . .
II.	
Inalienabilità dei beni dello Stato, della Provincia, dei Comuni.	Modificazione al Capo III, libro II, titolo I, del Codice civile — Dei beni relativamente alle persone.
III.	
Contratto d'affitto dei beni rustici — Locazione d'opere agrarie — Contratto di mezzadria — Limitazione del privilegio sui beni mobili del conduttore.	*a*) Modificazioni al Capo II, Sezione I, titolo IX — Della locazione delle cose; *b*) Modificazione alla Sezione III — Regole particolari alle locazioni dei fondi rustici; *c*) Modificazione al Capo III — Locazione d'opere agrarie; *d*) Modificazione al contratto di mezzadria; *e*) Modificazione al § II, titolo XXIII Dei Privilegi sopra determinati mobili.
IV.	
Statuti agrari provinciali.	Modificazione all'articolo 201, n. 9, della Legge comunale e provinciale.
. . . . .	. . . . .

Digitized by Google

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO GUELPA

. . . . . .

II.

Modificazioni al capo II, libro III, titolo I del Codice Civile. — Dei beni relativamente alle persone cui appartengono.

Inalienabilità dei beni dello Stato, della Provincia e dei Comuni.

L'articolo 430 (*a*) del Codice civile resta così modificato:

I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; i beni immobili del patrimonio dello Stato sono per legge *egualmente inalienabili.*

Le forme di amministrazione e di godimento dei beni patrimoniali immobili sono determinate da leggi speciali.

L'articolo 432 (*b*) resta così modificato:

I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni d'uso pubblico o in beni patrimoniali.

I beni patrimoniali immobili sono *inalienabili*; e le forme di amministrazione e di godimento di essi sono determinate da leggi speciali.

III.

Contratto d'affitto dei beni rustici — Locazione di opere agrarie — Contratto di mezzadria — Limitazione del privilegio sui beni mobili del conduttore.

A) *Modificazione al capo II, sezione I, libro IX, della locazione delle cose.*

L'articolo 1571 (*c*) resta così modificato:

La locazione dei beni rustici, degli opifizi e dei terreni incolti *può estendersi per un tempo maggiore ai trent'anni,* sempre quando non risulti per iscritto della contraria volontà delle parti.

(*a*) Art. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

(*b*) Art. 432. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico. e in beni patrimoniali. La destinazione, il modo, e le condizioni dell'uso pubblico e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

(*c*) Capo II. — *Della locazione delle cose, sezione I. — Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici.* — Art. 1571. Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per maggior tempo si intendono ristrette ai trenta anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino e anche sino a due anni dopo.

Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono anche estendersi a un tempo maggiore di trent'anni ma non oltre i cento.

Digitized by Google

Nel caso di locazione duratura oltre il trentennio, allo scadere di questo avrà luogo la revisione del prezzo di affitto, tanto in favore del locatore, quanto del conduttore.

I miglioramenti procacciati dall'affittavolo al fondo, saranno, per un terzo, devoluti a quello, in base ad estimo, sotto forma d'interesse del capitale speso.

Trattandosi della locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo.

L'articolo 1572 (*a*) resta così modificato:

La locazione che eccede i trent'anni non è permessa a coloro i quali non possono fare che gli atti di semplice amministrazione.

L'articolo 1576 (*b*) resta così modificato:

Il locatore è tenuto a consegnare la casa in buono stato di riparazioni di ogni specie.

Deve farvi durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

Le case di abitazione annesse ai fondi rustici affittati, devono essere costrutte e riparate secondo le regole d'igiene ed è prescritto dalla legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Nel caso di fondi incolti ed in bonificazione, lo Stato, la Provincia, il Comune, qualsiasi Istituto ed il privato, ciascuno per ciò che può riguardarlo, sono obbligati, man mano che si è proceduto nella bonificazione e si affitta o si dà in mezzadria, di costrurre le case coloniche necessarie e di conservarle nei modi sopra indicati.

In difetto, la cosa s'intenderà come non consegnata e la locazione resta risolta di diritto per colpa del locatore.

L'articolo 1583 (*c*) resta così modificato:

Il conduttore ha tre obbligazioni principali:

1° deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti;

3° deve risarcire il danno arrecato con la sua negligenza od imperizia e deve sempre assicurare contro gli incendi la cosa locata, non che i mobili suoi.

Il difetto di assicurazione dà senza altro al locatore diritto alla rescissione del contratto per colpa del conduttore.

(*a*) Art. 1572. La locazione che eccede i nove anni, non è permesso a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

(*b*) Art. 1576. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazione d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

(*c*) Art. 1583. Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Digitized by Google

Gli articoli 1588 (a^1), 1589 (a^2), 1590 (a^3) sono soppressi.

L'articolo 1592 (*b*) è così modificato:

Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane od è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione *in conformità del termine fissato nella precedente locazione.*

B) *Modificazioni alla Sezione III — Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.*

L'articolo 1611 (*c*) resta così modificato:

Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione od aumento del fitto che nel caso, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della *vendita.*

Il contratto d'affitto dei fondi rustici non può essere inferiore alla durata di cinque anni; e s'intenderà per rinnovato, se non vi ha licenza per iscritto, almeno un anno prima della scadenza del termine pattuito.

Il contratto d'affitto dei boschi, non può essere inferiore ad anni dieci; e se non si dà o non si riceve licenza per iscritto un anno prima, s'intenderà di diritto duraturo per anni venti, compreso il tempo decorso.

Se unitamente ai boschi sono affittati fondi coltivi, allora l'affitto sarà unico, cioè, non minore di anni cinque, salvo che le parti espressamente si riferiscano al capoverso precedente.

Per l'affitto dei beni rustici e per la bonificazione dei terreni incolti possono costituirsi Università agrarie, Consorzi, Cooperative agrarie, in conformità delle leggi speciali vigenti.

(a^1) Art. 1588. Il conduttore è obbligato pe' deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenute senza sua colpa.

È pure obbligato pe' detorioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o dai suoi sub-conduttori.

(a^2) Art. 1589. Egli è obbligato per l'incendio quando non provi:

che è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore o per difetto di costruzione o non ostante la diligenza ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

o che il fuoco si è comunicato da una casa o da un fondo vicino.

(a^3) Art. 1590. Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore. Se anch'esso vi abita, ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata.

Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione di uno di essi, nel qual caso questo solo deve essere responsabile:

o che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

(*b*) Art. 1592. Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

(*c*) Se in contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione od all'aumento del fitto che nei casi e nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della *vendita.*

Digitized by Google

Gli articoli 1617 (a^1) e 1618 (a^2) restano così fusi e modificati:

1° Se durante l'affitto, la totalità o almeno la metà del raccolto di un anno perisce, l'affittuario può domandare una riduzione d'affitto proporzionata alla perdita subita;

2° sono esclusi da questa riduzione gli affitti dei fondi per i quali, essendo soggetti alla periodicità della grandine, questa perdita venne già calcolata nella valutazione del prezzo d'affitto.

Gli articoli 1620, (b^1) 1621, (b^2) 1622, (b^3) 1623 (b^4) e 1624 (b^5) sono soppressi.

L'articolo 1626 (c) resta così modificato:

L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti il locatore può ritenerli secondo la stima.

Deve anche lasciare il fieno, ma limitatamente alle semplici invernaglie, destinate alla alimentazione degli animali che restano nel fondo.

Per tutto ciò che non è previsto nei precedenti articoli, si osservano le consuetudini e le disposizioni raccolte nello Statuto Agrario d'ogni regione ai sensi dell'articolo 201 della Legge comunale e provinciale n. 9.

Le controversie che insorgeranno fra locatore e conduttore, ogni qualvolta non riguardano la durata o la validità del contratto di locazione, sono risolute dai *Probi-viri*.

(a^1) Art. 1617. Se l'affitto è fatto per più anni, o durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

(a^2) Art. 1618. Se l'affitto è per un anno solo, ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà dei frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionata del fitto.

Non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

(b^1) Art. 1620. L'affittuario può con una espressa convenzione aesoggettarsi ai casi fortuiti.

(b^2) Art. 1621. Tale convenzione non s'intende fatta che pei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la brina.

Essa non s'intende fatta pei casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affittuario siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

(b^3) Art. 1622. L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto dei terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

(b^4) Art. 1623. L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

(b^5) Art. 1624. Se allo spirare dell'affitto di fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'articolo 1622.

(c) Art. 1626. L'affittuario che cessa deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto: se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

Digitized by Google

C) *Modificazioni al capo III della locazione d'opere.*

L'articolo 1627 (*a*) resta così modificato:

Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di industrie;

1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2° quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone e delle cose;

3° quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Quando la specie di locazione d'opere di cui al numero 1 ha luogo negli opifici industriali, ferrovie, sieno esse concesse a società private, sieno esercitate dallo Stato, tramvie, trasporti di terra e di mare e *fondi rustici colti od incolti* esso è regolato dalle seguenti disposizioni (1).

(*a*) Capo III. *Tutela del contratto di lavoro. — Locazione di opere.* Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di industria:

1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio,

2° quella dei vetturini, ecc.

3° quella degli imprenditori, ecc.

(1) Vedasi Proposta Guelpa di legislazione sociale, Legislatura XVIII, 1ª Sessione 1890-91-92, documento e disegno di legge, n. 296, pagina 27 del tenore seguente:

« Quando la specie di locazione d'opere di cui al n. 1 ha luogo negli opifizi industriali, ferrovie, sieno esse concesse a Società private od esercitate dallo Stato, tramvie, trasporti di terra e di mare, essa è regolata dalle seguenti disposizioni:

« 1° Nessuno può obbligare la propria forza di lavoro che a tempo e per la sola durata di ore pattuita od altrimenti stabilita da regolamenti o da leggi speciali e per il genere di lavoro su cui si fece il contratto;

2° Il salario corrispondente al lavoro contrattato dev'essere determinato e tenuto immutabile sino alla compiuta esecuzione del genere di lavoro che fu considerato nel fissarlo; senza alcun riguardo al maggiore o minore profitto che ne derivò al committente.

Nel caso di salario indeterminato hanno luogo le seguenti regole:

a) il salario sarà fissato in riguardo alla indole del lavoro, ed alle consuetudini industriali per la rimunerazione di quella data forma di lavoro;

b) se l'operaio già ebbe in precedenza a lavorare presso il medesimo committente, sarà pagato in conformità del salario allora in vigore per quel genere di lavoro, ovvero in base alla tariffa generale adottata o consentita in quello stabilimento industriale;

3° Il salario verrà sempre corrisposto in moneta corrente, esclusa ogni altra forma di pagamento specie quella in derrate.

Contravvenendo a tale disposizione, del salario così pagato non sarà tenuto nessun conto e l'operaio avrà sempre dritto di pretendere il pagamento in moneta.

4° Il salario dovuto all'operaio non potrà mai essere compensato con crediti liquidi od illiquidi che il committente o i membri della famiglia di questi abbiano verso l'operaio o sua famiglia;

5° Gli orfani, i minori, i trovatelli di ambi i sessi, raggiunta l'età di anni dodici, hanno diritto ad un salario, in base ai prezzi correnti, sia che prestino servizio direttamente a profitto della famiglia presso cui fossero ricoverati, sia che lavorino altrove per conto di questa;

6° È vietato di ordinare all'operaio lavori diversi da quelli che formano oggetto del contratto di lavoro.

In caso di urgenza, il committente potrà ordinarli, ma per la sola ed esclusiva durata dell'urgenza, corrispondendo e a giorni ed ore, il maggior salario annesso a quel diverso genere di lavoro;

7° In caso di lesione, il contratto di lavoro è rescisso.

Vi è lesione:

a) quando in qualsiasi modo venga scemato od alterato il salario;

Digitized by Google

Per tutto ciò che non è disposto o non è applicabile alla locazione delle opere agrarie in questi articoli, si osserveranno le consuetudini e le disposizioni raccolte nello statuto agrario d'ogni regione d'Italia, ai sensi dell'articolo 201, n. 9 della legge comunale e provinciale.

D). *Modificazioni al capo IV, titolo IX, della mezzadria, o masseria, o colonia.*

L'articolo 1647 (*a*) resta così modificato:

Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono e il contratto che ne risulta si chiama mezzadria, masseria o colonìa.

La durata del contratto di mezzadria non può mai essere inferiore a cinque anni; e s'intende rinnovato per la stessa durata di tempo, se non si dà, o non si riceve licenza per iscritto un anno prima della scadenza del termine pattuito.

La divisione dei frutti avrà luogo in parti eguali fra proprietario e mezzadro ad eccezione dei prati il cui godimento fatto dal mezzadro è da regolarsi secondo le regole dell'affitto dei fondi rustici.

Il contratto agrario detto *gabellotto* ed ogni altro d'eguale natura sono aboliti.

La mezzadria, masseria o colonia deve aver luogo direttamente fra proprietario e mezzadro.

L'articolo 1651 (*b*) resta così modificato:

La mezzadria, masseria o colonìa in qualunque modo sia fatta non cessa mai di diritto; ma il locatore deve sempre dare ed il colono prendere licenza entro il termine fissato nel

b) quando la materia lavorabile, per la cattiva o diversa qualità richieda un consumo di tempo eccedente l'ordinario per consimile lavoro;

c) quando l'operaio e l'operaia non hanno attitudine o pratica nel lavoro da essi assunto;

8° Il salario dovrà essere pagato ogni otto giorni senza alcuna ritenuta, tranne quanto è disposto per le multe;

9° Tanto il committente quanto l'operaio devono eseguire il contratto di lavoro con la massima buona fede.

10° In caso d'inadempimento, ambe le parti sono tenute al risarcimento dei danni, ma la colpa dell'operaio dovrà sempre essere provata dal committente.

11° Il committente non può licenziare l'operaio prima del termine, senza un preavviso di otto giorni, eccettuato il caso di flagranza di furto.

12° Le multe che siano ritenute sul salario per ritardo nell'entrata, o per difetti nell'esecuzione del lavoro dannoso al committente, andranno per un terzo a favore di questo, e per gli altri due terzi a favore della Cassa per gli inabili istituita nel luogo o di altra istituzione operaia di previdenza o di beneficenza da essi consentita.

13° Il lavoro notturno sarà regolato con le norme sopra stabilite, salvo quelle modificazioni dipendenti dalle leggi speciali d'igiene, dal Codice di sanità in vigore, non che dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche.

14° Se del contratto del lavoro risulta per iscritto o per libretto, basterà per la presentazione di esso in giudizio l'applicazione di una marca da bollo di 0. 10, esente da ogni qualsiasi tassa di registro.

15° Le controversie risguardanti il contratto di lavoro, nessuna esclusa, vengono giudicate dal tribunale dei *probi-viri* in conformità delle disposizioni vigenti.

(*a*) Capo IV. *Della mezzadria o masseria o colonia.* Art. 1617. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta, si chiama mezzadria, masseria o colonìa.

(*b*) 1651. La colonìa, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine.

Digitized by Google

contratto e in conformità delle consuetudini e disposizioni dello statuto agrario di cui nell'articolo 201, n. 9, della legge comunale e provinciale.

Per la durata del contratto di mezzadria e per ciò che ha tratto per l'igiene delle case coloniche e per ogni altro che sia consono, sono comuni al contratto di mezzadria le regole stabilite in generale per le locazioni delle cose e in particolare per le locazioni dei fondi rustici.

L'articolo 1654 (*a*) resta così modificato:

Oltre le disposizioni, consuetudini e regole sopradette, hanno luogo ancora le presenti norme:

(Seguono gli articoli 1655, 1656, 1657, 1658 e 1659 del Codice civile).

Le controvesie che insorgeranno fra il proprietario ed il mezzadro, quando non riguardino la durata o la validità del contratto, saranno sempre giudicate dai *probi-viri*.

E). *Modificazioni al § 2 titolo XXIII dei privilegi sopra determinati mobili.*

L'articolo 1958 (*b*) resta così modificato:

Hanno privilegio speciale:

1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e registro;

(*a*) In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali.

In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti.

(*b*) § II. *Dei privilegi sopra determinati mobili.* — Art. 1958. Hanno privilegio speciale:

1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la cosa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltiva-

Digitized by Google

2° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno;

3° I crediti dei fitti dei beni rustici sopra i frutti raccolti nell'anno.

Questo privilegio ha luogo per il credito del fitto dell'anno in corso e per la restituzione delle scorte di proprietà del locatore;

4° Gli altri creditori avranno diritto di sottentrare nelle ragioni del creditore, di sublocare durante il tempo per il quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione e di esigere i fitti pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto in base al contratto e cautelandolo inoltre per il credito non ancora scaduto;

5° Lo stesso privilegio compete al locatore dei mobili di cui è fornita la casa sia urbana o rustica; e comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario, del subinquilino o sub-affittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, sinchè si trovano nella cosa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose smarrite o derubato, ovvero sia provato che il locatore, al tempo della introduzione sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

(Vedasi il seguito dell'articolo nel Codice civile).

6° I crediti dipendenti dal contratto di mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni sulla parte rispettiva dei frutti.

---

zione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

Digitized by Google

IV.

Statuti agrari provinciali.

Modificazione all'articolo 201, *n.* 9 *della legge comunale e provinciale.*

L'articolo 201 (*a*) resta così modificato:

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8° . . . . . .

9° Alla compilazione degli statuti agrari in base alle consuetudini ed alle vigenti leggi che regolano:

a) Il contratto di affitto dei beni rustici;

b) Il contratto di mezzadria, masseria o colonìa;

c) La locazione delle opere agrarie.

Inoltre, tutto ciò che può occorrere per la conservazione ed il taglio dei boschi secondo le consuetudini e gli usi agrari.

. . . . . .

(*a*) 9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo del presente volume
LIRE DUE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google